

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 923

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

28/04/2024 - 05:59

Indice

1. DDL S. 923 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 923	4
1.2.2. Testo approvato 923 (Bozza provvisoria)	13
1.2.3. Testo 1	22
1.2.4. Testo 2	52
1.3. Trattazione in Commissione	83
1.3.1. Sedute	84
1.3.2. Resoconti sommari	85
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	86
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (ant.) del 21/11/2023	87
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 98 (pom.) del 21/11/2023	93
1.4. Trattazione in consultiva	116
1.4.1. Sedute	117
1.4.2. Resoconti sommari	118
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	119
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom.) del 21/11/2023	120
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	127
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 106 (pom.) del 21/11/2023	128
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/11/2023	136
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	149
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) del 21/11/2023	150
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 152 (ant.) del 22/11/2023	182
1.4.2.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	190
1.4.2.4.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 77 (pom.) del 21/11/2023	191
1.4.2.5. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	197
1.4.2.5.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 134 (pom.) del 21/11/2023	198
1.4.2.6. Comitato per la legislazione	202
1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 30 (pom.) del 21/11/2023	203
1.5. Trattazione in Assemblea	212

1.5.1. Sedute	213
1.5.2. Resoconti stenografici	214
1.5.2.1. Seduta n. 128 del 22/11/2023	215

1. DDL S. 923 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 923

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 923

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per la famiglia la natalità le pari opportunità (ROCCELLA)** dal **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** e dal **Ministro della giustizia (NORDIO)**

(V. Stampato Camera n. 1294)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2023

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »;

b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale »;

c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

« 5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.

5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo ».

2. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

« Art. 3.1. - *(Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)* - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma

1-*ter*, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ».

3. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-*bis* e 612-*ter* quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

b) all'articolo 11, comma 1, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-*quinquies*, » e le parole: « 609-*octies* o 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 609-*octies*, 612-*bis* o 612-*ter* del codice penale ».

Art. 2.

(Potenziamento delle misure di prevenzione)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-*quinquies* e 609-*bis* del medesimo codice »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3-*bis*, le parole: « la disponibilità dei relativi dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « la relativa fattibilità tecnica »;

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-*bis* sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza

speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo »;

c) all'articolo 8, comma 5:

1) le parole: « agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera *i-ter*), » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, comma 1, lettera c), »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni »;

d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni »;

e) all'articolo 75-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza ».

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: « violenza di genere » sono inserite le seguenti: « , comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, ».

Art. 3.

(Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *a-bis*) ai delitti previsti dagli articoli 387-*bis*, 558-*bis*, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-*quinquies*, 593-*ter*, da 609-*bis* a 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter* e 613, terzo comma, del codice penale ».

Art. 4.

(Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare)

1. Nei casi indicati dall'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera *a-bis*), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica)

1. Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica ».

Art. 6.

(Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Art. 7.

(Termini per la valutazione delle esigenze cautelari)

1. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 362-bis. - *(Misure urgenti di protezione della persona offesa)* - 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria ».

Art. 8.

(Rilevazione dei termini)

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una

relazione almeno semestrale ».

Art. 9.

(Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-bis:

1) al primo comma, dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi »;

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 10.

(Arresto in flagranza differita)

1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 382-bis. - *(Arresto in flagranza differita)* - 1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».

Art. 11.

(Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)

1. All'articolo 384-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.

2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.

2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo ».

Art. 12.

(Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria »;
- b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 282-*ter* »;
- c) all'articolo 282-*bis*, comma 6:
- 1) dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, »;
- 2) dopo le parole: « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate, » è inserita la seguente: « 583-*quinqüies*, »;
- 3) le parole: « anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni »;
- 4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi »;
- d) all'articolo 282-*ter*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi »;

2) al comma 2, le parole: « una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone » sono sostituite dalle seguenti: « una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* ».

Art. 13.

(Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-*bis* e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-*bis* e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e

5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « per uno dei delitti indicati » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 387-*bis* del codice penale o » e dopo le parole: « nell'articolo 381, comma 2, » sono inserite le seguenti: « del presente codice ».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-*ter*, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato »;

b) all'articolo 299, dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 2-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.

2-*quater*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa »;

c) all'articolo 659, il comma 1-*bis* è abrogato.

Art. 15.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ».

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza »;

b) al comma 2, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

Art. 17.

(Provvisoriale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. - *(Provvisoriale)* - 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisoriale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

2. La provvisoriale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-*bis*, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della presente legge;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di

cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisoria può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisoria e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;

b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisoria e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato ».

Art. 18.

(Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato)

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-*quater*, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

Art. 19.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Testo approvato 923 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 923

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 22 novembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne
e della violenza domestica

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne
e della violenza domestica

Art. 1.

(Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »;

b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale »;

c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

« 5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.

5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo ».

2. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

« Art. 3.1. - *(Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)* - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà

comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ».

3. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-*bis* e 612-*ter* quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

b) all'articolo 11, comma 1, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-*quinquies*, » e le parole: « 609-*octies* o 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 609-*octies*, 612-*bis* o 612-*ter* del codice penale ».

Art. 2.

(Potenziamento delle misure di prevenzione)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-*quinquies* e 609-*bis* del medesimo codice »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3-*bis*, le parole: « la disponibilità dei relativi dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « la relativa fattibilità tecnica »;

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-*bis* sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo »;

c) all'articolo 8, comma 5:

1) le parole: « agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera *i-ter*), » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, comma 1, lettera c), »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni »;

d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni »;

e) all'articolo 75-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *I-bis*. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di *flagranza* ».

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: « violenza di genere » sono inserite le seguenti: « , comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dell'impiego dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, ».

Art. 3.

(Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *a-bis*) ai delitti previsti dagli articoli 387-*bis*, 558-*bis*, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-*quinquies*, 593-*ter*, da 609-*bis* a 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter* e 613, terzo comma, del codice penale ».

Art. 4.

(Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare)

1. Nei casi indicati dall'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera *a-bis*), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica)

1. Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica ».

Art. 6.

(Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Art. 7.

(Termini per la valutazione delle esigenze cautelari)

1. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 362-bis. - *(Misure urgenti di protezione della persona offesa)* - 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria ».

Art. 8.

(Rilevazione dei termini)

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ».

Art. 9.

(Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-*bis*:

1) dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 10.

(Arresto in flagranza differita)

1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 382-*bis*. - *(Arresto in flagranza differita)* - 1. Nei casi di cui agli articoli 387-*bis*, 572 e 612-*bis* del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».

Art. 11.

(Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)

1. All'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-*bis*, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-*bis* del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2-*ter*. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-*bis*, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.

2-*quater*. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

2-*quinquies*. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-*ter*.

2-*sexies*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo ».

Art. 12.

(Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la

disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria »;

b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter »;

c) all'articolo 282-bis, comma 6:

1) dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, »;

2) dopo le parole: « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate, » è inserita la seguente: « 583-quinquies, »;

3) le parole: « anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni »;

4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi »;

d) all'articolo 282-ter:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi »;

2) al comma 2, le parole: « una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone » sono sostituite dalle seguenti: « una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ».

Art. 13.

(Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « per uno dei delitti indicati » sono

inserite le seguenti: « nell'articolo 387-*bis* del codice penale o » e dopo le parole: « nell'articolo 381, comma 2, » sono inserite le seguenti: « del presente codice ».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-*ter*, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato »;

b) all'articolo 299, dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 2-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.

2-*quater*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa »;

c) all'articolo 659, il comma 1-*bis* è abrogato.

Art. 15.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ».

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza »;

b) al comma 2, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

Art. 17.

(Provvisoria a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - *(Provvisoria)* - 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisoria, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

2. La provvisoria è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della presente legge;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisoria può essere

assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisoria e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;

b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisoria e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato ».

Art. 18.

(Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato)

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-*quater*, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

Art. 19.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
21 novembre 2023
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (923)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1

G1.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA, VALENTE, SENSI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,
premessi che:

la violenza degli uomini sulle donne - alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali - rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica della Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

inoltre, occorre evidenziare come il provvedimento in titolo raccolga le indicazioni che sono state proposte dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio nella scorsa legislatura e che sono state votate all'unanimità in tutte le Relazioni;

considerato che:

la violenza sulle donne basata sul genere è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese. Come noto in Italia nel 1981 esisteva il delitto d'onore, nel 1996 la violenza sessuale era ancora una violenza contro la morale e non contro la persona e solo nel 2018 con la legge sugli orfani di crimi domestici è stato riconosciuto l'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, ciò a significare la fatica che il nostro ordinamento ha sempre fatto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

nel corso della XVIII Legislatura è stata approvata all'unanimità la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

un testo anch'esso frutto della Commissione d'inchiesta sul Femminicidio che, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica, ha introdotto efficaci strumenti di verifica e controllo su un fenomeno gravissimo qual è quello della violenza di genere e del femminicidio, che purtroppo, come ci ricorda la cronaca, non sembra conoscere alcuna forma di arretramento. Strumenti essenziali al fine di elaborare interventi puntuali e mirati in materia di violenza;

l'articolo 5, comma 4, dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sia istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale siano censite le principali informazioni relative ai reati di violenza di genere;

ebbene, alla data odierna nessuno di tali decreti è stato emanato lasciando così nei fatti privo di operatività uno strumento essenziale per il monitoraggio del fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché i decreti attuativi citati in premessa siano finalmente emanati.

G1.2

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, D'ELIA, VALENTE, SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premesso che:

l'approvazione all'unanimità da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge in titolo è senza dubbio un fatto positivo e di rilievo che vuole rappresentare tra l'altro una ulteriore risposta delle istituzioni di fronte ai ripetuti e drammatici casi di femminicidio e di violenza contro le donne per dare più forza e concretezza alla lotta contro una barbarie che ha profonde radici nella società;

il disegno di legge de quo interviene su aspetti importanti come il rafforzamento delle misure di ammonimento, di informazione e sul versante della repressione. L'articolato non presenta tuttavia disposizioni conseguenti in ordine alla prevenzione quali tra l'altro l'introduzione dell'educazione all'affettività in ogni ciclo scolastico e al rispetto delle differenze di genere nelle scuole unitamente alla definizione di risorse adeguate per la formazione, a cominciare dagli operatori delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria e della pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

a promuovere d'intesa con gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato e le rispettive Conferenze dei Capigruppo, la calendarizzazione dei disegni di legge che intervengono sulla prevenzione e sul contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica, a completamento della normativa vigente, al fine di iniziare il loro *iter* parlamentare entro la data del 31 gennaio 2024.

G1.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

Premesso che:

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come Con-

venzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

è innegabile l'importanza dei centri antiviolenza, quali luoghi protetti di aiuto alle donne per il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e per l'affermazione della propria indipendenza e libertà, che negli anni hanno avuto un ruolo determinante nella creazione di servizi indipendenti e progettualità politiche utili per l'affermazione dei diritti delle donne e il riconoscimento sociale della violenza;

l'ultimo riparto delle risorse per i centri e le case rifugio risale al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022, che ha provveduto a ripartire le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'annualità 2022: tale provvedimento prevede il trasferimento alle Regioni di una somma pari a 40 milioni, di cui 30 milioni per il finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e 10 milioni per il finanziamento degli interventi regionali tra i quali le iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, il rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

l'iter di assegnazione prevede, dopo la registrazione del Dpcm da parte della Corte dei conti, che le Regioni inviino al Dipartimento la richiesta di trasferimento delle risorse unitamente alla nota di programmazione e il Dipartimento, in esito alle verifiche provveda poi a suddividere le risorse fra le regioni, le quali a loro volta provvedono alla concreta corresponsione delle risorse alle strutture con tempi complessivamente troppo lunghi e con modalità del tutto disomogenee nel territorio che pongono di continuo a repentaglio l'operatività concreta delle strutture: le risorse vengono distribuite con un ritardo medio quantificato in 14 mesi, secondo una indagine dell'associazione Action Aid;

inoltre, suddividendo i fondi per le strutture esistenti, emerge che ai centri anti violenza, singolarmente, vengono assegnati circa 39 mila euro, a ogni casa rifugio 36mila (dati Action Aid per il 2022);

si tratta con ogni evidenza di fondi insufficienti che non si basano su una analisi dettagliata dei bisogni a livello territoriale e nazionale, sui quali grava anche un meccanismo di distribuzione da parte delle Regioni contrassegnato da profonde differenze posto che alcune, le più virtuose, distribuiscono

i finanziamenti direttamente ai centri antiviolenza accreditati ma altre invece - ed è notoriamente il caso della Campania, ma non solo - scelgono di trasferirli agli ambiti socio-sanitari, e quindi ai Comuni capofila degli ambiti spetta la ulteriore ripartizione;

in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi nei primi 11 mesi del 2023 se ne registrano già 106, un dato veramente preoccupante che rende improrogabile una reale presa d'atto e conseguenti investimenti a sostegno delle strutture che garantiscono libertà e autodeterminazione alle donne che fuoriescono da storie di violenza;

nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervenire a sostegno dei centri antiviolenza, e non prevede alcuna semplificazione dell'iter di distribuzione delle risorse né lo stanziamento delle necessarie risorse destinate alle strutture suddette, inoltre sono comunque stati bocciati tutti gli emendamenti di questo tenore;

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia l'adeguato stanziamento di finanziamenti diretti al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative normative volte a intervenire semplificando l'iter di assegnazione delle risorse al fine di ridurre i ritardi nella distribuzione di esse.

G1.4

STEFANI, POTENTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (A.S. 923)

premesso che:

il presente disegno di legge, al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

il disegno di legge si muove inoltre nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-*bis*, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020) sull'attività dalla medesima svolta, nonché in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura;

l'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione;

considerato che:

l'articolo 609-*octies* del codice penale prevede il reato di violenza sessuale di gruppo e l'articolo 609-*ter* le circostanze aggravanti della violenza sessuale per le quali la pena è aumentata di un terzo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel caso di violenza sessuale di gruppo aggravata la pena dell'ergastolo.

G1.5

STEFANI, POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica".

Premesso che

Si registrano in tutto il territorio nazionale problematiche in relazione alla concreta attuazione di quanto disposto dalla L. n. 4 del 11/01/2018 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), volta a prevedere istituti a sostegno e supporto dei figli delle vittime della cd. "violenza domestica";

Nei purtroppo numerosi casi di "femminicidio", infatti, drammatica è la situazione dei figli che hanno perso un genitore ucciso dall'altro genitore o che hanno perso entrambi perchè poi l'omicida si è tolto la vita o non ha nessun genitore che possa curarlo perchè il genitore omicida è detenuto in carcere. E' fondamentale dare piena attuazione all'intervento legislativo della L. 4/18 che garantisce tutele processuali ed economiche per i figli delle donne vittime di crimini domestici, anche mediante misure di sostegno economico diretto, assistenza medica e psicologica e modalità di affidamento a famigliari. La legge è stata poi potenziata con decreto 21 maggio 2020 con un sostegno alle famiglie affidatarie dei minori, borse di studio e sgravi fiscali.

Manca tuttavia un coordinamento degli interventi che consenta innanzitutto l'individuazione degli orfani e una banca dati che consenta agli operatori di intervenire e si ravvisa la necessità di protocolli chiari, con presa in carico dei suddetti orfani, al fine di garantire gli interventi;

Le Associazioni del Terzo Settore che si occupano della problematica segnalano, infatti, dette problematiche e fra queste anche quella primaria di conoscere ed individuare tempestivamente i casi per i quali tali tutele potrebbero essere applicate;

Ciò premesso, impegna il governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, oltre che in termini di organizzazione degli uffici preposti, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alla necessità di prevedere protocolli di presa in carico di minori che hanno perso un genitore e l'altro è detenuto o entrambi, istituire una banca dati nazionale che consenta la tempestiva individuazione degli orfani di crimini domestici nonché delle famiglie affidatarie, nonché di rafforzare la comunicazione ed informazione delle vittime in merito alle opportunità contenute nella legge 4 del 2018.

G1.6

POTENTI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica".

Premesso che:

Tra le misure che nel corso degli anni hanno dimostrato la loro efficacia vi è il provvedimento di ammonimento questorile; istituto di natura amministrativa e derivazione anglosassone, introdotto nel nostro Ordinamento dal D.L. n. 11 del 23.02.2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 23.04.2009. Con lo stesso intervento legislativo si è anche inserito nel Codice penale il medesimo delitto di atti persecutori.

Così, l'art. 8, D.L. n. 11/2009, oggi prevede che: "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore". Al comma 2 la norma prevede inoltre che: "Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale".

Lo strumento di ammonimento ha trovato profonda valorizzazione grazie al c.d. "Protocollo Zeus" promosso dal Ministero dell'Interno-Direzione Centrale Anticrimine. Questo strumento, già attivo in altre città italiane è finalizzato ad aumentare l'efficacia dello strumento dell'ammonimento del Questore, atto amministrativo previsto per le condotte riconducibili alla violenza domestica o agli atti persecutori, che intima all'uomo di interrompere qualsiasi forma di aggressione, anche verbale, e anticipa la tutela della vittima intervenendo sul maltrattante prima che si palesino condotte penalmente rilevanti.

In particolare i soggetti violenti, che in questa fase non sono stati ancora segnalati all'autorità giudiziaria, ma sono stati oggetto dell'ammonimento da parte del Questore, al momento della notifica dell'atto, riceveranno un invito a rivolgersi agli sportelli di uno dei centri di ascolto per uomini maltrattanti per seguire volontariamente un percorso gratuito ed anonimo, con la finalità di accompagnare al cambiamento gli autori dei comportamenti violenti per prevenire il compimento fatti più gravi.

Tale protocollo costituisce uno strumento di collaborazione sinergica che si rivolge all'autore delle violenze, puntando a prevenire la violenza do-

mestica attraverso un percorso di recupero e cura degli autori di questi reati prima che si concretizzino. Infatti, dalle prime evidenze sulla riduzione dei casi di recidiva riguardanti coloro i quali abbiano deciso di sottoporsi a questo percorso, emerge l'efficacia preventiva dello strumento trattamentale.

Appare quindi ragionevole, sul piano del contemperamento degli interessi esistenti nella materia *de quo*, l'ipotesi di rendere vincolante per effetto di previsione normativa, la scelta del Questore, il quale in sede di ammonimento, ritenga utile invitare a percorso trattamentale il soggetto ammonito.

Ciò premesso invita il Governo,

A valutare l'opportunità di introdurre con apposita previsione normativa l'obbligo accessorio, se richiesto dal Questore nella sede dell'ammonimento di cui all'art. 8, D.L. n. 11/2009, di svolgimento di un percorso trattamentale per uomini maltrattanti.

G1.7

STEFANI, POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «*disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*», premesso che:

la violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva delle donne: isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli;

i bambini che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento;

secondo gli ultimi dati Istat sulle violenze subite da donne con disabilità (fermi purtroppo al 2014), il quadro che emerge è inquietante: il 36% delle donne con disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali contro il 30% delle donne senza disabilità; il 10% è stata vittima di stupro contro il 4,7% delle donne senza disabilità e il 31,4% delle donne con disabilità ha subito una violenza psicologica dal partner attuale.

Considerato che:

le donne con disabilità sono vittime delle stesse forme di violenza che colpiscono le altre donne ma con conseguenze amplificate in ragione della loro particolare vulnerabilità, del loro isolamento, della limitata capacità di difendersi, di fuggire, di chiedere aiuto e di essere credute;

molto spesso, l'autore di una condotta violenta nei confronti di una donna con disabilità è un tutore, un amico, un operatore, un conoscente, il partner, un familiare o il caregiver;

per le persone con disabilità, quest'ultima circostanza è la peggiore di tutte perché insinua la paura di essere abbandonati da chi si è dipendenti per la propria sopravvivenza fisica impedendo, così l'allontanamento e la denuncia. Tale situazione drammatica si amplifica anche a causa delle disuguaglianze presenti tra Nord e Sud.

Rilevato infine che:

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009) all'articolo 6 riconosce che le donne con disabilità sono soggette a discriminazione multipla (in quanto donne ed in quanto disabili), e l'articolo 16 impegna gli Stati Parti a contrastare ogni forma di sfruttamento, violenza e maltrattamenti nei confronti delle persone con disabilità tenendo conto dell'età, del genere e del tipo di disabilità;

Impegna il Governo a:

- promuovere e praticare azioni formative rivolte agli operatori dei centri di accoglienza, al personale di polizia e della magistratura, dei servizi sanitari e sociali, tenendo conto della specificità delle diverse disabilità che richiedono adeguate conoscenze e capacità di risposta appropriata.;
- assicurare la piena accessibilità e fruibilità degli ambienti di accoglienza e supporto quali case rifugio, ospedali, posti di polizia;
- inasprire le sanzioni per i *caregiver* od operatori che commettono la violenza nei confronti delle donne con disabilità a loro affidate;
- introdurre nel codice penale una disposizione che configuri la violenza sulle donne con disabilità come fattispecie autonoma di reato;
- incrementare campagne di sensibilizzazione sulla violenza verso le donne con disabilità, rivolte prima di tutto alle agenzie educative come la scuola, progettate secondo la comunicazione universale: in caso di video audiodescrizioni e sottotitolazioni, nel caso di materiale stampato l'inserimento obbligatorio del QR-code, comunicazione *easy to read* e comunicazione aumentativa alternativa;
- potenziare gli accessi appropriati di comunicazione, interazione e fruizione da parte dei servizi anti violenza, al fine di consentire alle donne con disabilità di utilizzare la modalità di dialogo più adatta e confacente alla propria disabilità;
- rafforzare la rete di relazione che includa anche le associazioni di rappresentanza della disabilità in grado di dare supporto e assistenza al fine di consentire interventi adeguati, mirati e personalizzati in base alle specifiche caratteristiche delle donne con disabilità che subiscono violenza a ogni livello.

Art. 2

G2.1

LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento;

l'art. 384 del codice di procedura penale contempla lo strumento del fermo di persona gravemente indiziata di delitto, anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, in caso si tratti di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'erga-

stolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico;

appare indispensabile dotare il pubblico ministero di uno strumento operativo nuovo ed efficace quando non sia possibile attendere il provvedimento del giudice, ampliando le ipotesi in cui può essere disposto il fermo di indiziato di delitto anche fuori dei casi già previsti, nei confronti della persona gravemente indiziata di delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.), violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.). La gravità di cui sono espressione tali condotte, nonché il pericolo di reiterazione, giustificherebbe l'eccezionalità di un tale strumento;

impegna il Governo

ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per introdurre il nuovo strumento del fermo di indiziato dei delitti individuati in premessa, in quanto trattasi di comportamenti che pongono comunque in grave pericolo l'integrità fisica o psichica e troppo spesso la vita stessa della persona offesa.

Art. 5

G5.1

AMBROGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame apporta modifiche alla legislazione vigente, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica. In particolare, si interviene sull'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che, nel testo vigente, riconosce al procuratore capo la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione;

le modifiche esplicitano che, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica;

considerato che:

il richiamato articolo contiene un principio di assoluto rilievo, in quanto viene normato il concetto di specializzazione, indispensabile nel caso di reati di violenza domestica e di genere;

la creazione di gruppi di lavoro specializzati, peraltro ampiamente diffusi sul territorio nazionale, non è più frutto di una scelta discrezionale del capo dell'Ufficio, ma diviene un preciso obbligo di legge, quantomeno per il settore in oggetto;

nondimeno, a fronte delle nuove e onerose incombenze alle quali i magistrati di tale settore sono chiamati, tale disposizione può rivelarsi in parte inefficace, laddove la creazione del gruppo non avvenga in termini numerici tali da garantire l'effettiva possibilità dello stesso di fornire una puntuale e esaustiva risposta alle esigenze contenute nel disegno di legge, che peraltro si aggiungono a quelle numerose già previste per il settore del cd. Codice Rosso;

in particolare, si tratta di assicurare la valutazione entro 30 gg. delle esigenze cautelari correlate ai reati del settore, di assicurare comunque una tempestiva e completa conclusione delle indagini e un altrettanto idonea trattazione dei procedimenti che ne potranno scaturire;

valutato che:

la recente riforma del diritto di famiglia ha altresì posto a carico della Procura degli obblighi puntuali di coordinamento con il Tribunale ordinario - disciplinati dall'art 64 disp. att. c.p.p. - che risulteranno potenziati dalle nuove disposizioni;

si tratta di assicurare una nuova e maggiore efficacia di contribuire alle valutazioni del giudice civile sul tema - specie ove emerga la necessità di provvedimenti urgenti da parte di quest'ultimo - che potrà trovare attuazione solo a fronte di una corretta ripartizione delle forze nell'ufficio di Procura;

ritenuto inoltre che:

in tal senso, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art 19 del testo in esame - tale da determinare l'impossibilità di procedere ad aumenti di organico - impone di assicurare effettività all'attività dei gruppi specializzati in materia di violenza di genere e domestica attraverso un riconoscimento sul piano quantitativo dell'impegno funzionale alle priorità considerate dal legislatore;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni strumento necessario per sensibilizzare le Procure affinché, avendo come obiettivo quello di dare seguito in modo puntuale e tempestivo gli adempimenti necessari, sia destinato,

in ottica di specializzazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, non meno del 25% dei sostituti in effettivo servizio presso l'ufficio di Procura.

Art. 6

G6.1

MALAN, ROMEO, RONZULLI, BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

premesso che

il costante aumento dei femminicidi dà il senso di una tragedia enorme che nonostante l'esistenza di solide norme di contrasto, da rendere sempre più adeguate, continua ad essere drammaticamente frequente, poiché dipende da un problema culturale che va sconfitto;

i recenti fatti di cronaca lasciano sgomento, inquietudine e preoccupazione sociale stante l'efferatezza con cui vengono consumati omicidi di donne prevalentemente ad opera di uomini legati da rapporti sentimentali che non si rassegnano all'idea di essere lasciati o che non accettano la crisi di un rapporto;

considerato che

si ritiene necessario intervenire a livello culturale in maniera strutturale dove si formano i giovani, le generazioni del domani, attraverso l'acquisizione della consapevolezza del valore, del rispetto e della complementarietà tra uomo e donna;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nei programmi scolastici, con il pieno coinvolgimento dei genitori, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, l'educazione al rispetto, anche attraverso una formazione emotivo sentimentale, che renda gli individui più consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie azioni al fine di creare le condizioni per rapporti umani sentimentali e familiari più sani ed equilibrati.

G6.100

BAZOLI, LOPREIATO, SCALFAROTTO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premesso che:

la violenza sulle donne è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i sessi nel nostro Paese. Come noto, solo nel 1981 con la legge 5 agosto del 1981, n. 442 in Italia è stato abolito il delitto d'onore e solo nel 1996 la violenza sessuale è stata riconosciuta come delitto contro la persona e non già contro la morale. Tutto ciò a significare la grande fatica che il nostro ordinamento ha sempre avuto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d'Europa, meglio nota come Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

negli ultimi anni dunque è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati, sia a livello nazionale che sovranazionale così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti. Anche nel corso della XVIII legislatura, infatti, sono state appro-

vate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricorda la legge 19 luglio 2019, n. 69 nota come «codice rosso» e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

infatti, la cronaca quotidiana in Italia ci riporta un quadro drammatico. Le donne italiane muoiono una ogni tre giorni per mano non già di uno sconosciuto, ma di un uomo legato a loro da una relazione. Una violenza che, come evidenziato dagli ultimi drammatici fatti di cronaca, dimostra come il fenomeno ha un tratto intergenerazionale, una linea di violenza, possesso e sopraffazione che non trova discontinuità e che appare legata dall'incapacità strutturale di molti uomini a riconoscere ed accettare la libertà della donna e il suo determinarsi nelle scelte di vita;

occorre restituire ai giovani una corretta prospettiva volta al rispetto del prossimo specificatamente nell'ambito della sessualità e dell'affettività per mezzo della scuola, che attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di comprendere le proprie emozioni e di saperle gestire;

l'educazione sessuale ed affettiva non può essere svolta in maniera disomogenea in base all'iniziativa autonoma dei singoli istituti. Dovrebbe, piuttosto, essere introdotta come misura strutturale quale corso nel programma formativo ministeriale;

secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma alla salute stessa, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»;

impegna il Governo

a promuovere, in sinergia con il Parlamento e tutte le forze politiche, l'istituzione di percorsi di educazione all'affettività in tutte le scuole di ogni ordine e grado e, in linea con le migliori pratiche europee, a partire dalle scuole secondarie di primo grado, anche percorsi di educazione sessuale volti a diffondere in maniera strutturale l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere nonché a informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori, a tal fine prevedendo l'istituzione di un apposito fondo.

G6.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA, VALENTE, SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premesso che:

la violenza sulle donne è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i sessi nel nostro Paese. Come noto, solo nel 1981 con la legge 5 agosto del 1981, n. 442 in Italia è stato abolito il delitto d'onore e solo nel 1996 la violenza sessuale è stata riconosciuta come delitto contro la persona e non già contro la morale. Così come non può non evidenziarsi come fino all'approvazione della legge 11 gennaio 2018, n.4 sugli orfani di crimini domestici l'uxoricidio non fosse punito con l'ergastolo come invece previsto negli altri casi di omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577 del codice penale. La legge n. 4 del 2018 è intervenuta in tal senso prevedendo anche in questi casi la pena dell'ergastolo ed estendendo l'ambito d'applicazione della disposizione anche ai casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

tutto ciò a significare la grande fatica che il nostro ordinamento ha sempre avuto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

considerato che:

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d'Europa, meglio nota come Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

negli ultimi anni dunque è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati, sia a livello nazionale che sovranazionale così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti. Anche nel corso della XVIII legislatura, infatti, sono state approvate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricorda la legge 19 luglio 2019, n.

69 nota come «codice rosso» e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere; rilevato che:

nonostante quanto evidenziato, la cronaca quotidiana in Italia ci riporta un quadro drammatico. Le donne italiane muoiono una ogni tre giorni per mano non già di uno sconosciuto, ma di un uomo legato a loro da una relazione;

una violenza che, come dimostrato dagli ultimi dati, dimostra come il fenomeno abbia un tratto intergenerazionale, una linea di violenza, possesso e sopraffazione che non trova discontinuità e che appare legata dall'incapacità strutturale di molti uomini a riconoscere ed accettare la libertà della donna e il suo determinarsi nelle scelte di vita;

e proprio il dato relativo all'età degli autori di violenza appare davvero preoccupante, in tal senso basti pensare a titolo esemplificativo, alla rilevazione svolta dal Tribunale di Milano dalla quale emerge come nel 2023 il 40 per cento dei reati di *stalking*, maltrattamenti e violenza sessuale sia stato commesso da giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni;

come di tutta evidenza, dunque, a fronte di un corposo quadro normativo, non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti - dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al *revenge porn*, dalla tratta allo sfruttamento, dallo *stalking* alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio - senza un reale intervento sul piano culturale e una politica di promozione di norme che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione tra i sessi;

è necessario promuovere nel sistema educativo processi formativi che comprendano lo sviluppo del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della parità tra uomini e donne, insieme all'esercizio del rispetto della differenza quale espressione di diritto-dovere, nell'ambito dei principi democratici di cittadinanza, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione;

occorre che i curricula delle scuole di ogni ordine e grado siano integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e di pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto della differenza, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione, pertanto, di ogni forma di violenza sulle donne;

è necessario, inoltre, intervenire affinché gli istituti scolastici, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, predispongano un piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo e alla promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali, l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione sessuale;

analogamente, occorre intervenire affinché nell'ambito delle priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 vi sia la formazione del personale docente e non docente finalizzata all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie dell'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché della prevenzione e del contrasto della violenza di genere;

impegna il Governo:

a promuovere, in sinergia con il Parlamento e tutte le forze politiche, azioni dirette alla diffusione di una educazione all'affettività in tutte le scuole di ogni ordine e grado e all'avvio di interventi strutturali mirati a diffondere l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere anche al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori.

G6.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA, VALENTE, SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

in merito alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Foromez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza;

impegna il Governo:

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, nell'ambito delle sue proprie prerogative, le obiettive carenze, sia finanziarie che organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti e polizia municipale.

G6.4

MAIORINO, LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

è ormai notorio che il fenomeno della violenza di genere è prioritariamente una questione culturale e, pertanto, è su questo piano che va affrontato preliminarmente;

occorre restituire ai giovani una corretta prospettiva volta al rispetto del prossimo specificatamente nell'ambito della sessualità e dell'affettività per mezzo della scuola, che attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di comprendere le proprie emozioni e di saperle gestire;

l'educazione sessuale ed affettiva non può essere svolta in maniera disomogenea in base all'iniziativa autonoma dei singoli istituti. Dovrebbe, piuttosto, essere introdotta come misura strutturale quale corso nel programma formativo ministeriale;

secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma alla salute stessa, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»;

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre nell'ambito del percorso di istruzione primaria l'educazione affettiva e nella secondaria l'educazione affettiva e sessuale, quali misure strutturali nel programma formativo ministeriale.

G6.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

Premesso che:

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

la violenza contro le donne è un fenomeno complesso e in gran parte sommerso: si calcola infatti che con riguardo alle violenze sessuali ad esempio, solo il 10 per cento dei reati sia denunciato, inoltre la violenza intesa come maltrattamenti fisici, ma anche psicologici ed economici spesso viene tollerata in ambito familiare e non conduce alla denuncia e quindi alla sanzione penale del responsabile;

i dati riguardanti la diffusione di condotte a vario titolo inquadrabili come violenza di genere fra i giovanissimi sono particolarmente preoccupanti, anche per le ripercussioni traumatiche che tali episodi causano nei percorsi evolutivi e di crescita delle giovani generazioni;

accanto alla formazione culturale, che si avvale di un ampio spettro di riferimenti ai saperi si pone anche la necessità di promuovere percorsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e di ragionare sull'emotività, sui sentimenti e sull'affettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l'obiettivo di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i rifiuti e le complesse fasi dell'adolescenza;

nella società attuale, gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano nell'ambito sia privato che pubblico: se in alcuni casi nell'ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello dell'uomo, la scuola ha il dovere di fornire gli strumenti per una lettura paritaria del genere;

se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione basata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio dell'immagine della donna;

nell'ottica di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie e di ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione si ritiene indispen-

sabile l'introduzione dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado;

nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervenire in questo senso;

impegna il Governo

a valutare di introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione sessuale e affettiva condotta da personale docente con le opportune competenze tecniche.

G6.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

premessi che:

Dall'inizio del 2023, in Italia le vittime di femminicidio sono state 106, confermando una terribile statistica che dimostra inequivocabilmente come il femminicidio e più in generale, la violenza contro le donne, sia un fenomeno strutturale, endemico della società attuale.

In Italia, durante il primo lockdown e subito dopo la fine di esso, le richieste di aiuto e le segnalazioni ai centri anti violenza sono aumentate del 73 per cento. Nel 2020, l'anno in cui è scoppiata la pandemia, gli omicidi volontari sono scesi ai minimi storici, registrando un numero inferiore a trecento, ma questo calo non ha, però, riguardato le donne uccise dagli uomini.

Sono numeri agghiaccianti, i quali testimoniano che la violenza sulle donne è ormai un fenomeno culturale diffusissimo, e che come tale deve essere combattuto, attraverso un approccio multidisciplinare che cominci dall'educazione sentimentale nelle scuole.

Considerato che,

Occorre una cultura dell'ascolto della vittima a partire dal riconoscimento che il femminicidio, lo stalking, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono forme di violenza di genere, rivolta contro le donne in quanto donne.

Ritenuto che,

Occorre raccogliere i dati secondo un'ottica di genere, per capire se davvero le donne che chiedono aiuto vengono protette o se, invece, vengono lasciate sole.

Ritenuto altresì che

Spesso mancano i posti letto per accoglierle, perché i fondi sono insufficienti e le case rifugio chiudono; oppure le donne non ricevono informazioni esatte, pensano che se denunciano non possono avere protezione, perché nessuno le ha informate dell'esistenza degli ordini di allontanamento civile, che consentono di ottenere il mantenimento, oltre che l'allontanamento del coniuge o il compagno violento.

Impegna il governo

a valutare l'opportunità di investire ingenti risorse per contrastare il fenomeno del femminicidio finalizzate a finanziare i centri anti violenza e garantire un adeguato supporto legale e psicologico alle donne, promuovere iniziative per una cultura contro la violenza di genere, nonché di prevedere di introdurre una forma di educazione sentimentale, sessuale e all'affettività nelle scuole di ogni ordine e grado

Art. 14

G14.1

LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge

7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

è di tutta evidenza che il ruolo della vittima nel processo abbia finito per perdere sempre più rilevanza, e ciò è dimostrato anche dall'assenza, nel nostro codice di procedura penale, della nozione di "vittima", laddove vengono usate le definizioni di «offeso dal reato», «persona offesa», «persona offesa dal reato». Pertanto vi è la necessità di far recuperare alla vittima una posizione di centralità nel processo di accertamento della violazione e della punizione che subisce il colpevole.

È fondamentale, dunque, che il processo penale, in quanto tale, si traduca in concreto in uno strumento ontologicamente funzionale alla soddisfazione delle istanze del soggetto danneggiato dal reato;

Le fonti europee hanno gradualmente dimostrato un'attenzione sempre maggiore, sul piano del diritto penale, rispetto alla salvaguardia delle garanzie non solo dell'accusato, ma anche della vittima. Il considerando n. 9 della direttiva 2012/29/UE, afferma che «un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime».

Nella stessa CEDU, che si presta a una continua interpretazione evolutiva «*in the light of present-day conditions*», sono rinvenibili evidenti segnali della crescente valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato;

l'art. 394 del codice di procedura penale consente alla persona offesa di promuovere la richiesta di incidente probatorio, rimettendo al Pubblico ministero la valutazione circa la presentazione dell'istanza al Giudice per le indagini preliminari.

In caso di mancato accoglimento da parte del pubblico ministero, questi pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

Ne deriva, quindi, che la vittima di reati, anche particolarmente insidiosi quali quelli di violenza contro le donne e domestica, non è legittimata ad avanzare direttamente la richiesta di incidente probatorio al giudice, ma sempre per il tramite del pubblico ministero, che funge quindi da filtro.

Occorre, pertanto, riconoscere maggiore centralità alla persona offesa nel procedimento penale e ciò ancor di più laddove sia vittima di gravi reati di violenza di genere o domestica;

Sarebbe, pertanto, opportuno attribuire un vero e proprio potere di impulso della richiesta di incidente probatorio anche alla persona offesa del reato, almeno in caso in cui si proceda per reati di violenza di genere e domestica;

inoltre, sotto altro profilo, l'art. 415-*bis* c.p.p. stabilisce che il Pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione, faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore l'avviso di conclusione delle indagini. Mentre al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, solo ove si proceda per i reati di maltrattamenti e atti persecutori, ex artt. 572 e 612 bis del codice penale;

impegna il Governo

in un'ottica di valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato, a prevedere, con il primo provvedimento utile, strumenti di maggiore partecipazione da parte della persona offesa al procedimento penale, quali la facoltà di iniziativa diretta relativa alla richiesta di incidente probatorio e l'obbligo di comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini alla persona offesa in tutti i procedimenti penali per reati di violenza di genere e domestica, nonché, in generale, ad introdurre la facoltà per la vittima di essere ascoltata dal giudice nel giudizio di riesame di una misura cautelare, e per il suo difensore di porre direttamente domande alla persona sottoposta ad esame.

G14.2

LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia

di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti, finanche derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;

occorre preservare le vittime di violenza di genere e domestica anche sotto il profilo della tutela dei dati personali: informazioni quali il cambio di indirizzo di residenza dovrebbero rimanere riservate e non dovrebbero, quindi, essere accessibili da parte del presunto autore del reato, al fine di impedire a quest'ultimo di reiterare le condotte lesive, specie laddove consumate all'interno dell'ambiente domestico;

Non di rado, invero, le donne che hanno subito abusi da parte di familiari o conviventi sono costrette ad abbandonare la propria abitazione, allontanandosi da casa senza fornire un nuovo indirizzo;

Per tale motivo, in tali casi, occorre temperare correttamente il diritto di accesso agli atti amministrativi e la tutela della privacy dei soggetti interessati;

Come noto, la Legge n. 241/1990 prevede, infatti, un regime generalizzato di accessibilità agli atti amministrativi, individuando tassativamente i casi in cui esigenze particolari ne impongono una limitazione; anche la L. n. 675 del 1996 detta una disciplina specifica in tema di comunicazione di dati personali da parte di Enti Pubblici, la quale è ammessa quando sia prevista "da norme di legge o di regolamento", o risulti comunque necessaria "per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Tuttavia, occorre prevedere delle specifiche limitazioni relative all'accesso all'anagrafe da parte dell'indagato nell'ambito di un procedimento riguardante delitti di violenza di genere, e ciò non solo per tutelare la privacy della vittima, ma per impedire gravi rischi per l'incolumità e la sua salute;

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento legislativo utile, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza, nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per reati di violenza di genere o domestica.

Art. 17

G17.1

LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori

della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici, più stringenti e finanche derogatori della disciplina ordinaria;

il comma 1-*bis* dell'art. 316 del codice di procedura penale, a tutela dei figli delle vittime, stabilisce che il pubblico ministero, quando proceda per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, - anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza - in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;

tale previsione andrebbe estesa anche ad ipotesi ulteriori rispetto alla fattispecie di omicidio, in generale, laddove si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti non solo dai figli delle vittime di omicidio, ma dalle persone offese o danneggiate dal reato;

impegna il Governo

ad introdurre, con il primo provvedimento utile, uno strumento che consenta al pubblico ministero di disporre sempre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'art. 362 comma 1-*ter* del codice di procedura penale.

1.2.4. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
22 novembre 2023
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (923)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1

G1.1 (testo 2)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA, VALENTE, SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

la violenza degli uomini sulle donne - alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali - rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica della Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

inoltre, occorre evidenziare come il provvedimento in titolo raccolga le indicazioni che sono state proposte dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio nella scorsa legislatura e che sono state votate all'unanimità in tutte le Relazioni;

considerato che:

la violenza sulle donne basata sul genere è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese. Come noto in Italia nel 1981 esisteva il delitto d'onore, nel 1996 la violenza sessuale era ancora una violenza contro la morale e non contro la persona e solo nel 2018 con la legge sugli orfani di crimi domestici è stato riconosciuto l'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, ciò a significare la fatica che il nostro ordinamento ha sempre fatto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

nel corso della VIII Legislatura è stata approvata all'unanimità la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

un testo anch'esso frutto della Commissione d'inchiesta sul Femminicidio che, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica, ha introdotto efficaci strumenti di verifica e controllo su un fenomeno gravissimo qual è quello della violenza di genere e del femminicidio, che purtroppo, come ci ricorda la cronaca, non sembra conoscere alcuna forma di arretramento. Strumenti essenziali al fine di elaborare interventi puntuali e mirati in materia di violenza;

l'articolo 5, comma 4, dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sia istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale siano censite le principali informazioni relative ai reati di violenza di genere;

ebbene, alla data odierna nessuno di tali decreti è stato emanato lasciando così nei fatti privo di operatività uno strumento essenziale per il monitoraggio del fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché i decreti attuativi citati in premessa siano emanati.

G1.2 (testo 2)

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, D'ELIA, VALENTE, SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premesso che:

l'approvazione all'unanimità da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge in titolo è senza dubbio un fatto positivo e di rilievo che vuole rappresentare tra l'altro una ulteriore risposta delle istituzioni di fronte ai ripetuti e drammatici casi di femminicidio e di violenza contro le donne per dare più forza e concretezza alla lotta contro una barbarie che ha profonde radici nella società;

il disegno di legge de quo interviene su aspetti importanti come il rafforzamento delle misure di ammonimento, di informazione e sul versante della repressione. L'articolato non presenta tuttavia disposizioni conseguenti in ordine alla prevenzione quali tra l'altro l'introduzione dell'educazione all'affettività in ogni ciclo scolastico e al rispetto delle differenze di genere nelle scuole unitamente alla definizione di risorse adeguate per la formazione, a cominciare dagli operatori delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria e della pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

a promuovere la calendarizzazione dei disegni di legge che intervengono sulla prevenzione e sul contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica, a completamento della normativa vigente, al fine di iniziare il loro *iter* parlamentare entro la data del 31 gennaio 2024.

G1.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI, SCALFAROTTO, VERINI, BAZOLI, LOPREIATO, MAIORINO, VALENTE, D'ELIA

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

Premesso che:

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come Con-

venzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

è innegabile l'importanza dei centri antiviolenza, quali luoghi protetti di aiuto alle donne per il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e per l'affermazione della propria indipendenza e libertà, che negli anni hanno avuto un ruolo determinante nella creazione di servizi indipendenti e progettualità politiche utili per l'affermazione dei diritti delle donne e il riconoscimento sociale della violenza;

l'ultimo riparto delle risorse per i centri e le case rifugio risale al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022, che ha provveduto a ripartire le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'annualità 2022: tale provvedimento prevede il trasferimento alle Regioni di una somma pari a 40 milioni, di cui 30 milioni per il finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e 10 milioni per il finanziamento degli interventi regionali tra i quali le iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, il rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

l'iter di assegnazione prevede, dopo la registrazione del Dpcm da parte della Corte dei conti, che le Regioni inviino al Dipartimento la richiesta di trasferimento delle risorse unitamente alla nota di programmazione e il Dipartimento, in esito alle verifiche provveda poi a suddividere le risorse fra le regioni, le quali a loro volta provvedono alla concreta corresponsione delle risorse alle strutture con tempi complessivamente troppo lunghi e con modalità del tutto disomogenee nel territorio che pongono di continuo a repentaglio l'operatività concreta delle strutture: le risorse vengono distribuite con un ritardo medio quantificato in 14 mesi, secondo una indagine dell'associazione Action Aid;

inoltre, suddividendo i fondi per le strutture esistenti, emerge che ai centri anti violenza, singolarmente, vengono assegnati circa 39 mila euro, a ogni casa rifugio 36mila (dati Action Aid per il 2022);

si tratta con ogni evidenza di fondi insufficienti che non si basano su una analisi dettagliata dei bisogni a livello territoriale e nazionale, sui quali grava anche un meccanismo di distribuzione da parte delle Regioni contrassegnato da profonde differenze posto che alcune, le più virtuose, distribuiscono

i finanziamenti direttamente ai centri antiviolenza accreditati ma altre invece - ed è notoriamente il caso della Campania, ma non solo - scelgono di trasferirli agli ambiti socio-sanitari, e quindi ai Comuni capofila degli ambiti spetta la ulteriore ripartizione;

in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi nei primi 11 mesi del 2023 se ne registrano già 106, un dato veramente preoccupante che rende improrogabile una reale presa d'atto e conseguenti investimenti a sostegno delle strutture che garantiscono libertà e autodeterminazione alle donne che fuoriescono da storie di violenza;

nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervenire a sostegno dei centri antiviolenza, e non prevede alcuna semplificazione dell'iter di distribuzione delle risorse né lo stanziamento delle necessarie risorse destinate alle strutture suddette, inoltre sono comunque stati bocciati tutti gli emendamenti di questo tenore;

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia l'adeguato stanziamento di finanziamenti diretti al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative normative volte a intervenire semplificando l'iter di assegnazione delle risorse al fine di ridurre i ritardi nella distribuzione di esse.

G1.4

STEFANI, POTENTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (A.S. 923)

premesso che:

il presente disegno di legge, al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

il disegno di legge si muove inoltre nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-*bis*, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020) sull'attività dalla medesima svolta, nonché in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura;

l'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione;

considerato che:

l'articolo 609-*octies* del codice penale prevede il reato di violenza sessuale di gruppo e l'articolo 609-*ter* le circostanze aggravanti della violenza sessuale per le quali la pena è aumentata di un terzo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel caso di violenza sessuale di gruppo aggravata la pena dell'ergastolo.

G1.5

STEFANI, POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica".

Premesso che

Si registrano in tutto il territorio nazionale problematiche in relazione alla concreta attuazione di quanto disposto dalla L. n. 4 del 11/01/2018 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), volta a prevedere istituti a sostegno e supporto dei figli delle vittime della cd. "violenza domestica";

Nei purtroppo numerosi casi di "femminicidio", infatti, drammatica è la situazione dei figli che hanno perso un genitore ucciso dall'altro genitore o che hanno perso entrambi perchè poi l'omicida si è tolto la vita o non ha nessun genitore che possa curarlo perchè il genitore omicida è detenuto in carcere. E' fondamentale dare piena attuazione all'intervento legislativo della L. 4/18 che garantisce tutele processuali ed economiche per i figli delle donne vittime di crimini domestici, anche mediante misure di sostegno economico diretto, assistenza medica e psicologica e modalità di affidamento a famigliari. La legge è stata poi potenziata con decreto 21 maggio 2020 con un sostegno alle famiglie affidatarie dei minori, borse di studio e sgravi fiscali.

Manca tuttavia un coordinamento degli interventi che consenta innanzitutto l'individuazione degli orfani e una banca dati che consenta agli operatori di intervenire e si ravvisa la necessità di protocolli chiari, con presa in carico dei suddetti orfani, al fine di garantire gli interventi;

Le Associazioni del Terzo Settore che si occupano della problematica segnalano, infatti, dette problematiche e fra queste anche quella primaria di conoscere ed individuare tempestivamente i casi per i quali tali tutele potrebbero essere applicate;

Ciò premesso, impegna il governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, oltre che in termini di organizzazione degli uffici preposti, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alla necessità di prevedere protocolli di presa in carico di minori che hanno perso un genitore e l'altro è detenuto o entrambi, istituire una banca dati nazionale che consenta la tempestiva individuazione degli orfani di crimini domestici nonché delle famiglie affidatarie, nonché di rafforzare la comunicazione ed informazione delle vittime in merito alle opportunità contenute nella legge 4 del 2018.

G1.6

POTENTI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica".

Premesso che:

Tra le misure che nel corso degli anni hanno dimostrato la loro efficacia vi è il provvedimento di ammonimento questorile; istituto di natura amministrativa e derivazione anglosassone, introdotto nel nostro Ordinamento dal D.L. n. 11 del 23.02.2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 23.04.2009. Con lo stesso intervento legislativo si è anche inserito nel Codice penale il medesimo delitto di atti persecutori.

Così, l'art. 8, D.L. n. 11/2009, oggi prevede che: "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore". Al comma 2 la norma prevede inoltre che: "Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale".

Lo strumento di ammonimento ha trovato profonda valorizzazione grazie al c.d. "Protocollo Zeus" promosso dal Ministero dell'Interno-Direzione Centrale Anticrimine. Questo strumento, già attivo in altre città italiane è finalizzato ad aumentare l'efficacia dello strumento dell'ammonimento del Questore, atto amministrativo previsto per le condotte riconducibili alla violenza domestica o agli atti persecutori, che intima all'uomo di interrompere qualsiasi forma di aggressione, anche verbale, e anticipa la tutela della vittima intervenendo sul maltrattante prima che si palesino condotte penalmente rilevanti.

In particolare i soggetti violenti, che in questa fase non sono stati ancora segnalati all'autorità giudiziaria, ma sono stati oggetto dell'ammonimento da parte del Questore, al momento della notifica dell'atto, riceveranno un invito a rivolgersi agli sportelli di uno dei centri di ascolto per uomini maltrattanti per seguire volontariamente un percorso gratuito ed anonimo, con la finalità di accompagnare al cambiamento gli autori dei comportamenti violenti per prevenire il compimento fatti più gravi.

Tale protocollo costituisce uno strumento di collaborazione sinergica che si rivolge all'autore delle violenze, puntando a prevenire la violenza do-

mestica attraverso un percorso di recupero e cura degli autori di questi reati prima che si concretizzino. Infatti, dalle prime evidenze sulla riduzione dei casi di recidiva riguardanti coloro i quali abbiano deciso di sottoporsi a questo percorso, emerge l'efficacia preventiva dello strumento trattamentale.

Appare quindi ragionevole, sul piano del contemperamento degli interessi esistenti nella materia *de quo*, l'ipotesi di rendere vincolante per effetto di previsione normativa, la scelta del Questore, il quale in sede di ammonimento, ritenga utile invitare a percorso trattamentale il soggetto ammonito.

Ciò premesso invita il Governo,

A valutare l'opportunità di introdurre con apposita previsione normativa l'obbligo accessorio, se richiesto dal Questore nella sede dell'ammonimento di cui all'art. 8, D.L. n. 11/2009, di svolgimento di un percorso trattamentale per uomini maltrattanti.

G1.7

STEFANI, POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «*disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*», premesso che:

la violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva delle donne: isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli;

i bambini che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento;

secondo gli ultimi dati Istat sulle violenze subite da donne con disabilità (fermi purtroppo al 2014), il quadro che emerge è inquietante: il 36% delle donne con disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali contro il 30% delle donne senza disabilità; il 10% è stata vittima di stupro contro il 4,7% delle donne senza disabilità e il 31,4% delle donne con disabilità ha subito una violenza psicologica dal partner attuale.

Considerato che:

le donne con disabilità sono vittime delle stesse forme di violenza che colpiscono le altre donne ma con conseguenze amplificate in ragione della loro particolare vulnerabilità, del loro isolamento, della limitata capacità di difendersi, di fuggire, di chiedere aiuto e di essere credute;

molto spesso, l'autore di una condotta violenta nei confronti di una donna con disabilità è un tutore, un amico, un operatore, un conoscente, il partner, un familiare o il caregiver;

per le persone con disabilità, quest'ultima circostanza è la peggiore di tutte perché insinua la paura di essere abbandonati da chi si è dipendenti per la propria sopravvivenza fisica impedendo, così l'allontanamento e la denuncia. Tale situazione drammatica si amplifica anche a causa delle disuguaglianze presenti tra Nord e Sud.

Rilevato infine che:

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009) all'articolo 6 riconosce che le donne con disabilità sono soggette a discriminazione multipla (in quanto donne ed in quanto disabili), e l'articolo 16 impegna gli Stati Parti a contrastare ogni forma di sfruttamento, violenza e maltrattamenti nei confronti delle persone con disabilità tenendo conto dell'età, del genere e del tipo di disabilità;

Impegna il Governo a:

- promuovere e praticare azioni formative rivolte agli operatori dei centri di accoglienza, al personale di polizia e della magistratura, dei servizi sanitari e sociali, tenendo conto della specificità delle diverse disabilità che richiedono adeguate conoscenze e capacità di risposta appropriata.;
- assicurare la piena accessibilità e fruibilità degli ambienti di accoglienza e supporto quali case rifugio, ospedali, posti di polizia;
- inasprire le sanzioni per i *caregiver* od operatori che commettono la violenza nei confronti delle donne con disabilità a loro affidate;
- introdurre nel codice penale una disposizione che configuri la violenza sulle donne con disabilità come fattispecie autonoma di reato;
- incrementare campagne di sensibilizzazione sulla violenza verso le donne con disabilità, rivolte prima di tutto alle agenzie educative come la scuola, progettate secondo la comunicazione universale: in caso di video audiodescrizioni e sottotitolazioni, nel caso di materiale stampato l'inserimento obbligatorio del QR-code, comunicazione *easy to read* e comunicazione aumentativa alternativa;
- potenziare gli accessi appropriati di comunicazione, interazione e fruizione da parte dei servizi antiviolenza, al fine di consentire alle donne con disabilità di utilizzare la modalità di dialogo più adatta e confacente alla propria disabilità;
- rafforzare la rete di relazione che includa anche le associazioni di rappresentanza della disabilità in grado di dare supporto e assistenza al fine di consentire interventi adeguati, mirati e personalizzati in base alle specifiche caratteristiche delle donne con disabilità che subiscono violenza a ogni livello.

Art. 2

G2.1

LOPREIATO, BILOTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento;

l'art. 384 del codice di procedura penale contempla lo strumento del fermo di persona gravemente indiziata di delitto, anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, in caso si tratti di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'erga-

stolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico;

appare indispensabile dotare il pubblico ministero di uno strumento operativo nuovo ed efficace quando non sia possibile attendere il provvedimento del giudice, ampliando le ipotesi in cui può essere disposto il fermo di indiziato di delitto anche fuori dei casi già previsti, nei confronti della persona gravemente indiziata di delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.), violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.). La gravità di cui sono espressione tali condotte, nonché il pericolo di reiterazione, giustificerebbe l'eccezionalità di un tale strumento;

impegna il Governo

ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per introdurre il nuovo strumento del fermo di indiziato dei delitti individuati in premessa, in quanto trattasi di comportamenti che pongono comunque in grave pericolo l'integrità fisica o psichica e troppo spesso la vita stessa della persona offesa.

Art. 5

G5.1

AMBROGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame apporta modifiche alla legislazione vigente, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica. In particolare, si interviene sull'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che, nel testo vigente, riconosce al procuratore capo la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione;

le modifiche esplicitano che, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica;

considerato che:

il richiamato articolo contiene un principio di assoluto rilievo, in quanto viene normato il concetto di specializzazione, indispensabile nel caso di reati di violenza domestica e di genere;

la creazione di gruppi di lavoro specializzati, peraltro ampiamente diffusi sul territorio nazionale, non è più frutto di una scelta discrezionale del capo dell'Ufficio, ma diviene un preciso obbligo di legge, quantomeno per il settore in oggetto;

nondimeno, a fronte delle nuove e onerose incombenze alle quali i magistrati di tale settore sono chiamati, tale disposizione può rivelarsi in parte inefficace, laddove la creazione del gruppo non avvenga in termini numerici tali da garantire l'effettiva possibilità dello stesso di fornire una puntuale e esaustiva risposta alle esigenze contenute nel disegno di legge, che peraltro si aggiungono a quelle numerose già previste per il settore del cd. Codice Rosso;

in particolare, si tratta di assicurare la valutazione entro 30 gg. delle esigenze cautelari correlate ai reati del settore, di assicurare comunque una tempestiva e completa conclusione delle indagini e un altrettanto idonea trattazione dei procedimenti che ne potranno scaturire;

valutato che:

la recente riforma del diritto di famiglia ha altresì posto a carico della Procura degli obblighi puntuali di coordinamento con il Tribunale ordinario - disciplinati dall'art 64 disp. att. c.p.p. - che risulteranno potenziati dalle nuove disposizioni;

si tratta di assicurare una nuova e maggiore efficacia di contribuire alle valutazioni del giudice civile sul tema - specie ove emerga la necessità di provvedimenti urgenti da parte di quest'ultimo - che potrà trovare attuazione solo a fronte di una corretta ripartizione delle forze nell'ufficio di Procura;

ritenuto inoltre che:

in tal senso, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art 19 del testo in esame - tale da determinare l'impossibilità di procedere ad aumenti di organico - impone di assicurare effettività all'attività dei gruppi specializzati in materia di violenza di genere e domestica attraverso un riconoscimento sul piano quantitativo dell'impegno funzionale alle priorità considerate dal legislatore;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni strumento necessario per sensibilizzare le Procure affinché, avendo come obiettivo quello di dare seguito in modo puntuale e tempestivo gli adempimenti necessari, sia destinato,

in ottica di specializzazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, non meno del 25% dei sostituti in effettivo servizio presso l'ufficio di Procura.

Art. 6

G6.1 (testo 2)

MALAN, ROMEO, RONZULLI, BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

premessò che

i recenti fatti di cronaca lasciano sgomento, inquietudine e preoccupazione sociale stante l'efferatezza con cui vengono consumati omicidi di donne prevalentemente ad opera di uomini legati da rapporti sentimentali che non si rassegnano all'idea di essere lasciati o che non accettano la crisi di un rapporto;

considerato che

si ritiene necessario intervenire dove si formano i giovani, le generazioni del domani, attraverso l'acquisizione della consapevolezza del valore, del rispetto e della complementarietà tra uomo e donna;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nei programmi scolastici, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, l'educazione al rispetto, anche attraverso una formazione emotivo sentimentale, che renda gli individui più consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie azioni al fine di creare le condizioni per rapporti umani sentimentali e familiari più sani ed equilibrati.

G6.100 (testo 2)

BAZOLI, LOPREIATO, SCALFAROTTO, CUCCHI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

premessi che:

la violenza sulle donne è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i sessi nel nostro Paese. Come noto, solo nel 1981 con la legge 5 agosto del 1981, n. 442 in Italia è stato abolito il delitto d'onore e solo nel 1996 la violenza sessuale è stata riconosciuta come delitto contro la persona e non già contro la morale. Tutto ciò a significare la grande fatica che il nostro ordinamento ha sempre avuto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d'Europa, meglio nota come Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

negli ultimi anni dunque è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati, sia a livello nazionale che sovranazionale così

come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti. Anche nel corso della XVIII legislatura, infatti, sono state approvate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricorda la legge 19 luglio 2019, n. 69 nota come «codice rosso» e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

infatti, la cronaca quotidiana in Italia ci riporta un quadro drammatico. Le donne italiane muoiono una ogni tre giorni per mano non già di uno sconosciuto, ma di un uomo legato a loro da una relazione. Una violenza che, come evidenziato dagli ultimi drammatici fatti di cronaca, dimostra come il fenomeno abbia un tratto intergenerazionale, una linea di violenza, possesso e sopraffazione che non trova discontinuità e che appare legata dall'incapacità strutturale di molti uomini a riconoscere ed accettare la libertà della donna e il suo determinarsi nelle scelte di vita;

occorre restituire ai giovani una corretta prospettiva volta al rispetto del prossimo specificatamente nell'ambito della sessualità e dell'affettività per mezzo della scuola, che attraverso percorsi di educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di comprendere le proprie emozioni e di saperle gestire;

l'educazione sessuale ed affettiva non può essere lasciata solo alla sensibilità e all'iniziativa delle singole scuole ma, nel rispetto dell'autonomia, dovrebbe essere affidata a percorsi strutturali, finanziati e svolti da personale formato;

secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione,

ma alla salute stessa, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»;

impegna il Governo

a promuovere, in sinergia con il Parlamento e tutte le forze politiche, l'istituzione di percorsi di educazione all'affettività in tutte le scuole di ogni ordine e grado e, in linea con le migliori pratiche europee, a partire dalle scuole secondarie di primo grado, anche percorsi di educazione sessuale volti a diffondere in maniera strutturale l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere nonché a informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori, a tal fine prevedendo l'istituzione di un apposito fondo.

G6.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA, VALENTE, SENSI

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premesso che:

la violenza sulle donne è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i sessi nel nostro Paese. Come noto, solo nel 1981 con la legge 5 agosto del 1981, n. 442 in Italia è stato abolito il delitto d'onore e solo nel 1996 la violenza sessuale è stata riconosciuta come delitto contro la persona e non già contro la morale. Così come non può non evidenziarsi come fino all'approvazione della legge 11 gennaio 2018, n.4 sugli orfani di crimini domestici l'uxoricidio non fosse punito con l'ergastolo come invece previsto negli altri casi di omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577 del codice penale. La legge n. 4 del 2018 è intervenuta in tal senso prevedendo anche in questi casi la pena dell'ergastolo ed estendendo l'ambito d'applicazione della disposizione anche ai casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

tutto ciò a significare la grande fatica che il nostro ordinamento ha sempre avuto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

considerato che:

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d'Europa, meglio nota come Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

negli ultimi anni dunque è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati, sia a livello nazionale che sovranazionale così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti. Anche nel corso della XVIII legislatura, infatti, sono state approvate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricorda la legge 19 luglio 2019, n. 69 nota come «codice rosso» e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere;

rilevato che:

nonostante quanto evidenziato, la cronaca quotidiana in Italia ci riporta un quadro drammatico. Le donne italiane muoiono una ogni tre giorni per mano non già di uno sconosciuto, ma di un uomo legato a loro da una relazione;

una violenza che, come dimostrato dagli ultimi dati, dimostra come il fenomeno abbia un tratto intergenerazionale, una linea di violenza, possesso e sopraffazione che non trova discontinuità e che appare legata dall'incapacità strutturale di molti uomini a riconoscere ed accettare la libertà della donna e il suo determinarsi nelle scelte di vita;

e proprio il dato relativo all'età degli autori di violenza appare davvero preoccupante, in tal senso basti pensare a titolo esemplificativo, alla rilevazione svolta dal Tribunale di Milano dalla quale emerge come nel 2023 il 40 per cento dei reati di *stalking*, maltrattamenti e violenza sessuale sia stato commesso da giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni;

come di tutta evidenza, dunque, a fronte di un corposo quadro normativo, non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti - dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al *revenge porn*, dalla tratta allo sfruttamento, dallo *stalking* alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio - senza un reale intervento sul piano culturale e una politica di promozione di norme che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione tra i sessi;

è necessario promuovere nel sistema educativo processi formativi che comprendano lo sviluppo del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della parità tra uomini e donne, insieme all'esercizio del rispetto della differenza quale espressione di diritto-dovere, nell'ambito dei principi democratici di cittadinanza, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione;

occorre che i curricula delle scuole di ogni ordine e grado siano integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e di pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto della differenza, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione, pertanto, di ogni forma di violenza sulle donne;

è necessario, inoltre, intervenire affinché gli istituti scolastici, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, predispongano un piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo e alla promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali, l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione sessuale;

analogamente, occorre intervenire affinché nell'ambito delle priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 vi sia la formazione del personale docente e non docente finalizzata all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie dell'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché della prevenzione e del contrasto della violenza di genere;

impegna il Governo:

a promuovere, in sinergia con il Parlamento e tutte le forze politiche, azioni dirette alla diffusione di una educazione all'affettività in tutte le scuole di ogni ordine e grado e all'avvio di interventi strutturali mirati a diffondere l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere anche al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori.

G6.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA, VALENTE, SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premesso che:

in merito alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e

specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza;

impegna il Governo:

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, nell'ambito delle sue proprie prerogative, le obiettive carenze, sia finanziarie che organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti e polizia municipale.

G6.4

MAIORINO, LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti

persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

è ormai notorio che il fenomeno della violenza di genere è prioritariamente una questione culturale e, pertanto, è su questo piano che va affrontato preliminarmente;

occorre restituire ai giovani una corretta prospettiva volta al rispetto del prossimo specificatamente nell'ambito della sessualità e dell'affettività per mezzo della scuola, che attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di comprendere le proprie emozioni e di saperle gestire;

l'educazione sessuale ed affettiva non può essere svolta in maniera disomogenea in base all'iniziativa autonoma dei singoli istituti. Dovrebbe, piuttosto, essere introdotta come misura strutturale quale corso nel programma formativo ministeriale;

secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma alla salute stessa, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»;

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre nell'ambito del percorso di istruzione primaria l'educazione affettiva e nella se-

condaria l'educazione affettiva e sessuale, quali misure strutturali nel programma formativo ministeriale.

G6.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

Premesso che:

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

la violenza contro le donne è un fenomeno complesso e in gran parte sommerso: si calcola infatti che con riguardo alle violenze sessuali ad esempio, solo il 10 per cento dei reati sia denunciato, inoltre la violenza intesa come maltrattamenti fisici, ma anche psicologici ed economici spesso viene tollerata in ambito familiare e non conduce alla denuncia e quindi alla sanzione penale del responsabile;

i dati riguardanti la diffusione di condotte a vario titolo inquadrabili come violenza di genere fra i giovanissimi sono particolarmente preoccupanti,

anche per le ripercussioni traumatiche che tali episodi causano nei percorsi evolutivi e di crescita delle giovani generazioni;

accanto alla formazione culturale, che si avvale di un ampio spettro di riferimenti ai saperi si pone anche la necessità di promuovere percorsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e di ragionare sull'emotività, sui sentimenti e sull'affettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l'obiettivo di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i rifiuti e le complesse fasi dell'adolescenza;

nella società attuale, gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano nell'ambito sia privato che pubblico: se in alcuni casi nell'ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello dell'uomo, la scuola ha il dovere di fornire gli strumenti per una lettura paritaria del genere;

se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione basata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio dell'immagine della donna;

nell'ottica di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie e di ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione si ritiene indispensabile l'introduzione dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado;

nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervenire in questo senso;

impegna il Governo

di valutare di introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione sessuale e affettiva condotta da personale docente con le opportune competenze tecniche.

G6.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

premessi che:

Dall'inizio del 2023, in Italia le vittime di femminicidio sono state 106, confermando una terribile statistica che dimostra inequivocabilmente come il femminicidio e più in generale, la violenza contro le donne, sia un fenomeno strutturale, endemico della società attuale.

In Italia, durante il primo lockdown e subito dopo la fine di esso, le richieste di aiuto e le segnalazioni ai centri antiviolenza sono aumentate del 73 per cento. Nel 2020, l'anno in cui è scoppiata la pandemia, gli omicidi volontari sono scesi ai minimi storici, registrando un numero inferiore a trecento, ma questo calo non ha, però, riguardato le donne uccise dagli uomini.

Sono numeri agghiaccianti, i quali testimoniano che la violenza sulle donne è ormai un fenomeno culturale diffusissimo, e che come tale deve essere combattuto, attraverso un approccio multidisciplinare che cominci dall'educazione sentimentale nelle scuole.

Considerato che,

Occorre una cultura dell'ascolto della vittima a partire dal ri-conoscimento che il femminicidio, lo stalking, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono forme di violenza di genere, rivolta contro le donne in quanto donne.

Ritenuto che,

Occorre raccogliere i dati secondo un'ottica di genere, per capire se davvero le donne che chiedono aiuto vengono protette o se, invece, vengono lasciate sole.

Ritenuto altresì che

Spesso mancano i posti letto per accoglierle, perché i fondi sono insufficienti e le case rifugio chiudono; oppure le donne non ricevono informazioni esatte, pensano che se denunciano non possono avere protezione, perché nessuno le ha informate dell'esistenza degli ordini di allontanamento civile, che consentono di ottenere il mantenimento, oltre che l'allontanamento del coniuge o il compagno violento.

Impegna il governo

a valutare l'opportunità di investire ingenti risorse per contrastare il fenomeno del femminicidio finalizzate a finanziare i centri anti violenza e garantire un adeguato supporto legale e psicologico alle donne, promuovere iniziative per una cultura contro la violenza di genere, nonché di prevedere di introdurre una forma di educazione sentimentale, sessuale e all'affettività nelle scuole di ogni ordine e grado

Art. 14

G14.1

LOPREIATO, BILOTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

è di tutta evidenza che il ruolo della vittima nel processo abbia finito per perdere sempre più rilevanza, e ciò è dimostrato anche dall'assenza, nel nostro codice di procedura penale, della nozione di "vittima", laddove vengono usate le definizioni di «offeso dal reato», «persona offesa», «persona

offesa dal reato». Pertanto vi è la necessità di far recuperare alla vittima una posizione di centralità nel processo di accertamento della violazione e della punizione che subisce il colpevole.

È fondamentale, dunque, che il processo penale, in quanto tale, si traduca in concreto in uno strumento ontologicamente funzionale alla soddisfazione delle istanze del soggetto danneggiato dal reato;

Le fonti europee hanno gradualmente dimostrato un'attenzione sempre maggiore, sul piano del diritto penale, rispetto alla salvaguardia delle garanzie non solo dell'accusato, ma anche della vittima. Il considerando n. 9 della direttiva 2012/29/UE, afferma che «un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime».

Nella stessa CEDU, che si presta a una continua interpretazione evolutiva «*in the light of present-day conditions*», sono rinvenibili evidenti segnali della crescente valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato;

L'art. 394 del codice di procedura penale consente alla persona offesa di promuovere la richiesta di incidente probatorio, rimettendo al Pubblico ministero la valutazione circa la presentazione dell'istanza al Giudice per le indagini preliminari.

In caso di mancato accoglimento da parte del pubblico ministero, questi pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

Ne deriva, quindi, che la vittima di reati, anche particolarmente insidiosi quali quelli di violenza contro le donne e domestica, non è legittimata ad avanzare direttamente la richiesta di incidente probatorio al giudice, ma sempre per il tramite del pubblico ministero, che funge quindi da filtro.

Occorre, pertanto, riconoscere maggiore centralità alla persona offesa nel procedimento penale e ciò ancor di più laddove sia vittima di gravi reati di violenza di genere o domestica;

Sarebbe, pertanto, opportuno attribuire un vero e proprio potere di impulso della richiesta di incidente probatorio anche alla persona offesa del reato, almeno in caso in cui si proceda per reati di violenza di genere e domestica;

inoltre, sotto altro profilo, l'art. 415-*bis* c.p.p. stabilisce che il Pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione, faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore l'avviso di conclusione delle indagini. Mentre al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, solo ove si proceda per i reati di maltrattamenti e atti persecutori, ex artt. 572 e 612 bis del codice penale;

impegna il Governo

in un'ottica di valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato, a prevedere, con il primo provvedimento utile, strumenti di maggiore partecipazione da parte della persona offesa al procedimento penale, quali la fa-

coltà di iniziativa diretta relativa alla richiesta di incidente probatorio e l'obbligo di comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini alla persona offesa in tutti i procedimenti penali per reati di violenza di genere e domestica, nonché, in generale, ad introdurre la facoltà per la vittima di essere ascoltata dal giudice nel giudizio di riesame di una misura cautelare, e per il suo difensore di porre direttamente domande alla persona sottoposta ad esame.

G14.2

LOPREIATO, BILOTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché stru-

menti di contrasto specifici e più stringenti, finanche derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;

occorre preservare le vittime di violenza di genere e domestica anche sotto il profilo della tutela dei dati personali: informazioni quali il cambio di indirizzo di residenza dovrebbero rimanere riservate e non dovrebbero, quindi, essere accessibili da parte del presunto autore del reato, al fine di impedire a quest'ultimo di reiterare le condotte lesive, specie laddove consumate all'interno dell'ambiente domestico;

Non di rado, invero, le donne che hanno subito abusi da parte di familiari o conviventi sono costrette ad abbandonare la propria abitazione, allontanandosi da casa senza fornire un nuovo indirizzo;

Per tale motivo, in tali casi, occorre contemperare correttamente il diritto di accesso agli atti amministrativi e la tutela della privacy dei soggetti interessati;

Come noto, la Legge n. 241/1990 prevede, infatti, un regime generalizzato di accessibilità agli atti amministrativi, individuando tassativamente i casi in cui esigenze particolari ne impongono una limitazione; anche la L. n. 675 del 1996 detta una disciplina specifica in tema di comunicazione di dati personali da parte di Enti Pubblici, la quale è ammessa quando sia prevista "da norme di legge o di regolamento", o risulti comunque necessaria "per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Tuttavia, occorre prevedere delle specifiche limitazioni relative all'accesso all'anagrafe da parte dell'indagato nell'ambito di un procedimento riguardante delitti di violenza di genere, e ciò non solo per tutelare la privacy della vittima, ma per impedire gravi rischi per l'incolumità e la sua salute;

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento legislativo utile, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza, nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per reati di violenza di genere o domestica.

Art. 17

G17.1

LOPREIATO, BILOTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici, più stringenti e finanche derogatori della disciplina ordinaria;

il comma 1-*bis* dell'art. 316 del codice di procedura penale, a tutela dei figli delle vittime, stabilisce che il pubblico ministero, quando proceda per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, - anche legalmente separato

o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza - in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;

tale previsione andrebbe estesa anche ad ipotesi ulteriori rispetto alla fattispecie di omicidio, in generale, laddove si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti non solo dai figli delle vittime di omicidio, ma dalle persone offese o danneggiate dal reato;

impegna il Governo

ad introdurre, con il primo provvedimento utile, uno strumento che consenta al pubblico ministero di disporre sempre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'art. 362 comma 1-*ter* del codice di procedura penale.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (ant.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023
97ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(92) Valeria VALENTE e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e ulteriori disposizioni in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere

(327) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(754) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica

- e della petizione n. 35 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 92 e 327, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 923 e 754 e della petizione n. 35 ad essi attinente e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che i disegni di legge n. 92, d'iniziativa della senatrice Valente, e n. 327, d'iniziativa della senatrice Gelmini, erano stati illustrati dalla relatrice, senatrice Campione, nella seduta del 4 maggio scorso e che pertanto saranno esaminati congiuntamente al disegno di legge n. 923, approvato dalla Camera dei deputati, nonché al disegno di legge n. 754 connessi per materia e alla petizione n. 35 che interviene su questi temi.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene per proporre che il disegno di legge n. 923, approvato dalla Camera dei deputati, sia riassegnato alla Commissione in sede deliberante. Ritiene infatti che ciò potrebbe accelerare la procedura di approvazione di un provvedimento che, anche nell'altro ramo del Parlamento, è stato votato all'unanimità.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) esprime perplessità sulla proposta avanzata dalla senatrice Lopreiato in quanto, data la rilevanza del provvedimento anche in relazione agli ultimi casi di femminicidio a cui la cronaca in questi giorni ha dato ampio risalto, sia più appropriato un passaggio in Assemblea affinché un numero più ampio di senatori possa confrontarsi su un tema di assoluta urgenza e di indiscusso rilievo.

Il senatore [RASTRELLI](#) (Fdl), dichiarando di condividere le osservazioni del senatore Scalfarotto, ritiene a sua volta che la sede più appropriata per la discussione di un provvedimento che affronta un tema così rilevante e delicato debba essere svolta in Aula. Peraltro, essendo il provvedimento calendarizzato già a partire dalla giornata di domani, non si comprendono le ragioni di un trasferimento di sede che potrebbe ritardarne i tempi di approvazione.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea, a nome del suo Gruppo, l'opportunità che il provvedimento sia discusso dall'Assemblea anche in ragione degli accadimenti degli ultimi giorni che

hanno prodotto grande inquietudine in larga parte dell'opinione pubblica. Si dichiara quindi contraria ad un trasferimento di sede.

Esprime la contrarietà del suo Gruppo ad un passaggio del provvedimento in sede deliberante anche il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) richiamandosi a tutte le osservazioni fin qui avanzate.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il Gruppo del Partito Democratico non è ostile alla richiesta della senatrice Lopreiato. Sarebbe quindi disponibile anche ad un esame del provvedimento in deliberante qualora fosse riassegnato in questa sede. Esprime in ogni caso l'auspicio di una disponibilità ad affrontare in maniera unitaria tra tutte le forze politiche, eventualmente attraverso appositi ordini del giorno, i temi che il provvedimento non disciplina, soprattutto con riferimento a quelli di carattere culturale come la formazione scolastica dei giovani anche in considerazione del recente femminicidio della studentessa veneta.

Il sottosegretario [OSTELLARI](#), a nome del Governo, pur dichiarandosi a disposizione della volontà che la Commissione vorrà manifestare, fa tuttavia presente che, essendo l'esame del provvedimento già previsto in Assemblea a partire dalla giornata di domani, sarebbe forse più opportuno svolgere l'esame in Commissione in sede referente per non ritardarne l'approvazione.

Il [PRESIDENTE](#) non ricorrendo i requisiti richiesti dall'articolo 37, comma 1, del Regolamento per la richiesta di trasferimento in sede deliberante del provvedimento, invita quindi la senatrice Stefani a svolgere la funzione di relatore in luogo della senatrice Campione, assente per una missione in rappresentanza del Senato.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra anzitutto il disegno di legge n. 923, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Ricorda anzitutto che, ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento, non è possibile durante la sessione di bilancio iscrivere all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, salvo che all'unanimità la Conferenza dei capigruppo non ne ravvisi il "carattere di assoluta indifferibilità". La deroga approvata dalla Capigruppo con riguardo ai provvedimenti in esame dimostra quanto il tema - anche alla luce degli episodi di cronaca di questi giorni - sia per tutte le forze politiche di priorità assoluta.

Passando all'illustrazione del disegno di legge di iniziativa governativa, l'articolo 1 estende l'ambito di applicazione non solo della disciplina dell'ammonimento del questore sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, ma anche degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione, da un lato, estendendo l'applicabilità da parte della autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali - attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi - anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

L'articolo 3 assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; di costrizione o induzione al matrimonio; di lesioni personali aggravate; di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; di interruzione di gravidanza non consensuale; di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

L'articolo 4 prevede che, con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

L'articolo 5 reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di

violenza di genere e domestica, prevedendo che nel casodi delega, l'individuazione del sostituto procuratore debba avvenire specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica

L'articolo 6 prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. In particolare prevede la predisposizione, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un'adeguata ed omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. Prevede, altresì, che nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura siano inserite specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

L'articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo, attraverso l'inserimento nel codice di rito, del nuovo articolo 362-*bis* del codice di procedura penale, che il pubblico ministero debba richiedere l'applicazione della misura entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

L'articolo 8 modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, imponendo al procuratore generale presso la Corte di appello l'obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle procure della repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al nuovo articolo 362-*bis* del codice di procedura penale e di inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale

L'articolo 9 innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. L'articolo 10 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo (articolo 382-*bis*) al fine di consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

L'articolo 11 aggiunge cinque ulteriori commi (dal comma 2-*bis* al comma 2-*sexies*) all'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, il quale disciplina la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Prevede, in particolare, che, fermo quanto disposto in tema di fermo dell'indiziato, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza di genere e domestica, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto con il quale è stato disposto l'allontanamento urgente il pubblico ministero ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari - competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito - il quale entro le successive quarantotto ore deve fissare l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

L'articolo 12 interviene in materia di misure cautelari e, in particolare, di prescrizione del braccialetto elettronico, fra le altre, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari e, prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui agli articoli 282-*bis* (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-*ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

L'articolo 13 introduce alcune deroghe alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché modifiche alla normativa in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in misura coercitiva.

L'articolo 14 interviene in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, estendendo l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti *de libertate* inerenti l'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.

L'articolo 15 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dal quinto comma dell'articolo 165 del codice penale disponendo che: ai fini della sospensione condizionale della pena non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole; l'accertamento della partecipazione e del superamento del percorso, così come la valutazione del medesimo, sono demandati al giudice; il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione.

L'articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016.

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisoria, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi. La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

L'articolo 18 dispone che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica. Il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità devono inoltre provvedere all'emanazione di Linee Guida per l'attività di tali enti ed associazioni.

L'articolo 19 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Atto Senato n. 754, a prima firma della senatrice Campione, presenta un contenuto analogo a quello del disegno di legge governativo. In particolare, l'articolo 1 estende l'applicabilità dell'ammonimento del questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono inoltre aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito.

Gli articoli 2 e 3 recano, poi, disposizioni in materia di misure cautelari e di braccialetto elettronico, prevedendo la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico. Nel disporre la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice deve prevedere l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo elettroniche.

L'articolo 4, ancora, interviene, in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva.

L'articolo 6 apporta modifiche al Codice antimafia estendendo l'applicabilità, da parte dell'Autorità

giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica. Il disegno di legge oltre ad ampliare l'ambito degli obblighi di informazione alla persona offesa dal reato (articolo 5), modifica la disciplina del beneficio della sospensione condizionale della pena per i reati di violenza di genere e domestica, consentendo al giudice di avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna per l'individuazione degli enti o delle associazioni presso le quali l'autore del reato deve svolgere i prescritti percorsi di recupero (articolo 7). Estende inoltre la medesima disciplina penalistica prevista dall'articolo 387-*bis* del codice penale per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

Oltre a prevedere, poi, la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l'arresto è obbligatorio), non oltre quarantotto ore dal fatto per colui che viola i provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa il disegno di legge a mia prima firma prevede che nei procedimenti per i reati di violenza di genere e domestica, l'estinzione o la revoca delle misure cautelari coercitive nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione (articolo 11). Ed infine reca una serie di misure finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza incentivando iniziative formative, prevedendo l'inserimento dell'educazione alla prevenzione e al riconoscimento della violenza contro le donne come parte fondamentale del programma di educazione civica. Inoltre, è richiesta l'adozione, da parte del Ministro della famiglia, della natalità e delle pari opportunità, di un decreto ai fini della definizione delle iniziative volte alla sensibilizzazione della collettività sul tema (articolo 12). Sono poi istituite delle sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica, la cui composizione e la cui competenza vengono individuate per il tramite dell'adozione di un decreto del Ministero della giustizia (articoli 13 e 14). È prevista la costituzione di un nucleo di polizia giudiziaria specializzato sulla trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica presso gli uffici del pubblico ministero delle istituende sezioni specializzate (articolo 15). Sono infine previste misure volte a favorire il coordinamento tra gli attori sociali e istituzionali, soprattutto al fine di evitare un abbandono della vittima successivamente alla conclusione del processo (articoli 16 e 17). È demandata alle regioni la determinazione delle modalità con cui effettuare l'attività di controllo circa il regolare funzionamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio (articolo 18). È infine previsto che l'autorità di Governo delegata per le politiche per la famiglia e le pari opportunità effettui ogni anno una relazione al Parlamento sul fenomeno della violenza contro le donne e la violenza domestica (articolo 19). Propone infine di adottare come testo base per il prosieguo della procedura il disegno di legge n. 923.

Il [PRESIDENTE](#), considerata la calendarizzazione in Assemblea dei provvedimenti in titolo, chiede ai senatori se intendano presentare emendamenti o ordini del giorno.

A nome dei rispettivi Gruppi i senatori [LOPREIATO](#) (M5S), [RASTRELLI](#) (FdI) e [BAZOLI](#) (PD-IDP)) annunciano l'intento di non presentare emendamenti ma chiedono di fissare un termine per la presentazione di ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare tale termine alle ore 13 di oggi.

Sulla proposta del Presidente interviene la senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) che, nel richiamare la responsabilità di tutti i parlamentari su un tema come quello del contrasto alla violenza contro le donne, invita tutti i Gruppi a restare uniti e non diversi su una battaglia che deve rappresentare un impegno comune. Per questa ragione il Gruppo del Partito Democratico si dichiara disponibile ed auspica di pervenire all'approvazione di ordini del giorno condivisi da tutte le forze politiche sulle tematiche non affrontate dal provvedimento approvato dalla Camera. Il Paese si aspetta che la politica, agendo responsabilmente, trovi dei punti di convergenza per affrontare la tragedia dei femminicidi. Chiede quindi di disporre a questo fine del tempo necessario.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) dichiara di condividere le osservazioni della senatrice Rossomando. Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) nel sottolineare la massima disponibilità del proprio Gruppo a

contribuire all'elaborazione di atti di indirizzo unitari, ritenendo che i tempi ristretti dell'esame in Commissione difficilmente consentiranno di trovare una formulazione capace di unire le diverse sensibilità, ritiene che la questione potrà essere più ragionevolmente affrontata in Assemblea.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) concorda pienamente sulla necessità che la politica attui uno sforzo di sintesi, tanto più necessario di fronte alla drammaticità degli eventi riportati in questi giorni dalla cronaca; l'opinione pubblica apprezzerrebbe sicuramente questo sforzo.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) fa presente che per arrivare alla definizione di atti di indirizzo condivisi è necessario un coinvolgimento dei rispettivi Gruppi nonché della relatrice, che oggi per impegni in rappresentanza del Senato non ha potuto essere presente. Auspica tuttavia che, anche qualora non si riuscisse a raggiungere questo obiettivo durante l'esame in Commissione, sarà comunque possibile raggiungerlo per l'esame in Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito svoltosi, fissa il termine per la presentazione degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 923, adottato come testo base secondo quanto indicato dalla relatrice, alle ore 13,30 di oggi, martedì 21 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per oggi, martedì 21 novembre, alle ore 13, è posticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,40.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 98 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023
98ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(92) Valeria VALENTE e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e ulteriori disposizioni in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere

(327) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(754) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica

- e della petizione n. 35 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE fa presente che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 18 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Dichiara quindi aperta la discussione generale e invita coloro che intendono intervenire ad illustrare gli ordini del giorno presentati.

La senatrice LOPREIATO (M5S), nell'illustrare gli ordini del giorno presentati dal suo Gruppo su alcuni temi di particolare rilevanza, fa presente che il disegno di legge approvato dalla Camera rappresenta un intervento virtuoso che tutela le donne, in particolare attraverso un'accelerazione dei procedimenti in materia di violenza domestica e di genere. Tuttavia, accanto alle misure di tutela penale contro la violenza sulle donne, è necessario intervenire altresì nell'ambito scolastico, attraverso specifici percorsi educativi che consentano l'introduzione nelle scuole dell'educazione affettiva e sessuale, come previsto nell'ordine del giorno G/923/7/2. Con riferimento poi alla tutela delle vittime di violenza, appare certamente opportuno introdurre nel prossimo provvedimento utile misure per consentire il sequestro conservativo dei beni dell'imputato a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, come previsto dall'ordine del giorno G/923/8/2. Ad analoghe esigenze di prevenzione fanno poi riferimento gli ordini del giorno G/923/9/2 e G/923/10/2 diretti, rispettivamente, ad introdurre lo strumento del fermo per l'indiziato dei reati cosiddetti spia, nonché a valorizzare gli strumenti di partecipazione da parte della persona offesa vittima di violenza al procedimento penale. Rappresenta infatti un elemento fondamentale l'ascolto delle vittime e la possibilità per le stesse di poter avviare o partecipare ai procedimenti penali per reati di violenza di genere, ad esempio con riferimento all'incidente probatorio ovvero nei giudizi di riesame per le misure cautelari. Infine, poiché per la protezione delle vittime è fondamentale assicurare l'anonimato, l'ordine del giorno G/923/11/2 impegna il Governo ad intervenire con un provvedimento legislativo utile proprio su questo tema.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) illustra gli ordini del giorno presentati dal Partito Democratico che, pur esprimendo un giudizio ampiamente positivo rispetto ad un provvedimento che rafforza gli strumenti di contrasto alla violenza di genere, mostra tuttavia dei limiti, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di prevenzione. Al riguardo, fa presente che l'ordine del giorno G/923/3/2 prevede, analogamente agli atti di indirizzo presentati da altri gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, la promozione di azioni per la diffusione di una educazione alla affettività nelle scuole, e più in generale l'avvio di interventi strutturali per diffondere l'educazione al rispetto e alla parità. La prevenzione della violenza di genere infatti non può che passare attraverso un intervento culturale e educativo di tutti i ragazzi, e tale convincimento non può che risultare rafforzato in seguito ai drammatici fatti di cronaca che hanno colpito l'opinione pubblica in questi giorni e che impongono alla politica un'azione forte e unitaria. È proprio per favorire un'approvazione rapida del provvedimento che il Gruppo del Partito Democratico ha scelto di non presentare emendamenti - che ne avrebbero rallentato l'*iter* - e di presentare ordini del giorno per segnalare la necessità di affrontare le questioni rimaste inevase. Fa riferimento in particolare alla necessità di dare concreta attuazione alla legge 5 maggio 2022 n. 53 in materia di statistiche sulla violenza di genere, segnalata dall'ordine del giorno G/923/4/2: soltanto attraverso una raccolta dei dati di carattere statistico è infatti possibile verificare e controllare i fenomeni della violenza di genere e del femminicidio, individuando le misure più efficaci per contrastare questi crimini gravissimi. Altro tema importante è quello delle risorse necessarie per finanziare gli interventi di formazione, aggiornamento e qualificazione di tutto il personale che può entrare in contatto con le vittime di violenza, oggetto dell'ordine del giorno G/923/5/2. Sarebbe un segnale di attenzione e di sensibilità nei confronti delle vittime di violenza se il Parlamento, il Senato in particolare, nell'approvazione unanime del disegno di legge n. 923 mostrasse la stessa unità di intenti anche sui temi indicati: per questa ragione con l'ordine del giorno a sua prima firma, G/923/6/2, ha rappresentato la necessità di un impegno cogente affinché le Camere intervengano per calendarizzare il prima possibile ulteriori provvedimenti normativi a tutela delle donne vittime di violenza, a partire da quelli in materia di educazione nelle scuole.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'ordine del giorno G/923/17/2 diretto a replicare un'esperienza consolidata e efficace nella riduzione della recidiva per i soggetti violenti, già attivo in alcune città italiane. L'atto di indirizzo invita infatti il Governo a valutare l'opportunità di introdurre, anche in sede di ammonimento per il reato di *stalking*, l'obbligo accessorio di svolgimento di un percorso trattamentale per uomini maltrattanti.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) invita tutta la Commissione a condividere gli impegni elencati nell'ordine del giorno G/923/18/2, diretto a assicurare strumenti di tutela più efficaci per le donne con disabilità vittime di violenza. Le donne con disabilità vittime di violenza hanno infatti una doppia vulnerabilità, ed anche se non esistono banche dati specifiche che diano evidenza del fenomeno, le più recenti statistiche dell'ISTAT hanno fatto emergere una *escalation* di violenza nei confronti delle donne vittime di disabilità durante il periodo dell'emergenza pandemica da COVID-19. Appare pertanto fondamentale promuovere specifiche azioni formative per tutti gli operatori coinvolti, incrementare le campagne di sensibilizzazione e di inasprire le sanzioni per chi approfitta della propria posizione professionale, come ad esempio *caregiver* ed operatori che commettono violenza nei confronti delle donne affette da disabilità a loro affidate. Anche con l'ordine del giorno G/923/15/2 si prevede l'impegno del governo a prevedere la pena dell'ergastolo in caso di violenza sessuale di Gruppo, reato su cui è necessario un intervento per rafforzare la tutela penale. Infine, con riferimento alla legge n. 4 del 2018, segnala la necessità che siano assunte iniziative di carattere normativo ed organizzativo al fine di coordinare tutti gli interventi previsti a favore degli orfani di femminicidio e, più in generale degli orfani di crimini domestici, minori che vivono una situazione drammatica che lo Stato ha l'obbligo di tutelare in maniera piena ed efficace.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) rileva come i femminicidi e i reati contro le donne siano una drammatica costante nel nostro Paese. Accanto alle necessarie misure di punizione e protezione delle vittime appare tuttavia doveroso intervenire anche sulle cause strutturali che impediscono il raggiungimento della parità tra uomo e donna, e che producono stereotipi culturali negativi nei

confronti del genere femminile. Ad esempio, l'Italia è un Paese in cui esiste ancora una differenza profonda tra occupazione femminile e occupazione maschile, su cui è necessario intervenire. Con riferimento ai temi dell'educazione scolastica al rispetto e all'affettività, il suo Gruppo non ha presentato ordini del giorno in quanto auspica che tutte le forze politiche possano giungere alla condivisione di un atto di indirizzo unitario, da approvare nella sede solenne dell'Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e l'illustrazione degli ordini del giorno. Il sottosegretario OSTELLARI, alla luce del dibattito svoltosi, ritiene opportuno operare un approfondimento dei testi degli ordini del giorno al fine di pervenire all'espressione del parere del Governo. Per consentire tale approfondimento senza ritardare i lavori della Commissione invita pertanto i presentatori a ritirare in questa sede gli ordini del giorno presentati, al fine di poterli ripresentare in Assemblea nell'auspicio dell'elaborazione di atti di indirizzo comuni.

Tutti gli ordini del giorno sono pertanto ritirati dai rispettivi Gruppi.

Il [PRESIDENTE](#), prendendo atto del ritiro degli ordini del giorno in vista di un accordo di tutti i Gruppi per la presentazione di ordini del giorno unitari in Assemblea, invita i commissari ad intervenire in dichiarazione di voto sul mandato al relatore.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) esprime il voto convintamente favorevole del suo Gruppo sul provvedimento approvato dalla Camera, che rappresenta un testo articolato che introduce nuovi percorsi di tutela per le donne vittime di violenza ed inasprisce le sanzioni per i reati di genere. Con riferimento all'attualità del caso di cronaca relativo al femminicidio di una giovane studentessa universitaria per mano del ragazzo con cui aveva avuto una relazione sentimentale, invita tuttavia la Commissione ad una riflessione più generale: nessuna delle norme contenute nel disegno di legge n. 923 avrebbe potuto evitare l'omicidio della ragazza, in quanto prima della Commissione del reato non vi erano stati pregressi atti di violenza. È per questa ragione che i reati di genere debbono essere perseguiti non solo sul piano penale, ma devono essere assicurati nelle scuole percorsi educativi specifici che consentano di prevenire questi drammatici eventi.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sul mandato al relatore, ribadisce come il provvedimento intervenga sulla repressione dei comportamenti violenti ma non affronti in modo compiuto tutte le altre sfaccettature della violenza di genere, a partire dalla prevenzione sul fronte educativo. La violenza di genere rappresenta infatti un problema culturale che non può essere risolto esclusivamente attraverso il rafforzamento dell'impianto sanzionatorio e repressivo; tale fenomeno deve essere combattuto in primo luogo sotto il profilo della prevenzione, attraverso percorsi di educazione all'affettività nelle scuole: invita pertanto con forza tutti i Gruppi a convergere sulla formulazione di un ordine del giorno che affronti questo tema e che consenta al più presto di intervenire anche su questo fronte.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo in quanto il disegno di legge in esame è il risultato di un lavoro condiviso, alla Camera, da tutte le forze politiche. Con riferimento alla presentazione di un ordine del giorno unitario da parte di tutti i Gruppi invita a prestare attenzione particolare all'ordine del giorno G/923/7/2, in cui oltre all'educazione affettiva si prevede, nei percorsi di istruzione secondaria, anche l'educazione sessuale come misura strutturale e come strumento fondamentale e formativo dei ragazzi.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul disegno di legge, che si pone nel solco di importanti interventi in materia di contrasto alla violenza di genere e ai femminicidi operati nella scorsa legislatura. Nella XVII legislatura il Parlamento ha autorizzato la ratifica della fondamentale Convenzione di Istanbul in tema di violenza di genere e domestica. Nella XVIII legislatura è stato approvato il cosiddetto Codice rosso, che ancora oggi rappresenta l'asse portante del sistema di protezione e punizione per tutelare le donne vittime di violenza. Il provvedimento all'esame della Commissione indica che è intenzione del Governo e della maggioranza che lo sostiene rafforzare le norme a tutela delle donne vittime di violenza domestica e di genere, pur nella consapevolezza che non basta l'inasprimento delle sanzioni. L'intervento sul piano penale deve infatti essere accompagnato da azioni dirette alla sensibilizzazione della società e alla diffusione di una cultura dei sentimenti che possa aiutare anche le giovani generazioni ad affrontare ed accettare le

emozioni negative come la frustrazione.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) ritiene che per tutte le forze politiche sia doveroso e cogente approvare definitivamente il prima possibile questo disegno di legge a tutela delle donne vittime di violenza. Se è vero che nella vicenda di cronaca più volte citata le misure introdotte dal provvedimento non avrebbero probabilmente avuto alcuna efficacia nell'impedire il femminicidio, è altrettanto vero che il problema dei femminicidi deve essere affrontato non sulla base dell'onda emotiva che ha colpito l'opinione pubblica, bensì alla luce dei dati che descrivono, anche nell'anno 2023, una *escalation* di violenza perpetrata nei confronti delle donne: solo nell'anno in corso su un totale di 285 omicidi, 102 hanno come vittima una donna; 83 donne sono state uccise in ambito familiare o affettivo e in 53 casi il femminicidio è stato consumato dal *partner* o dall'*ex partner*. Di fronte a questi numeri è compito delle forze politiche rafforzare una normativa già rigorosa e potenziare il cosiddetto Codice rosso anticipando la soglia della tutela penale anche attraverso provvedimenti di tipo amministrativo di pubblica sicurezza. Si tratta cioè di potenziare quei percorsi virtuosi che consentono alle Procure ed agli organi giudicanti di valutare, in tempi rapidi, la pericolosità degli autori dei reati spia, e di tutelare più efficacemente le donne vittime di violenza al fine di evitare ulteriori reati.

Sul piano del cambiamento del paradigma culturale, che Fratelli d'Italia condivide, auspica l'individuazione di un testo di ordine del giorno unitario che possa avviare un percorso educativo nelle scuole diretto a ripristinare un sistema di valori che sta scomparendo, alla luce dei sempre più drammatici eventi di cronaca a cui si assiste. Nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sul mandato al relatore, ritiene che tutte le forze politiche debbano agire in un fronte comune per contrastare in ogni campo la violenza contro le donne.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i componenti della Commissione per la correttezza del dibattito e per lo spirito unitario che ha contraddistinto l'esame del provvedimento. Il disegno di legge n. 923 rappresenta un passo importante verso la piena protezione delle donne vittime di violenza, da un lato anticipando la tutela delle vittime, dall'altro assicurando la certezza dei tempi del procedimento, indispensabile per proteggere efficacemente le donne che trovano la forza di denunciare. Con riferimento al potenziamento dell'utilizzo del braccialetto elettronico, strumento indispensabile in particolare per tutelare la donna vittima di reati spia, ritiene che tutte le istituzioni debbano valutare attentamente il corretto funzionamento di questi strumenti. In relazione al tema della prevenzione della violenza attraverso percorsi di educazione scolastica, auspica che tutti i Gruppi possano pervenire alla condivisione del testo di un ordine del giorno unitario: a prescindere dalle differenze terminologiche, infatti, dal dibattito è emerso chiaramente l'impegno delle forze politiche a formare i ragazzi su questi temi. Al riguardo, ritiene essenziale affidare la formazione a personale competente e porre all'attenzione del legislatore un tema a suo parere strettamente connesso all'aggravarsi dell'aggressività dei ragazzi, ovvero l'uso smodato degli *smartphone* e dei dispositivi elettronici.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce all'unanimità mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 923 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 92, 327 e 754, nonché della petizione n. 35, autorizzandola altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [923](#)

G/923/1/2

[Malan](#), [Romeo](#), [Ronzulli](#), [Biancofiore](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

premesso che

il costante aumento dei femminicidi dà il senso di una tragedia enorme che nonostante

l'esistenza di solide norme di contrasto, da rendere sempre più adeguate, continua ad essere drammaticamente frequente, poiché dipende da un problema culturale che va sconfitto;

i recenti fatti di cronaca lasciano sgomento, inquietudine e preoccupazione sociale stante l'efferatezza con cui vengono consumati omicidi di donne prevalentemente ad opera di uomini legati da rapporti sentimentali che non si rassegnano all'idea di essere lasciati o che non accettano la crisi di un rapporto;

considerato che

si ritiene necessario intervenire a livello culturale in maniera strutturale dove si formano i giovani, le generazioni del domani, attraverso l'acquisizione della consapevolezza del valore, del rispetto e della complementarietà tra uomo e donna;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nei programmi scolastici, con il pieno coinvolgimento dei genitori, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, l'educazione al rispetto, anche attraverso una formazione emotivo sentimentale, che renda gli individui più consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie azioni al fine di creare le condizioni per rapporti umani sentimentali e familiari più sani ed equilibrati.

G/923/2/2

[Ambrogio](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame apporta modifiche alla legislazione vigente, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica. In particolare, si interviene sull'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che, nel testo vigente, riconosce al procuratore capo la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione;

le modifiche esplicitano che, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica;

considerato che:

il richiamato articolo contiene un principio di assoluto rilievo, in quanto viene normato il concetto di specializzazione, indispensabile nel caso di reati di violenza domestica e di genere;

la creazione di gruppi di lavoro specializzati, peraltro ampiamente diffusi sul territorio nazionale, non è più frutto di una scelta discrezionale del capo dell'Ufficio, ma diviene un preciso obbligo di legge, quantomeno per il settore in oggetto;

nondimeno, a fronte delle nuove e onerose incombenze alle quali i magistrati di tale settore sono chiamati, tale disposizione può rivelarsi in parte inefficace, laddove la creazione del gruppo non avvenga in termini numerici tali da garantire l'effettiva possibilità dello stesso di fornire una puntuale e esaustiva risposta alle esigenze contenute nel disegno di legge, che peraltro si aggiungono a quelle numerose già previste per il settore del cd. Codice Rosso;

in particolare, si tratta di assicurare la valutazione entro 30 gg. delle esigenze cautelari correlate ai reati del settore, di assicurare comunque una tempestiva e completa conclusione delle indagini e un altrettanto idonea trattazione dei procedimenti che ne potranno scaturire;

valutato che:

la recente riforma del diritto di famiglia ha altresì posto a carico della Procura degli obblighi

puntuali di coordinamento con il Tribunale ordinario - disciplinati dall'art 64 disp. att. c.p.p. - che risulteranno potenziati dalle nuove disposizioni;

si tratta di assicurare una nuova e maggiore efficacia di contribuire alle valutazioni del giudice civile sul tema - specie ove emerga la necessità di provvedimenti urgenti da parte di quest'ultimo - che potrà trovare attuazione solo a fronte di una corretta ripartizione delle forze nell'ufficio di Procura;

ritenuto inoltre che:

in tal senso, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art 19 del testo in esame - tale da determinare l'impossibilità di procedere ad aumenti di organico - impone di assicurare effettività all'attività dei gruppi specializzati in materia di violenza di genere e domestica attraverso un riconoscimento sul piano quantitativo dell'impegno funzionale alle priorità considerate dal legislatore;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni strumento necessario per sensibilizzare le Procure affinché, avendo come obiettivo quello di dare seguito in modo puntuale e tempestivo gli adempimenti necessari, sia destinato, in ottica di specializzazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, non meno del 25% dei sostituti in effettivo servizio presso l'ufficio di Procura.

G/923/3/2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premesso che:

la violenza sulle donne è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i sessi nel nostro Paese. Come noto, solo nel 1981 con la legge 5 agosto del 1981, n. 442 in Italia è stato abolito il delitto d'onore e solo nel 1996 la violenza sessuale è stata riconosciuta come delitto contro la persona e non già contro la morale. Così come non può non evidenziarsi come fino all'approvazione della legge 11 gennaio 2018, n.4 sugli orfani di crimini domestici l'uxoricidio non fosse punito con l'ergastolo come invece previsto negli altri casi di omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577 del codice penale. La legge n. 4 del 2018 è intervenuta in tal senso prevedendo anche in questi casi la pena dell'ergastolo ed estendendo l'ambito d'applicazione della disposizione anche ai casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

tutto ciò a significare la grande fatica che il nostro ordinamento ha sempre avuto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

considerato che:

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d'Europa, meglio nota come Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

negli ultimi anni dunque è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati, sia a livello nazionale che sovranazionale così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti. Anche nel corso della XVIII legislatura, infatti, sono state approvate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricorda la legge 19 luglio 2019, n. 69 nota come «codice rosso» e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere;

rilevato che:

nonostante quanto evidenziato, la cronaca quotidiana in Italia ci riporta un quadro drammatico. Le donne italiane muoiono una ogni tre giorni per mano non già di uno sconosciuto, ma di un uomo legato a loro da una relazione;

una violenza che, come dimostrato dagli ultimi dati, dimostra come il fenomeno abbia un tratto intergenerazionale, una linea di violenza, possesso e sopraffazione che non trova discontinuità e che appare legata dall'incapacità strutturale di molti uomini a riconoscere ed accettare la libertà della donna e il suo determinarsi nelle scelte di vita;

e proprio il dato relativo all'età degli autori di violenza appare davvero preoccupante, in tal senso basti pensare a titolo esemplificativo, alla rilevazione svolta dal Tribunale di Milano dalla quale emerge come nel 2023 il 40 per cento dei reati di *stalking*, maltrattamenti e violenza sessuale sia stato commesso da giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni;

come di tutta evidenza, dunque, a fronte di un corposo quadro normativo, non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti - dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al *revenge porn*, dalla tratta allo sfruttamento, dallo *stalking* alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio - senza un reale intervento sul piano culturale e una politica di promozione di norme che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione tra i sessi;

è necessario promuovere nel sistema educativo processi formativi che comprendano lo sviluppo del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della parità tra uomini e donne, insieme all'esercizio del rispetto della differenza quale espressione di diritto-dovere, nell'ambito dei principi democratici di cittadinanza, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione;

occorre che i curricula delle scuole di ogni ordine e grado siano integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e di pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto della differenza, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione, pertanto, di ogni forma di violenza sulle donne;

è necessario, inoltre, intervenire affinché gli istituti scolastici, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, predispongano un piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo e alla promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali,

l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione sessuale;

analogamente, occorre intervenire affinché nell'ambito delle priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 vi sia la formazione del personale docente e non docente finalizzata all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie dell'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché della prevenzione e del contrasto della violenza di genere;

impegna il Governo:

a promuovere, in sinergia con il Parlamento e tutte le forze politiche, azioni dirette alla diffusione di una educazione all'affettività in tutte le scuole di ogni ordine e grado e all'avvio di interventi strutturali mirati a diffondere l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere anche al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori.

G/923/4/2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

la violenza degli uomini sulle donne - alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali - rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla VII legislatura con la Ratifica della Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

inoltre, occorre evidenziare come il provvedimento in titolo raccolga le indicazioni che sono state proposte dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio nella scorsa legislatura e che sono state votate all'unanimità in tutte le Relazioni;

considerato che:

la violenza sulle donne basata sul genere è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinvia le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese. Come noto in Italia nel 1981 esisteva il delitto d'onore, nel 1996 la violenza sessuale era ancora una violenza contro la morale e non contro la persona e solo nel 2018 con la legge sugli orfani di crimi domestici è stato riconosciuto l'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, ciò a significare la fatica che il nostro ordinamento ha sempre fatto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

nel corso della VIII Legislatura è stata approvata all'unanimità la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

un testo anch'esso frutto della Commissione d'inchiesta sul Femminicidio che, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica, ha introdotto efficaci strumenti di verifica e controllo su un fenomeno gravissimo qual è quello della violenza di genere e del femminicidio, che purtroppo, come ci ricorda la cronaca, non sembra conoscere alcuna forma di arretramento. Strumenti essenziali al fine di elaborare interventi puntuali e mirati in materia di violenza;

l'articolo 5, comma 4, dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sia istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale siano censite le principali informazioni relative ai reati di violenza di genere;

ebbene, alla data odierna nessuno di tali decreti è stato emanato lasciando così nei fatti privo di operatività uno strumento essenziale per il monitoraggio del fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché i decreti attuativi citati in premessa siano finalmente emanati.

G/923/5/2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

in merito alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Foromez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza;

impegna il Governo:

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, nell'ambito delle sue proprie prerogative, le obiettive carenze, sia finanziarie che organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti e polizia municipale.

G/923/6/2

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

l'approvazione all'unanimità da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge in titolo è senza dubbio un fatto positivo e di rilievo che vuole rappresentare tra l'altro una ulteriore risposta delle istituzioni di fronte ai ripetuti e drammatici casi di femminicidio e di violenza contro le donne per dare più forza e concretezza alla lotta contro una barbarie che ha profonde radici nella società;

il disegno di legge di cui interviene su aspetti importanti come il rafforzamento delle misure di ammonimento, di informazione e sul versante della repressione. L'articolato non presenta tuttavia disposizioni conseguenti in ordine alla prevenzione quali tra l'altro l'introduzione dell'educazione all'affettività in ogni ciclo scolastico e al rispetto delle differenze di genere nelle scuole unitamente alla definizione di risorse adeguate per la formazione, a cominciare dagli operatori delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria e della pubblica amministrazione;

impegna

il Governo a promuovere d'intesa con gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato e le rispettive Conferenze dei Capigruppo, la calendarizzazione dei disegni di legge che intervengono sulla prevenzione e sul contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica, a completamento della normativa vigente, al fine di iniziare il loro iter parlamentare entro la data del 31 gennaio 2024.

G/923/7/2

[Maiorino](#), [Lopreiato](#)

Il Senato, in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente

l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

è ormai notorio che il fenomeno della violenza di genere è prioritariamente una questione culturale e, pertanto, è su questo piano che va affrontato preliminarmente;

occorre restituire ai giovani una corretta prospettiva volta al rispetto del prossimo specificatamente nell'ambito della sessualità e dell'affettività per mezzo della scuola, che attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di comprendere le proprie emozioni e di saperle gestire;

l'educazione sessuale ed affettiva non può essere svolta in maniera disomogenea in base all'iniziativa autonoma dei singoli istituti. Dovrebbe, piuttosto, essere introdotta come misura strutturale quale corso nel programma formativo ministeriale;

secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma alla salute stessa, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»;

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre nell'ambito del percorso di istruzione primaria l'educazione affettiva e nella secondaria l'educazione affettiva e sessuale, quali misure strutturali nel programma formativo ministeriale.

G/923/8/2

[Lopreiato](#)

Il Senato, in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premesse che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici, più stringenti e finanche derogatori della disciplina ordinaria;

il comma 1-*bis* dell'art. 316 del codice di procedura penale, a tutela dei figli delle vittime, stabilisce che il pubblico ministero, quando proceda per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, - anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza - in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;

tale previsione andrebbe estesa anche ad ipotesi ulteriori rispetto alla fattispecie di omicidio, in generale, laddove si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti non solo dai figli delle vittime di omicidio, ma dalle persone offese o danneggiate dal reato;

impegna il Governo

ad introdurre, con il primo provvedimento utile, uno strumento che consenta al pubblico ministero di disporre sempre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'art. 362 comma 1-*ter* del codice di procedura penale.

G/923/9/2

[Lopreiato](#)

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento;

l'art. 384 del codice di procedura penale contempla lo strumento del fermo di persona gravemente indiziata di delitto, anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, in caso si tratti di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico;

appare indispensabile dotare il pubblico ministero di uno strumento operativo nuovo ed efficace quando non sia possibile attendere il provvedimento del giudice, ampliando le ipotesi in cui può essere disposto il fermo di indiziato di delitto anche fuori dei casi già previsti, nei confronti della persona gravemente indiziata di delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.), violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.). La gravità di cui sono espressione tali condotte, nonché il pericolo di reiterazione, giustificherebbe l'eccezionalità di un tale strumento;

impegna il Governo

ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per introdurre il nuovo strumento del fermo di indiziato dei delitti individuati in premessa, in quanto trattasi di comportamenti che pongono comunque in grave pericolo l'integrità fisica o psichica e troppo spesso la vita stessa della persona offesa.

G/923/10/2

Lopreiato

Il Senato, in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premessso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

è di tutta evidenza che il ruolo della vittima nel processo abbia finito per perdere sempre più rilevanza, e ciò è dimostrato anche dall'assenza, nel nostro codice di procedura penale, della nozione di "vittima", laddove vengono usate le definizioni di «offeso dal reato», «persona offesa», «persona offesa dal reato». Pertanto vi è la necessità di far recuperare alla vittima una posizione di centralità nel processo di accertamento della violazione e della punizione che subisce il colpevole.

È fondamentale, dunque, che il processo penale, in quanto tale, si traduca in concreto in uno strumento ontologicamente funzionale alla soddisfazione delle istanze del soggetto danneggiato dal reato;

Le fonti europee hanno gradualmente dimostrato un'attenzione sempre maggiore, sul piano del diritto penale, rispetto alla salvaguardia delle garanzie non solo dell'accusato, ma anche della vittima. Il considerando n. 9 della direttiva 2012/29/UE, afferma che «un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime».

Nella stessa CEDU, che si presta a una continua interpretazione evolutiva «*in the light of present-*

day conditions», sono rinvenibili evidenti segnali della crescente valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato;

l'art. 394 del codice di procedura penale consente alla persona offesa di promuovere la richiesta di incidente probatorio, rimettendo al Pubblico ministero la valutazione circa la presentazione dell'istanza al Giudice per le indagini preliminari.

In caso di mancato accoglimento da parte del pubblico ministero, questi pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

Ne deriva, quindi, che la vittima di reati, anche particolarmente insidiosi quali quelli di violenza contro le donne e domestica, non è legittimata ad avanzare direttamente la richiesta di incidente probatorio al giudice, ma sempre per il tramite del pubblico ministero, che funge quindi da filtro.

Occorre, pertanto, riconoscere maggiore centralità alla persona offesa nel procedimento penale e ciò ancor di più laddove sia vittima di gravi reati di violenza di genere o domestica;

Sarebbe, pertanto, opportuno attribuire un vero e proprio potere di impulso della richiesta di incidente probatorio anche alla persona offesa del reato, almeno in caso in cui si proceda per reati di violenza di genere e domestica;

inoltre, sotto altro profilo, l'art. 415-bis c.p.p. stabilisce che il Pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione, faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore l'avviso di conclusione delle indagini. Mentre al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, solo ove si proceda per i reati di maltrattamenti e atti persecutori, ex artt. 572 e 612 bis del codice penale;

impegna il Governo

in un'ottica di valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato, a prevedere, con il primo provvedimento utile, strumenti di maggiore partecipazione da parte della persona offesa al procedimento penale, quali la facoltà di iniziativa diretta relativa alla richiesta di incidente probatorio e l'obbligo di comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini alla persona offesa in tutti i procedimenti penali per reati di violenza di genere e domestica, nonché, in generale, ad introdurre la facoltà per la vittima di essere ascoltata dal giudice nel giudizio di riesame di una misura cautelare, e per il suo difensore di porre direttamente domande alla persona sottoposta ad esame.

G/923/11/2

[Lopreiato](#)

Il Senato, in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di

sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti, finanche derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;

occorre preservare le vittime di violenza di genere e domestica anche sotto il profilo della tutela dei dati personali: informazioni quali il cambio di indirizzo di residenza dovrebbero rimanere riservate e non dovrebbero, quindi, essere accessibili da parte del presunto autore del reato, al fine di impedire a quest'ultimo di reiterare le condotte lesive, specie laddove consumate all'interno dell'ambiente domestico;

Non di rado, invero, le donne che hanno subito abusi da parte di familiari o conviventi sono costrette ad abbandonare la propria abitazione, allontanandosi da casa senza fornire un nuovo indirizzo;

Per tale motivo, in tali casi, occorre contemperare correttamente il diritto di accesso agli atti amministrativi e la tutela della privacy dei soggetti interessati;

Come noto, la Legge n. 241 1990 prevede, infatti, un regime generalizzato di accessibilità agli atti amministrativi, individuando tassativamente i casi in cui esigenze particolari ne impongono una limitazione; anche la L. n. 675 del 1996 detta una disciplina specifica in tema di comunicazione di dati personali da parte di Enti Pubblici, la quale è ammessa quando sia prevista "da norme di legge o di regolamento", o risulti comunque necessaria "per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Tuttavia, occorre prevedere delle specifiche limitazioni relative all'accesso all'anagrafe da parte dell'indagato nell'ambito di un procedimento riguardante delitti di violenza di genere, e ciò non solo per tutelare la privacy della vittima, ma per impedire gravi rischi per l'incolumità e la sua salute;

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento legislativo utile, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza, nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per reati di violenza di genere o domestica.

G/923/12/2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

Premesso che:

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1º agosto 2014;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

è innegabile l'importanza dei centri antiviolenza, quali luoghi protetti di aiuto alle donne per il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e per l'affermazione della propria indipendenza e libertà, che negli anni hanno avuto un ruolo determinante nella creazione di servizi indipendenti e progettualità politiche utili per l'affermazione dei diritti delle donne e il riconoscimento sociale della violenza;

l'ultimo riparto delle risorse per i centri e le case rifugio risale al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022, che ha provveduto a ripartire le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'annualità 2022: tale provvedimento prevede il trasferimento alle Regioni di una somma pari a 40 milioni, di cui 30 milioni per il finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e 10 milioni per il finanziamento degli interventi regionali tra i quali le iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, il rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

l'iter di assegnazione prevede, dopo la registrazione del Dpcm da parte della Corte dei conti, che le Regioni inviino al Dipartimento la richiesta di trasferimento delle risorse unitamente alla nota di programmazione e il Dipartimento, in esito alle verifiche provveda poi a suddividere le risorse fra le regioni, le quali a loro volta provvedono alla concreta corresponsione delle risorse alle strutture con tempi complessivamente troppo lunghi e con modalità del tutto disomogenee nel territorio che pongono di continuo a repentaglio l'operatività concreta delle strutture: le risorse vengono distribuite con un ritardo medio quantificato in 14 mesi, secondo una indagine dell'associazione Action Aid;

inoltre, suddividendo i fondi per le strutture esistenti, emerge che ai centri anti violenza, singolarmente, vengono assegnati circa 39 mila euro, a ogni casa rifugio 36mila (dati Action Aid per il 2022);

si tratta con ogni evidenza di fondi insufficienti che non si basano su una analisi dettagliata dei bisogni a livello territoriale e nazionale, sui quali grava anche un meccanismo di distribuzione da parte delle Regioni contrassegnato da profonde differenze posto che alcune, le più virtuose, distribuiscono i finanziamenti direttamente ai centri antiviolenza accreditati ma altre invece - ed è notoriamente il caso della Campania, ma non solo - scelgono di trasferirli agli ambiti socio-sanitari, e quindi ai Comuni capofila degli ambiti spetta la ulteriore ripartizione;

in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una

qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi nei primi 11 mesi del 2023 se ne registrano già 106, un dato veramente preoccupante che rende improrogabile una reale presa d'atto e conseguenti investimenti a sostegno delle strutture che garantiscono libertà e autodeterminazione alle donne che fuoriescono da storie di violenza;

nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervenire a sostegno dei centri antiviolenza, e non prevede alcuna semplificazione dell'iter di distribuzione delle risorse né lo stanziamento delle necessarie risorse destinate alle strutture suddette, inoltre sono comunque stati bocciati tutti gli emendamenti di questo tenore;

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia l'adeguato stanziamento di finanziamenti diretti al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative normative volte a intervenire semplificando l'iter di assegnazione delle risorse al fine di ridurre i ritardi nella distribuzione di esse.

G/923/13/2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

Premesso che:

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1º agosto 2014;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

la violenza contro le donne è un fenomeno complesso e in gran parte sommerso: si calcola infatti che con riguardo alle violenze sessuali ad esempio, solo il 10 per cento dei reati sia denunciato, inoltre la violenza intesa come maltrattamenti fisici, ma anche psicologici ed economici spesso viene tollerata in ambito familiare e non conduce alla denuncia e quindi alla sanzione penale del responsabile;

i dati riguardanti la diffusione di condotte a vario titolo inquadrabili come violenza di genere fra i giovanissimi sono particolarmente preoccupanti, anche per le ripercussioni traumatiche che tali episodi causano nei percorsi evolutivi e di crescita delle giovani generazioni;

accanto alla formazione culturale, che si avvale di un ampio spettro di riferimenti ai saperi si pone anche la necessità di promuovere percorsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e di ragionare sull'emotività, sui sentimenti e sull'affettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l'obiettivo di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i rifiuti e le complesse fasi dell'adolescenza;

nella società attuale, gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano nell'ambito sia privato che pubblico: se in alcuni casi nell'ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello dell'uomo, la scuola ha il dovere di fornire gli strumenti per una lettura paritaria del genere;

se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione basata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio dell'immagine della donna;

nell'ottica di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie e di ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione si ritiene indispensabile l'introduzione dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado;

nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervenire in questo senso;

impegna il Governo

a valutare di introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione sessuale e affettiva condotta da personale docente con le opportune competenze tecniche.

G/923/14/2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

premesso che:

Dall'inizio del 2023, in Italia le vittime di femminicidio sono state 106, confermando una terribile statistica che dimostra inequivocabilmente come il femminicidio e più in generale, la violenza contro le donne, sia un fenomeno strutturale, endemico della società attuale.

In Italia, durante il primo lockdown e subito dopo la fine di esso, le richieste di aiuto e le segnalazioni ai centri antiviolenza sono aumentate del 73 per cento. Nel 2020, l'anno in cui è scoppiata la pandemia, gli omicidi volontari sono scesi ai minimi storici, registrando un numero inferiore a trecento, ma questo calo non ha, però, riguardato le donne uccise dagli uomini.

Sono numeri agghiaccianti, i quali testimoniano che la violenza sulle donne è ormai un fenomeno culturale diffusissimo, e che come tale deve essere combattuto, attraverso un approccio multidisciplinare che cominci dall'educazione sentimentale nelle scuole.

Considerato che,

Occorre una cultura dell'ascolto della vittima a partire dal ri-conoscimento che il femminicidio, lo stalking, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono forme di violenza di genere, rivolta contro le donne in quanto donne.

Ritenuto che,

Occorre raccogliere i dati secondo un'ottica di genere, per capire se davvero le donne che chiedono aiuto vengono protette o se, invece, vengono lasciate sole.

Ritenuto altresì che

Spesso mancano i posti letto per accoglierle, perché i fondi sono insufficienti e le case rifugio chiudono; oppure le donne non ricevono informazioni esatte, pensano che se denunciano non possono avere protezione, perché nessuno le ha informate dell'esistenza degli ordini di allontanamento civile,

che consentono di ottenere il mantenimento, oltre che l'allontanamento del coniuge o il compagno violento.

Impegna il governo

a valutare l'opportunità di investire ingenti risorse per contrastare il fenomeno del femminicidio finalizzate a finanziare i centri anti violenza e garantire un adeguato supporto legale e psicologico alle donne, promuovere iniziative per una cultura contro la violenza di genere, nonché di prevedere di introdurre una forma di educazione sentimentale, sessuale e all'affettività nelle scuole di ogni ordine e grado

G/923/15/2

[Stefani, Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (A.S. 923)

premessi che:

il presente disegno di legge, al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

il disegno di legge si muove inoltre nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-bis, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020) sull'attività dalla medesima svolta, nonché in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura;

l'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione;

considerato che:

l'articolo 609-*octies* del codice penale prevede il reato di violenza sessuale di gruppo e l'articolo 609 ter le circostanze aggravanti della violenza sessuale per le quali la pena è aumentata di un terzo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel caso di violenza sessuale di gruppo aggravata la pena dell'ergastolo.

G/923/16/2

[Stefani, Potenti](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

Premesso che

Si registrano in tutto il territorio nazionale problematiche in relazione alla concreta attuazione di quanto disposto dalla L. n. 4 del 11/01/2018 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), volta a prevedere

istituti a sostegno e supporto dei figli delle vittime della cd. "violenza domestica";

Nei purtroppo numerosi casi di "femminicidio", infatti, drammatica è la situazione dei figli che hanno perso un genitore ucciso dall'altro genitore o che hanno perso entrambi perchè poi l'omicida si è tolto la vita o non ha nessun genitore che possa curarlo perchè il genitore omicida è detenuto in carcere. E' fondamentale dare piena attuazione all'intervento legislativo della L. 4/18 che garantisce tutele processuali ed economiche per i figli delle donne vittime di crimini domestici, anche mediante misure di sostegno economico diretto, assistenza medica e psicologica e modalità di affidamento a familiari. La legge è stata poi potenziata con decreto 21 maggio 2020 con un sostegno alle famiglie affidatarie dei minori, borse di studio e sgravi fiscali.

Manca tuttavia un coordinamento degli interventi che consenta innanzitutto l'individuazione degli orfani e una banca dati che consenta agli operatori di intervenire e si ravvisa la necessità di protocolli chiari, con presa in carico dei suddetti orfani, al fine di garantire gli interventi;

Le Associazioni del Terzo Settore che si occupano della problematica segnalano, infatti, dette problematiche e fra queste anche quella primaria di conoscere ed individuare tempestivamente i casi per i quali tali tutele potrebbero essere applicate;

Ciò premesso, impegna il governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, oltre che in termini di organizzazione degli uffici preposti, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alla necessità di prevedere protocolli di presa in carico di minori che hanno perso un genitore e l'altro è detenuto o entrambi, istituire una banca dati nazionale che consenta la tempestiva individuazione degli orfani di crimini domestici nonché delle famiglie affidatarie, nonché di rafforzare la comunicazione ed informazione delle vittime in merito alle opportunità contenute nella legge 4 del 2018.

G/923/17/2

[Potenti, Stefani](#)

Premesso che

Il disegno di legge di iniziativa governativa e recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" è stato approvato dalla Camera dei Deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2023 ed interviene tra le altre

Tra le misure che nel corso degli anni hanno dimostrato la loro efficacia vi è il provvedimento di ammonimento questorile; istituto di natura amministrativa e derivazione anglosassone, introdotto nel nostro Ordinamento dal D.L. n. 11 del 23.02.2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 23.04.2009. Con lo stesso intervento legislativo si è anche inserito nel Codice penale il medesimo delitto di atti persecutori.

Così, l'art. 8, D.L. n. 11/2009, oggi prevede che: "*Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. Al comma 2 la norma prevede inoltre che "Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.*

Lo strumento di ammonimento ha trovato profonda valorizzazione grazie al c.d. "Protocollo Zeus"

promosso dal Ministero dell'Interno-Direzione Centrale Anticrimine. Questo strumento, già attivo in altre città italiane è finalizzato ad aumentare l'efficacia dello strumento dell'ammonimento del Questore, atto amministrativo previsto per le condotte riconducibili alla violenza domestica o agli atti persecutori, che intima all'uomo di interrompere qualsiasi forma di aggressione, anche verbale, e anticipa la tutela della vittima intervenendo sul maltrattante prima che si palesino condotte penalmente rilevanti.

In particolare i soggetti violenti, che in questa fase non sono stati ancora segnalati all'autorità giudiziaria, ma sono stati oggetto dell'ammonimento da parte del Questore, al momento della notifica dell'atto, riceveranno un invito a rivolgersi agli sportelli di uno dei centri di ascolto per uomini maltrattanti per seguire volontariamente un percorso gratuito ed anonimo, con la finalità di accompagnare al cambiamento gli autori dei comportamenti violenti per prevenire il compimento fatti più gravi.

Tale protocollo costituisce uno strumento di collaborazione sinergica che si rivolge all'autore delle violenze, puntando a prevenire la violenza domestica attraverso un percorso di recupero e cura degli autori di questi reati prima che si concretizzino. Infatti, dalle prime evidenze sulla riduzione dei casi di recidiva riguardanti coloro i quali abbiano deciso di sottoporsi a questo percorso, emerge l'efficacia preventiva dello strumento trattamentale.

Appare quindi ragionevole, sul piano del contemperamento degli interessi esistenti nella materia *de quo*, l'ipotesi di rendere vincolante per effetto di previsione normativa, la scelta del Questore, il quale in sede di ammonimento, ritenga utile invitare a percorso trattamentale il soggetto ammonito.

Ciò premesso invita il Governo,

A valutare l'opportunità di introdurre con apposita previsione normativa l'obbligo accessorio, se richiesto dal Questore nella sede dell'ammonimento di cui all'art. 8, D.L. n. 11/2009, di svolgimento di un percorso trattamentale per uomini maltrattanti.

G/923/18/2

[Stefani](#), [Potenti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «*disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*», premesso che:

la violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva delle donne: isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli;

i bambini che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento;

secondo gli ultimi dati Istat sulle violenze subite da donne con disabilità (fermi purtroppo al 2014), il quadro che emerge è inquietante: il 36% delle le donne con disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali contro il 30% delle donne senza disabilità; il 10% è stata vittima di stupro contro il 4,7% delle donne senza disabilità e il 31,4% delle donne con disabilità ha subito una violenza psicologica dal partner attuale.

Considerato che:

le donne con disabilità sono vittime delle stesse forme di violenza che colpiscono le altre donne ma con conseguenze amplificate in ragione della loro particolare vulnerabilità, del loro isolamento, della limitata capacità di difendersi, di fuggire, di chiedere aiuto e di essere credute;

molto spesso, l'autore di una condotta violenta nei confronti di una donna con disabilità è un tutore, un amico, un operatore, un conoscente, il partner, un familiare o il caregiver;

per le persone con disabilità, quest'ultima circostanza è la peggiore di tutte perché insinua la paura di essere abbandonati da chi si è dipendenti per la propria sopravvivenza fisica impedendo, così l'allontanamento e la denuncia. Tale situazione drammatica si amplifica anche a causa delle

disuguaglianze presenti tra nord e sud.

Rilevato infine che:

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009) all'articolo 6 riconosce che le donne con disabilità sono soggette a discriminazione multipla (in quanto donne ed in quanto disabili), e l'articolo 16 impegna gli Stati Parti a contrastare ogni forma di sfruttamento, violenza e maltrattamenti nei confronti delle persone con disabilità tenendo conto dell'età, del genere e del tipo di disabilità;

Impegna il Governo a:

- promuovere e praticare azioni formative rivolte agli operatori dei centri di accoglienza, al personale di polizia e della magistratura, dei servizi sanitari e sociali, tenendo conto della specificità delle diverse disabilità che richiedono adeguate conoscenze e capacità di risposta appropriata.;

- assicurare la piena accessibilità e fruibilità degli ambienti di accoglienza e supporto quali case rifugio, ospedali, posti di polizia;

- inasprire le sanzioni per i *caregiver* od operatori che commettono la violenza nei confronti delle donne con disabilità a loro affidate;

- introdurre nel codice penale una disposizione che configuri la violenza sulle donne con disabilità come fattispecie autonoma di reato;

- Incrementare campagne di sensibilizzazione sulla violenza verso le donne con disabilità, rivolte prima di tutto alle agenzie educative come la scuola, progettate secondo la comunicazione universale: in caso di video audiodescrizioni e sottotitolazioni, nel caso di materiale stampato l'inserimento obbligatorio del QR-code, comunicazione *easy to read* e comunicazione aumentativa alternativa;

- Potenziare gli accessi appropriati di comunicazione, interazione e fruizione da parte dei servizi antiviolenza, al fine di consentire alle donne con disabilità di utilizzare la modalità di dialogo più adatta e confacente alla propria disabilità;

- Rafforzare la rete di relazione che includa anche le associazioni di rappresentanza della disabilità in grado di dare supporto e assistenza al fine di consentire interventi adeguati, mirati e personalizzati in base alle specifiche caratteristiche delle donne con disabilità che subiscono violenza a ogni livello.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

135ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che il Gruppo del PD ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dell'A.S. 615 e connessi.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella precedente seduta, sono iniziate le dichiarazioni di voto e che sono intervenuti il rappresentante della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto, nonché gli esponenti dei Gruppi Lega e Fratelli d'Italia.

Il senatore **CATALDI** (M5S) interviene in dichiarazione di voto, invitando la maggioranza a una ulteriore riflessione su un progetto di riforma che, sebbene promossa con buone intenzioni, determinerà risultati differenti sul territorio, a causa delle disparità già esistenti. A suo avviso, quindi, il Paese non è pronto ad accogliere il modello istituzionale del regionalismo differenziato.

Per evitare il rischio che si aggravino le carenze infrastrutturali delle Regioni che già attualmente sono più in difficoltà, occorre soddisfare alcune precondizioni. In particolare, è necessario assicurare pari opportunità di sviluppo economico a tutte le Regioni; in secondo luogo, occorre garantire i LEP sul territorio nazionale, ma con un livellamento verso l'alto, altrimenti difficilmente si stimolerà l'interesse

a fare impresa.

Ravvisa, infine, una contraddizione tra il progetto di riforma differenziata, che esalta le peculiarità regionali, e il disegno di legge costituzionale sul premierato (A.S. 935), di cui a breve sarà avviato l'esame in Commissione.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), a integrazione dell'intervento del senatore Cataldi, sottolinea l'importanza della votazione con cui ci si appresta a licenziare in sede referente, dopo un lungo percorso, un disegno di legge che è stato comunque migliorato, anche grazie al lavoro svolto dalle opposizioni, che instancabilmente hanno sollecitato la maggioranza a colmare alcune lacune del testo, in particolare riguardo alla sostituzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i decreti legislativi per la determinazione dei LEP. Ringrazia in ogni caso anche il presidente Balboni, per avere organizzato i lavori in modo da consentire un adeguato approfondimento.

Non può fare a meno di ricordare, tuttavia, che la maggior parte dei soggetti auditi, tra cui l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Banca d'Italia, lo Svimez, Confindustria, Confartigianato, Gimbe, Legambiente, nonché molti costituzionalisti e docenti, hanno espresso numerose critiche sul progetto di autonomia differenziata. L'errore di fondo, a suo avviso, è stato quello di procedere all'attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, senza prima correggere le distorsioni provocate dalla riforma del Titolo V, con il rischio di aggravare le fragilità delle Regioni che sono già in ritardo rispetto alle altre. A tale proposito, auspica che si proceda quanto prima ad esaminare in Assemblea il disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. 764, per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Constata con dispiacere, inoltre, l'accelerazione dei lavori delle ultime settimane, attraverso anche il ricorso a sedute notturne, probabilmente per la recente deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge sul premierato (A.S. 935), confermando l'esistenza di una sorta di "baratto" politico tra i due principali partiti della maggioranza, che agiscono per motivi elettoralistici, senza tener conto dell'interesse generale del Paese.

Annuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) ringrazia il Presidente per la sua capacità di mediazione, che ha consentito l'esame approfondito del testo nel merito, senza dare adito ad atteggiamenti ostruzionistici da parte dell'opposizione.

Formula altresì un ringraziamento nei confronti del Governo, per l'accoglimento di alcune proposte di modifica sottoscritte dalla sua parte politica, ed esprime apprezzamento in particolare per la determinazione e competenza tecnico-giuridica dimostrate dal ministro Calderoli, il quale ha seguito assiduamente i lavori della Commissione.

Ricorda che Forza Italia, proprio per il suo patrimonio di valori, ispirato a principi liberali, che esalta la libertà individuale a fronte di un eccessivo intervento statale e il principio della sussidiarietà, non poteva non condividere fin dall'inizio il progetto di autonomia differenziata, che favorisce la flessibilità delle politiche regionali.

Proprio per una più compiuta valorizzazione dell'individuo, la sua parte politica ritiene che i diritti sociali e civili debbano essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in particolare con riferimento a sanità, istruzione, casa e lavoro, per consentire alle persone di partecipare pienamente alla vita sociale. A tal fine, è importante il lavoro svolto dal Comitato guidato dal professor Cassese, che per la prima volta ha provveduto alla individuazione dei LEP, sebbene questo percorso per il riconoscimento concreto dei servizi essenziali che spettano ai cittadini debba proseguire di pari passo con l'attuazione dell'autonomia differenziata. In tal senso, sono stati approvati alcuni emendamenti, anche a sua prima firma, con cui per esempio si prevede che "le intese non possano pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni" che non hanno richiesto l'autonomia, "anche in relazione a eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP". Ricorda altresì la modifica introdotta all'articolo 3, che elenca le materie nel cui ambito sono individuate le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché l'inserimento della clausola di salvaguardia dell'unità nazionale.

Esprime pertanto soddisfazione per l'attuazione di un progetto che, a suo avviso, sarà in grado di

risolvere le aree più degradate del Paese, garantendo pari diritti e livelli di prestazioni a tutti i cittadini.

Nell'esprimere l'auspicio che l'*iter* del provvedimento prosegua proficuamente nella direzione finora seguita, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ricorda brevemente l'esperienza storica dell'Alto Adige, che, grazie all'autonomia differenziata, ha saputo riscattarsi dalla situazione di estrema arretratezza e povertà in cui si trovava dopo la seconda guerra mondiale, anche a causa delle difficili condizioni geomorfologiche di un territorio che, per la maggior parte, è sopra i mille metri di altitudine. È stato così attuato un modello di sviluppo economico e di integrazione dei tre gruppi linguistici esistenti, studiato a livello internazionale e che ha permesso di raggiungere un PIL molto elevato.

Ritiene che in Italia il progetto di autonomia differenziata delineato in Costituzione non sia mai stato effettivamente attuato, sia per la tardiva istituzione delle Regioni, sia per le numerose materie attribuite finora alla esclusiva competenza legislativa statale. Pertanto, è comprensibile che alcune Regioni avvertano l'esigenza di ulteriori forme di autonomia e potere decisionale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, cui sarebbe opportuno finalmente dare una risposta.

Sottolinea che l'autonomia comporta significative responsabilità delle scelte, che non possono più essere trasferite a un più alto livello decisionale, nazionale o sovranazionale, con un efficiente utilizzo delle risorse, verificabile in modo stringente dai cittadini.

A suo avviso, non sono fondate le preoccupazioni circa il rischio di una rottura dell'unità nazionale. Del resto, anche gli articoli 5 e 117 della Costituzione prevedono il pluralismo autonomistico e il decentramento amministrativo, all'interno della medesima cornice statale unitaria e indivisibile.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel riconoscere che il Presidente ha garantito le condizioni per un confronto approfondito e il rispetto delle prerogative parlamentari, sottolinea che le pressioni del Governo per l'approvazione del provvedimento in sede referente hanno impedito di dare risposta a questioni importanti.

Innanzitutto, non è stato possibile chiarire il motivo per cui il disegno di legge n. 615 è stato dichiarato collegato alla legge di bilancio, considerato che il testo prevede l'invarianza degli oneri finanziari. Ciò ha comportato non solo la possibilità di proseguire l'esame anche durante la sessione di bilancio, ma anche la dichiarazione di inammissibilità, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di tutti gli emendamenti che prevedessero l'attuazione effettiva dei LEP. In tal modo, proposte molto significative, come gli emendamenti 1.63, 1.64, 1.65, 1.74 e 1.89, sono state sottratte alla discussione, in quanto, non essendo state respinte in Commissione, non potranno neanche essere ripresentate in Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 5-*quinquies* del Regolamento. Rileva, tra l'altro, che - data la dichiarazione di invarianza degli oneri per il bilancio statale - sarà impossibile reperire le risorse per colmare le situazioni di arretratezze infrastrutturali.

In secondo luogo, ritiene che sarebbe stato più ragionevole far precedere o accompagnare l'esame del disegno di legge n. 615 da quello dei disegni di legge costituzionale per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione, di cui è già stato avviato l'esame in Commissione, per determinare una cornice costituzionale sovraordinata rispetto alle intese tra Stato e Regioni. Questo avrebbe consentito, tra l'altro, di sottrarre per esempio le norme generali dell'istruzione dal novero delle materie delegabili alle Regioni.

Ricorda altresì che non è stata data risposta alle preoccupazioni di alcuni componenti del CLEP circa l'effettiva tutela dei diritti civili e sociali, per la mancata definizione delle risorse necessarie. Peraltro, il Comitato si è limitato a delineare la situazione a legislazione vigente, senza chiarire se questa sia sufficiente e se sia effettivamente attuata sul territorio nazionale. Sarebbe stato più opportuno, quindi, procedere all'audizione del ministro Giorgetti e dell'ex governatore della Banca d'Italia Visco, nonché attendere che il Comitato presieduto dal professor Cassese completasse il suo lavoro. La maggioranza, invece, ha preferito accelerare i lavori, forse per una sorta di "scambio" politico tra le due principali

forze politiche, dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sulla primazia del Capo del Governo.

Passa quindi a illustrare le criticità del provvedimento dal punto di vista del merito.

Innanzitutto, nonostante la dichiarazione, all'articolo 1, dell'obiettivo di ridurre i divari tra le diverse Regioni, garantendo equamente i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, negli articoli successivi si fa riferimento ai LEP solo con riguardo al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, confermando - a suo avviso - che si intende attribuire ulteriori forme di autonomia, senza prima aver garantito la definizione della soglia costituzionalmente necessaria per rendere effettivi i diritti sociali e civili. Al contrario, anche i principali costituzionalisti ascoltati in audizione hanno sostenuto la necessità di una inversione dell'ordine di applicazione degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Ritiene insufficiente, inoltre, la modifica con cui si è previsto che l'individuazione dei LEP avvenga mediante decreti legislativi, in quanto poi si prevede che l'aggiornamento in base alle risorse disponibili avvenga comunque tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ribadisce che sarebbe stato più opportuno intervenire mediante legge costituzionale, in modo da sottrarre alla competenza regionale alcune materie, come l'istruzione, le reti di comunicazione, nonché la produzione e distribuzione di energia, che, a seguito della pandemia e della guerra, si è dimostrato opportuno restituire alla competenza statale.

Nonostante le modifiche intervenute in sede referente, poi, è confermata la marginalizzazione del ruolo del Parlamento, che non potrà neanche emendare il contenuto delle intese.

Infine, critica la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, che consente la prosecuzione delle intese previgenti, alle quali quindi non potrà essere applicata la procedura per l'istruttoria di cui all'articolo 2 del testo.

In conclusione, a nome del Gruppo del PD, annuncia un voto contrario.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*), nel ringraziare il Presidente e il Ministro per il dibattito molto approfondito, premette che l'orientamento della sua parte politica sarà espresso in sede di Assemblea, dal senatore Calenda.

A suo avviso, il progetto di autonomia differenziata è condivisibile e non comporta rischi per la tenuta dell'unità del Paese e del bilancio statale. Del resto, la presenza di una gestione più centralistica non ha impedito il determinarsi di differenze così profonde da giustificare l'assegnazione di significative risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza appunto finalizzate alla riduzione del divario tra Nord e Sud.

Sottolinea che il testo originario è stato profondamente modificato e migliorato in riferimento alla individuazione dei LEP, agli interventi perequativi, al coinvolgimento del Parlamento. È stato inoltre svolto per la prima volta l'importante lavoro di definizione del contenuto essenziale dei livelli essenziali delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali, fermo restando che bisognerà ora procedere al finanziamento per l'attuazione di tali prestazioni e ciò comporterà una scelta politica circa le priorità. Tuttavia, a suo avviso, il riformismo deve accettare la sfida del cambiamento, con una progressiva e graduale attuazione delle novità. A suo parere, ciò sarà utile soprattutto per il Mezzogiorno, che attualmente sconta gravi ritardi e mancanze con riferimento ai LEP, per garantire una maggiore trasparenza, il miglioramento dei servizi e una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.

Resta poi impregiudicata la necessità di modificare il Titolo V della Costituzione, in particolare con riferimento all'elenco delle materie che dovrebbero essere restituite alla competenza esclusiva statale, e quindi esprime sorpresa per la mancata indicazione di tale obiettivo nel programma del Governo.

Ritiene che l'autonomia differenziata sia perfezionabile, ma che non si possa più tornare indietro.

Considerato che anche alcune Regioni guidate dal centrosinistra hanno chiesto ulteriori forme di autonomia, sottolinea la necessità di dare risposta a tali istanze, pur in un quadro di cooperazione tra le Regioni per finanziare i LEP, senza sottrarre risorse al Mezzogiorno. Auspica, pertanto, che la riforma sia sottratta a una contrapposizione ideologica e che la sua implementazione sia monitorata in modo puntuale al fine di apportare i miglioramenti necessari.

In conclusione, annuncia il voto di astensione.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) sottolinea che la votazione di oggi rappresenta un momento storico, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, che aveva lasciato incompiuto l'assetto istituzionale del Paese dal punto di vista delle autonomie. Del resto, la Lega non ha mai nascosto la volontà di attuare questo progetto e anche le Regioni del Nord-Est da tempo facevano pressioni per l'applicazione dell'autonomia differenziata.

Pur riconoscendo che il testo è stato ampiamente modificato, e ringraziando per questo motivo il Ministro per la capacità di ascolto delle criticità evidenziate, esprime le proprie riserve sul disegno di legge in esame, non per un pregiudizio ideologico, ma per la radicata convinzione che l'autonomia non consenta di risolvere i problemi. Da siciliana, infatti, è in grado di rappresentare un quadro specularmente opposto a quello illustrato dal senatore Durnwalder: non può essere un caso, infatti, che - tra le Regioni a statuto speciale - solo le due isole del Sud non abbiano tratto vantaggi dalla specialità che è stata loro riconosciuta. La spiegazione non può essere data solo con un giudizio negativo sulla capacità degli amministratori locali, pur riconoscendo che nella Regione siciliana le forme di autonomia sono state utilizzate anche per favorire una politica assistenziale, per di più senza un effettivo controllo sulla capacità di spesa, in modo da conservare il potere e mantenere lo *status quo*.

In ogni caso, mentre il Nord continua a crescere, lo sviluppo economico delle Regioni dell'Italia centrale e meridionale si è fermato e non è chiaro come possa ripartire attraverso il regionalismo differenziato. Esprime quindi timore che il progetto del Governo non riesca a neutralizzare le disparità territoriali, soprattutto avendo previsto l'invarianza degli oneri a carico del bilancio statale.

Concorda con le considerazioni del senatore Giorgis circa l'ordine di attuazione degli articoli 116 e 117 della Costituzione. Rileva inoltre che, se si intende superare le disparità e gli svantaggi causati dalla insularità, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione, attraverso la riprogrammazione delle risorse generali, si determinerà una nuova gestione centralista da parte dello Stato, che continuerà così a razionalizzare le risorse e a redistribuirle, in contraddizione con il regionalismo differenziato. Ritiene poi che il disegno di legge in esame non abbia approfondito l'incidenza della riforma sulle Regioni a statuto speciale: non si comprende, infatti, se saranno parificate a quelle a statuto ordinario, in conseguenza dell'attribuzione anche ad esse di forme di autonomia. Ricorda tuttavia che la specialità attribuita finora a cinque Regioni non riguarda solo la capacità di trattenere sul loro territorio una parte dei tributi erariali, ma discende da motivazioni storiche e politiche.

Dopo aver invitato a una maggiore cautela, per evitare di stimolare la conflittualità tra le Regioni, al fine di ottenere più risorse e poteri decisionali, sottolinea che sarebbe semplicistico pensare di risolvere i problemi territoriali con l'autonomia differenziata. Basti pensare alla legge urbanistica siciliana che viene costantemente impugnata da parte del Governo.

Conclude, annunciando a nome del Gruppo un voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato presentato dai relatori l'emendamento di coordinamento formale Coord.1 (pubblicato in allegato).

L'emendamento Coord.1, posto ai voti, risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i componenti della Commissione e il ministro Calderoli per il lavoro svolto, che ha consentito di consegnare all'Assemblea un testo sicuramente migliorato rispetto a quello originario. Di questo va riconosciuto il merito sia alle opposizioni sia alla maggioranza che, anche nel confronto a volte aspro, hanno saputo confrontarsi sulle questioni sostanziali, senza atteggiamenti pregiudizialmente contrari. Ritiene che si sarebbe potuto apportare ulteriori correttivi, per esempio all'articolo 10, con riferimento alle intese previgenti; tuttavia, la riformulazione dell'emendamento proposta dal Governo è stata considerata insufficiente dai proponenti.

Respinge quindi con fermezza le insinuazioni su un presunto scambio o baratto politico tra autonomia differenziata e premierato, in quanto si tratta semplicemente di due punti importanti del programma di Governo, che la maggioranza è impegnata ad attuare, in linea con l'impegno assunto nei confronti degli elettori.

Pertanto, sebbene sarebbe stato preferibile avere più tempo per ulteriori approfondimenti, per esempio con le audizioni ricordate dal senatore Giorgis, non si può non riconoscere che il dibattito è stato molto

approfondito e che il confronto, a un certo punto, deve comunque giungere a una conclusione. La Commissione conferisce quindi ai relatori Della Porta e Tosato il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 615, comprensivo delle modifiche approvate, autorizzandoli a chiedere di poter riferire oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie, con conseguente proposta di assorbimento dei disegni di legge abbinati n. 62 e n. 273 e della petizione n. 180.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, uno schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), evidenziando il carattere complessivamente eterogeneo delle disposizioni in esame, dichiara un voto contrario.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 937

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti: misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (Capo I, artt. da 1 a 3); misure in materia di versamenti fiscali (Capo II, art. 4); misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (Capo III, artt. da 5 a 7);

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del decreto-legge richiama le finalità di sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di certificazione dei corrispettivi; introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, in materia di finanza pubblica, nonché di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [615](#)

COORD. 1

I Relatori

All'articolo 1, comma 1, come modificato dall'emendamento 1.3 (testo 2), sostituire le parole: «nonché nel rispetto dei principi di unità giuridica» con le seguenti: «nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica».

Agli identici emendamenti 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2), sopprimere le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine.

All'articolo 3, come sostituito dall'emendamento 3.5 (testo 2) nel testo subemendato, alla rubrica, alle parole: «Determinazione dei LEP» premettere le seguenti: «Delega al Governo per la» e dopo le parole: «Determinazione dei LEP ai fini» inserire le seguenti: «dell'attuazione».

All'articolo 5, comma 1, primo periodo, come modificato dagli identici emendamenti 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), sostituire la parola: «interessati» con la seguente: «competenti».

All'emendamento 7.64 (testo 2), sostituire le parole: «Dopo l'articolo, inserire il seguente: "Art. 7-bis 1.» con le seguenti: «All'articolo 7-bis, inserito dall'emendamento 7.31 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma: "3.».

1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 106 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

106ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica e apporta modifiche al quadro legislativo vigente in materia, che ha mostrato alcune criticità che ne hanno indebolito l'efficacia. L'obiettivo è quello di contrastare il sempre più ricorrente fenomeno e il reiterarsi di episodi che rischiano di degenerare in condotte più gravi di violenza.

Il disegno di legge recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Esso si muove, inoltre, nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, approvata nella scorsa legislatura.

Passando all'esame dell'articolato, la Relatrice osserva che esso si compone di 19 articoli, di cui l'articolo 1 rafforza le misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime e l'articolo 2 potenzia le misure di prevenzione di cui al codice antimafia.

L'articolo 3 reca misure di prioritizzazione nella formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi, e l'articolo 4 nella fase cautelare. L'articolo 5 prevede una delega specifica all'interno delle procure della Repubblica.

L'articolo 6 prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica per tutti gli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza e per le attività della Scuola superiore della magistratura.

L'articolo 7 fissa termini stringenti per l'adozione delle misure urgenti di protezione della persona offesa, l'articolo 8 dispone in merito alla rilevazione del loro rispetto, l'articolo 9 reca modifiche al codice penale relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari e l'articolo 10 prevede per alcuni reati l'estensione dell'arresto in flagranza differita.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, l'articolo 12 il rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico e l'articolo 13 reca ulteriori misure in materia di misure cautelari coercitive.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione e l'articolo 15 in materia di sospensione condizionale della pena.

L'articolo 16 integra e modifica i requisiti relativi alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015-2016), di attuazione della direttiva 2004/80/CE.

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati una provvisoria per stato di bisogno, inserendo un nuovo articolo 13-*bis* nella citata legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122).

L'articolo 18 dispone in merito al riconoscimento e all'attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato.

In merito ai profili di competenza, si osserva che il disegno di legge in esame si inquadra in una cornice europea dove è pendente una specifica proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (COM(2022) 105). La proposta introduce nel diritto dell'Unione norme minime per configurare come reato determinate forme di violenza di genere. Dispone inoltre norme per migliorare l'accesso alla giustizia, la protezione e l'assistenza alle vittime, per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, e prevedere misure di prevenzione efficaci.

Su tale proposta, la Commissione si era espressa, il 6 luglio 2022, confermando l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e considerandola conforme all'interesse nazionale, in previsione di un miglioramento del quadro giuridico in materia di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

L'adozione di un intervento normativo sul piano nazionale teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone non solo in riferimento alle norme europee in corso di approvazione, ma anche alla luce del più ampio quadro normativo sovranazionale, nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.

Si osserva inoltre che, pur mancando una definizione unica e regole comuni a livello di Unione europea, la maggior parte degli Stati membri dispone di leggi per contrastare la violenza basata sul genere o sull'orientamento sessuale.

In conclusione, il provvedimento è pienamente conforme all'ordinamento giuridico europeo e alle politiche promosse dall'Unione nel settore del contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) rileva come incongruenza politica la condivisibile proposta di legge in esame rispetto al voto di astensione degli eurodeputati della Lega e di Fratelli d'Italia, al Parlamento europeo, sulla Convenzione di Istanbul, che è l'emblema della lotta in difesa delle donne. Ritiene quindi l'operato odierno una sorta di ravvedimento operoso.

Nel merito, si sofferma sull'articolo 6, ritenendo necessario rafforzare la parte del provvedimento relativa alla prevenzione, per esempio con l'introduzione, nell'ambito dell'educazione civica scolastica, del tema sull'educazione sentimentale e con misure che affrontino la dinamica della trasformazione della sottomissione economica in sottomissione fisica all'interno delle mura domestiche.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) concorda con il punto politico espresso dal senatore Lombardo e aggiunge, sulla necessità di maggiore formazione degli operatori, soprattutto quelli che operano nel comparto della sanità, che spesso le donne che denunciano episodi di violenza non vengono credute e che pertanto ciò ne scoraggia l'emersione preventiva.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) precisa che, con riguardo all'evocata astensione sul voto al Parlamento europeo, si trattava non del voto sulla Convenzione di Istanbul in quanto tale, che è stata sempre sostenuta con forza e lo si fa anche oggi, ma del rischio di far rientrare, surrettiziamente, altri temi rispetto a quello del contrasto alla violenza nei confronti delle donne, riguardanti la divulgazione della cultura del *gender* anche tra i giovani e nelle scuole, su cui vi possono essere idee diverse.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) condivide l'esigenza dell'intervento normativo proposto, su cui peraltro si è formato un consenso politico trasversale, e si sofferma sul citato articolo 6, relativo alla prevenzione mediante la formazione, ritenendo che questa debba concentrarsi sia sull'educazione

affettiva sia su quella sessuale e che debba riguardare non solo l'ambito scolastico, ma anche aprirsi ai contesti lavorativi soprattutto delle strutture pubbliche.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) esprime condivisione per quanto già osservato e si sofferma su un aspetto che ritiene deplorabile, e relativo all'insistenza reiterata degli organi di stampa nel ritornare, anche a distanza di tempo, su determinati episodi di violenza. Si tratta di una attitudine volta alla morbosa ricerca della notizia da vendere, che diventa non più informazione, ma scandalismo, a danno delle persone coinvolte.

Ritiene quindi necessario un intervento normativo per affrontare questo problema e per tutelare la dignità delle persone coinvolte, che subiscono questa aggressione mediatica in aggiunta ai danni derivanti dai fatti che li riguardano.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) ribadisce che l'astensione al Parlamento europeo relativa alla Convenzione di Istanbul ha riguardato specificamente l'articolo relativo all'obbligo di pervenire al definitivo superamento degli stereotipi di genere, tema che esula da quello della Convenzione, relativa al contrasto alla violenza nei confronti delle donne, e che il suo gruppo ha sempre sostenuto con convinzione sin dalla ratifica nel 2013.

Riguardo al tema della prevenzione, ritiene essenziale una formazione, in ambito scolastico, alla relazione e ai sentimenti, poiché la violenza è un fenomeno patologico che emerge nell'ambito di una relazione. Esprime contrarietà alla specifica educazione sessuale, poiché spesso in tale ambito si fa confusione sulle identità sessuali, con tanto di materiale didattico, da cui i bambini vanno invece salvaguardati.

L'articolo 6 già prevede la formazione per gli operatori in contatto con le donne vittime di violenza e per i magistrati, nell'ambito della Scuola superiore della magistratura. Al riguardo, ritiene necessaria una formazione specializzata dei giudici, perché siano in grado di cogliere e interpretare correttamente anche i segnali contrastanti provenienti da soggetti che sono vittime di violenza.

Infine, comunica che nella Commissione di merito vi è una diffusa e trasversale volontà di giungere all'approvazione del testo condiviso in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ([COM\(2023\) 533 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione - pubblicato in allegato al resoconto - sulla proposta di regolamento in titolo, volta a ridefinire la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, sostituendo la vigente direttiva 2011/7/UE con un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri.

Ricorda quindi i dati su cui si basa la proposta e le tre procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia. Ricorda anche gli impegni contenuti nel Piano di ripresa e resilienza (PNRR) in materia e gli elementi principali che compongono la proposta in esame.

Considerato il dibattito svolto nella trattazione pregressa, propone di esprimere un orientamento favorevole sul rispetto del principio di sussidiarietà, rilevando invece come la proposta non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, con riguardo ad alcuni aspetti principali.

In primo luogo, non si condivide il ricorso all'atto giuridico del regolamento, la cui diretta applicazione negli Stati membri non è necessaria ai fini della riduzione dei tempi di pagamento, mentre la direttiva costituirebbe uno strumento più idoneo a tenere conto delle diversità socio-economiche e amministrative tra i vari Paesi, con particolare riferimento alla gestione del ciclo di spesa e ai tempi di pagamento. Peraltro, la proposta va a incidere su un assetto giuridico consolidato, posto che il tema del ritardo dei pagamenti era stato affrontato in sede europea sempre con lo strumento della direttiva: dapprima la direttiva 2000/35/CE e poi la direttiva 2011/7/UE.

In secondo luogo, non si condivide la scelta di definire per legge il termine massimo e inderogabile di

pagamento, incidendo così in modo sproporzionato sulla libertà e l'autonomia contrattuale delle parti, posto che le tempistiche dei pagamenti costituiscono una delle diverse componenti dell'assetto contrattuale, rimesso alla libera contrattazione delle parti, e consentono di adeguare e modulare i rapporti commerciali tra le imprese alle specifiche e differenti esigenze.

In terzo luogo, incide in modo sproporzionato sull'autonomia contrattuale anche il divieto assoluto di rinunciare al diritto agli interessi di mora, sottraendolo a un suo possibile utilizzo nell'ambito della dinamica negoziale.

L'autonomia negoziale rappresenta, invece, un principio fondamentale per il buon funzionamento della contrattazione tra le parti, idoneo a consentire l'esercizio del diritto dei contraenti di stabilire le condizioni del loro accordo contrattuale, adattandolo alle specifiche esigenze e circostanze di ciascuna situazione, la cui tempistica può variare a seconda del tipo di impresa, del tipo di servizio o prodotto fornito e delle negoziazioni tra le parti coinvolte.

La salvaguardia dell'autonomia negoziale in ambito privatistico è quindi un valore da tutelare, mentre una revisione della direttiva che produca un'eccessiva compressione della libertà contrattuale rischia di esulare dalle competenze concorrenti dell'Unione europea in tema di mercato interno, incidendo in maniera sproporzionata sulle discipline nazionali in tema di ordinamento civile sulle obbligazioni pecuniarie. Il codice civile italiano contiene già numerose disposizioni volte a regolare le conseguenze dell'inadempimento, prevedendo al contempo forme di esonero di responsabilità in caso di non imputabilità del ritardo o per l'impossibilità temporanea di adempiere, che rischiano quindi di creare problematiche di compatibilità con la proposta di regolamento.

Si aggiunge che la fissazione di un termine massimo inderogabile per il pagamento, pari a 30 giorni, produce di per sé, alla sua scadenza, l'automatica messa in mora del debitore inadempiente, con evidenti riflessi anche sull'assoggettabilità dello stesso a procedure fallimentari che comportano, per il creditore, l'improbabilità di un adempimento integrale.

In quarto luogo, si ritiene eccessivo anche il grado di riduzione dei tempi di pagamento, ottenuto anche con l'eliminazione di qualsiasi tipo di deroga e la nullità di ogni diversa clausola contrattuale o prassi commerciale, che potrebbe avere un impatto significativo sull'intero sistema imprenditoriale e sui conti pubblici.

L'eccessiva riduzione dei tempi massimi di pagamento, senza possibilità di eccezione, rischia infatti di ottenere un effetto contrario a quello desiderato di aiutare l'economia, soffocando la liquidità delle piccole e medie imprese che devono far fronte ai pagamenti, magari avendo grandi quantità di crediti ancora insoluti con altre imprese o con la pubblica amministrazione.

In quinto luogo, risvolti particolari valgono per il settore pubblico, su cui le nuove disposizioni previste potrebbero avere un impatto significativo. Particolarmente gravosa appare la riduzione dei tempi di pagamento relativi agli enti del servizio sanitario, per i quali la proposta di regolamento non ammette più i pagamenti a 60 giorni, ma a 30 giorni. Non trascurabili sarebbero inoltre anche gli oneri amministrativi per i predetti enti, che dovrebbero adottare misure organizzative di rilevante impatto al fine di ricondurre i tempi di pagamento nell'ambito del nuovo e inderogabile termine di 30 giorni. Infine, appaiono in ogni caso condivisibili le disposizioni contenute nella proposta di regolamento che impegnano gli Stati membri a rafforzare l'applicabilità della disciplina sui ritardati pagamenti mediante mezzi di ricorso efficaci. Nelle transazioni tra imprese, infatti, al fine di tutelare la parte più debole, più che stabilire norme più stringenti sui tempi di pagamento, occorre rafforzare il contrasto agli abusi, mediante gli strumenti di tutela giudiziaria o procedure alternative (ADR o istituzione di apposite autorità nazionali preposte ai reclami) che possano concludersi in tempi brevi e con costi sostenibili.

Il relatore ricorda, infine, che l'incidenza sui conti pubblici, derivante dall'applicazione della proposta di regolamento, secondo i dati richiamati nella relazione del Governo, sarebbe nell'ordine di un'intera manovra di bilancio. L'incidenza sul privato, invece, vedrebbe una grave sofferenza di liquidità per tutte quelle imprese, soprattutto quelle medie e piccole che lavorano con il pubblico, obbligate a far fronte ai pagamenti in tempi che sono spesso incompatibili con la riscossione dei propri crediti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*), pur comprendendo le difficoltà relative ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e apprezzando la proposta del relatore di ritenere rispettato il principio di

sussidiarietà, condivide solo in parte la posizione problematica relativa al rispetto del principio di proporzionalità.

Ritiene infatti opportuno il ricorso al regolamento, considerato che con le due direttive precedenti non si è sinora raggiunto lo scopo prefissato dalle stesse e che sull'Italia gravano tre procedure d'infrazione, con rischi anche di sanzioni pecuniarie. Inoltre, contestare il rafforzamento del termine di pagamento a 30 giorni contrasta con l'impegno preso nell'ambito del PNRR proprio per il rispetto dei 30 giorni.

Condivide, invece, la proposta di sollevare l'eccezione della proporzionalità con riguardo al divieto per il creditore di poter rinunciare spontaneamente al diritto agli interessi di mora, a tutela della libertà contrattuale, e all'opportunità di prevedere ulteriori misure, rispetto a quelle già previste, volte a favorire la risoluzione giudiziale o stragiudiziale delle controversie.

Il relatore [SCURRIA](#) (FdI) precisa che, nello schema di risoluzione si sostiene una posizione che va proprio in direzione degli impegni presi con il PNRR, i quali si riferiscono alla piena ed effettiva applicazione di quanto previsto nella vigente direttiva, che consente margini importanti di flessibilità e di libera contrattazione, rispetto ai 30 giorni di riferimento, e che va in direzione della soluzione delle tre procedure di infrazione in corso, rispondendo anche alle preoccupazioni espresse dal settore imprenditoriale.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), in riferimento alle difficoltà di pagamento del settore pubblico, che si ripercuotono sulle imprese private, in una sorta di effetto domino in cui il soccombente è sempre l'impresa più debole, ritiene necessario non limitarsi a chiedere il mantenimento delle attuali regole. La proposta di regolamento, infatti, ha il merito di definire un perimetro certo, che può anche essere ritenuto eccessivamente stringente, ma rispetto al quale si dovrebbe indicare un perimetro alternativo, a fronte dell'evidente violazione del quadro normativo vigente. Ritiene quindi opportuno adottare un approccio maggiormente utile e propositivo nella risoluzione da approvare.

Il relatore [SCURRIA](#) (FdI) ribadisce che il riferimento è quello inserito anche nel PNRR, ovvero i 30 giorni indicati dalla direttiva vigente, 60 giorni per il settore sanitario, mentre il regolamento propone regole diverse e più gravose.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAL RELATORE SUL PROGETTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 533 DEFINITIVO) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPOZIONALITA'

La 4a Commissione permanente,
premessi che:

la proposta è volta a ridefinire la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, sostituendo la vigente direttiva 2011/7/UE con un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri;

ogni anno sono scambiati nell'Unione europea circa 18 miliardi di fatture, di cui quasi il 50 per cento è pagato in ritardo o non è pagato affatto, a causa delle asimmetrie nel potere contrattuale tra i clienti di grandi dimensioni e i fornitori più piccoli;

la direttiva 2011/7/UE, secondo il parere del 2021 della piattaforma *Fit for Future*, basata sulle valutazioni della Commissione europea del 2018 e sulla risoluzione del Parlamento europeo del 7 gennaio 2019, si è dimostrata non adeguata ad affrontare il problema, per via di carenze nelle misure preventive e nell'effettiva ed efficace applicazione della normativa, nonché carenze inerenti all'accessibilità ai meccanismi di ricorso;

condivisa la necessità di affrontare le perduranti carenze nella disciplina che regola le procedure di pagamento delle amministrazioni pubbliche, delle grandi aziende e delle PMI, e di tutelare le imprese dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rafforzando la competitività dell'economia dell'UE e favorendo lo sviluppo di una cultura di pagamento responsabile nei confronti delle PMI, considerato che i ritardi di pagamento rappresentano una delle cause principali di fallimento delle PMI per carenza di liquidità;

ricordato che, in merito all'attuazione della direttiva 2011/7/UE pendono attualmente nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione:

- n. 2014/2143, allo stadio della messa in mora *ex* articolo 260 del TFUE, per mancata ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per violazione dei termini di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE per le pubbliche amministrazioni;
- n. 2021/4037, allo stadio del ricorso (deliberato il 16 novembre 2023) alla Corte di giustizia, *ex* articolo 258 del TFUE, sui ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nelle indagini penali, dovuti alla mancata inclusione di tali servizi nella definizione di transazioni commerciali prevista nella normativa nazionale e la conseguente non applicazione della direttiva;
- n. 2023/4001, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 del TFUE, per i ritardi di pagamento del settore sanitario nella regione Calabria, ammettendo la proroga oltre i termini previsti dalla direttiva; ricordato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede la Riforma 1.11, nell'ambito della Componente M1C1, in cui è stabilito l'obiettivo, da raggiungere entro la fine del 2023, che le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino in media entro il termine di 30 giorni e le autorità sanitarie in media entro il termine di 60 giorni (M1C1 da 76 a 83, T4 2023); identico obiettivo è fissato anche per la fine del 2024 (M1C1 da 88 a 95, T4 2024). Il Governo ha proposto di posticipare entrambe le scadenze di fine 2023 e 2024 di quindici mesi: tre mesi per poter rendicontare i risultati di tutte le fatture emesse entro l'anno e dodici mesi per consentire alla parte di riforma relativa alla *milestone* M1C2-72, già conseguita nella prima parte del 2023, di esplicitare i suoi effetti;

considerato, in particolare, che la proposta di regolamento:

- introduce, senza eccezioni, il limite massimo del periodo di pagamento a 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura (o dei prodotti agricoli o alimentari), sia per le imprese sia per le pubbliche amministrazioni, eliminando la libertà contrattuale dell'attuale direttiva che consente di concordare un termine più ampio purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (articolo 3);
- prevede il predetto termine inderogabile di 30 giorni anche per i pagamenti da parte degli enti pubblici sanitari e delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività economiche, nonché per i pagamenti delle forniture di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, per i quali la vigente normativa consente un termine massimo di 60 giorni (articolo 3);
- introduce l'obbligo per gli appaltatori di dare prova alle amministrazioni aggiudicatrici di aver pagato i loro subappaltatori entro le scadenze e alle condizioni stabilite nel regolamento (articolo 4);
- introduce l'obbligo per il debitore moroso di applicare automaticamente l'interesse al pagamento tardivo e il divieto per il creditore di rinunciare al suo diritto agli interessi di mora, mentre si mantiene la vigente quantificazione data dalla maggiorazione dell'8 per cento del tasso di interesse di riferimento (articolo 5);
- introduce l'obbligo per il debitore di fornire al creditore tutte le informazioni pertinenti per garantire che la fattura sia accettata e trattata dal debitore non appena ricevuta (articolo 5, paragrafo 5);
- elimina il criterio della "grave iniquità" in base al quale sono attualmente valutate le clausole contrattuali o prassi relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero, stabilendo direttamente la nullità di clausole contrattuali e prassi che comportano: termini di pagamento più lunghi, clausole meno favorevoli per il creditore sugli interessi, termini più lunghi per le procedure di verifica delle merci o servizi forniti, o termini più lunghi nella trasmissione della fattura (articolo 9);
- prevede l'obbligo per gli Stati membri di designare Autorità di contrasto nazionali, incaricate dell'applicazione del regolamento, che devono cooperare tra loro e con la Commissione europea (articolo 13);

tenuto conto della proposta di parere motivato della Commissione affari civili del Parlamento svedese, del 14 novembre 2023, che considera violato il principio di sussidiarietà, in quanto non ritiene giustificato il ricorso al regolamento, al posto della direttiva, e ritiene che l'introduzione per legge di un termine massimo inderogabile di pagamento di 30 giorni, con il divieto per il creditore di poter rinunciare agli interessi di mora, come determinati dalla proposta di regolamento, sia eccessivamente

restrittivo della libertà contrattuale, limitando le opportunità per le imprese di accordarsi sui tempi di pagamento e sugli interessi moratori, andando quindi oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo,

ritiene che la proposta, correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispetti il principio di sussidiarietà, ma che non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, in relazione ai seguenti aspetti.

In primo luogo, non si condivide il ricorso all'atto giuridico del regolamento, la cui diretta applicazione negli Stati membri non è necessaria ai fini della riduzione dei tempi di pagamento, mentre la direttiva costituisce uno strumento più idoneo a tenere conto delle diversità socio-economiche e amministrative tra i vari Paesi, con particolare riferimento alla gestione del ciclo di spesa e ai tempi di pagamento. Peraltro, la proposta va a incidere su un assetto giuridico consolidato, posto che il tema del ritardo dei pagamenti era stato affrontato in sede europea sempre con la direttiva: dapprima la direttiva 2000/35/CE e poi la direttiva 2011/7/UE.

In secondo luogo, non si condivide la scelta di definire per legge il termine massimo e inderogabile di pagamento, incidendo così in modo sproporzionato sulla libertà e l'autonomia contrattuale delle parti, posto che le tempistiche dei pagamenti costituiscono una delle diverse componenti dell'assetto contrattuale, rimesso alla libera contrattazione delle parti, e consentono di adeguare e modulare i rapporti commerciali tra le imprese alle specifiche e differenti esigenze.

In terzo luogo, incide in modo sproporzionato sull'autonomia contrattuale anche il divieto assoluto di rinunciare al diritto agli interessi di mora, sottraendolo a un suo possibile utilizzo nell'ambito della dinamica negoziale.

L'autonomia negoziale rappresenta, invece, un principio fondamentale per il buon funzionamento della contrattazione tra le parti, idoneo a consentire l'esercizio del diritto dei contraenti di stabilire le condizioni del loro accordo contrattuale, adattandolo alle specifiche esigenze e circostanze di ciascuna situazione, la cui tempistica può variare a seconda del tipo di impresa, del tipo di servizio o prodotto fornito e delle negoziazioni tra le parti coinvolte.

La salvaguardia dell'autonomia negoziale in ambito privatistico è quindi un valore da tutelare, mentre una revisione della direttiva che produca un'eccessiva compressione della libertà contrattuale rischia di esulare dalle competenze concorrenti dell'UE in tema di mercato interno, incidendo in maniera sproporzionata sulle discipline nazionali in tema di ordinamento civile sulle obbligazioni pecuniarie. Il codice civile italiano contiene già numerose disposizioni volte a regolare le conseguenze dell'inadempimento prevedendo al contempo forme di esonero di responsabilità in caso di non imputabilità del ritardo o per l'impossibilità temporanea di adempiere, che rischiano quindi di creare problematiche di compatibilità con la proposta di regolamento.

Si aggiunge che la fissazione di un termine massimo inderogabile per il pagamento, pari a 30 giorni, produce di per sé alla sua scadenza, l'automatica messa in mora del debitore inadempiente, con evidenti riflessi anche sull'assoggettabilità dello stesso a procedure fallimentari che comportano, per il creditore, l'improbabilità di un adempimento integrale.

In quarto luogo, si ritiene eccessivo anche il grado di riduzione dei tempi di pagamento, ottenuto anche con l'eliminazione di qualsiasi tipo di deroga e la nullità di ogni diversa clausola contrattuale o prassi commerciale, che potrebbe avere un impatto significativo sull'intero sistema imprenditoriale e sui conti pubblici.

L'eccessiva riduzione dei tempi massimi di pagamento, senza possibilità di eccezione, rischia infatti di ottenere un effetto contrario a quello desiderato di aiutare l'economia, soffocando la liquidità delle piccole e medie imprese che devono far fronte ai pagamenti, magari avendo grandi quantità di crediti ancora insoluti con altre imprese o con la pubblica amministrazione.

In quinto luogo, risvolti particolari valgono per il settore pubblico, su cui le nuove disposizioni previste potrebbero avere un impatto significativo.

Particolarmente gravosa appare la riduzione dei tempi di pagamento relativi agli enti del servizio sanitario, per i quali la proposta di regolamento non ammette più i pagamenti a 60 giorni, ma a 30 giorni.

Non trascurabili sarebbero inoltre anche gli oneri amministrativi dei predetti enti, che dovrebbero adottare misure organizzative di rilevante impatto al fine di ricondurre i tempi di pagamento nell'ambito del nuovo e inderogabile termine di 30 giorni.

Infine, appaiono in ogni caso condivisibili le disposizioni contenute nella proposta di regolamento che impegnano gli Stati membri a rafforzare l'applicabilità della disciplina sui ritardati pagamenti mediante mezzi di ricorso efficaci. Nelle transazioni tra imprese, infatti, al fine di tutelare la parte più debole, più che stabilire norme più stringenti sui tempi di pagamento, occorre rafforzare il contrasto agli abusi, mediante gli strumenti di tutela giudiziaria o procedure alternative (ADR o istituzione di apposite autorità nazionali preposte ai reclami) che possano concludersi in tempi brevi e con costi sostenibili.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

107ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 923 (DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI) ricorda che, nella giornata di ieri, la Commissione giustizia ha aperto e concluso i lavori sull'esame del disegno di legge n. 923, sul contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sul provvedimento, la relatrice comunica che aveva predisposto uno schema di parere, in cui si dava anche conto della proposta di direttiva COM(2022) 105, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, attualmente all'esame del Legislatore europeo.

Ricorda, in merito, che il 9 giugno 2023 il Consiglio giustizia e affari interni ha adottato un orientamento generale, atto che fornisce al Parlamento europeo un'indicazione sulla posizione del Consiglio prima che sia espresso un parere in prima lettura.

In base a tale orientamento generale, la nuova direttiva configurerebbe i seguenti reati da introdurre nelle legislazioni degli Stati membri dell'Unione: mutilazioni genitali femminili, *stalking online*, molestie *online*, condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, istigazione all'odio o alla violenza *online*. Per quanto riguarda questi reati, la proposta contiene, oltre alla definizione normativa, anche disposizioni relative alle sanzioni, alle circostanze aggravanti, alla giurisdizione e ai termini di prescrizione.

In sede di approvazione dell'orientamento generale in Consiglio, la delegazione italiana ha fermamente sostenuto la proposta legislativa, qualificando *"La violenza di genere, in particolare la violenza sessuale, ... una piaga che va combattuta all'unisono. Questo tipo di violenza si è dimostrata talmente radicata nella nostra società che non è più sufficiente una risposta nazionale, per quanto già diffusa in Europa. Le cifre sono quanto mai preoccupanti ed è ora necessaria un'azione comune"*.

E ha anche espresso un profondo rammarico per la *"mancanza di ambizione politica relativamente alla configurazione del reato di stupro. In particolare non condividiamo l'analisi di alcuni Stati membri secondo la quale la base giuridica dei Trattati sarebbe inadeguata a stabilire norme minime sul reato di stupro. ... Vista la preoccupante evoluzione della violenza di genere negli ultimi decenni, è improbabile che questi tipi di reati diminuiscano in misura significativa senza un'ulteriore azione dell'UE. Pertanto deploriamo profondamente l'occasione mancata di definire norme minime per una lotta efficace contro la violenza di genere"*.

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, il 28 giugno 2023, le Commissioni competenti LIBE (libertà civili, giustizia e affari interni) e FEMM (diritti delle donne e l'uguaglianza di genere) hanno approvato la relazione per la plenaria e deliberato di avviare i negoziati interistituzionali con il

Consiglio e la Commissione europea, cosiddetti triloghi, in vista dell'approvazione finale.

Al momento, i triloghi sono ancora in corso e la data di calendarizzazione prevedibile per la votazione dalla plenaria del Parlamento europeo è il 5 febbraio 2024.

La relatrice ritiene, quindi, che l'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, s'impone anche alla luce del quadro normativo europeo e internazionale, nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.

L'urgente approvazione del disegno di legge in titolo è dunque pienamente coerente con l'ordinamento dell'Unione europea, anche nella sua forma ancora in via di definizione.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ([COM\(2023\) 533 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 11, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, ricorda di aver illustrato, nella precedente seduta, uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, volta a sostituire la vigente direttiva 2011/7/UE.

Ricorda che nello schema si ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, ma non pienamente il principio di proporzionalità, in relazione a taluni aspetti, tra cui la scelta del regolamento e non della direttiva, l'eccessiva incidenza sul diritto alla libera contrattazione e l'onere sproporzionato che graverebbe sui conti pubblici e sulle imprese in difficoltà di liquidità, ritenendo invece opportuno rafforzare le misure idonee al raggiungimento della piena applicazione della vigente direttiva, come stabilito anche negli impegni assunti con il PNRR.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ([COM\(2023\) 234 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 12, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, ricorda di aver illustrato, in una precedente seduta, uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva in titolo, che mira ad aggiornare il vigente quadro giuridico europeo in materia di lotta contro la corruzione, anche per tener conto dell'evoluzione nella normativa internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. In particolare, ricorda che nello schema si ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, per le parti che vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo di rafforzare la lotta contro il reato di corruzione in senso stretto. La proposta, infatti, si occupa anche di reati ulteriori, come l'abuso d'ufficio nel settore pubblico e in quello privato, e investe in modo sproporzionato anche la disciplina dei termini di prescrizione, delle circostanze aggravanti ed attenuanti e delle pene accessorie tra cui la privazione del

diritto di eleggibilità.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto. La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE ([COM\(2023\) 462 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 13, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, che mira a garantire la sicurezza per i consumatori dei giocattoli immessi sul mercato dell'Unione europea e a promuoverne la libera circolazione nel mercato interno.

In particolare, nello schema di risoluzione si ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, in relazione a determinati aspetti relativi al coinvolgimento delle piattaforme *online*, alla maggiore tutela dei bambini, all'introduzione del passaporto digitale dei prodotti, all'estensione della deroga relativa ai componenti inaccessibili, alla clausola di salvaguardia per lo smaltimento delle scorte, all'estensione del termine di applicazione del regolamento e alla limitazione dei requisiti di rumorosità.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) esprime perplessità sulle osservazioni relative al rispetto del principio di proporzionalità in cui si prospetta l'opportunità di un intervento più ampio della legislazione europea, mentre a suo avviso il principio dovrebbe essere invocato per contestare un eccessivo intervento europeo.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ribadisce l'opportunità di avanzare, nell'ambito della valutazione sul principio di proporzionalità, come si è sempre fatto, anche suggerimenti di maggiore tutela, in questo caso relativi alla salute dei bambini. Peraltro, ricorda che le stesse osservazioni erano emerse anche nei lavori al Parlamento europeo e che quindi è opportuna una loro ulteriore evidenziazione. In ogni caso, lo schema di risoluzione rileva anche disposizioni che configurano interventi eccessivi dell'Unione.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto contrario.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto. La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale ([n. 90](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), relatore, illustra uno schema di osservazioni - pubblicato in allegato al resoconto di seduta - sull'atto del Governo in titolo, recante norme in materia di fiscalità internazionale, in attuazione della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111.

Ricorda, in particolare, i contenuti del titolo I dello schema di decreto legislativo, soffermandosi sull'articolo 4 relativo a un quadro giuridico di riferimento che assicuri la compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

In riferimento al titolo II, che dà attuazione alla direttiva (UE) 2022/2523, sulla *global minimum tax*, ricorda l'evoluzione, in sede di Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS (*OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS - Base Erosion and Profit Shifting*), dell'accordo sul Secondo pilastro relativo all'Azione n. 1 sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, che prevede l'introduzione della tassazione minima del 15 per cento, alla cui attuazione, ad oggi, più di 50 giurisdizioni fiscali nazionali hanno dato concreto avvio.

Propone, quindi, di formulare osservazioni favorevoli, rilevando due opportune precisazioni relative

all'articolo 9 dello schema di decreto.

In primo luogo, al comma 1, andrebbe corretta la data della direttiva 2022/2523, al 15 dicembre 2022, secondo la rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE L 013, del 16 gennaio 2023.

In secondo luogo, al comma 3, si propone di valutare l'opportunità di sopprimere il riferimento alla versione dell'11 marzo 2022 del Commentario alle regole OCSE, essendo già stata annunciata la prossima pubblicazione di una versione aggiornata, alla stessa stregua delle Guide amministrative, ivi citate senza riferimento temporale, sebbene una prima versione sia già stata pubblicata a febbraio 2023.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede il rinvio del voto sullo schema di osservazioni, in considerazione dello svolgimento di audizioni presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) ([COM\(2023\) 416 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Interviene la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) per contribuire alla discussione con alcune osservazioni relative a possibili profili di criticità contenuti nella proposta di direttiva.

Anzitutto, per quanto riguarda le definizioni di cui all'articolo 3, sarebbe opportuno distinguere i "siti potenzialmente contaminati" da quelli "contaminati", utilizzando due distinte definizioni.

Conseguentemente, la definizione di "contaminazione del suolo" dovrebbe tenere conto della presenza di prove sul fatto che la sostanza o l'agente chimico nel suolo comporta un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente.

Inoltre, la definizione di "suolo sano" dovrebbe incorporare la distinzione tra i diversi suoli e gli usi del suolo, discriminanti anche per la valutazione del rischio e la definizione di salute.

All'articolo 9 la definizione di "suolo non sano" prevede che, se uno dei criteri non è soddisfatto, il suolo sarà considerato automaticamente non sano (come nella valutazione dello stato dei corpi idrici nella direttiva delle acque), escludendo a prescindere la capacità di fornire determinati servizi ecosistemici. Tuttavia, tale fattispecie rischia di eccedere gli obiettivi della proposta, considerata anche la problematicità dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque.

Inoltre, l'introduzione di un meccanismo di certificazione della salute del suolo per le transazioni fondiarie, anche se volontaria, potrebbe aggravare, con oneri amministrativi supplementari, il trasferimento dei siti che non soddisfano la definizione di "suolo sano".

Per quanto riguarda gli articoli 13 e 14, relativi ai siti potenzialmente contaminati, ritiene che la legislazione nazionale e quella dell'Unione europea dovrebbero essere coerenti per evitare i doppi requisiti tra cui, ad esempio, le disposizioni sul suolo per i siti di produzione industriale contenute nella direttiva sulle emissioni industriali IED. L'individuazione dei siti potenzialmente contaminati dovrebbe invece basarsi sulla caratterizzazione del sito stesso e non sul tipo di attività che viene svolta sul sito. Inoltre, l'introduzione di "eventi scatenanti" non risponde pienamente al contesto dei siti potenzialmente contaminati, per i quali la proposta stessa prevede un approccio basato sul rischio. Riguardo l'articolo 15, relativo ai siti contaminati, il ruolo dell'autorità competente dovrebbe essere quello di garantire che la valutazione del rischio sia eseguita in modo appropriato da parte del soggetto responsabile, sulla base della metodologia di valutazione e del rischio definita dallo Stato, e di approvarla, anziché quello di effettuare direttamente la valutazione, come invece previsto dalla proposta.

L'introduzione del registro pubblico, prevista dall'articolo 16, dovrebbe limitarsi ai soli siti contaminati e non anche ai siti potenzialmente contaminati o in subordine dovrebbero essere previste due sezioni separate del registro, con la possibilità, in entrambi i casi, di rimozione del sito dalla lista quando siano condotte le attività di bonifica.

Nell'allegato I, parte B, i criteri indicanti la buona salute del suolo dovrebbero essere chiariti con riferimento al loro collegamento alla metodologia di valutazione del rischio, che tiene conto della

finalità e dell'uso del suolo.

Nell'allegato II, parte B, sarebbe opportuno ampliare il numero di metodologie di analisi per ottenere dei risultati analitici che, considerando i diversi tipi di suolo, permettano di ottenere valutazioni complete ed accurate.

Le sanzioni, previste dall'articolo 23, dovrebbero essere proporzionate alla natura e alla gravità della condotta illecita e non al fatturato della persona giuridica o della persona fisica che ha commesso la violazione.

Nell'Allegato I (parte B e C), considerato che il suolo è una risorsa fondamentale per l'agricoltura, dovrebbe essere considerato non solo l'eccesso di nutrienti nel suolo, ma anche la loro carenza. A tal fine, sarebbe opportuno aggiungere tra i principi di gestione sostenibile del suolo, elencati nell'Allegato III, anche la *Nutrient Use Efficiency* (c.d. NUE), il cui monitoraggio favorisce le buone pratiche di fertilizzazione.

Infine, si ritiene opportuno che le procedure di bonifica, ivi incluse le pratiche burocratiche per l'avvio di tali procedure, relative al ripristino dei suoli contaminati, siano maggiormente uniformate a livello europeo. La proposta, infatti, chiarisce nella sua relazione illustrativa, che per quanto riguarda la bonifica e il ripristino di siti contaminati, l'opzione prescelta è quella che consente un'elevata flessibilità, che però "può comportare un rischio maggiore di non conseguire l'obiettivo di conseguire la salute dei suoli entro il 2050".

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) esprime condivisione per le osservazioni esposte dalla senatrice Murelli.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) ringrazia la senatrice per il contributo, di cui assicura la massima considerazione nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010 ([COM\(2023\) 443 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, mira a razionalizzare e aggiornare le norme per la gestione della capacità di infrastruttura ferroviaria al fine di rispondere meglio alle esigenze dei diversi segmenti del mercato ferroviario, in particolare del trasporto merci transfrontaliero.

Sulla proposta, il Governo ha trasmesso la relazione, elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui si valutano in modo complessivamente positivo le sue finalità, poiché va a rafforzare la sostenibilità dei trasporti e la transizione verso un'economia europea climaticamente neutra.

Le disposizioni contenute nella proposta possono ritenersi, secondo il Governo, conformi all'interesse nazionale, in quanto contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di spostare il traffico delle merci dalla rete stradale a quella ferroviaria, attraverso l'incremento dell'uso del trasporto intermodale, nonché di potenziare i servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le emissioni inquinanti, in particolare di CO₂.

Il Governo ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà. Anche se la maggior parte del traffico ferroviario di passeggeri è nazionale, circa la metà del traffico merci è transfrontaliera e si prevede che la domanda di servizi ferroviari transfrontalieri aumenterà grazie agli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti, individuati a livello europeo e sostenuti dagli Stati membri. Poiché il trasporto ferroviario di merci presenta una forte dimensione transfrontaliera, l'azione a livello di Unione europea prenderà inevitabilmente in considerazione lo sviluppo di servizi ferroviari che vanno oltre i confini nazionali. Ciò consente di sfruttare i vantaggi competitivi del trasporto ferroviario, che aumentano su lunghe distanze. L'azione a livello di UE è essenziale per migliorare la puntualità e l'affidabilità del traffico transfrontaliero.

Il Governo ritiene rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto la proposta rafforza il

coordinamento transfrontaliero, tanto per i gestori dell'infrastruttura quanto per gli organismi di regolamentazione del settore ferroviario, ma lascia la responsabilità dell'assegnazione della capacità ai gestori dell'infrastruttura nazionali.

La relazione prevede, inoltre, che la capacità supplementare risultante dalla proposta dovrebbe aumentare del 4 per cento il traffico ferroviario. I passeggeri beneficeranno di un numero maggiore di collegamenti e di frequenze di servizio più elevate per i collegamenti esistenti. Analogamente, nel settore del trasporto di merci, gli spedizionieri beneficeranno di una scelta più ampia.

Una maggiore affidabilità renderà i servizi ferroviari di trasporto merci più attraenti per gli spedizionieri, una circostanza questa che contribuirà ad aumentare la competitività del trasporto merci per ferrovia rispetto al trasporto su strada. Analogamente, i passeggeri beneficeranno di un minor numero di cancellazioni e di una migliore puntualità.

In associazione al previsto aumento dei collegamenti disponibili, tali vantaggi contribuiranno a migliorare la competitività del trasporto ferroviario rispetto al trasporto aereo nel settore passeggeri, in particolare sui percorsi transfrontalieri nel contesto dei quali l'introduzione di un quadro armonizzato per la gestione della capacità e del traffico apporta un valore aggiunto significativo.

La proposta legislativa avrà inoltre un impatto positivo sull'occupazione nel settore ferroviario, che viene stimato a circa 42.000 posti di lavoro supplementari l'anno in media rispetto allo scenario di base.

I costi dell'intervento in oggetto sono stimati a 2.094 milioni di euro in aggiunta a quelli di base, per il periodo 2025-2050. La maggior parte di tali costi sarà a carico dei gestori dell'infrastruttura. Si stima peraltro un incremento dei costi a carico della finanza pubblica nel primo quinquennio, in ragione dei necessari investimenti in tecnologie che dovranno essere realizzati.

I costi per le imprese ferroviarie, derivanti direttamente dall'iniziativa (paria a 435,1 milioni di euro) sono decisamente inferiori e riguardano principalmente l'introduzione accelerata di interfacce conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità per i loro sistemi informatici relativi alla gestione della capacità, nonché la loro partecipazione attiva alle consultazioni con i gestori dell'infrastruttura.

Gli organismi di regolamentazione dovranno garantire che la loro rete disponga delle risorse necessarie per monitorare il nuovo processo di gestione della capacità e intervenire nel suo contesto. I costi totali per le autorità pubbliche nazionali, compresi gli organismi di regolamentazione, sono stimati a 31,1 milioni di euro per il periodo 2025-2050.

La proposta di regolamento sull'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico è accompagnata, inoltre, da tre attività di coordinamento complementari, per le quali la Commissione fornirà un cofinanziamento. Si tratta del coordinamento dei gestori dell'infrastruttura, del segretariato per la cooperazione degli organismi di regolamentazione nazionali e di un gruppo indipendente di esperti ferroviari incaricato di fornire consulenza alla Commissione europea.

Il relatore ricorda, quindi, che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 20 novembre 2023 e che 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE stanno esaminando la proposta, senza sollevare al momento criticità.

Infine, essendo pervenuto un contributo da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, preannuncia un'ulteriore relazione integrativa.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG) ([COM\(2023\) 314 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), relatrice, dà conto degli esiti molto fruttuosi del convegno sul tema che si è svolto in Senato lo scorso 15 novembre, da cui sono emersi spunti concreti e utili per rafforzare l'efficacia e la trasparenza dello strumento del *rating* di sostenibilità ESG. In particolare, evidenzia l'attuale ruolo degli organismi di certificazione su cui occorre svolgere una valutazione in relazione alla loro eventuale fornitura anche del *rating* ESG.

Preannuncia quindi la presentazione di uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 9,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 533
DEFINITIVO (*Doc. XVIII-bis*, n. 11)
SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La 4a Commissione permanente,
premessi che:

la proposta è volta a ridefinire la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, sostituendo la vigente direttiva 2011/7/UE con un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri;
ogni anno sono scambiati nell'Unione europea circa 18 miliardi di fatture, di cui quasi il 50 per cento è pagato in ritardo o non è pagato affatto, a causa delle asimmetrie nel potere contrattuale tra i clienti di grandi dimensioni e i fornitori più piccoli;

la direttiva 2011/7/UE, secondo il parere del 2021 della piattaforma *Fit for Future*, basata sulle valutazioni della Commissione europea del 2018 e sulla risoluzione del Parlamento europeo del 7 gennaio 2019, si è dimostrata non adeguata ad affrontare il problema, per via di carenze nelle misure preventive e nell'effettiva ed efficace applicazione della normativa, nonché carenze inerenti all'accessibilità ai meccanismi di ricorso;

condivisa la necessità di affrontare le perduranti carenze nella disciplina che regola le procedure di pagamento delle amministrazioni pubbliche, delle grandi aziende e delle PMI, e di tutelare le imprese dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rafforzando la competitività dell'economia dell'UE e favorendo lo sviluppo di una cultura di pagamento responsabile nei confronti delle PMI, considerato che i ritardi di pagamento rappresentano una delle cause principali di fallimento delle PMI per carenza di liquidità;

ricordato che, in merito all'attuazione della direttiva 2011/7/UE pendono attualmente nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione:

- n. 2014/2143, allo stadio della messa in mora ex articolo 260 del TFUE, per mancata ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per violazione dei termini di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE per le pubbliche amministrazioni;
- n. 2021/4037, allo stadio del ricorso (deliberato il 16 novembre 2023) alla Corte di giustizia, ex articolo 258 del TFUE, sui ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nelle indagini penali, dovuti alla mancata inclusione di tali servizi nella definizione di transazioni commerciali prevista nella normativa nazionale e la conseguente non applicazione della direttiva;
- n. 2023/4001, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del TFUE, per i ritardi di pagamento del settore sanitario nella regione Calabria, ammettendo la proroga oltre i termini previsti dalla direttiva; ricordato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede la Riforma 1.11, nell'ambito della Componente M1C1, in cui è stabilito l'obiettivo, da raggiungere entro la fine del 2023, che le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino in media entro il termine di 30 giorni e le autorità sanitarie in media entro il termine di 60 giorni (M1C1 da 76 a 83, T4 2023); identico obiettivo è fissato anche per la fine del 2024 (M1C1 da 88 a 95, T4 2024). Il Governo ha proposto di posticipare entrambe le scadenze di fine 2023 e 2024 di quindici mesi: tre mesi per poter rendicontare i risultati di tutte le fatture emesse entro l'anno e dodici mesi per consentire alla parte di riforma relativa alla *milestone* M1C2-72, già conseguita nella prima parte del 2023, di esplicitare i suoi effetti;

considerato, in particolare, che la proposta di regolamento:

- introduce, senza eccezioni, il limite massimo del periodo di pagamento a 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura (o dei prodotti agricoli o alimentari), sia per le imprese sia per le pubbliche

- amministrazioni, eliminando la libertà contrattuale dell'attuale direttiva che consente di concordare un termine più ampio purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (articolo 3);
- prevede il predetto termine inderogabile di 30 giorni anche per i pagamenti da parte degli enti pubblici sanitari e delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività economiche, nonché per i pagamenti delle forniture di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, per i quali la vigente normativa consente un termine massimo di 60 giorni (articolo 3);
 - introduce l'obbligo per gli appaltatori di dare prova alle amministrazioni aggiudicatrici di aver pagato i loro subappaltatori entro le scadenze e alle condizioni stabilite nel regolamento (articolo 4);
 - introduce l'obbligo per il debitore moroso di applicare automaticamente l'interesse al pagamento tardivo e il divieto per il creditore di rinunciare al suo diritto agli interessi di mora, mentre si mantiene la vigente quantificazione data dalla maggiorazione dell'8 per cento del tasso di interesse di riferimento (articolo 5);
 - introduce l'obbligo per il debitore di fornire al creditore tutte le informazioni pertinenti per garantire che la fattura sia accettata e trattata dal debitore non appena ricevuta (articolo 5, paragrafo 5);
 - elimina il criterio della "grave iniquità" in base al quale sono attualmente valutate le clausole contrattuali o prassi relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero, stabilendo direttamente la nullità di clausole contrattuali e prassi che comportano: termini di pagamento più lunghi, clausole meno favorevoli per il creditore sugli interessi, termini più lunghi per le procedure di verifica delle merci o servizi forniti, o termini più lunghi nella trasmissione della fattura (articolo 9);
 - prevede l'obbligo per gli Stati membri di designare Autorità di contrasto nazionali, incaricate dell'applicazione del regolamento, che devono cooperare tra loro e con la Commissione europea (articolo 13);

tenuto conto della proposta di parere motivato della Commissione affari civili del Parlamento svedese, del 14 novembre 2023, che considera violato il principio di sussidiarietà, in quanto non ritiene giustificato il ricorso al regolamento, al posto della direttiva, e ritiene che l'introduzione per legge di un termine massimo inderogabile di pagamento di 30 giorni, con il divieto per il creditore di poter rinunciare agli interessi di mora, come determinati dalla proposta di regolamento, sia eccessivamente restrittivo della libertà contrattuale, limitando le opportunità per le imprese di accordarsi sui tempi di pagamento e sugli interessi moratori, andando quindi oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo,

ritiene che la proposta, correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispetti il principio di sussidiarietà, ma che non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, in relazione ai seguenti aspetti.

In primo luogo, non si condivide il ricorso all'atto giuridico del regolamento, la cui diretta applicazione negli Stati membri non è necessaria ai fini della riduzione dei tempi di pagamento, mentre la direttiva costituisce uno strumento più idoneo a tenere conto delle diversità socio-economiche e amministrative tra i vari Paesi, con particolare riferimento alla gestione del ciclo di spesa e ai tempi di pagamento. Peraltro, la proposta va a incidere su un assetto giuridico consolidato, posto che il tema del ritardo dei pagamenti era stato affrontato in sede europea sempre con la direttiva: dapprima la direttiva 2000/35/CE e poi la direttiva 2011/7/UE.

In secondo luogo, non si condivide la scelta di definire per legge il termine massimo e inderogabile di pagamento, incidendo così in modo sproporzionato sulla libertà e l'autonomia contrattuale delle parti, posto che le tempistiche dei pagamenti costituiscono una delle diverse componenti dell'assetto contrattuale, rimesso alla libera contrattazione delle parti, e consentono di adeguare e modulare i rapporti commerciali tra le imprese alle specifiche e differenti esigenze.

In terzo luogo, incide in modo sproporzionato sull'autonomia contrattuale anche il divieto assoluto di rinunciare al diritto agli interessi di mora, sottraendolo a un suo possibile utilizzo nell'ambito della dinamica negoziale.

L'autonomia negoziale rappresenta, invece, un principio fondamentale per il buon funzionamento della contrattazione tra le parti, idoneo a consentire l'esercizio del diritto dei contraenti di stabilire le

condizioni del loro accordo contrattuale, adattandolo alle specifiche esigenze e circostanze di ciascuna situazione, la cui tempistica può variare a seconda del tipo di impresa, del tipo di servizio o prodotto fornito e delle negoziazioni tra le parti coinvolte.

La salvaguardia dell'autonomia negoziale in ambito privatistico è quindi un valore da tutelare, mentre una revisione della direttiva che produca un'eccessiva compressione della libertà contrattuale rischia di esulare dalle competenze concorrenti dell'UE in tema di mercato interno, incidendo in maniera sproporzionata sulle discipline nazionali in tema di ordinamento civile sulle obbligazioni pecuniarie. Il codice civile italiano contiene già numerose disposizioni volte a regolare le conseguenze dell'inadempimento prevedendo al contempo forme di esonero di responsabilità in caso di non imputabilità del ritardo o per l'impossibilità temporanea di adempiere, che rischiano quindi di creare problematiche di compatibilità con la proposta di regolamento.

Si aggiunge che la fissazione di un termine massimo inderogabile per il pagamento, pari a 30 giorni, produce di per sé alla sua scadenza, l'automatica messa in mora del debitore inadempiente, con evidenti riflessi anche sull'assoggettabilità dello stesso a procedure fallimentari che comportano, per il creditore, l'improbabilità di un adempimento integrale.

In quarto luogo, si ritiene eccessivo anche il grado di riduzione dei tempi di pagamento, ottenuto anche con l'eliminazione di qualsiasi tipo di deroga e la nullità di ogni diversa clausola contrattuale o prassi commerciale, che potrebbe avere un impatto significativo sull'intero sistema imprenditoriale e sui conti pubblici.

L'eccessiva riduzione dei tempi massimi di pagamento, senza possibilità di eccezione, rischia infatti di ottenere un effetto contrario a quello desiderato di aiutare l'economia, soffocando la liquidità delle piccole e medie imprese che devono far fronte ai pagamenti, magari avendo grandi quantità di crediti ancora insoluti con altre imprese o con la pubblica amministrazione.

In quinto luogo, risvolti particolari valgono per il settore pubblico, su cui le nuove disposizioni previste potrebbero avere un impatto significativo.

Particolarmente gravosa appare la riduzione dei tempi di pagamento relativi agli enti del servizio sanitario, per i quali la proposta di regolamento non ammette più i pagamenti a 60 giorni, ma a 30 giorni.

Non trascurabili sarebbero inoltre anche gli oneri amministrativi dei predetti enti, che dovrebbero adottare misure organizzative di rilevante impatto al fine di ricondurre i tempi di pagamento nell'ambito del nuovo e inderogabile termine di 30 giorni.

Infine, appaiono in ogni caso condivisibili le disposizioni contenute nella proposta di regolamento che impegnano gli Stati membri a rafforzare l'applicabilità della disciplina sui ritardati pagamenti mediante mezzi di ricorso efficaci. Nelle transazioni tra imprese, infatti, al fine di tutelare la parte più debole, più che stabilire norme più stringenti sui tempi di pagamento, occorre rafforzare il contrasto agli abusi, mediante gli strumenti di tutela giudiziaria o procedure alternative (ADR o istituzione di apposite autorità nazionali preposte ai reclami) che possano concludersi in tempi brevi e con costi sostenibili.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 234 DEFINITIVO (*Doc. XVIII-bis*, n. 12) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4ª Commissione permanente,
premessi che:

la proposta di direttiva COM(2023) 234 mira ad aggiornare il vigente quadro giuridico europeo in materia di lotta contro la corruzione, anche per tener conto dell'evoluzione nella normativa internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; l'obiettivo della proposta è quello di garantire che tutte le forme di corruzione, il cui costo per l'economia dell'Unione è stimato in 120 miliardi di euro all'anno, siano perseguibili penalmente in tutti gli Stati membri, nonché che anche le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di tali reati e che questi ultimi siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

considerato che:

la Camera dei deputati, il 19 luglio 2023, ha adottato un parere motivato, in cui contesta la violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta;

il Governo ha trasmesso la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ritenendo la proposta conforme all'interesse nazionale e valutando in modo complessivamente positivo le sue finalità, sollevando tuttavia dubbi circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità con riguardo ad altre fattispecie definite nella proposta, diverse dalla corruzione nel settore pubblico, tra cui l'obbligo di reato di abuso di ufficio, definito con contorni molto ampi, il reato di abuso di funzioni nel settore privato, l'obbligo di prevedere la pena accessoria della privazione del diritto di eleggibilità e l'armonizzazione dei termini di prescrizione;

anche il Parlamento svedese ha adottato un parere motivato, ritenendo non rispettato il principio di sussidiarietà, con riguardo all'obbligo di prevedere tra le possibili sanzioni accessorie anche quella di vietare a una persona fisica, condannata per i reati in questione, di candidarsi a cariche elettive o di accedere ad impieghi pubblici, che secondo il *Riksdag* svedese, dovrebbe rimanere di competenza esclusiva degli Stati membri;

le 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà allegato ai Trattati europei, sono scadute il 26 luglio 2023 e la proposta è stata esaminata complessivamente da 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE;

oltre ai pareri motivati espressi dalla Camera dei deputati italiana e dal Parlamento svedese, nell'ambito del dialogo politico, la Camera dei deputati della Repubblica ceca e il Consiglio nazionale austriaco, hanno espresso dubbi sulla necessità di armonizzare l'istituto dell'immunità, di cui ne hanno ribadito la prerogativa nazionale;

per quanto riguarda l'*iter* legislativo presso le Istituzioni europee, il 21 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dell'UE ha presentato uno testo riveduto, per ora relativo solo ai primi 12 articoli, su un totale di 32, mentre la Commissione LIBE (libertà civili, giustizia e affari interni) del Parlamento europeo, ha presentato, lo stesso 21 settembre, uno schema di rapporto, sul quale è previsto il voto per il 4 dicembre prossimo, per essere poi trasmesso alla plenaria;

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, a motivo delle seguenti considerazioni.

Il carattere transnazionale del delitto di corruzione richiede senza dubbio un intervento a livello di Unione, considerato che, dal 2016 al 2021, Eurojust ha registrato 505 casi di corruzione transfrontaliera, con una costante crescita nel quinquennio, e che, in mancanza di un'armonizzazione, gli autori dei reati avrebbero l'opportunità di fare "*forum shopping*", ovvero di scegliersi la giurisdizione nazionale più vantaggiosa per le loro pratiche corruttive.

Tuttavia, una parte della proposta di direttiva va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo del rafforzamento della lotta al reato di corruzione in senso stretto, poiché si occupa anche di reati ulteriori e investe in modo sproporzionato anche la disciplina dei termini di prescrizione, delle circostanze aggravanti ed attenuanti, e delle pene accessorie tra cui la privazione del diritto di eleggibilità.

È pertanto opinabile il rispetto del principio di proporzionalità con riguardo alle fattispecie diverse dalla corruzione nel settore pubblico, tra cui l'abuso d'ufficio e il reato di abuso di funzioni nel settore privato, che non presentano profili significativi di transnazionalità e che peraltro si discostano nel merito dall'impianto dell'ordinamento penale nazionale.

È criticabile anche l'introduzione della pena accessoria dell'impedimento alla candidatura della persona perseguita per reati di corruzione.

Criticità emergono anche con riferimento all'armonizzazione dei termini di prescrizione del reato e della pena, che verrebbero significativamente estesi rispetto all'esigenza di riduzione dei tempi dei processi penali.

Con particolare riguardo all'abuso d'ufficio, si ritiene non opportuno che la norma europea imponga agli Stati membri l'obbligo di prevedere tale fattispecie come reato, come previsto invece dall'articolo 11 della proposta. In particolare, in Italia è attualmente in corso l'esame di una proposta normativa di

riforma della materia, volta a rimediare al tema della cosiddetta "paura della firma" dei dirigenti delle amministrazioni territoriali e all'elevato numero di procedimenti in essere, di cui solo un'esigua parte presenta concreti elementi di abuso, in parte collegati anche all'obbligo costituzionale dell'esercizio dell'azione penale.

Infine, si esprime adesione alle modifiche proposte nello schema di rapporto della Commissione LIBE del Parlamento europeo, finalizzate a equilibrare meglio le esigenze delle indagini contro gli atti di corruzione, con il rispetto dei diritti fondamentali di tutte le persone coinvolte. In particolare, con le modifiche si rafforzano e chiariscono gli obblighi degli Stati membri in materia di prevenzione, si rafforza anche il ruolo della società civile in tutti gli aspetti della lotta alla corruzione e si provvede ad allineare meglio la proposta con la "direttiva PIF" sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva (UE) 2017/1371), anche con il coinvolgimento della Procura europea (EPPO).

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 462
DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 13) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI
SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4a Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2023) 462, che mira a garantire la sicurezza per i consumatori dei giocattoli immessi sul mercato dell'Unione europea e di promuoverne la libera circolazione nel mercato interno;

considerato che l'obiettivo è quello di affrontare i punti deboli della normativa, emersi nella valutazione della direttiva del 2009, in particolare riguardo alla protezione dei bambini dai rischi chimici presenti nei giocattoli, migliorando al contempo anche l'applicazione della direttiva, soprattutto in relazione alle vendite *online*;

valutate positivamente le finalità generali del progetto, in quanto i bambini sono una categoria di consumatori particolarmente vulnerabile e occorre garantire loro un elevato livello di sicurezza quando giocano, e al contempo, i giocattoli conformi devono poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012; ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

Con riferimento all'articolo 3, tra gli "importatori", dovrebbero essere considerate anche le piattaforme *online*, nel caso di giocattoli importati e venduti *online*, per i quali non esiste un operatore economico dell'UE responsabile della loro sicurezza.

Con riferimento ai requisiti relativi ai prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, si ritiene che la valutazione sui "*possibili impatti sulla salute mentale*" o "*sullo sviluppo cognitivo*" potrebbe rivelarsi eccessivamente subordinata a considerazioni soggettive, non esistendo *standard* armonizzati che possano essere utilizzati dai produttori e dalle autorità di vigilanza del mercato.

Con riferimento all'articolo 5 e all'Allegato II, andrebbe considerata l'opportunità di introdurre una seconda tabella, per distinguere i limiti per i giocattoli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni dai limiti per tutti gli altri giocattoli, in considerazione del fatto che tali limiti di sostanze chimiche sono concepiti per i giocattoli per bambini molto piccoli, mentre la proposta li estende a tutti i giocattoli. Per quanto riguarda l'introduzione del passaporto digitale dei prodotti, al quale è dedicato l'intero capo IV (articoli 17-20), si segnalano alcuni aspetti che meritano un ulteriore approfondimento.

In primo luogo, la necessità di conformarsi ai nuovi *standard* per i produttori affidabili comporterà oneri e costi supplementari, che dovranno essere attentamente considerati.

In secondo luogo, dovrebbero essere previsti efficaci meccanismi di contrasto per le attività di falsificazione dei giocattoli come anche delle possibili attività di falsificazione dei contenuti del passaporto digitale.

In terzo luogo, andrebbe disciplinata la possibilità che alcune delle informazioni relative ai giocattoli, e

principalmente quelle relative alle loro caratteristiche, siano rese disponibili solo per le autorità di sorveglianza del mercato, evitando una diffusione generalizzata tale da facilitare la capacità di replica illegale.

Andrebbe valutata l'opportunità di mantenere la deroga già prevista nell'attuale direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, basata sulle soglie stabilite dal regolamento CLP sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento (CE) n. 1272/2008). In caso contrario, le aziende interessate, e in particolare le PMI, sarebbero costrette ad aumentare notevolmente i test per dimostrare la conformità dei materiali e si renderebbe difficoltoso l'utilizzo dei contenuti riciclati. Inoltre, potrebbe essere utile estendere la vigente deroga relativa ai componenti inaccessibili, attualmente limitata ai soli componenti elettrici ed elettronici e alle batterie, anche ad altri componenti inaccessibili, nell'evidenza che nessuna esposizione equivale a nessun rischio.

Riguardo alla "clausola di salvaguardia" di cui all'articolo 54, che consente la vendita dei prodotti conformi alle vecchie norme immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione, sarebbe opportuno valutare l'eliminazione dei limiti temporali ivi previsti per consentire lo smaltimento delle scorte.

Con riferimento all'articolo 56, andrebbe valutata l'opportunità di estendere da 30 ad almeno 50 mesi il termine per l'applicazione della proposta, al fine di permettere ai produttori di giocattoli di adeguarsi alle nuove regole.

Con riferimento, infine, alle proprietà fisico-meccaniche elencate nell'Allegato 2, paragrafo 10, parte I, andrebbe valutata l'opportunità di limitare i requisiti di rumorosità solo ai giocattoli progettati per emettere un suono, in considerazione del fatto che la misurazione del rumore prodotto da un gioco progettato per un altro scopo richiederebbe costosi, inutili e ripetuti *test*.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 90

La 4ª Commissione permanente, esaminato il decreto legislativo in titolo, recante norme in materia di fiscalità internazionale, in attuazione della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema tributario italiano; considerato che:

- il titolo I (articoli da 1 a 7) introduce norme volte alla revisione della residenza fiscale in relazione con l'estero, nonché a conformare il sistema d'imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche con norme per i lavoratori impatriati e per il *reshoring* di imprese o attività produttive che tornano a investire in Italia;
- l'articolo 4 dispone un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato;
- Il titolo II (articoli da 8 a 60) reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2022/2523, che recepisce, nel mercato unico, l'accordo sul cosiddetto Secondo pilastro raggiunto in sede OCSE/G20, per l'introduzione di un livello d'imposizione fiscale minimo pari al 15 per cento, in tutti i 145 Stati aderenti, per i grandi gruppi multinazionali d'impresе, cosiddetta *global minimum tax*, in forza della legge delega fiscale 9 agosto 2023, n. 111, che fissa procedure e criteri di delega sul modello della legge di delegazione europea;

ricordato che:

- nell'ambito del Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS (*OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS - Base Erosion and Profit Shifting*), che conta oggi 145 Stati ed è volto a contrastare le strategie di pianificazione fiscale che sfruttano le lacune e le discrepanze nelle norme fiscali per spostare artificialmente i profitti verso luoghi con aliquote fiscali più basse, che procurano perdite di gettito annuale per i governi pari a 100-240 miliardi di dollari l'anno (4-10 per cento del gettito fiscale globale sul reddito delle società), 140 Paesi hanno aderito alla Soluzione dei Due Pilastri, dell'8 ottobre 2021,

relativa all'Azione n. 1 sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, in cui il Primo pilastro riguarda la corretta allocazione dei profitti soggetti a tassazione e il Secondo pilastro l'introduzione della tassazione minima del 15 per cento (alla cui attuazione, ad oggi, più di 50 giurisdizioni fiscali nazionali hanno dato concreto avvio), e alle "regole GloBE" (*Global Anti-Base Erosion Model Rules*) del 14 dicembre 2021, con il relativo Commentario del 14 marzo 2022, a cui ha fatto seguito l'adozione della Guida amministrativa il 13 luglio 2023;

- la direttiva (UE) 2022/2523, entrata in vigore il 23 dicembre 2022 e che deve essere attuata negli Stati membri entro il 31 dicembre 2023, ricalca sostanzialmente il modello impositivo del citato accordo OCSE/G20 dell'ottobre 2021, salvo alcune differenze tra cui quella di estendere la disciplina anche ai gruppi nazionali di imprese (sempre con un fatturato consolidato minimo di 750 milioni di euro) e quella di assoggettare ad imposizione integrativa (*top-up tax*) tutte le imprese localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione, incluse le controllanti capogruppo che applicano l'imposta minima integrativa, in relazione alle controllate non residenti;

- la stessa direttiva afferma, ai considerando nn. 6, 11, 22, 24 e 27, che gli Stati membri, nell'applicare la direttiva, devono tenere conto di tutti i documenti e orientamenti adottati dal Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, come fonte illustrativa e interpretativa delle norme stabilite dalla direttiva, e che gli Stati membri possono scegliere di recepirli nei propri ordinamenti nazionali;

valutato che lo schema di decreto legislativo, al titolo I, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'UE e, al titolo II, reca una corretta ed esaustiva attuazione della direttiva (UE) 2022/2523, alla luce di tutti i documenti e orientamenti adottati dal Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS in relazione al Secondo pilastro dell'Azione 1 sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole "Direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022", con le seguenti "direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022", al fine di tenere conto della rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE L 013, del 16 gennaio 2023, pag. 9;

all'articolo 9, comma 3, si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alla versione dell'11 marzo 2022 del Commentario alle regole OCSE, essendo già stata annunciata la prossima pubblicazione di una versione aggiornata, alla stessa stregua delle Guide amministrative, ivi citate senza riferimento temporale, sebbene una prima versione sia già stata pubblicata a febbraio 2023.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

151ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

indi del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 4, considerato che il decreto-legge n. 145 del 2023 ha posticipato la restituzione del prestito da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), che occorre avere conferma che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) possa provvedere a coprire gli oneri di cui ai commi 3 e 8 (rispettivamente 300 milioni e 96,78 milioni di euro) avvalendosi delle proprie risorse.

Con riguardo all'articolo 3, comma 15, che incrementa la pianta organica di CSEA, che rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, occorre avere conferma che non vi siano ulteriori oneri né per l'adeguamento delle dotazioni logistiche e strumentali né per l'espletamento di procedure di selezione. Per la relativa copertura finanziaria è previsto che agli oneri provveda mediante entrate derivanti da prelievo commissionale operato sui conti di gestione, secondo un'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA, da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA. Sul punto andrebbe confermata la possibilità di modulare l'aliquota secondo le necessità per la copertura degli oneri previsti. Inoltre, considerando che l'ente non è ricompreso tra quelli soggetti al vincolo della gestione della propria liquidità nel circuito di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, e che opera avvalendosi di risorse giacenti sul circuito di tesoreria, andrebbero fornite conferme in merito all'assenza di effetti, sia pure indiretti, sui saldi. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, relativamente all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della originaria relazione tecnica secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti rispetto al gettito vigente. Tutto ciò premesso, in relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 97.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame. Evidenzia che risultano così superate tutte le osservazioni inerenti al provvedimento.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.](#)".

[Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.](#)

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire il parere già espresso per la Commissione, nel presupposto che non siano apportate modifiche al testo del disegno di legge.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere parzialmente favorevole)

Il presidente relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli:

l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "[Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti](#)", è composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023 limitatamente al Capo I.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per formulare osservazioni critiche sul riferimento contenuto nel titolo del disegno di legge, inerente alla revisione della disciplina della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, sottolineando come ciò costituisca una materia del tutto discutibile e su cui formula rilievi critici.

Il PRESIDENTE chiarisce che tale riferimento risulta inerente al Capo II del disegno di legge, il cui contenuto non risulta previsto dalla NADEF, come evidenziato nella relazione illustrativa, per cui se ne evidenzia il carattere non omogeneo rispetto ai contenuti propri del disegno di legge collegato, ciò rilevando ai fini dello stralcio dal provvedimento in titolo di prerogativa della Presidenza del Senato. Dopo un intervento della senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*), volto ad evidenziare come il Capo II rechi una materia del tutto estranea ai contenuti del disegno di legge collegato previsto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", si rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli: l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "[Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti](#)", è

composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del d.P.R. n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del Capo II (articolo 3).".

La Commissione approva.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere di nulla osta con alcune condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sono state puntualmente recepite. Pertanto alla luce dei chiarimenti già forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche introdotte in seguito al parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non appare necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio.

Per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti in quella sede dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, formulando il parere non ostativo dell'esecutivo.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175.

Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra una proposta di parere non ostativo condizionato, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(*limitatamente alle parti di competenza*)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE dà la parola ai senatori che intendono intervenire, ricordando che nella giornata odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) evidenzia che nelle audizioni è emersa la contrarietà da parte delle associazioni datoriali sui contenuti del disegno di legge di bilancio soprattutto per quanto riguarda l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE). Evidenzia il suo stupore per la mancanza di interlocuzione fra il Governo e i corpi intermedi nella predisposizione degli articoli 24 e 25 sui quali sussistono comunque elementi per una valutazione positiva. Fa presente tuttavia che, come evidenziato da ANIA dalla sua audizione, tali norme avranno bisogno di corpose modifiche per poter dispiegare i propri effetti. Ritiene che in materia pensionistica il disegno di legge peggiori la legge Fornero, mentre in materia di sanità prevede una riduzione del finanziamento del sistema sanitario rispetto al PIL.

Evidenzia che, al contempo, il disegno di legge prevede nuove imposte, in particolare sulla casa.

Sottolinea quindi che non sono state rispettate le promesse elettorali come, ad esempio, l'innalzamento delle pensioni minime. Per questi motivi fa presente che il giudizio sulla proposta è negativo e che sarà necessaria una copiosa attività emendativa.

Sottolinea infine come si tratti di una manovra vuota, poco coraggiosa, nonché estremamente ottimistica sul piano delle previsioni della crescita, mentre non si è voluto cercare effettivamente da parte del governo le risorse necessarie per operare con misure di effettivo sostegno ai cittadini.

Ricordando a tale riguardo le norme sugli *extra* profitti bancari, già approvate dal governo, e il gettito pari a zero previsto, evidenziando quindi un quadro complessivo di criticità e limiti degli interventi varati da questa maggioranza, la cui manovra appare del tutto lacunosa e peggiorativa della situazione del Paese.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) ritiene che, nonostante il Governo si presenti come un Governo di legislatura, esso abbia presentato un disegno di legge di bilancio con un orizzonte breve, che guarda principalmente alle prossime elezioni europee e che tradisce l'impianto programmatico dei partiti della maggioranza. Sottolinea, in particolare, la mancanza di investimenti sulla valorizzazione sulle risorse umane e sulle trasformazioni verde e digitale. Considera inaccettabile il taglio del Fondo affitti. Fa presente che la manovra ha bisogno di molte modifiche che rappresentino una visione alternativa, la quale informerà la redazione degli emendamenti che saranno presentati. Rappresenta che il sistema sanitario ha bisogno di una riforma strutturale. Sottolinea come la maggioranza stia tradendo il suo stesso programma sulla crescita economica e sulla legge Fornero.

Dopo aver richiamato l'importanza del ruolo del Parlamento nelle prerogative di modifica della legge di bilancio, preannuncia quindi numerosi emendamenti da parte del proprio gruppo, al fine di contrastare quanto delineato in manovra. Questa rischia infatti di determinare un arretramento molto grave sui pilastri della tutela dei diritti, in particolare del diritto alla salute, del diritto all'istruzione e del diritto alla casa.

Sottolinea a tale riguardo come solo dalla tutela dei diritti e dalla lotta alla disuguaglianza possa derivare un quadro favorevole allo sviluppo e alla crescita, nonché alla competitività. Conclude evidenziando la necessità di un quadro di profonde riforme, di lungo periodo, del tutto mancanti nella manovra, al fine di contrastare la precarietà del lavoro, soffermandosi sui temi centrali della società, tra cui richiama quello della riforma del sistema sanitario. Ricorda infine il tema centrale della lotta

all'evasione fiscale, su cui occorrerebbero interventi immediati, di segno del tutto opposto ai condoni invece adottati dall'attuale governo.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) ritiene che l'aspetto più grave del disegno di legge di bilancio sia connesso alla mancanza di coraggio nel fare riforme che potrebbero sostenere la crescita. Manifesta le forti criticità in relazione alla compiuta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul quale auspica che vi siano iniziative di semplificazione volte alla risoluzione dei problemi che ne frenano l'avanzamento. Manifesta la propria indignazione per i tagli alle politiche a sostegno della disabilità e per l'aumento dell'IVA su beni acquistati principalmente da donne e famiglie, per le quali occorrerebbero invece interventi di sostegno. Esprime un giudizio complessivamente negativo sulla manovra, sottolineando la necessità di migliorarla in sede emendativa.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*), condividendo quanto detto in precedenza dai membri dell'opposizione, invita la Commissione a riflettere su un tema specifico, ovvero sul fatto che l'intera attività del Ministero delle infrastrutture è stata ipotecata intorno ad un'opera, il ponte sullo stretto, sulla quale non si è ancora giunti al progetto definitivo. Auspica quindi che l'attenzione venga posta sulla riprogrammazione delle spese ministeriali, volta in questo caso a sostenere un'opera assai discussa, a fronte di definanziamenti di altre infrastrutture, anche in materia di sicurezza stradale. Dopo aver richiamato il rischio che vengano depauperate le risorse inerenti alle politiche di sviluppo e coesione, evidenzia la necessità di concentrare l'attenzione sulle risorse per la effettiva crescita dei territori, anziché per una opera di cui non si dispone ancora della progettazione definitiva.

Non essendovi altri interventi, il presidente [LOTITO](#) dichiara quindi conclusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE, avverte che sono state presentate le riformulazioni 1.0.6 (testo 3), 5.0.23 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 9.72 (testo 2), 9.0.42 (testo 2), 9.0.56 (testo 2), 9.0.73 (testo 2), 11.0.10 (testo 2), 13.0.42 (testo 3) e 13.0.52 (testo 3), pubblicate in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione al comma 3, viene rappresentato, conformemente alla relazione tecnica, che la stima per la quantificazione degli oneri per prestazione si è basata sui dati dell'anno 2022 relativi ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera b\) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023. Per ogni posizione individuale, sono state ricavate le seguenti informazioni: numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è](#)

richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile; presenza di un contratto a tempo indeterminato; presenza di una prestazione Naspi; presenza di una pensione diretta; ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto. Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione tipo riferita al 2022. La stima ha preso in esame le posizioni individuali in quanto le situazioni retributive e contributive molto variabili non permettevano l'utilizzo di valori medi. I potenziali beneficiari sono stati valutati in circa 20.600 soggetti, per ciascuno dei quali risulta una retribuzione media imponibile annua di 9.700 euro. Le giornate medie indennizzate risultano circa 38, per un importo annuo lordo fisco di 1.443 euro (38 euro giornaliera). Dall'analisi dei dati risulta che, della platea selezionata, circa 14.195 appartengono al gruppo A e 6.405 appartengono al gruppo B. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 73 per cento supera l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Dei soggetti appartenenti al gruppo B il 36 per cento supera il minimale contributivo. Inoltre, il numero delle giornate indennizzate è soggetto al limite di 312 annue e circa 1.200 assicurati subiscono una riduzione delle giornate indennizzate in funzione di tale limite;

in relazione all'articolo 4, viene precisato che la contribuzione figurativa è versata entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo. Inoltre, il numero delle giornate accreditate è tale da non poter superare il numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione. Per gli appartenenti al gruppo A, un anno di contributi si considera integrato con 90 contributi giornalieri, per i lavoratori appartenenti al gruppo B servono invece 260 contributi giornalieri. Dall'analisi dei dati estratti relativamente al 2022 risulta che, dei 20.600 soggetti che soddisfano i requisiti per la prestazione, circa 14.195 appartengono al gruppo A, con un accredito figurativo medio di 7 giornate, e 6.405 appartengono al gruppo B, con un accredito figurativo medio di 70 giornate. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 50 per cento supera il limite di retribuzione giornaliera, mentre per gli appartenenti al gruppo B solo l'11 per cento. Viene conclusivamente affermato che tutti gli elementi forniti supportano una stima della contribuzione figurativa ridotta rispetto a quanto potrebbe risultare applicando l'aliquota direttamente alla retribuzione non percepita;

in relazione all'articolo 7, comma 2, viene rappresentato che non si ravvisano elementi ostativi ad una modifica del testo della norma volta a specificare espressamente che viene fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;

in relazione all'articolo 8, si evidenzia che la prestazione è risultata inferiore in sede di certificazione del diritto alla prestazione: viene riportato per completezza il dato di spesa 2023 fino ad ottobre, pari a circa 1,5 milioni di euro, che conferma la rideterminazione effettuata nelle previsioni a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato all'inserimento, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: "di cui all'articolo 2, comma 28," delle seguenti: "primo periodo,".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 1

1.0.6 (testo 3)

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti

Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-*bis* delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.»

Art. 5

5.0.23 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-*bis*.

(Disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)

1. Al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, nonché nell'ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall' art.1, comma 264 della legge 30 dicembre 2021, n.234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

Art. 6

6.2 (testo 2)

[Damante](#), [Patuanelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

6.3 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

Art. 8

8.0.9 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le perdite fiscali dovute anche per gli effetti negativi sull'attività economica nel periodo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid, possono essere trasformate, previa asseverazione dell'Agenzia delle Entrate, in crediti d'imposta da utilizzare in compensazione in F24 senza cedere a terzi."»

Art. 9

9.72 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. La verifica e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione, sono effettuati da apposito nucleo individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza annuale.»

9.0.42 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 9-bis

1. È fatta salva la possibilità per la Regione Calabria negli anni 2020 e 2021, di utilizzare le risorse erogate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007."

9.0.56 (testo 2 [RC])

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 500 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da

scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 95 del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

b) ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della Regione e degli Enti locali; fino al 31 agosto 2023 la Regione e degli Enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente

comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2024, ovvero in sei rate di pari importo, con scadenza della prima rata il 30 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n.78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n.78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n.639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n.197, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 3, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241,243, lettera a), e 250 della legge n.197 del 2022, a partire dal 2 novembre 2023.

11. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 10, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 170 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024.

13. Con riferimento alle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1:

a) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 2 novembre 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il

pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

b) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

14. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

15. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 innanzi ai tribunali e gli uffici del giudice di pace nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

16. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 15. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

17. Fermo quanto disposto dai commi 15 e 16, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 2 novembre 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, su istanza

del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023.

18. Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 2 novembre fino al 31 dicembre 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 2 novembre 2023 fino al 31 dicembre 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

19. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 18, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

20. Le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n.69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove

indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta diparte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

21. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 16 e 18 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

22. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 15 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 novembre 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 17 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 dicembre 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 16 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 18 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023.

23. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 dicembre 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

24. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 2 novembre 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

25. Nei giudizi di cui al comma 24, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 2 novembre 2023.

26. Per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza. E' facoltà delle

amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2023. La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.

27. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:

a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;

b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;

c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Toscana per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;

d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

28. Nei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 aprile 2024.

29. Per il medesimo periodo di cui al comma 26, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

30. Le disposizioni di cui ai commi 26 e 27 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.

31. Nei casi di cui ai commi 26 e 27, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

32. Per gli enti locali ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

33. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e la data di entrata in vigore del presente

decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

34. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 26 e 27, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale. Fino al 31 dicembre 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

35. Nei territori dei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 2 novembre 2023.

36. Per i comuni ricadenti nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 2 novembre 2023, sono prorogati di sei mesi.

37. Le disposizioni dei commi da 26 a 36, non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

38. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è

istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggino di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall'emergenza.

39. Fino al 31 dicembre 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

40. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2023/2024 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

41. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

42. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

43. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curricolari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per l'anno accademico 2022/2023 e 2023/2024, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curricolari nonché di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

44. Ferme restando le disposizioni generali di cui ai commi da 4 a 14 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) alla data del 2 novembre, risultano residenti o domiciliati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

45. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

46. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.

47. Agli oneri di cui ai commi da 43 a 46, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

48. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Firenze è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

49. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 43, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

50. I contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei commi 48 e 49 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alle ordinarie misure sul

welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

51. Agli oneri derivanti dai commi 48 e 49, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

52. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 dicembre 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

53. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 52, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

54. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

55. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

56. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 52 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 52 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

57. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

58. Le integrazioni al reddito di cui al comma 52 sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.223.

59. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

60. Agli oneri derivanti dal comma 52, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

61. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

62. 1. Per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

63. L'indennità di cui al comma 62 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 62.

64. Alle attività di cui ai commi 62 e 63, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

65. Agli oneri derivanti dal comma 62 e 63, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

66. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la

garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

67. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 66, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

69. La misura di cui al comma 68 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

70. All'attuazione de comma 68 si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 250 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

71. Le società e le imprese che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, possono richiedere la sospensione, per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti e gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 dicembre 2023;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

72. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 72 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

73. Per le società e le imprese aventi sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 2 novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

74. I versamenti sospesi ai sensi del comma 71 e 73 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine o in sei rate semestrali di pari importo.

75. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 2 novembre 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

76. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, che abbiano superfici aziendali situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

77. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione toscana attua, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione Toscana può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

78. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

79. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 80, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

80. Le risorse del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono

destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

a) 50 milioni di euro sono assegnati alla Regione Toscana sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori danneggiati dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano

81. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

82. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

83. Fino al 31 dicembre 2023 e nei comuni situati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ai tempi prescritti dallo stesso articolo 9.

84. Fino al 31 dicembre 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 83, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

85. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e di tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

86. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

87. Per il fine di cui al comma 86, le risorse del Fondo sono destinate a:

- a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;
- b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
- c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

88. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

89. Agli oneri derivanti dal comma 86, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

90. Per i mesi di novembre e dicembre 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di ottobre 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

91. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al comma 1, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate, è adottato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 91.

92. Gli interventi di cui al comma 91, sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

93. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni

di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

94. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 93, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

95. Agli oneri derivanti dal comma 93, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

96. Le disposizioni dei commi da 97 a XY, sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

96. Ai fini del presente decreto, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

97. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 99.

98. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

99. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

100. Al predetto Fondo affluiscono:

a) nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

b) da risparmi di spesa e maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

101. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

102. 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 101 e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti "de minimis". In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività

danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

103. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

104. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

105. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

106. La certificazione di agibilità di cui al comma 105 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme

vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9.0.73 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti per la realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali relativi agli interventi su infrastrutture prioritarie nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire lo sviluppo e il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese e di assicurarne la competitività nonché di favorire la celere realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per la riqualificazione dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" - tratto da Cosenza ad Altilia, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Art. 11

11.0.10 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

"Articolo 11-bis

(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore)

1. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 luglio 2024».
2. All'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 2, le parole «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
 - b. al comma 3, le parole «Con il medesimo decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti.».

3. All'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. il comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 si iscrivono ai corsi di laurea, laurea magistrale o laurea a ciclo unico dell'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola. Al termine del percorso di studi, la Scuola rilascia, a seconda del tipo di corso di laurea a cui sono iscritti, il titolo di diploma di licenza e di diploma di secondo livello, equiparati al titolo di master di secondo livello in base alla normativa vigente.»;
 - b. dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. La Scuola può riconoscere crediti formativi universitari a favore degli studenti di università nazionali ed internazionali. Le relative modalità sono stabilite con regolamento di Ateneo."
4. All'articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), dopo le parole «Classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per i diplomi in design e in progettazione artistica per l'impresa rilasciati dalle accademie di belle arti»;
 - b) alla lettera b), le parole «da istituzioni diverse da quelle» sono sostituite dalle parole «diversi da quelli».
5. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 301.
6. In deroga all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i docenti e i ricercatori afferenti ai settori artistico-disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, e ai settori artistico-disciplinari ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, possono rivestire cariche in società costituite a fine di lucro ed esercitare il commercio e l'industria limitatamente alle attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 numero 90.03.02, previa autorizzazione del Direttore dell'Istituzione AFAM rilasciata verificando l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e la compatibilità dell'attività autorizzata con il prioritario assolvimento degli obblighi contrattuali.
7. All'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole «o da queste organizzate» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212»"

Art. 13

13.0.42 (testo 3)

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis.

(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

1. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'articolo 4 bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che tutte le previsioni normative del DPR 146 del 2017 hanno valore di legge."

13.0.52 (testo 3)

[Nastri](#), [Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«13-bis

(Disposizioni in materia di comunicazioni sulla titolarità effettiva)

1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'art. 21 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, è fissato al 6 febbraio 2024.

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), numero 2, si applicano alle Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione.

6. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 152 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

152ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per evidenziare la rilevanza del tema trattato dal provvedimento, ricordando un proprio disegno di legge già presentato in materia all'inizio della Legislatura. Sottolinea come i malati oncologici debbano affrontare il grave problema della difficoltà o impossibilità a stipulare contratti di mutuo o assicurativi o a procedere a scelte significative come l'adozione di bambini, situazione rispetto alla quale il provvedimento intende permettere una parità di trattamento su tali questioni anche per coloro che sono stati malati oncologici. Sottolinea l'alta percentuale di soggetti, pari a circa 1 milione di persone, che hanno superato una malattia oncologica, mentre circa 3 milioni di malati convivono in modo cronico con la patologia. A queste persone va data una risposta in termini di possibilità di procedere alla stipula di contratti e alle scelte di vita riconosciute a tutti i cittadini. Sottolinea l'importanza di alcune modifiche che andrebbero apportate al provvedimento, che attualmente prevede l'arco temporale dei dieci anni senza la presenza di recidive della malattia, un termine particolarmente lungo che sarebbe opportuno ridurre in sede di Commissioni di merito. Preannuncia quindi l'intervento in tale senso della propria parte politica, ringraziando comunque per la trasversalità dell'appoggio da parte delle diverse componenti politiche sul tema in esame.

Il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) associandosi ai rilievi formulati dalla senatrice Castellone, auspica che venga modificato in sede referente il termine di dieci anni, attualmente previsto dal provvedimento. Sottolinea comunque come il disegno di legge in esame rechi importanti misure per sostenere la praticabilità concreta, in materia di stipula di contratti bancari, assicurativi e di altre scelte contrattuali e inerenti alla vita, a favore di coloro che abbiano vissuto una malattia oncologica.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) ricorda l'impegno profuso dalle diverse parti politiche sul tema all'esame, richiamando anche l'*iter* svolto presso la Camera dei deputati, nell'intento comune di colmare un *vulnus* nell'ordinamento. Sottolinea come attualmente le accresciute possibilità di guarire dalla patologia oncologica non giustificano uno stigma a vita, rispetto alla stipula di contratti ovvero rispetto a scelte l'adozione. Conclude quindi preannunciando l'intento della propria parte politica di condividere il provvedimento anche in sede di esame di merito.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea come la patologia oncologica si differenzi in diversi tipi di malattie con caratteristiche variegata, rilevando comunque il tema dell'arco temporale previsto per il cosiddetto oblio oncologico. A tale riguardo sottolinea come il termine di dieci anni senza recidive corrisponda alla avvenuta guarigione dalla malattia oncologica, occorrendo comunque trovare degli equilibri rispetto alla questione del termine temporale. Evidenzia la necessità di garantire alle persone che abbiano avuto tale patologia gli stessi diritti di tutti i cittadini, condividendo in tale senso i rilievi evidenziati dalla senatrice Castellone.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa ai rilievi emersi dal dibattito svolto sul provvedimento, soffermandosi altresì sull'importanza di riflettere su alcuni dei profili più sensibili tra cui quello dell'arco temporale individuato come termine per il riconoscimento dell'oblio oncologico.

Non essendovi altre richieste di intervento, la relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione in sede referente non ha apportato modifiche, propone di ribadire il parere non ostativo sul testo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento la relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (n. 88)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera *a*), e 9, comma 1, lettera *g*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

1. garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;
2. conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, evidenzia in via generale, con riferimento al provvedimento nel suo

complesso, che lo stesso non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni diversamente da quanto espressamente previsto dalla legge di contabilità. Se ne richiede pertanto l'acquisizione.

Sempre con riguardo al provvedimento nel suo complesso, rammenta che la legge delega n. 111 del 2023 ha previsto un articolato sistema di disposizioni finanziarie e di copertura sul quale ha inciso, mediante apposite condizioni, la Commissione bilancio della Camera dei deputati che ha posto la condizione di integrare il testo dell'atto prevedendo che la relazione tecnica dei decreti legislativi avrebbe dovuto dare conto degli "effetti sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente": detta condizione è stata recepita nel testo della legge delega. In proposito, andrebbero dunque fornite informazioni da parte del Governo circa gli effetti del presente schema di decreto sulla pressione tributaria.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, fa presente che andrebbero forniti elementi informativi circa lo sviluppo per cassa degli effetti finanziari stimati, considerato che, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1, non si tiene conto, in sede di determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025, di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e che pertanto gli effetti IRPEF indicati per gli anni 2025 e 2026 dovrebbero interamente derivare dalla revisione della disciplina delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 2.

Con riguardo agli articoli 4 e 5, osserva che le disposizioni prevedono, rispettivamente, la maggiorazione per il solo 2024, del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni e l'abrogazione, a decorrere dal 2024, della disciplina relativa all'Aiuto alla crescita economica (ACE). A tale proposito, evidenzia che all'ultimo intervento normativo di ripristino della disciplina relativa all'ACE, effettuata dall'articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019, furono ascritti effetti di minore entrata pari a circa 1,3 miliardi annui (all'abrogazione in esame sono invece ascritti effetti di maggiore entrata pari a circa 2,8 miliardi annui). Sarebbe utile pertanto che il Governo fornisse elementi e dati quantitativi (come ad esempio il rendimento nozionale dichiarato dalle imprese e relativo capitale rilevato ai fini IRES e IRPEF) che permettano di verificare la stima effettuata. A tale riguardo, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha evidenziato come l'annuncio dell'abolizione dell'ACE potrebbe spingere le imprese ad anticipare incrementi di capitale programmati per i prossimi anni per ottenere il beneficio della deduzione ACE ancora nel 2023 (da riportare agli anni successivi per le imprese non capienti), determinando, rispetto alle stime della relazione tecnica, possibili effetti di minor gettito nel 2024 e un corrispondente minore recupero negli anni successivi. Su tale aspetto, appare opportuno acquisire chiarimenti del Governo.

In relazione all'articolo 6, rileva che risulta opportuno che, in assenza di indicazioni specifiche nell'ambito della relazione tecnica, il Governo chiarisca se le disposizioni di cui all'articolo 2, recante la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali, siano suscettibili di determinare anche effetti onerosi, verosimilmente riferiti all'anno 2026, oltre a quelli di minore spesa utilizzati con finalità di copertura dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo in esame.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 100 e della Camera dei deputati n. 135.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare (n. 91)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, lettere d) ed e) e 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che attua la delega contenuta nell'articolo 40 della legge n. 71 del 2022, recando modifiche all'ordinamento giudiziario militare e alle disposizioni concernenti il Consiglio della

magistratura militare. La norma di delega, dopo aver disciplinato i principi e criteri direttivi alle lettere da a) a f) del comma 1, stabilisce al comma 3 che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione devono essere trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, ovvero, nel caso in esame, entro il 7 gennaio 2023.

L'articolo 1 dello schema introduce la figura del Procuratore militare "aggiunto" presso ciascun Tribunale militare.

L'articolo 2 modifica la composizione del Consiglio della magistratura militare (CMM), nonché la composizione e la tempistica di rinnovo della Commissione uffici direttivi dello stesso CMM.

La relazione tecnica (RT) presenta un'ipotesi di quantificazione degli oneri derivanti dall'aumento dei componenti del Consiglio indicando i fondi destinati alla relativa copertura. Al riguardo, come osservato dal Servizio del bilancio andrebbe confermata la prudenzialità dell'ipotesi considerata nella stima di erogazione dell'indennità di seduta per 11 mesi. Andrebbero inoltre forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità delle ipotesi considerate di 17 riunioni "plenarie" complessive all'anno e di sole 4 riunioni "disciplinari" annuali. A tal fine, si richiede di fornire i dati inerenti alle riunioni del "Plenum" e a quelle "disciplinari" tenute annualmente negli ultimi 5 anni. Inoltre, pur considerando che la relazione tecnica esplicita gli oneri previsti a carico dell'Amministrazione a titolo di IRAP, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate su tutti gli emolumenti e rimborsi, anche ai fini contributivi e fiscali, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

In relazione all'articolo 3, posto che la norma prevede, in ciascuno degli uffici requirenti dei tribunali di Roma, Verona e Napoli, l'istituzione di una posizione di procuratore militare aggiunto e la soppressione di una posizione di sostituto procuratore militare, andrebbero fornite rassicurazioni sulla piena neutralità di tale rimodulazione dell'organico degli uffici citati e dell'adeguatezza di tali modifiche in relazione ai carichi di lavoro, confermando che il conferimento di funzioni semi direttive requirenti non comporti il riconoscimento anche di compensi aggiuntivi agli interessati rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, né determini riflessi sulle spese di funzionamento degli stessi uffici.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria delle disposizioni del provvedimento a carico degli stanziamenti già previsti in bilancio: al riguardo, andrebbero fornite conferme riguardo alla capienza dei capitoli identificati nella relazione tecnica a fronte degli oneri quantificati e forniti chiarimenti in merito ai criteri di formulazione delle previsioni, che dovrebbero essere calibrati sui soli fabbisogni determinati ai sensi della legislazione vigente, con particolare riferimento alla copertura delle spese di missione.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 96 e della Camera dei deputati n. 131.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo e ai relatori per le eventuali rispettive repliche.

La sottosegretaria SAVINO dichiara di rinunciare alla replica sul provvedimento.

I RELATORI si associano rinunciando altresì alla replica.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene per evidenziare, sull'ordine dei lavori, la forte criticità della prassi della rinuncia alla replica, già invalsa su diversi provvedimenti all'esame della Commissione, con particolare riferimento ad un disegno di legge così importante come quello di bilancio, che costituisce lo strumento di programmazione economico finanziario più importante dell'anno. Formulando quindi osservazioni fortemente critiche su tale rinuncia alla replica da parte dei relatori e della rappresentante del Governo, evidenzia come tale scelta mostri l'inadeguatezza dell'attuale maggioranza su tali rilevanti profili.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) interviene altresì evidenziando come l'avvenuta rinuncia alla replica delinea un vuoto di elementi nell'attuale compagine di Governo in relazione al provvedimento all'esame.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per chiedere alcuni chiarimenti sull'ordine dei lavori, in particolare chiedendo elementi sulle successive fasi dell'esame.

Il PRESIDENTE chiarisce che a seguito della rinuncia alle repliche si passerà alla fase della illustrazione degli emendamenti relativi al provvedimento.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(912\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato.

Ricorda che nella settimana in corso si svolgerà l'illustrazione degli emendamenti presentati al decreto-legge, invitando quindi i Commissari a intervenire anche nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [912](#)

Coord.1

I Relatori

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

alla rubrica, dopo la parola: «Anticipo» è inserita la seguente: «del».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «centosettantamila euro» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «premi assicurativi INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»;

al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «per l'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e a» e dopo le parole: «e 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023»;

al comma 3, le parole: «L'articolo 4, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 1 dell'articolo 4».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022»;

alla lettera b), le parole: «al comma 4: 1) al» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4,»;

al comma 2, dopo le parole: «presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla rubrica, le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022».

All'articolo 9:

al comma 2:

alla lettera a), capoverso 841, le parole: «ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ottobre 2023»;

alla lettera c), capoverso 843, le parole: «di bilancio.» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le seguenti: «delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,»;

alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «per riscaldamento.» sono sostituite dalle seguenti: «per riscaldamento»;

al comma 4, dopo le parole: «104 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 6, dopo le parole: «3-ter, del» sono inserite le seguenti: «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al»;

al comma 7, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

al comma 11, dopo le parole: «previa intesa in» sono inserite le seguenti: «sede di»;

al comma 12, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «del decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «di co-finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cofinanziamento», le parole: «n. 388. con» sono sostituite dalle seguenti: «n. 388, con» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,»;

al comma 2, dopo le parole: «già concluse» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 3, dopo la parola: «ammissibili» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: «pari 1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.000 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «è autorizzata la somma» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa».

All'articolo 14:

alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento» è inserita la seguente: «del».

All'articolo 16:

al comma 3, le parole: «indebitamento netto, derivanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al».

All'articolo 17:

al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali».

All'articolo 18:

al comma 2, dopo le parole: «prestazione lavorativa» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera c), le parole: «della loro caratteristiche» sono sostituite dalle seguenti: «delle loro caratteristiche», le parole: «legge. 28 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «legge 28 marzo» e le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 2, lettera b), le parole: «di euro 37.259.690» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di 37.259.690 euro» e le parole: «di euro 51.886.624» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di euro 51.886.624»;

al comma 4, le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;

al comma 6, alinea, le parole: «Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91»;

al comma 8, le parole: «Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

al comma 12:

all'alinea, le parole: «7, 9» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 9,», le parole: «di euro» sono soppresse e le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024,»;

alla lettera a), le parole: «quanto a euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla rubrica, le parole: «immigrazione, sicurezza e per prosecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione».

All'articolo 22:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3:

alla lettera a), le parole: «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «codice dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

alla lettera b), alle parole: «disponibile nell'Indice» sono premesse le seguenti: «all'indirizzo», le parole: «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» e le parole: «di ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPR»;

alla lettera c), le parole: «in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR», le parole: «, che non rientrano» sono sostituite dalle seguenti: «e che non rientrano», le parole: «punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022» e le parole: «l'Istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'ISTAT";»;

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «al comma 3."» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3".».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: «con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge»;

al comma 6, le parole: «per l'anno 2033,», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2033 e»;

al comma 7:

alla lettera n), le parole: «con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003»;

alla lettera q), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.».

All'allegato 2, le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «"Allegato 1» e le parole: «dello Stato.» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato.".».

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.4.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 77 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

77^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, nel dar conto delle variazioni intervenute nella composizione della Commissione, dà il benvenuto al senatore Galliani e rivolge un sentito ringraziamento al senatore Rosso, che conseguentemente cessa di far parte della Commissione, per il rilevante contributo fornito all'attività parlamentare sin dall'inizio della legislatura.

Si associa la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che la Commissione è stata autorizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, a discutere il provvedimento in titolo durante la sessione di bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, ricordando che lo stesso, composto di due articoli, è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati l'11 ottobre scorso.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, la Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche», cosiddette discipline STEM (dall'inglese "*Science, Technology, Engineering, Mathematics*") "al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline".

Fa indi presente che, come si evince dalla lettura della relazione illustrativa al testo esaminato dalla Camera dei deputati, la Settimana nazionale delle discipline STEM è fissata proprio nei giorni dal 4 all'11 febbraio di ogni anno a motivo della circostanza che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

La Settimana nazionale non ricade nell'ambito delle ricorrenze festive, come specifica il comma 2 (a mente del quale essa non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949).

In occasione della Settimana nazionale - prosegue il relatore - il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 3, promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di

ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e nei principali musei scientifici nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle richiamate finalità.

Il comma 4 introduce una clausola di invarianza finanziaria (invero - come specificato dal relatore - mitigata dallo stanziamento recato all'articolo 2), stabilendo che alle attività previste dall'articolo in esame provvedono le amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le finalità richiamate, in via di principio, al comma 1 dell'articolo 1 sono meglio esplicitate all'articolo 2, in cui si dà anche conto delle attività da realizzare in tale occasione.

In particolare, il comma 1 di tale articolo dispone che la Settimana nazionale è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, "necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione".

Riguardo alle iniziative da realizzare, il comma 2 elenca le seguenti: l'attivazione di percorsi stabili di orientamento post-scolastico, che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche (ed in particolare le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali), volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e idonei ad indirizzare la scelta consapevole degli stessi studenti verso tali discipline (lettera *a*); la valorizzazione e il consolidamento delle esperienze nell'ambito di tali discipline nel *curriculum* dello studente (lettera *b*); la promozione di campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM, anche nell'ottica di ottenere maggiori opportunità lavorative (lettera *c*); il supporto alla didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM (lettera *d*); la promozione di corsi di formazione con modalità innovative sulle richiamate materie per il personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle relative competenze negli alunni e negli studenti (lettera *e*); la valorizzazione degli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di *start-up* innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle citate discipline (lettera *f*); il sostegno a iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, dirette a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM (lettera *g*); l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività similari per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM (lettera *h*); la promozione di percorsi di studio, formazione o ricerca nelle medesime discipline, anche attraverso la previsione di borse di studio per gli studenti che decidano di intraprendere tali percorsi (lettera *i*); l'attivazione di percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti, promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere (lettera *l*); la promozione di iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico (lettera *m*).

Al fine di realizzare le richiamate iniziative, il comma 3 dispone un incremento, pari a 2 milioni di euro per il 2024, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 (legge n. 248 del 2006).

Osserva, conclusivamente, che tale stanziamento si aggiunge, peraltro, alle risorse già previste a legislazione vigente, ivi comprese quelle contemplate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale per gli investimenti complementari. Nello specifico, si tratta delle risorse relative alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" del PNRR, Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" e Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", nonché di quelle previste con riferimento al Fondo per la Repubblica Digitale, nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e competenze digitali", all'interno del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase

procedurale.

Tenuto conto dell'ampia condivisione sul disegno di legge in titolo, peraltro approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità, propone di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Conviene unanime la Commissione.

Il **PRESIDENTE** dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio), entrambi di tenore non ostativo, dalle Commissioni 9a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), entrambi favorevoli, nonché dal Comitato per la legislazione, favorevole con osservazione.

Nell'auspicio che anche le restanti Commissioni 2a (Giustizia), 8a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali rendano i rispettivi pareri entro la giornata di domani, al fine di consentire alla Commissione di procedere alle votazioni, propone di rinviare la discussione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice **COSENZA** (*FdI*) sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla 2a Commissione (Giustizia).

Premette che l'iniziativa legislativa va ad inserirsi in un quadro normativo di contrasto alla violenza contro le donne già articolato, ma - come dimostrano i dati statistici pubblicati dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - ancora insufficiente a ridurre significativamente i reati di violenza di genere.

Specifica, quindi, che il disegno di legge in esame, composto di diciannove articoli, è pertanto finalizzato a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, anche mediante l'introduzione di misure idonee a consentire una preventiva ed efficace valutazione e gestione dei rischi di letalità, di reiterazione e di recidiva degli episodi di violenza.

Passando all'illustrazione dell'articolato, dà conto dell'articolo 1, che amplia l'ambito di applicazione dell'ammonimento del questore, sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, estendendolo anche ai casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati - consumati o tentati - di violenza privata (articolo 610 del codice penale), di minaccia aggravata (articolo 612, secondo comma, del codice penale), di atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-*ter* del codice penale), di violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale) e di danneggiamento (articolo 635 del codice penale).

La disposizione in esame interviene, inoltre, sulla definizione di violenza domestica (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013), inserendovi anche la cosiddetta "violenza assistita", ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età. La commissione degli atti in presenza di minorenni - chiarisce la relatrice - diventa in tal modo un ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica.

Tra le ulteriori misure previste dall'articolo in commento, menziona l'estensione della tipologia di reati per i quali le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche sono tenuti a fornire alle vittime di violenza obblighi informativi sui centri antiviolenza presenti sul territorio, provvedendo a mettere le vittime in contatto con gli stessi.

Espone poi i contenuti dell'articolo 2, che, apportando modificazioni al codice antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), estende l'applicabilità, da parte della autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni di violenza di genere e di violenza domestica, tra cui i reati,

consumati o tentati, di omicidio e di lesioni gravi.

Il medesimo articolo interviene, altresì, con riferimento ai suddetti soggetti indiziati, sulla misura della sorveglianza speciale, prevedendo che il tribunale, fino a quando tale misura non sia divenuta esecutiva, possa imporre loro il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione.

L'articolo 3 assicura priorità assoluta, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, a determinati reati, tra i quali: la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; le lesioni personali aggravate; la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

L'articolo 4 prevede che, per i processi relativi ai delitti di violenza di genere (tra i quali i maltrattamenti, la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenne), debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

L'articolo 5 reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.

L'articolo 6 ha ad oggetto la promozione di iniziative formative in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

In particolare, si prevede che l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, predisponga apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

L'articolo dispone, inoltre, che, nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione, proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, siano inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Fa cenno poi agli articoli 7 e 8, che intervengono, rispettivamente, sui termini per la valutazione delle esigenze cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere e sul monitoraggio del rispetto dei termini relativi ai medesimi processi.

Evidenzia che l'articolo 9 aumenta di sei mesi la pena edittale relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Rende, inoltre, applicabile tale disciplina penalistica anche alle violazioni degli ordini di protezione contro gli abusi familiari emessi dal giudice in sede civile.

Si sofferma sull'articolo 10, che, mediante l'inserimento di un nuovo articolo nel codice di procedura penale, introduce e disciplina l'arresto in flagranza differita, ovvero sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente la commissione dei reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Accenna agli articoli 11, 12 e 13, i quali apportano modificazioni al codice di procedura penale, rispettivamente, in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare; di misure cautelari e, in particolare, di prescrizione del braccialetto elettronico; di misure cautelari coercitive.

L'articolo 14 novella le disposizioni relative alle informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, mentre l'articolo 15 modifica il regime della concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dal quinto comma dell'articolo 165 del codice penale.

L'articolo 16 aumenta da 60 a 120 giorni il termine per la proposizione della domanda di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui alla legge n. 122 del 2016.

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere, in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto, con riferimento a taluni reati (tra i quali l'omicidio, la violenza sessuale e la lesione personale) commessi dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva, una provvisoria a titolo di anticipo sull'indennizzo spettante in via definitiva.

L'articolo 18 introduce il riconoscimento e l'accreditamento, con procedura disciplinata dal Ministro della giustizia e dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 19, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Sollecita, infine, un approfondimento della Commissione sulle carenze culturali che sono alla base dei femminicidi e delle violenze contro le donne.

Ritiene che tale approfondimento debba essere indirizzato all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotiva nella scuola nell'ottica di rendere i giovani consapevoli di quale debba essere il positivo rapporto tra l'uomo e la donna. Al riguardo, richiama il disegno di legge n. 579, a sua firma, recante "Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio", di cui auspica un sollecito avvio dell'esame.

Anticipa, conclusivamente, la formulazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara aperte le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, rileva, tuttavia, come il provvedimento in esame appaia prevalentemente proiettato sulla dimensione repressiva e di disciplina processuale.

Nel condividere le osservazioni conclusive della relatrice, ritiene, infatti, che, anche alla luce degli ultimi tragici eventi di cronaca, si renda necessario agire a monte, mediante percorsi di educazione emotiva da introdurre a partire dall'età dell'infanzia.

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime, a nome del proprio Gruppo, la piena condivisione del parere favorevole formulato dalla relatrice, con particolare riguardo alle disposizioni del provvedimento in esame orientate ad assicurare una formazione adeguata e omogenea degli operatori - insegnanti, sanitari e magistrati - che a diverso titolo entrano in contatto con le vittime di violenza. Osserva, al riguardo, che già il provvedimento in titolo reca l'impronta di un cambio di prospettiva nell'approccio al fenomeno della violenza contro le donne proprio nella parte in cui si propone di intervenire sulla formazione culturale degli operatori.

Auspica che la Commissione, che oggi si esprime sul provvedimento in esame con potestà meramente consultiva, assuma un ruolo guida nell'approfondimento della suddetta linea direttrice, entrando nel merito di un cambiamento culturale che deve profondamente incidere nell'educazione familiare e scolastica.

La relatrice [COSENZA](#) (*FdI*), nell'associarsi alle considerazioni del Presidente, richiama l'importanza di introdurre nelle scuole spazi per ascoltare le testimonianze delle vittime.

Interviene poi il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nel porre in luce l'importanza di un'azione di prevenzione da svolgere a livello culturale e in ambito scolastico, invita la Commissione ad impegnarsi ai fini dell'introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotiva, affettiva e sessuale fin dal primo grado dell'istruzione.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), nel dichiarare il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, invita a riflettere sulla opportunità di modificare i sistemi di insegnamento e adduce l'esempio della possibilità di insegnare la storia rivolgendosi al genere femminile un'attenzione pari a quella rivolta al ruolo esercitato dagli uomini.

Coglie peraltro l'occasione per esprimere il proprio rammarico per non poter assistere in prima persona alla proiezione in Senato del film "C'è ancora domani", in cui è affrontato proprio l'importante tema del contrasto alla violenza sulle donne. Al riguardo, segnala che l'evento si terrà in una sala in cui residuano alcune barriere architettoniche, di cui auspica una sollecita rimozione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta in votazione e

approvata all'unanimità.

AFFARI ASSEGNATI

Accesso alla professione di restauratore d'organo ([n. 291](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari di oggi ha preso avvio un ciclo di audizioni sull'affare assegnato in titolo.

Avverte, in proposito, che la documentazione acquisita in tale sede sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione, al pari della documentazione che dovesse essere comunque trasmessa nel prosieguo delle audizioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 134 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

134ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza, il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) segnala innanzitutto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 131, che interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica. Il comma 8 dello stesso articolo istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare. L'articolo 2, commi da 1 a 3, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*. Il successivo comma 4 dispone, invece, l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023 del cosiddetto fondo *bonus* trasporti.

L'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in relazione alla prosecuzione dei rapporti di lavoro.

I commi da 3 a 5 dell'articolo 7 stabiliscono procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale complementare, fra i quali quelli di titolarità del Ministero della salute, di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI).

La presidente [CANTU'](#) fa presente l'urgenza del parere sul provvedimento, già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) presenta quindi una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, osservando che il decreto-legge in esame non reca disposizioni realmente utili a porre rimedio alle concrete situazioni di difficoltà.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) pone in evidenza le perplessità che il provvedimento suscita, in quanto inadeguato ai bisogni delle componenti più deboli della popolazione. Preannuncia pertanto il voto

contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo l'articolo 1, che amplia l'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore e interviene sulla definizione di violenza domestica. La disposizione estende inoltre l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

Gli articoli 3 e 4 recano rispettivamente previsioni relative alla formazione dei ruoli di udienza e alla trattazione dei processi anche in fase cautelare.

Il successivo articolo 5 è volto a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.

L'articolo 6 prevede specifiche iniziative formative.

L'articolo 11 modifica l'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, prevedendo che il pubblico ministero, anche fuori dai casi flagranza e per determinati motivi, disponga l'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti della persona indiziata di determinate fattispecie delittuose, mentre l'articolo 15 detta disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena, stabilendo che in caso di condanna per delitti di violenza domestica o di genere la concessione di tale beneficio è subordinata alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero. L'articolo 16 reca modifiche in materia di indennizzo in favore delle vittime di crimini intenzionali violenti e l'articolo 17 disciplina la possibilità di corrispondere una provvisoria in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima.

In base all'articolo 18, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare i corsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, provvedendo altresì all'adozione di apposite linee guida.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) giudica il disegno di legge in esame caratterizzato da un'impostazione parziale, in quanto incentrata solo sugli aspetti repressivi delle condotte di reato. Il fenomeno che giustifica l'urgenza del provvedimento non consta infatti di comportamenti di valenza meramente individuale, ma ha piuttosto una rilevanza di tipo culturale. Pertanto, è fondamentale che il Governo e il legislatore dedichino la massima attenzione all'educazione al rispetto, da attuare per mezzo di programmi scolastici, mirati ai vari livelli della popolazione scolastica, a partire dagli allievi in età infantile.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) condivide le osservazioni della senatrice Camusso, rilevando l'insufficienza dell'approccio esclusivamente punitivo, mentre è fondamentale il ruolo dell'istruzione, con riferimento innanzitutto ai programmi per gli allievi più giovani. Al riguardo, appare necessario un approccio volto a fornire i mezzi culturali necessari ad un confronto sereno con i percorsi di affermazione umana e sociale delle donne.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) ricorda l'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, il quale richiama la necessità di idonei programmi educativi ai fini della prevenzione della violenza sulle donne. Rileva inoltre che è da privilegiare un approccio strutturale alla materia, che non può essere affrontata esclusivamente con misure di natura emergenziale. Risulta inoltre opportuno estendere la possibilità di fruizione del patrocinio gratuito senza limiti di reddito per i casi di denuncia conseguente a violazione del divieto di avvicinamento.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) osserva la sussistenza di una reale situazione di allarme in base alla frequenza dei casi di femminicidio. In proposito, sottolinea la necessità di un impegno comune finalizzato alla prevenzione del fenomeno, con particolare riguardo alla formazione degli operatori. Il potenziamento delle strutture e la formazione del relativo personale postulano uno sforzo mirato al reperimento di risorse adeguate. Analogo impegno deve essere riservato ad agevolare le possibilità di alloggio e impiego delle donne vittime di violenza. Le istituzioni devono pertanto attivarsi con sollecitudine rispetto a tali finalità, a partire dalla fase di esame della manovra di bilancio.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) ricorda l'attivazione di progetti mirati alla prevenzione della violenza in diverse scuole del Veneto, attuati anche con l'intervento di psicologi. Tali iniziative non devono tuttavia rimanere limitate a specifiche esperienze locali, mentre è compito del Governo approntare linee di intervento educativo di carattere strutturale.

La presidente [CANTU'](#) ricorda le esperienze integrate attuate anche in Lombardia. Esprime quindi apprezzamento nei riguardi della sensibilità alla questione emersa nel dibattito. Alla base della richiamata emergenza è in particolare una crisi valoriale che pone l'esigenza di un patto fra i diversi attori sociali e istituzionali, tenendo ben presente la priorità da accordare al momento della prevenzione della violenza.

Richiama quindi la necessaria sollecitudine nell'esame del provvedimento in titolo, in base al calendario dei lavori e alla trasversalità del consenso già manifestatasi nel corso dell'esame parlamentare.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) accoglie favorevolmente i richiami alla necessità di un intervento organico sui temi della prevenzione, della formazione, nonché della riabilitazione. Specifica quindi che il disegno di legge in esame reca modifiche mirate alla disciplina relativa al contrasto alla violenza di genere e domestica ed esprime al riguardo l'orientamento favorevole del proprio Gruppo.

Intervenendo in replica, la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) riconosce la rilevanza cruciale dell'educazione all'affettività e al rispetto sottolineata nel corso della discussione generale. Rileva poi che il disegno di legge in esame non trascura la questione della formazione degli operatori che interagiscono con le donne vittime di violenza. Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione e approvata all'unanimità.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) rileva che l'articolo 1, comma 1, prevede l'istituzione della "Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche", fissata nei giorni dal 4 all'11 febbraio di ogni anno.

Ai sensi del successivo comma 2, la Settimana nazionale non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, nei giorni feriali che la compongono, costituisce giorno di vacanza o comporta una riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

In base al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca promuove iniziative specifiche in occasione della Settimana nazionale, mentre il comma 4 dispone che le amministrazioni interessate provvedano alle attività considerate nell'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nell'articolo 2, che specifica le finalità della Settimana nazionale, sono individuate le iniziative da realizzare in tale ambito.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) riconosce il bisogno di interventi finalizzati a elevare il livello di preparazione delle giovani generazioni nelle materie scientifiche. Un approccio corretto alla questione non deve comunque trascurare l'opportunità di una proficua integrazione con le discipline umanistiche, nella consapevolezza degli effetti favorevoli sul progresso scientifico derivanti dalla diffusione di una solida cultura filosofica.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) rammenta lo squilibrio negli studi scientifici a livello universitario consistente nella bassa percentuale di studentesse, con l'eccezione di determinati corsi. Ricorda quindi i tassi di occupabilità favorevoli dei laureati nelle discipline STEM, i cui studi è quindi opportuno incoraggiare. Si esprime quindi favorevolmente rispetto ai contenuti del disegno di legge in titolo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) osserva che il numero di iscritti nelle facoltà scientifiche è complessivamente insoddisfacente e che, oltre al ricordato squilibrio di genere, sussiste uno squilibrio di ordine geografico. Il complesso di tali fenomeni è poi aggravato dall'alto tasso di emigrazione dei laureati.

Fa quindi presente l'orientamento favorevole del proprio Gruppo nei confronti del provvedimento, nell'auspicio di ulteriori iniziative da parte del Governo.

La presidente [CANTU'](#), apprezzato l'andamento del dibattito, caratterizzato da un atteggiamento costruttivo, dà la parola al relatore [RUSSO](#) (Fdl), il quale presenta una proposta di parere favorevole. Posta in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore è infine approvata all'unanimità.

[936](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULLO](#) (Fdl) osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame reca una cornice normativa per l'adozione e l'attuazione del «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», concernente la collaborazione dell'Italia con gli Stati africani.

Il Piano Mattei, secondo l'articolo 1, individua gli ambiti di intervento e le priorità di azione.

Gli articoli 2 e 3 prevedono l'istituzione di una cabina di regia per il coordinamento dell'attuazione del Piano Mattei da parte delle pubbliche amministrazioni italiane e il successivo monitoraggio.

L'articolo 4 istituisce una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, deputata al supporto delle attività della Cabina di regia. Per i relativi incarichi dirigenziali, il comma 6 prevede l'esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza. Resta ferma l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Il successivo articolo 5 prevede una relazione annuale al Parlamento, mentre l'articolo 6 disciplina gli aspetti finanziari.

La presidente [CANTU'](#) ritiene che il dibattito potrà avere utilmente luogo nella seduta già convocata alle ore 9 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.6. Comitato per la legislazione

1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 30 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MATERA](#)

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [MATERA](#) (Fdi) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [MAFFONI](#) (Fdi) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 16,30.

[PARERE APPROVATO](#)

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 906

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

tra le finalità del disegno di legge figurano l'attivazione di percorsi formativi volti a favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e la previsione di incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche mira altresì ad incoraggiare una maggiore partecipazione femminile ai percorsi formativi nell'ambito delle discipline STEM con un impatto positivo in termini di azioni in favore delle donne e per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;

tra gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito ve ne sono alcuni che, riferendosi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, promuovono anche le discipline STEM in ambito scolastico;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita il Governo a prevedere opportune modalità di verifica e monitoraggio dell'impatto delle iniziative connesse alla istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nel contesto del sistema nazionale della formazione, anche al fine di favorire il più completo impiego delle professionalità competenti nelle discipline STEM nell'ambito delle imprese e delle istituzioni nazionali e una maggiore partecipazione femminile ai relativi percorsi professionali.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 923

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il quadro legislativo vigente per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, seppur robusto e articolato, ha mostrato in alcuni ambiti della sua applicazione alcune criticità che ne hanno indebolito l'efficacia;

è obiettivo del disegno di legge in esame di rimuovere tali criticità, recependo le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 234 del 2021;

la legge 5 maggio 2022, n. 53, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere attraverso un maggiore coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023 prevede il monitoraggio e la valutazione costante degli interventi realizzati e delle relative ricadute, nonché dei processi e dei soggetti pubblici e privati coinvolti, adottando una metodologia di analisi basata su standard qualitativi e indicatori condivisi e rilevabili nel medio e lungo periodo;

l'attuazione del Piano è sottoposta a una valutazione partecipata degli interventi previsti - anche attraverso un sistema di consultazione on line, strutturata e per target - con il coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse che contribuiscono all'attuazione degli interventi e con un'integrazione tra metodi e tecniche di valutazione qualitative e quantitative. In questo modo si consentono un'ampia partecipazione ai processi di crescita e sviluppo delle politiche di settore e l'acquisizione di un contributo significativo per il miglioramento dell'azione di governo a tutti i livelli;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 926

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge in esame non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla documentazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

in merito alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati eseguiti gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd.: "Superbonus"), prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera *a*), n. 2), sarebbe opportuno acquisire le valutazioni del Governo in relazione alla possibilità che, per effetto del periodo di tempo relativamente lungo preso in considerazione, pari a dieci anni, siano oggetto di tassazione plusvalenze determinate da fattori diversi, non correlati all'esecuzione dei predetti interventi;

con riferimento all'articolo 24, che introduce misure in materia di rischi catastrofali, è opportuno precisare le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 2, anche al fine di promuovere l'adeguamento delle imprese all'obbligo di assicurazione;

in relazione all'articolo 38, volto a escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, sarebbe opportuno acquisire le valutazioni del Governo in merito alla possibile riduzione del flusso di risparmio verso le imprese private, evidenziando, ove possibile, l'incidenza della misura rispetto alle iniziative a sostegno della competitività dei capitali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

nel disegno di legge si rilevano, nel complesso, formulazioni talvolta ellittiche o colloquiali; riscritture integrali o parziali di disposizioni vigenti con formulazioni incomplete o imprecise, anche in relazione a novelle legislative; riferimenti normativi errati o rinvii troppo ampi a disposizioni vigenti; indicazioni non del tutto puntuali dei termini di decorrenze, abrogazioni e cessazioni dell'efficacia di norme. In particolare,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 14, comma 1, le lettere b), capoverso 2, alinea, c), capoverso 1, e d), capoverso 1, nel novellare la legge n. 220 del 2016 rinviano al «decreto di cui all'articolo 21» della legge medesima; tuttavia, l'articolo 21 prevede diversi decreti ministeriali. Al fine di individuare il decreto che «determina le aliquote del credito di imposta», appare, dunque, necessario introdurre il riferimento al comma 5 dell'articolo richiamato;

l'articolo 15, comma 2, contiene una novella legislativa; al comma 3 la spesa è autorizzata con riferimento diretto al comma 2 del medesimo articolo e non alla disposizione novellata o quanto meno al suo contenuto;

all'articolo 20, comma 3, lettera *a*), si prevede di stabilire un coefficiente di maggiorazione «con apposito decreto dirigenziale» senza specificare di quale istituzione, verosimilmente dell'Agenzia delle Entrate. Appare, pertanto, necessario integrare il testo;

all'articolo 23, per l'applicazione dei commi 1, 2, 7 e 8, recanti novelle, i commi 1, 3 e 9 stabiliscono decorrenze specifiche con una formulazione che, in particolare per i commi 3 e 9, risulta ambigua nella misura in cui ad applicarsi dal 1° aprile ovvero dal 1° luglio 2024 sono gli interventi di novellazione, i quali dovrebbero invece entrare in vigore con la legge di bilancio, con efficacia differita a decorrere dalle date previste;

all'articolo 23, comma 4, lettera *b*), capoverso 20-*bis*, è citato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999 (cd.: "decreto *black list*"), con la specificazione delle successive

modificazioni. Tale specificazione non è necessaria poiché i riferimenti si intendono sempre agli atti nel testo vigente;

l'articolo 23, comma 11, prevede che l'entrata in vigore di disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio sia definita con atto amministrativo adottato d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Tuttavia, l'entrata in vigore di testi legislativi non può essere determinata da un atto di rango amministrativo, il quale può definire soltanto la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni;

l'articolo 25, comma 10, stabilisce che entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio del Fondo di garanzia assicurativa dei rami vita siano versati i contributi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 274-*quinquies* del codice delle assicurazioni private, introdotto dal comma 1 dell'articolo 25 del disegno di legge di bilancio. Tuttavia, il citato comma 4 prevede sì il versamento di contributi, ma solo in situazioni specifiche di insufficienza della dotazione finanziaria del Fondo, quindi solo una volta che questo sarà a regime e non nella fase istitutiva del Fondo medesimo. Al tempo stesso, non è fatta menzione dei contributi previsti dal comma 2 del citato articolo 274-*quinquies*, che costituiscono invece parte integrante e prevalente della dotazione del Fondo. Il riferimento dovrebbe quindi essere rivolto ai commi 2 e 3, anziché 3 e 4;

all'articolo 28, il comma 1 si riferisce alle «amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e il comma 2 alle «amministrazioni statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Si rilevano, al riguardo, un richiamo eccessivamente ampio all'intero decreto legislativo e la necessità di una precisa individuazione dei soggetti cui si applicano le disposizioni; occorre, dunque, introdurre nella prima espressione il riferimento all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto e sopprimere nella seconda espressione il riferimento normativo, sostituendo la parola «statali» con «dello Stato»;

l'articolo 31, comma 3, definisce i requisiti necessari per il godimento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO); nello specifico, la lettera *d*) stabilisce il reddito massimo che deve essere stato percepito nell'anno precedente, prevedendo che questo sia «annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda». Il riferimento alla presentazione della domanda è incongruente con la disposizione, in particolare con il fatto che la rivalutazione debba essere effettuata «annualmente», e appare opportuno sopprimerlo;

all'articolo 59, comma 2, si prevede che le iniziative di investimento siano identificate dal codice unico di progetto «ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3», che tuttavia dedica al codice il solo articolo 11, su un totale di 54 articoli. Il riferimento risulta peraltro non necessario, giacché il codice unico di progetto è normalmente citato negli atti normativi, come in altri articoli del disegno di legge di bilancio, senza citare la legge n. 3 del 2013; è, pertanto, preferibile sopprimerlo;

all'articolo 61, comma 1, il comma 5-*bis* dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 è indicato «come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023 n. 96», che in realtà introduce, e non modifica, il citato comma 5-*bis*. La citazione dell'atto modificativo, oltre a non essere in alcun modo necessaria, risulta almeno parzialmente fuorviante e appare opportuno sopprimerla;

l'articolo 62, comma 1, lettera a) modifica, con novella, la denominazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016; tale intervento rende necessaria l'analoga modifica della rubrica del medesimo articolo 1;

l'articolo 62, comma 8, dispone l'abrogazione di norme «a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025», cioè da una data non univocamente identificabile. Poiché non è possibile un'abrogazione con entrata in vigore indeterminata, si propone di fare riferimento alla cessazione dell'efficacia delle medesime norme;

l'articolo 64, comma 5, lettera *b*), inserisce, con novella, le parole: «Ministro della cultura» nel comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 220 del 2016. Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2,

comma 1, lettera *b*), della medesima legge n. 220 e dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 22 del 2021, il Ministro della cultura è indicato nella suddetta legge n. 220 del 2016 come «il Ministro»; l'articolo 66, comma 2, attribuisce un contributo all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) «da destinare tra l'altro alle iniziative destinate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario del SSN». Tale formulazione risulta imprecisa poiché l'espressione «tra l'altro» fa pensare alla necessità di definire finalità ulteriori alle quali destinare il contributo;

l'articolo 69, comma 2, fa riferimento a un decreto del Ministro della difesa, citando anche i Ministri concertanti, in contrasto con l'articolo 12, lettera *g*), delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi. Inoltre, la data con la quale si identifica questo tipo di atti non è quella di sottoscrizione, bensì quella di emanazione o, nel caso, di pubblicazione, ma non quella di sottoscrizione; trattandosi di un atto non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è preferibile richiamare la disposizione di riferimento;

l'articolo 72, comma 2, prevede, con novella, lo spostamento dell'efficacia di una disposizione dall'anno 2020 all'anno 2026, configurandosi, apparentemente, come una semplice proroga. Tuttavia la disposizione è già stata prorogata, indirettamente, fino all'anno 2025 dal comma 771 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022. Poiché al comma 771 gli oneri della proroga recano un'apposita copertura finanziaria, diversa dalla disposizione originaria, che invece la novella a quest'ultima vuole estendere all'anno 2026, è necessario integrare la disposizione novellante con una previsione che stabilisca la permanenza dell'efficacia della proroga già disposta fino al 2025;

l'articolo 73, comma 8, autorizza una spesa annua «per 25 anni a decorrere dall'anno 2024» mentre una corretta formulazione richiederebbe l'indicazione degli anni dal 2024 al 2048;

l'articolo 77 applica alle regioni una disciplina in materia di ripiano del disavanzo che era stata prevista per i comuni sede di città metropolitana dall'articolo 1, commi 567 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, ma non è stata sempre adeguata la formulazione delle disposizioni: mentre la lettera *a*) del comma 4, il terzo periodo del comma 6 e i commi 7 e 8 fanno correttamente riferimento alla regione e ad atti regionali, nella lettera *g*) del comma 4 e nei periodi primo e secondo del comma 6 sono rimasti generici riferimenti all'«ente» o agli «enti»;

l'articolo 83, comma 1, stanziava, con novella, un importo «per gli anni dal 2025 al 2028». Tale formulazione implica che la somma debba essere distribuita sui quattro anni indicati, mentre la relazione tecnica specifica che la somma è stanziata per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, come peraltro si desume anche dal contesto e dall'entità della somma rispetto a quelle stanziata per gli anni successivi;

l'articolo 88, comma 16, dispone l'abrogazione di norme con decorrenza indefinita: «a decorrere dal 2025»; al riguardo, appare plausibile la data del 1° gennaio;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 10, il comma 5 dispone che, per il Servizio sanitario nazionale, gli oneri destinati ai rinnovi contrattuali e alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale comprendano «i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale» secondo indicazioni che devono essere individuate «nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1» del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quanto alla prima espressione citata, i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti prevedono «indennità di specificità» medico-veterinaria, infermieristica (questa prevista anche dall'articolo 1, comma 409, della legge n. 178 del 2020) e una più generica specificità medica; il riferimento all'altro personale risulta tuttavia generico, sia perché non è chiaro se si intendano individuare ulteriori specificità, sia perché è numeroso il personale non sanitario al quale è riconosciuta una propria specificità, indipendentemente dalla conseguenza che ciò si traduca o meno in un'apposita indennità (Forze armate e di polizia, vigili del fuoco, personale di protezione civile). Quanto alla seconda espressione citata, il comma 1 dell'articolo 47 prevede in effetti l'emanazione di indirizzi, ma non uno specifico atto, indicato invece nei successivi commi dello stesso

articolo; appare, quindi, preferibile un rinvio coerente con il contenuto della disposizione richiamata; all'articolo 44, comma 6, l'espressione: «farmaci SSN» è eccessivamente concisa e può essere più correttamente adeguata ad altre;

all'articolo 49, comma 1, lettera *b*), sono citati l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 e la relativa legge di ratifica n. 364 del 2000 con la specificazione delle successive modificazioni. Tale specificazione, oltre ad essere ambigua, poiché non è chiaro se vada riferita alla legge o all'Accordo, è anche insufficiente a chiarire a quale testo dell'allegato II all'Accordo si debba fare riferimento. In tal caso, è necessario, contrariamente a ciò che vale di norma per i testi legislativi, citare integralmente e per esteso l'atto modificativo dell'allegato II all'Accordo tra l'UE e la Svizzera;

all'articolo 54, comma 1, l'espressione «contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo» non è corretta; il citato articolo 43 [del decreto-legge n. 112 del 2008](#) fa, infatti, riferimento a progetti di sviluppo, in relazione ai quali sono stipulati dei contratti;

all'articolo 54, comma 2, il riferimento al "Soggetto gestore" è insufficiente a identificarlo e andrebbe integrato con il rinvio all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008;

all'articolo 62, comma 2, lettera *d*), si fa inopportuno ricorso a parole straniere in luogo delle corrispondenti italiane. Nello specifico l'espressione «fenomeno delle fake news» può essere convenientemente resa con il riferimento al «fenomeno della diffusione di notizie false»;

con l'articolo 62, commi 4 e 5, le risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria sono incrementate ai sensi dell'articolo 1, comma 616, della legge n. 178 del 2020; l'attuale formulazione l'espressione «come modificato» è, dunque, imprecisa;

l'articolo 64, comma 5, lettera *a*), numero 2), introduce nel comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 220 del 2016 parole che non si inseriscono correttamente dal punto di vista della sintassi, rendendo poco comprensibile la disposizione;

l'articolo 65, comma 1, proroga l'impiego di un contingente di 6.000 unità delle Forze armate a fini di controllo del territorio «anche in relazione alle esigenze [...] di cui all'articolo 24 [...] nonché di quelli previsti dall'articolo 3»; tale formulazione riproduce in parte disposizioni analoghe, modificandole, ma non adegua la sintassi, per cui il pronome «quelli» fa riferimento alla parola «esigenze» utilizzata nella prima parte del comma e non più agli «interventi» che erano citati nella formulazione precedente;

l'articolo 73, comma 1, fa riferimento, al primo e al secondo periodo, ai contributi di cui alle lettere da *a*) a *g*) del comma 3 dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023. Poiché tali lettere recano le tipologie, rispettivamente, di interventi, danni e oneri che danno diritto ai contributi, appare opportuno integrare la disposizione;

l'articolo 72, comma 3, dispone l'applicazione di talune disposizioni ai «rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178», cioè l'intera legge di bilancio per il 2021, per gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009. Quest'ultimo articolo non è mai citato nell'intero testo della suddetta legge n. 178. Sarebbe opportuno identificare più precisamente i rifinanziamenti ai quali applicare la disposizione, che restano altrimenti non conoscibili;

l'articolo 74, commi 2 e 3, lascia sottintese precisazioni necessarie per la migliore comprensione della disposizione. In particolare, il comma 2 prevede che un decreto ministeriale definisca «le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse», ma non esplicita quali risorse e quali crisi, mentre al comma 3 non è chiaro se ad essere compatibili con gli aiuti di Stato debbano essere gli interventi del Fondo o le disposizioni che a questi si applicano;

all'articolo 85, commi 1, lettera *a*), e 2, è opportuno riformulare l'espressione «popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022», che appare eccessivamente concisa, conformemente ai commi 407 e 581 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

in relazione all'articolo 18, comma 2, invita il Governo a illustrare le valutazioni svolte ai fini

dell'individuazione del periodo di tempo dalla conclusione dei lavori preso in considerazione ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso;

in relazione all'articolo 24, comma 2, invita il Governo a precisare le modalità di applicazione della disposizione, anche al fine di promuovere l'adeguamento delle imprese all'obbligo di assicurazione;

in relazione all'articolo 38, invita il Governo a illustrare le valutazioni svolte in merito alla possibile riduzione del flusso di risparmio verso le imprese private, evidenziando, ove possibile, l'incidenza della misura rispetto alle iniziative a sostegno della competitività dei capitali;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita a valutare la modifica delle disposizioni di seguito indicate:

All'articolo 14, comma 1:

alla lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «all'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5,»;

alla lettera c), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21,» inserire le seguenti: «comma 5,»;

alla lettera d), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5»;

All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: «Per l'attuazione degli investimenti connessi al comma 2» con le seguenti: «Per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2»;

All'articolo 20, comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto dirigenziale» inserire le seguenti: «dell'Agenzia delle entrate»;

All'articolo 23, al comma 1, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «acquista efficacia», al comma 3, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al» con le seguenti: «Le disposizioni modificate ai sensi del» e le parole: «si applicano» con le seguenti: «acquistano efficacia» e, al comma 9, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui ai» con le seguenti: «Le disposizioni modificate ai sensi dei» e le parole: «si applicano» con le seguenti: «acquistano efficacia»;

All'articolo 23, comma 4, lettera b), capoverso 20-bis, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni»;

All'articolo 23, comma 11, sostituire le parole: «l'entrata in vigore» con le seguenti: «la decorrenza dell'efficacia»;

All'articolo 25, comma 10, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3»;

All'articolo 28, al comma 1, sostituire le parole: «di cui al decreto» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto» e, al comma 2, sostituire le parole: «statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» con le seguenti: «dello Stato»;

All'articolo 31, comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «la presentazione della domanda»;

All'articolo 59, comma 2, sopprimere le parole: «ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3,»;

All'articolo 61, comma 1, sopprimere le parole: «, come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023 n. 96»;

All'articolo 62, comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «e alla rubrica» e sostituire le parole: «il Fondo», ovunque ricorrono, con la seguente: «Fondo»;

All'articolo 62, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le disposizioni dei commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cessano di avere efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025»;

All'articolo 64, comma 5, lettera b), sostituire le parole: «dalle seguenti: "Ministro della cultura"» con le seguenti: «dalla seguente: "Ministro"»;

All'articolo 66, comma 2, sostituire le parole: «da destinare tra l'altro alle» con le seguenti: «anche al fine di sostenere le»;

All'articolo 69, comma 2, sostituire le parole da: «Ministro della difesa» fino alla fine del comma con

le seguenti: «Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022»;

All'articolo 72, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal comma 771 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

All'articolo 73, comma 8, sostituire le parole: «per 25 anni a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048»;

All'articolo 77, al comma 4, lettera g), sostituire le parole: «dall'ente» *con le seguenti:* «dalla regione» *e, al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole:* «gli enti di cui al comma 1, per i quali» *con le seguenti:* «le regioni di cui al comma 1, per le quali» *e, al secondo periodo, sostituire le parole:* «gli enti» *con le seguenti:* «le regioni»;

All'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: «per gli anni dal 2025 al 2028» *con le seguenti:* «per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028»;

All'articolo 88, comma 16, dopo le parole: «a decorrere dal» *inserire le seguenti:* «1° gennaio». *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,* invita a valutare la modifica delle disposizioni di seguito indicate:

All'articolo 10, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche gli oneri per i riconoscimenti finalizzati a valorizzare le specificità medico-veterinaria, infermieristica e medica, nonché di altro personale del Servizio sanitario nazionale, secondo specifiche indicazioni da definire con gli indirizzi previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

All'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: «farmaci SSN» *con le seguenti:* «farmaci erogati in regime di SSN»;

All'articolo 49, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e successive modificazioni» *con le seguenti:* «come sostituito dall'allegato alla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma del medesimo Accordo, del 31 marzo 2012»;

All'articolo 54, comma 1, sostituire le parole: «contratti di sviluppo» *con la seguente:* «contratti»;

All'articolo 54, comma 2, dopo le parole: «soggetto gestore» *inserire le seguenti:* «dell'intervento di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008»;

All'articolo 62, comma 2, letterad), sostituire le parole: «fenomeno delle fake news» *con le seguenti:* «fenomeno della diffusione di notizie false»;

All'articolo 62, commi 4 e 5, sostituire le parole: «come modificato» *con le seguenti:* «come incrementate»;

All'articolo 64, comma 5, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «fino a» *con le seguenti:* «nonché di»;

All'articolo 65, comma 1, sostituire le parole: «nonché di quelli previsti dall'articolo 3» *con le seguenti:* «nonché a quelle di cui all'articolo 3»;

All'articolo 73, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «I contributi» *inserire le seguenti:* «per le tipologie di intervento e di danno» *e, al secondo periodo, dopo le parole:* «Per i contributi» *inserire le seguenti:* «relativi agli oneri»;

All'articolo 74, comma 2, sostituire le parole: «le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse» *con le seguenti:* «le condizioni che determinano le situazioni di crisi di cui al comma 1, nonché i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al medesimo comma 1»;

All'articolo 74, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli interventi del Fondo, ove compatibili con la normativa in materia di aiuti di Stato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

All'articolo 85, comma 1, lettera a), e comma 2, sostituire le parole: «popolazione definitiva ISTAT al

31 dicembre 2022» *con le seguenti*: «popolazione residente al 31 dicembre 2022, risultante dai dati definitivi del censimento dell'ISTAT».

Invita, altresì, a valutare una riformulazione dell'articolo 72, comma 3, che consenta l'esatta identificazione dei rifinanziamenti ai quali applicare la disposizione.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 937

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, agli articoli 3 e 4, ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 sono state trasmesse dal Governo in data 23 ottobre 2023;

in relazione al comma 4 dell'articolo 2, che incrementa di 12 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, per l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai servizi di trasporto ferroviario nazionale, si ritiene opportuno, come già evidenziato in occasione dell'esame di quest'ultima disposizione, prevedere il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia addizionale della misura quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le [disposizioni del decreto-legge](#) sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appaiono complessivamente rispettate la finalità di adottare disposizioni urgenti volte alla realizzazione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e di introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e disposizioni in materia di accesso al fondo opere indifferibili;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene opportuno prevedere il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia addizionale della misura finanziata dall'articolo 2, comma 4, quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene non vi sia nulla da osservare.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 128 del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

128a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del presidente LA RUSSA,
del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,06).

Si dia lettura del processo verbale.

LOREFICE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione (ore 10,10)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione.

Con ricorso depositato il 27 febbraio 2023, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 9 marzo 2022 (Documento IV n. 10 - XVIII legislatura), con la quale è stata

rigettata la richiesta avanzata dal tribunale ricorrente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003 n. 140, di autorizzazione all'utilizzo nei confronti dell'onorevole Armando Siri, senatore all'epoca dei fatti, di intercettazioni compiute dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Palermo e confluite successivamente in un procedimento penale pendente presso il tribunale di Roma.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 191 del 20 settembre 2023, depositata in cancelleria il successivo 17 ottobre. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 26 ottobre 2023.

Nella seduta del 14 novembre 2023 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso all'unanimità parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Chiedo al presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Franceschini, se intende intervenire.

[FRANCESCHINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, la sua introduzione è stata molto esaustiva.

Vorrei soltanto aggiungere che l'oggetto di questo conflitto di attribuzione è stato deliberato il 9 marzo 2022 (quindi nella precedente legislatura) dall'Assemblea del Senato, che ha negato l'autorizzazione, motivandola «per la incerta ed implausibile configurazione del requisito della necessità» relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018, mentre per le telefonate successive a tale data esso è stato determinato dalla mancanza del «requisito della fortuità e occasionalità».

Quindi il merito è già stato discusso in quest'Aula e, secondo una prassi consolidata, la Giunta, come lei ha anticipato, ha deciso all'unanimità che, al di là delle discussioni che ci furono fisiologicamente sul merito nella passata legislatura, in questo caso si tratta di difendere le prerogative del Senato e quindi di esprimere parere favorevole rispetto alla costituzione in giudizio davanti alla Corte costituzionale.

[PRESIDENTE](#). Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,13, è ripresa alle ore 10,33).

La seduta è ripresa.

Ricordiamo che precedentemente abbiamo illustrato i contenuti del conflitto di attribuzione che riguarda il Senato che ha deciso di resistere in giudizio davanti alla Corte costituzionale per una vicenda che aveva visto in passato decisioni della Giunta delle immunità parlamentari relative all'allora senatore Siri. La Giunta, presieduta dal senatore Franceschini, il quale lo ha ricordato poco fa, ha deciso all'unanimità, in una seduta che si è tenuta pochi giorni fa, di chiedere all'Assemblea di costituirsi in giudizio per la discussione che poi avverrà davanti alla Corte costituzionale.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero Foro.

Saluto ad una rappresentanza di giovani imprenditori della FederlegnoArredo

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i giovani imprenditori della FederlegnoArredo, che stanno assistendo ai nostri lavori (*Applausi*) e che ringraziamo anche per la loro attività industriale.

Discussione dei disegni di legge:

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(92) VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e ulteriori

disposizioni in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere

(327) GELMINI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(754) CAMPIONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica

(Relazione orale) (ore 10,36)

Approvazione del disegno di legge n. 923

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 923, già approvato dalla Camera dei deputati, 92, 327 e 754.

La relatrice, senatrice Campione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice per illustrare questo disegno di legge su un tema che, come sapete, è di grande rilevanza e a cui, immagino, il Senato dedicherà l'attenzione che merita.

CAMPIONE, relatrice. Signor Presidente, prima di passare all'illustrazione del disegno di legge, desidero iniziare rivolgendo un ringraziamento a tutte le forze politiche che siedono in Senato, perché posso dire che veramente abbiamo lavorato insieme su questo tema sin dal primo giorno della legislatura con grande dedizione e questo per me è veramente importantissimo. *(Applausi)*.

Il disegno di legge n. 923, di iniziativa governativa, e approvato ieri senza modifiche all'unanimità dalla Commissione giustizia nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati reca disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. La deroga approvata dalla Conferenza dei Capigruppo ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento con riguardo ai provvedimenti in materia di violenza contro le donne dimostra quanto il tema, anche alla luce dei tristi e frequenti episodi di cronaca, sia per tutte le forze politiche di priorità assoluta. Anche nel dibattito svoltosi ieri in Commissione giustizia, tutti i Commissari hanno ribadito all'unanimità l'assoluta urgenza che il Parlamento approvi il prima possibile il disegno di legge, che rappresenta una prima risposta alla drammatica *escalation* di femminicidi alla quale stiamo assistendo.

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di diciannove articoli diretti, da un lato, a rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure di prevenzione, il potenziamento delle misure cautelari e l'anticipazione della soglia della tutela penale, dall'altro, ad assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti che hanno ad oggetto reati di violenza di genere o domestica.

L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione non solo della disciplina dell'ammonimento del questore, sia d'ufficio sia su richiesta della persona offesa, ma anche degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle Forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e misure di prevenzione, da un lato, estendendo l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

L'articolo 3 assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, anche relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di costrizione o induzione al matrimonio, di lesioni personali aggravate, di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di interruzione di gravidanza non consensuale, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale e quindi il colpevole abbia agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commetta in tale stato un fatto previsto dalla legge come delitto.

L'articolo 4 prevede che, con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, sia assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

L'articolo 5 reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di

violenza di genere e domestica, prevedendo che nel caso di delega l'individuazione del sostituto procuratore debba avvenire specificatamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.

L'articolo 6 prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. In particolare, si prevede la predisposizione, da parte dell'autorità politica delegata per le pari opportunità, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un'adeguata e omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. Si prevede altresì che nelle linee programmatiche che il Ministero della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura siano inserite specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

L'articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo, attraverso l'inserimento nel codice di rito del nuovo articolo 362-*bis* del codice di procedura penale, che il pm debba richiedere l'applicazione della misura entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e che il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

L'articolo 8 modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, imponendo al procuratore generale presso la corte d'appello l'obbligo di acquisire trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al nuovo articolo 362-*bis* del codice di procedura penale, e di inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

L'articolo 9 innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

L'articolo 10 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 382-*bis*, al fine di consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

L'articolo 11 aggiunge cinque ulteriori commi, dal comma 2-*bis* al comma 2-*sexies*, all'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, il quale disciplina la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Si prevede in particolare che, fermo quanto disposto in tema di fermo dell'indiziato, anche fuori dai casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza, di genere e domestica, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile per la situazione di urgenza attendere il provvedimento del giudice.

Entro quarantott'ore dall'esecuzione del decreto con il quale è stato disposto l'allontanamento urgente, il pubblico ministero ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito. Il giudice per le indagini preliminari deve fissare entro le successive quarantott'ore l'udienza di convalida dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

L'articolo 12 interviene in materia di misure cautelari e in particolare di prescrizione del braccialetto elettronico, fra le altre, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, e prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari, ovvero con le misure coercitive di cui agli articoli 282-*bis* o 282-*ter*.

L'articolo 13 introduce alcune deroghe alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di

condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché modifiche alla normativa in tema di conversione dell'arresto in flagranza e del fermo in misura coercitiva.

L'articolo 14 interviene in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, estendendo l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti deliberati inerenti all'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.

L'articolo 15 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena prevista dal quinto comma dell'articolo 165 del codice penale, disponendo che, ai fini della sospensione condizionale della pena, non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole. L'accertamento della partecipazione e del superamento del percorso, così come la valutazione del medesimo, è demandato al giudice. Il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte a seguito della sospensione condizionale della pena deve essere immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione.

L'articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini internazionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016.

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisoria, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta su richiesta alle vittime o agli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi. La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

L'articolo 18 dispone che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l'autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitate ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica. Il Ministro della giustizia e l'autorità politica delegata per le pari opportunità devono inoltre provvedere all'emanazione di linee guida per l'attività di tali enti e associazioni.

Infine, l'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Voglio infine rivolgere un ringraziamento al Presidente della Commissione giustizia, senatrice Giulia Bongiorno, e a tutti i senatori, ancora una volta, della Commissione giustizia, per aver consentito, in tempi così rapidi, a un provvedimento tanto importante di arrivare all'esame dell'Assemblea, dove spero il dibattito possa rappresentare, davanti al Paese, la manifestazione di unità della politica tutta nell'obiettivo comune di contrastare la violenza di genere, di proteggere le donne che ne sono vittime e di promuovere, anche attraverso specifici percorsi educativi, un rafforzamento degli strumenti culturali per la prevenzione di ogni forma di sopruso e sopraffazione nei confronti delle donne. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi senatori e senatrici, signor Ministro, la donna, solo perché è donna, deve sempre dimostrare di più. Il tema della violenza di genere non è emergenziale, ma è un fenomeno endemico, perché se nel nostro Paese una donna ogni tre giorni viene uccisa e se nel nostro Paese già solo nel 2023 siamo a 105 femminicidi, purtroppo parliamo di un fenomeno endemico.

Sono 285 gli omicidi registrati tra il 1° gennaio e il 12 novembre 2023. Semplifichiamo: una donna ogni tre giorni. Una domanda però ce la dobbiamo fare, a fronte di questi impressionanti numeri: cosa c'è di sbagliato nella nostra società? Come possiamo rimediare al più presto? Alcune cose sono state fatte, partendo dal codice rosso, su proposta della Lega e della senatrice Giulia Bongiorno, che

supporta le donne che vogliono fare denuncia nel loro percorso.

Tuttavia, questo non è bastato, perché si sono messi di mezzo i giudici, che chiedevano che i tre giorni di intervento fossero perentori e ordinatori. Ma secondo voi, una donna che prende coraggio e decide di fare una denuncia, può aspettare che un giudice interpreti la legge? La Lega, sempre in prima linea a tutela delle donne che subiscono violenza e grazie quindi alla sempre attenta Giulia Bongiorno, ha portato all'approvazione, in quest'Aula e alla Camera, del disegno di legge per velocizzare i tempi di presa in carico della donna abusata.

Il provvedimento approvato imprime infatti un'accelerazione al percorso davanti al giudice, già previsto dal codice rosso, per le donne ritenute in grave pericolo e, grazie a questo provvedimento, si rafforzano le garanzie di ricevere una risposta in tempi perentori. Se la donna in pericolo non potrà essere ascoltata entro i tre giorni previsti dal codice rosso, l'assegnazione del fascicolo che la riguarda potrà essere revocata e assegnata ad un magistrato che possa intervenire subito.

La tempestività è garanzia di più tutela della vittima, ma serve anche a imprimere maggiore fiducia e coraggio nel denunciare gli abusi. Purtroppo, però, questo non basta. Le violenze sono troppe: domestiche, sul lavoro, sotto forma di *mobbing* o *stalking*, violenze sessuali o violenze verbali.

Ecco allora che, a fronte di questo, ci accingiamo ad approvare in quest'Aula il disegno di legge in esame, per sistemare i punti che non sono precisi e chiari, che lasciano aperte interpretazioni che purtroppo scagionano il colpevole o non gli danno una pena adeguata o prevedono tempi troppo lunghi.

Il disegno di legge era stato pensato ancora prima delle più recenti tragedie, l'ultima delle quali per mano di un ragazzo di ventidue anni, uno studente universitario, che quindi non corrisponde al modello del marito padrone, con problemi di droga, di alcol, economici o psicologici. Questi sono rafforzamenti dei provvedimenti che ci vengono dall'esperienza nel fronteggiare il fenomeno e dal confronto con le Forze dell'ordine, con gli operatori sanitari, con gli stessi magistrati, con i centri antiviolenza e con le analisi fatte anche dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno del femminicidio, ascoltando le vittime.

Sono tutte norme che vogliono velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio e di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico, rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva, rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati in danno delle donne e la recidiva, migliorare la tutela della complessità delle vittime di violenza e stabilire tempi certi.

Ad esempio, si vanno a potenziare tutte le misure punitive legate alla violazione di quelle cautelari. Vi è poi anche l'arresto in cosiddetta flagranza differita, sulla base di strumenti informatici come il controllo delle *chat*.

Bene anche la modifica della cosiddetta giustizia riparatoria, un tema molto delicato perché il principio fondamentale è che al soggetto che si è macchiato di atti di violenza non basterà dimostrare di partecipare a un percorso rieducativo, ma dovrà dimostrare di aver fatto un percorso e superato traguardi prima di poter essere giudicato titolare di una qualche forma di riparazione.

Tuttavia, nessuna legge avrà valenza se non sarà attuata in modo preciso, per cui ritengo che la formazione degli operatori, inclusi anche giudici e magistrati, sia determinante. Una donna vittima di violenza deve essere affiancata fin da subito da una rete multidisciplinare di esperti che le diano supporto e coraggio, ma soprattutto sicurezza. Ecco perché è importante non solo il supporto alle case-famiglia, ma la rinascita sociale della donna stessa, portandola verso l'indipendenza economica. L'aspetto economico, secondo me, è una parte chiave; ecco perché ho presentato il disegno di legge n. 763 di cui chiedo la calendarizzazione in Commissione finanze, cui è stato assegnato, perché nel nostro Paese tre donne su dieci non sono titolari di conto corrente e quattro donne su dieci dipendono economicamente dal marito.

L'articolo 1, commi 910 e 911 della legge di bilancio 2018 ha introdotto delle importanti modifiche e ha vietato di pagare lo stipendio direttamente in contanti al lavoratore. Il lavoratore deve fornire un Iban che però non è detto che sia del lavoratore stesso. La conseguenza di questo è che la disposizione, così come è strutturata, non consente di constatare alcuni fenomeni inquadrabili nel loro complesso nel

cosiddetto *gender gap* finanziario, espressione con cui ci si riferisce ad atti o attività che tendono a privare la vittima, solitamente di sesso femminile, della propria indipendenza economica e della partecipazione alla gestione delle finanze domestiche e familiari.

Le donne non soltanto lavorano mediamente meno degli uomini, il che non consente loro di essere autonome dal punto di vista economico e finanziario, ma anche se hanno un'attività professionale non sempre sono messe nelle condizioni di gestire il loro reddito. Si stima infatti che il 30 per cento delle donne non abbia un proprio conto corrente, mentre in alcuni casi, ancorché lavoratrici e titolari di reddito proprio, hanno un conto corrente cointestato col marito o il compagno, il che si traduce talvolta nella totale assenza di autonomia finanziaria.

Un altro punto importante emerso proprio in questi giorni è quello per cui i ministri Valditara, Sanguiliano e Roccella saranno in Senato questa mattina alle 11 per una conferenza stampa in cui verranno illustrate le loro proposte per l'educazione al rispetto della donna che deve essere fatta nelle scuole fin da subito, fin da piccoli. Deve essere un'educazione alla non oggettivizzazione, alla lotta allo stereotipo, per far capire ai bambini che non c'è alcuna possibilità di considerare una donna come un oggetto. Tutte le persone sono uguali e ognuna merita rispetto e libertà, ma non è una questione di maschilismo o femminismo. Bisogna imparare a conoscere sé stessi e gli altri, le relazioni umane, come si gestiscono le emozioni e quindi il rispetto della persona e della vita altrui.

Infine, non dobbiamo dimenticarci dei bambini, degli orfani di femminicidio. Non ci sono stime ufficiali. In gergo vengono definiti orfani speciali, perché la perdita di uno dei genitori è avvenuta per mano di un coniuge, ma sono doppiamente orfani perché la perdita della madre per mano del padre significa anche che l'altro genitore non ha più contatti con i bambini e questi, divenuti maggiorenni e consapevoli dell'accaduto, quasi sempre non vogliono più vederlo.

Oltre all'uccisione del genitore, c'è poi anche la violenza assistita, fisica, psicologica, sessuale, indicando che numerosi sono i fattori e i campanelli di allarme che è urgente riuscire a cogliere come predittivi della violenza. Ecco perché la prevenzione è importante, ma soprattutto la formazione di chi può aiutare questi bambini e queste donne prima che le violenze e le tragedie avvengano.

Non da ultimo, non dimentichiamo altre forme di violenza subite dalle donne con disabilità. Ecco perché, appunto, la Lega ha presentato un ordine del giorno per impegnare il Governo in azioni formative dei centri per disabili e *caregiver*, oltre all'inasprimento delle pene, perché secondo gli ultimi dati Istat, le donne con disabilità che subiscono violenza sono pari a circa il 36 per cento. Sono vittime delle stesse forme di violenza che colpiscono le altre donne, ma con conseguenze amplificate in ragione della loro vulnerabilità, del loro isolamento, della loro limitata capacità magari di comunicare, di chiedere aiuto, di essere credute. Molto spesso è lo stesso *partner*, il *caregiver* o l'operatore sanitario che abusa violenza contro di lei. Quindi è importante anche aiutare e tener conto delle donne con disabilità nei nostri atti legislativi.

Signor Presidente, vorrei concludere il mio intervento leggendo una poesia che tante donne, da ore, ormai condividono, per intero o solo alcune frasi, di bacheca in bacheca, di *chat* in *chat*, di schermata in schermata. La poesia è quella di Cristina Torres-Cáceres. Se domani non rispondo alle tue telefonate, mamma. Se non ti dico che torno per cena. Se domani, mamma, vedi che il taxi non arriva. Può darsi che io sia avvolta nelle lenzuola di un albergo, su una strada, o in un sacco nero. Può darsi che sia in una valigia o abbandonata su una spiaggia. Non spaventarti, mamma, se vedi che mi hanno pugnalata. Non urlare se vedi che mi hanno trascinato. Mamma, non piangere se ti dicono che mi hanno impalata. Ti diranno che sono stata io, che non ho urlato, che erano i miei vestiti, che era l'alcol nel mio sangue. Ti diranno che è stato per l'orario, perché ero da sola. Che quello psicopatico del mio ex aveva dei motivi, che lo avevo tradito, che ero una puttana. Ti diranno che ho vissuto, mamma, che mi ero permessa di volare troppo in alto in un mondo senz'aria. Ti giuro, mamma, che sono morta combattendo. Ti giuro, cara mamma, che ho urlato davvero forte mentre volavo. Si ricorderà di me, mamma, saprà che sarò stata io a rovinarlo, perché mi riconoscerà nel volto di tutte quelle che gli urleranno contro il mio nome. Perché so, mamma, che tu non ti arrenderai. Però, per quanto tu possa volerlo fare, non imbrigliare mia sorella. Non rinchiudere le mie cugine, non vietare niente alle tue nipoti. Non è colpa loro, mamma, così come non è stata nemmeno colpa mia. Sono loro,

saranno sempre loro. Lotta per le loro ali, visto che le mie me le hanno tagliate. Lotta perché siano libere e possano volare più in alto di me. Combatti perché possano urlare più forte di me. Perché possano vivere senza paura, mamma, proprio come ho fatto io. Mammina, non piangere sulle mie ceneri. Se domani sono io, mamma, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. *(Applausi)*. Questa poesia è stata scritta nel 2017. Da allora troppe donne sono rimaste solo un nome, un articolo di cronaca, un ricordo, come Giulia Cecchettin, l'altro giorno, Giulia Tramontano, mesi fa, o Elisa Pomarelli, per esempio. Io sono di Piacenza ed Elisa è stata uccisa nelle stesse condizioni di Giulia. Non si può più fare un minuto di silenzio ma bisogna agire. Grazie a tutti voi, colleghi, perché su un disegno di legge così importante c'è sempre l'unanimità e questi temi cerchiamo di affrontarli insieme. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, la relatrice del provvedimento, che ringrazio, ha ricordato come tutti noi abbiamo provato a lavorare insieme. E - lo dico con un piccolo rammarico - avremmo voluto e desiderato poter incominciare l'esame di questo disegno di legge dal Senato, perché in Commissione erano già stati presentati provvedimenti sulla materia. Poi, si sa, l'organizzazione dei lavori purtroppo non sempre tiene conto di lavori seri già iniziati in un ramo del Parlamento ed è andata così. Chiaramente ringraziamo i colleghi della Camera per il lavoro che hanno svolto e per aver raggiunto l'unanimità su un provvedimento che aveva, però, le sue origini e le sue radici in un altro testo addirittura precedente, della scorsa legislatura. È anche bello che ci sia una sorta di continuità, perché dobbiamo ricordarci tutti, Presidente (lo dico a lei e, per suo tramite, ai colleghi), che non siamo all'anno zero.

La collega Murelli ha detto che non siamo di fronte a un'emergenza, ma, ormai, a un fatto endemico, perché purtroppo dobbiamo fare i conti, un giorno sì e l'altro pure, con episodi di violenza che vedono le donne vittime. Se un fatto è endemico chiaramente servono misure che possano essere strutturali. Ma non siamo all'anno zero, lo ripeto, perché questo ci dovrebbe servire anche come metodo di lavoro, da unire a quello che abbiamo già intrapreso, ossia provare ad arrivare ai risultati all'unanimità.

Non siamo all'anno zero, perché nel 2013 l'Italia è stata fortunatamente - questo lo dovremmo rivendicare tutti, colleghe e colleghi - tra i primissimi Paesi a ratificare con forza la Convenzione di Istanbul, che rappresenta uno dei primi grandi e forti segnali nella lotta contro i femminicidi. La Convenzione di Istanbul è importantissima e siamo partiti da lì per mettere in atto tutta una serie di misure in quel disegno di legge delle cosiddette tre P: la punizione, importantissima, che questo disegno di legge amplia, perché mette in atto una serie di altre misure; la protezione delle donne, con misure che questo disegno di legge implementa; poi c'è la terza P, che è la prevenzione. Su quest'ultimo aspetto consentitemi di soffermarmi, perché vorrei ricordare che fortunatamente non siamo all'anno zero e insieme potremmo raggiungere risultati più efficaci. Non siamo all'anno zero, perché nel 2017 sono state tracciate delle linee guida dal Ministero dell'università e della ricerca, quando era ministra Valeria Fedeli. Non lo dico per un dato di rivendicazione di un colore politico, perché - lo ribadisco - credo nel fatto che si debba lavorare insieme. Però Valeria Fedeli quelle linee guida aveva provato a scriverle insieme e so che esse oggi sono un punto di partenza non sufficiente perché serve altro, ma ricordiamoci che è un tassello: lo abbiamo messo e, migliorando quell'approccio, possiamo offrire alle nostre scuole strumenti migliori.

Spero che il ministro Valditara, che in contemporanea a questo nostro dibattito sta facendo una presentazione in una delle sale a fianco all'Aula, tenga conto che c'è un lavoro già fatto, perché quelle linee guida sono state reinterpretate da un lavoro, sempre all'unanimità, che la Commissione femminicidio della scorsa legislatura ha portato a casa: un'analisi per dire quali potevano essere i limiti, perché quelle linee guida non sono state applicate ovunque e forse, appunto, serve implementarle e lavorare meglio. Perché non sono state applicate ovunque? Perché le scuole spesso non hanno avuto gli strumenti, non sono state messe nella condizione di poterle applicare, perché servono risorse, percorsi strutturali, personale veramente formato.

Non ho paura, allora, a dire che tutte le leggi possono essere riviste, migliorate e implementate, perché è così: si sperimenta, si capisce che cosa non ha funzionato e si lavora per farlo funzionare meglio. Mi

dispiace quando invece, magari, ci si vuole intestare una battaglia e non si tiene conto che appunto non si è all'anno zero e allora forse quel patrimonio di lavoro viene dimenticato. Ma se terminano le legislature non terminano anche gli spiriti con cui i parlamentari di quelle legislature, anche all'unanimità, hanno lavorato per portare a casa dei provvedimenti.

Ho apprezzato nell'intervento della collega Murelli - e spero di sentirla anche negli interventi successivi - una visione sul futuro, nel dire che abbiamo raggiunto delle tappe, ma che la strada è ancora lunga. Penso che ciascuno dei Gruppi che sono rappresentati qui in Parlamento abbiano dei disegni di legge su quella materia, diversificati: abbiamo sentito di un disegno di legge in Commissione finanze, ce ne sono altri in Commissione giustizia e in Commissione cultura e istruzione; penso che tutte le forze politiche vogliano lavorare insieme su questi provvedimenti.

In conclusione, questo è l'appello che faccio: se diciamo queste cose - e lo dico alla collega Murelli e alla collega Campione, relatrice - dobbiamo essere conseguenti e dobbiamo essere tutti uniti nel chiedere che venga data una *road map* dei lavori che possono essere incardinati e vengano stanziati le risorse. Ripeto che non è una questione di appartenenza politica, ma questi temi ci riguardano tutti, perché serve il cambiamento della società. Non dobbiamo aver paura - lo dico al Governo qui presente - di chiedere impegni che siano certi. Non dobbiamo aver paura che il Governo ci dica di no rispetto a delle prospettive future.

Perché anche nel primo intervento della collega Murelli, che è della Lega, nel mio e in quelli che si succederanno, ci saranno richieste su provvedimenti da svolgere nel corso dei prossimi mesi, per i quali non possiamo accettare la dicitura di ordini del giorno con il «valutare l'opportunità di».

Governo, noi vi chiediamo, non solo come Partito Democratico, ma come forze politiche di questo Parlamento, uno sforzo in più. Non più le dizioni: «valutiamo l'opportunità di» negli ordini del giorno; diciamo piuttosto che abbiamo il coraggio di essere conseguenti rispetto alle cose che chiediamo, poiché siamo tutti uniti nel chiederle. Il Governo ci dia una mano nel portare a casa questi risultati.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pellegrino. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINO](#) (Fdl). Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra tre giorni ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, voluta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999, per sensibilizzare sugli atti efferati compiuti - e parlo da donna - sul nostro corpo e sulla nostra dignità. Per come è impostata, la ricorrenza si muove nell'ottica di sollecitare la riflessione, la cittadinanza attiva e l'operato delle istituzioni nella direzione della tutela dei diritti umani contro ogni violenza. Essa infatti segna l'inizio di sedici giorni di attivismo, che si chiudono il 10 dicembre con la Giornata mondiale dei diritti umani, passando per il Women human rights defender day, celebrato il 29 novembre, per la Giornata mondiale contro l'AIDS, il 1° dicembre, e per il ricordo del massacro del Politecnico di Montreal, avvenuto il 6 dicembre 1989, con 14 vittime, tutte donne.

Il colore identificativo della giornata e della campagna scelto dalle Nazioni Unite è l'arancione. Come spiega proprio UN Women, la struttura ONU dedicata al *gender equality* e all'*empowerment* femminile, l'arancione, essendo un colore brillante e ottimista, rappresenta l'idea e anche l'auspicio di un futuro libero dalla violenza contro donne e ragazze. I dati delle Nazioni Unite parlano chiaro e ci dicono che nell'arco della propria vita una donna su tre ha subito abusi o violenza fisica o psicologica o economica o tutto ciò. È dunque un'esigenza indifferibile per tutti i Governi lavorare con gli strumenti a disposizione per porre rimedio a questo problema in maniera sistemica e adeguata.

Il Governo Meloni si è subito mostrato proattivo, ad esempio rifinanziando i centri antiviolenza, ma anche rifinanziando e rimpolpando il reddito di libertà e riconfermando il microcredito di libertà, con il quale diamo alle vittime un sussidio a fondo perduto utile a rispondere ad esigenze personali e familiari, come l'acquisto di una casa, la formazione scolastica dei figli o la stessa formazione per la donna, o per consentirle di avviare o recuperare un'attività di impresa. Questo rappresenta un buon *input* per permettere alla vittima di intradarsi verso l'autonomia economica, che è fondamentale quanto quella emotiva per riprendere in mano le redini della propria vita e crearsi la prospettiva di un futuro meno incerto e vacillante.

Lo stesso Governo non si è fatto trovare impreparato neanche nei confronti del doveroso approccio normativo ed oggi, non sull'onda emotiva del caso di Giulia Cecchettin, ma grazie ad un lavoro di sintesi portato avanti nell'arco di questo primo anno alla guida della Nazione, anche coinvolgendo le opposizioni, giunge in Senato questa proposta di legge.

Con questo testo oggi andiamo a fare tesoro, ad esempio, dei punti fallaci del codice rosso e di molto altro, agendo in maggior conto sulla prevenzione. Introduciamo, con ottimo lavoro di sinergia con le opposizioni, ad esempio una provvisoria a titolo di ristoro anticipato, superando quindi l'attuale limite di dover attendere la sentenza di condanna. Rafforziamo l'uso del braccialetto elettronico, prima discrezionale. Consentiamo che il giudice imponga l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari.

Estendiamo l'informativa alla vittima - era doveroso - di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte per l'autore del reato. Per quanto riguarda l'arresto in flagranza differita, ad esempio, sfruttiamo i mezzi 2.0 (le *chat* di WhatsApp, la condivisione di una posizione geografica) per identificare in modo inequivocabile l'autore dell'atto persecutorio o del maltrattamento.

Per stessa proposta del ministro Valditara *in primis*, ci occupiamo di inserire tra le attività di prevenzione l'educazione relazionale nelle scuole. Tutte questioni che ci hanno visto uniti nell'affrontare questo testo, ma che ad un certo punto, avendo dovuto raggiungere un approccio unitario e condiviso, hanno purtroppo rivelato qualche minimo, ma capzioso distinguo proprio nel campo dell'educazione scolastica sulle relazioni.

Oggi parliamo di violenza sulle donne, che spesso e volentieri è violenza domestica e di coppia; una violenza nelle relazioni, frutto di una dinamica collaudata e perciò persino, purtroppo, prevedibile, una relazione fra vittima e carnefice all'interno di un rapporto di coppia malato, con segnali inequivocabili e riconoscibili, tutti con la stessa *escalation* e troppe volte con lo stesso atroce finale.

È per questo che si deve parlare di educazione al rispetto tra uomo e donna, di educazione a gestire rapporti sani tra i sessi e non di altro. Intingere la violenza sulle donne di questioni come l'educazione sessuale in tenera età e magari l'invito ad esplorare altri piani non è pertinente.

In conclusione, Presidente, ci sono stati nel corso di queste settimane degli attacchi che ci hanno fatto molto riflettere. Vorrei evidenziarne uno in particolare perché ha colpito il nostro Presidente del Consiglio, una donna che ha vissuto tutta la vita con mamma, nonna e sorella, senza alcun riferimento maschile, senza alcun appoggio e supporto da parte del padre. Pretendere di definire che Giorgia Meloni è frutto di un percorso patriarcale è una falsità. (*Applausi*). È però al contempo una violenza sulle donne. Mi auguro che in futuro sia la sinistra, sia i giornalisti che fanno ad essa riferimento siano più sinceri e non continuino a perpetrare questi atti di violenza verbale su una persona che è diventata, con le sue capacità, essendo semplicemente se stessa, un punto di riferimento per tutte le donne.

Rimaniamo uniti sull'approvazione di questo testo, perché oggi è il momento di tingere di arancione anche l'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, Governo, un articolo de «Il Sole 24 Ore» di ieri sottolineava il fatto che negli ultimi anni in Italia è diminuito il numero degli omicidi, ma non quello dei femminicidi. Nel 2004 gli omicidi sono stati 711 a fronte di 72 femminicidi; nel 2021 gli omicidi sono calati a quota 303, mentre i femminicidi sono rimasti stabili a quota 70.

Questi dati dovrebbero farci interrogare su cosa abbiamo sbagliato o su cosa non abbiamo fatto. Da quanto emerge da rilevazioni Istat relativamente agli anni 2021 e 2022, sappiamo che prima di iniziare il percorso di uscita dalla violenza, il 40 per cento delle donne chiede aiuto ai parenti, il 30 per cento alle Forze dell'ordine e quasi il 20 per cento ha fatto ricorso al pronto soccorso. È quest'ultimo il luogo in cui è possibile intercettare la vittima di violenza. Gli accessi nel 2022 sono stati 14.448, con un aumento del 13 per cento rispetto al 2021.

Una notizia di pochi minuti fa dà rilievo al fatto che, proprio a seguito dell'omicidio di Giulia, negli ultimi due giorni, dopo il suo crudele assassinio, sono raddoppiate le richieste di aiuto al numero anti violenza e *stalking* 1522.

Le richieste di aiuto provengono anche dalle madri preoccupate per le proprie figlie.

Oggi ci ritroviamo alla vigilia del 25 novembre a piangere l'ennesima vittima, uccisa da chi diceva di amarla. Cari colleghi, credo che voler liquidare il femminicidio come fenomeno causato da una cultura patriarcale ancora molto presente non aiuti a comprenderne realmente le cause. Significa non voler analizzare il fenomeno nella sua globalità e sinceramente lo trovo offensivo per quegli uomini che rispettano le donne, quel tipo di uomini in Italia, grazie a Dio, sono la maggioranza. Occorre anche in questo caso essere responsabili nel non creare un odio nei confronti del genere maschile, reo in quanto tale. Trovare le cause che scatenano questa violenza è un compito arduo ma necessario se vogliamo realmente arrivare a un "non una di meno". La scuola sicuramente potrà essere di supporto alla formazione dei ragazzi, al rispetto dell'altro, la scuola può essere una sentinella su quei comportamenti che possono far scattare un campanello d'allarme, ma non può sostituirsi alla famiglia. Famiglia che di base è il nucleo della società. Il suo compito è quello di educare, dando l'esempio al dialogo, all'ascolto, al rispetto, ai diritti, ma anche ai doveri, un luogo in cui potersi sempre rifugiare. Un lavoro sinergico tra scuola e famiglia potrà sicuramente aiutare i ragazzi in una maturazione interiore ed affettiva, li potrà aiutare nel riuscire a superare le difficoltà che incontreranno lungo il loro percorso, sapendo che avranno comunque una famiglia su cui contare. Questo è un lavoro da fare sui giovani, ma occorre pensare ad interventi mirati agli uomini violenti, prendendo coscienza che la violenza all'interno della coppia è un fenomeno diffuso che riguarda tutte le classi socioculturali e senza distinzioni di età. Con il codice rosso, grazie alla Lega e alla senatrice Bongiorno, si è cercato di mettere in sicurezza la donna che denuncia una violenza riservando una corsia preferenziale per l'avvio del procedimento, maggiormente definita nella tempistica con il codice rosso rafforzato, sono stati introdotti nuovi reati, è stato previsto l'inasprimento di alcune pene. Proprio tra le nuove tipologie di reato abbiamo quello di lesioni permanenti al viso e non più tardi di ieri abbiamo visto l'episodio in cui l'ex, già arrestato in precedenza per *stalking*, ha spruzzato acido sul viso della ragazza ed è solo per fortuna che non le ha causato gravi danni. Oggi questa persona rischia da otto a quattordici anni di reclusione.

Occorre però lavorare sulle donne, facendo sentire loro che non sono sole, facendo loro riconoscere i segnali iniziali di una relazione che avrà la violenza come elemento futuro, con episodi che andranno crescendo in numero ed intensità, alternati alla richiesta di perdono, per poi ripartire da capo in una sorta di gioco dell'oca mortale. Il controllo e l'isolamento fanno parte di questo schema, con gli scatti d'ira, le violenze, le umiliazioni e gli abusi. Provare paura, sentirsi intrappolate, senza via d'uscita, immerse in un profondo isolamento rende difficoltosa la decisione di uscire da questo gironcino infernale. Non è facile capire come mai troppe donne non hanno riconosciuto in tempo quello che era un amore malato, come mai non hanno chiuso quel rapporto già dalle prime avvisaglie, come mai restino legate a persone che hanno comportamenti malsani. La spiegazione del perché a volte ha così difficile interrompere una relazione violenta l'ho trovata ben rappresentata in uno dei tanti articoli letti in questi giorni sulla violenza nei confronti delle donne, in cui viene citata la teoria della rana bollita del filosofo americano Chomsky sul concetto di accettazione passiva. Immaginate un pentolone pieno d'acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana: il fuoco è acceso sotto la pentola, l'acqua si riscalda piano piano, presto diventa tiepida e la rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale, l'acqua adesso è calda un po' più di quanto la rana non apprezzi, si stanca un po', tuttavia non si spaventa. L'acqua adesso è davvero troppo calda e la rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire, allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora fino al momento in cui finisce semplicemente morta bollita.

Ebbene, se l'acqua del pentolone fosse stata già bollente, la rana non vi sarebbe entrata.

Oggi abbiamo quindi la responsabilità di aiutare le donne ad uscire da una spirale di violenza; occorre aiutarle a riconoscere i segni di un amore malato; occorre aiutarle ad essere indipendenti economicamente, a poter contare nel tempestivo supporto delle istituzioni e non farle sentire sole e senza speranza. Lo dobbiamo fare come società, lo dobbiamo fare come donne e uomini insieme e lo dobbiamo fare a partire proprio anche dal lavoro di quest'Assemblea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, ci troviamo oggi a discutere un importante provvedimento di legge, ma la discussione di questi giorni ci porta a chiederci, come è stato fatto anche negli interventi che mi hanno preceduto, a che punto siamo, dove siamo. È venuto spontaneo anche riflettere su alcuni snodi cruciali. Abbiamo compiuto alcuni passi importanti, come il riconoscere questi fatti di violenza come reati gravi contro la persona e non contro la morale, sono state introdotte importanti innovazioni legislative, soprattutto però ci sono stati alcuni momenti discriminanti: ancora ieri la Rai, la televisione pubblica, ha trasmesso un'importante *fiction* su uno spartiacque importante, il delitto del Circeo. In quel caso fu importante scoprire che non si trattava di fatti che rientravano in qualche esagerazione; portare in un processo questi fatti, con la costituzione di parte civile in un certo tipo di processo, il fatto di lottare contro gli stereotipi anche nel processo fu uno spartiacque importante per tutti, per il Paese. In quel caso punire, non concedendo le attenuanti, ebbe un grande significato.

Oggi nel disegno di legge in esame parliamo di protezione e anche da questo punto di vista abbiamo fatto dei passi: proteggere le potenziali vittime prima che arrivi un processo che ovviamente accerti la verità su un fatto gravissimo che si è verificato.

Si parla poi della prevenzione, che sembra un po' come buttare la palla in tribuna. È un termine vago rispetto al quale c'è spesso un arretramento, si fa un passo di lato. Questo perché in fondo, se riflettiamo, la prevenzione ci coinvolge tutte e tutti molto di più. Non è una delega allo Stato a individuare i responsabili e colpire, come nella punizione e nella protezione. La prevenzione ci obbliga a metterci in discussione, perché vuol dire cambiare, innanzitutto analizzare cosa non va nel nostro modo di convivere e di vivere, nei modelli culturali. Si parla di patriarcato, di modelli culturali ancora in vigore, dove c'è comunque il dominio di alcuni su altre.

Innanzitutto mi chiedo se bastano le donne per combattere questo fenomeno. Ebbene, la risposta è che non bastano. Viene messo in discussione l'essere stesso della donna, la sua libertà e la sua autonomia, infatti l'atto omicidiario è un atto di annullamento. Qualcuno ha detto - e io lo condivido - che questo essere, questa libertà, questa autonomia hanno un potenziale eversivo per l'ordine costituito.

Non vi sembrerà azzardato se, con un balzo, mi collego a quello che è successo e che succede in Iran, dove è la violenza di Stato che annulla e attacca giovani donne che vogliono affermare semplicemente il fatto di esistere, la loro libertà e la loro autonomia; e questo è eversivo per l'ordine costituito ed è insopportabile. Allora capiamo quanto ci sia in gioco, quanto molto ancora dobbiamo fare e come non si tratti di una questione che riguarda le donne, ma di una questione che riguarda innanzitutto gli uomini e che ci riguarda. Quindi si tratta di mettere in discussione molte, molte cose.

Le donne sono molto cambiate in questi anni; sicuramente sono cambiate ancora da quel processo del Circeo che si è celebrato. La domanda è: gli uomini sono cambiati? Io credo che siano cambiati, ma dobbiamo capire se sempre in meglio o se invece questo cambiamento delle donne non sia stato corrisposto, e se anzi non si sia evidenziata una fragilità. Il dibattito pubblico in questi giorni ha visto anche scendere in campo una difesa d'ufficio del genere maschile, e questo credo che non faccia giustizia dell'importanza della discussione. Credo che la riflessione collettiva sia molto importante anche in un contrasto ampio, perché qualcosa la dobbiamo cambiare e dobbiamo assolutamente farlo.

Signor Presidente, mi sto avviando a concludere e le chiedo trenta secondi di tempo in più. Voglio sempre avere un atteggiamento illuminista basato sull'ottimismo della ragione. Vedo che ci sono una serie di termini trasversali anche agli schieramenti politici e che mi danno qualche speranza. Ho preso degli appunti. Innanzitutto vedo che è passato il concetto che non si tratta di un'emergenza: bene. Vedo che è passato il concetto che stiamo parlando di un fatto anche molto culturale; l'ho sentito negli interventi e l'ho letto: questo è un grande passo in avanti, perché fino a poco tempo fa la cifra dominante era quella di chiedere più reati, di alzare le pene, più misure. Ho sentito parlare anche di altri provvedimenti molto ultimativi - che non cito - che rimuovono completamente il fatto che si tratti di cosa si ha in testa e non in altre parti del corpo. Ho sentito discutere anche del fatto che è importante l'autonomia economica delle donne, quindi l'autonomia di reddito, perché anche attraverso quello passa una sottomissione e un'umiliazione: molto, molto bene.

Colleghe e colleghi, abbiamo bisogno di proseguire su questa strada e non possiamo più accontentarci

della trasversalità delle donne. Abbiamo bisogno di un coinvolgimento pieno per cambiare i modelli culturali della nostra comunità, per cambiare tutto, perché un pezzo non ci basta, così come non ci basta l'altra metà del cielo. Abbiamo l'ambizione di cambiare tutto e pensiamo di poterlo fare, ma pensiamo anche che non ce la possiamo fare se non c'è anche l'altra metà del cielo. Quindi è il momento della responsabilità e del coinvolgimento.

Concludo sottolineando tre o quattro punti concreti oltre all'approvazione di questo disegno di legge. Dobbiamo approvare molto velocemente la legge sulle molestie sui luoghi di lavoro; dobbiamo avere i decreti attuativi della legge e sulle statistiche sulle violenze contro le donne; dobbiamo avere un piano di educazione sentimentale a partire dalla scuola, ma anche la scuola non basta; dobbiamo avere più risorse per la formazione di tutti gli operatori in questo settore. Se cominciamo a condividere in questa sede - perché queste sono le nostre prerogative - i punti citati, sicuramente avremo fatto un grande passo in avanti. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare i docenti e gli studenti del Liceo scientifico delle scienze umane «Maior» di Pescara, che stanno seguendo i nostri lavori. Benvenuti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. [923](#) , [92](#) , [327](#) e [754](#) (ore 11,35)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fallucchi. Ne ha facoltà.

FALLUCCHI (FdI). Signor Presidente, il senso e l'importanza del passaggio legislativo di oggi si percepiscono nei volti sgomenti di tutti noi rispetto agli ultimi atroci fatti di cronaca. La verità è che per nessuno di noi in quest'Aula si tratta di semplici fatti di cronaca.

L'ultimo devastante femminicidio ha portato via Giulia, una ragazza giovanissima, che davanti a sé aveva un futuro brillante, un futuro che le è stato negato, che le è stato strappato via con violenza inaudita e per puro egoismo. La scomparsa di Giulia lascia un dolore insopportabile alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti noi; un dolore che persisterà decisamente a lungo e al quale si aggiungerà altro dolore, man mano che emergeranno nuovi dettagli, mentre la giustizia farà il suo corso; un dolore che lascia inermi molti di noi, per i quali poteva essere una figlia, una sorella o un'amica; un dolore che ha lasciato sgomenti tutti quanti hanno seguito la vicenda dalla sua scomparsa e che, banalmente, fanno fatica ad accettare che a Giulia sia stato strappato via prima il sorriso e poi il domani.

Il suo assassino è un coetaneo, un ragazzo teoricamente insospettabile, cresciuto in una famiglia normale, con una vita apparentemente normale, in un contesto sociale normale. Quello che ha fatto alla sua ex fidanzata è indescrivibile e atroce, il che dà il polso di quanto, in realtà, di normale non ci sia proprio nulla in questa vicenda, né nei tanti, troppi casi di abusi e violenza di genere che quotidianamente riempiono le pagine dei giornali.

È una mancanza di normalità di fronte alla quale non ci si può consentire il lusso di abituarsi e che, al contrario, impone una reazione netta, forte, efficace. Non ci si può rassegnare dinanzi a un uomo che diventa orco. Bisogna invece reagire con decisione e consapevolezza. E proprio la consapevolezza è qualcosa su cui è fondamentale lavorare su un duplice fronte: da un lato, mettendo le donne in condizione di poter riconoscere tempestivamente quei campanelli d'allarme che talvolta si fa fatica a individuare senza gli strumenti giusti.

A tal proposito devo dire che ho molto apprezzato l'idea del ministro Nordio circa la pubblicazione di opuscoli che possano aiutare a individuare quei segnali che rappresentano una situazione di pericolo, anche se non apparente o immediatamente evidente.

Dall'altro lato, questa è senza dubbio la sfida più grande che siamo chiamati ad affrontare. Una consapevolezza deve essere inculcata negli uomini, più o meno giovani che siano: la consapevolezza che le donne vanno tutelate e non maltrattate, difese e non offese, e che l'amore, benché viscerale, non si manifesta attraverso la violenza, di qualsiasi tipo, neanche psicologica.

Bisogna inculcare la consapevolezza che una relazione è condivisione, non possessività; che un *partner* da amare e che a sua volta ci ama è un dono della vita, non una proprietà privata di cui poter disporre a proprio piacimento. Il silenzio assordante del dolore e il rumore angosciante dei mass media che ci hanno raccontato l'ennesimo disastro di questa società, in cui gli uomini uccidono le donne, ci

impongono di agire tutti e di agire subito.

Sono certa che per tutti noi oggi non esiste colore politico e che il disegno di legge Roccella rappresenta per tutti un passo avanti, verso quella necessaria rivoluzione culturale che dobbiamo mettere in campo, impegnandoci non solo come parlamentari, come Ministri, come attivisti politici, ma anche e innanzitutto in quanto persone.

Per lavorare sul fronte formativo e culturale, il ruolo delle istituzioni è senza dubbio fondamentale, a partire da scuola e famiglia, le principali agenzie educative per i più giovani. Ma questa rivoluzione, come ogni rivoluzione, ha bisogno di persone che trasformino sconcerto, dolore, rabbia e sgomento in volontà di reagire per cambiare le cose. Altrimenti, ci può essere solamente rassegnazione. Ma come dicevo, anche le istituzioni sono chiamate a fare la propria parte, perché, nonostante le leggi da sole - com'è evidente - non siano sufficienti ad arginare e a prevenire violenza di genere e femminicidi, restano comunque un tassello indispensabile.

Ciò rende tanto più importante il fatto che oggi il Senato - immagino all'unanimità come accaduto alla Camera - esaminerà e voterà un provvedimento che si pone l'ambizioso obiettivo di provare a prevenire ogni forma di abuso, di intercettare qualsiasi forma di violenza prima che si manifesti, di aiutare le donne a uscire da relazioni tossiche e allarmanti per la loro sicurezza.

La violenza degli uomini sulle donne è una piaga sociale, un fenomeno pubblico, non privato, di cui le istituzioni devono farsi carico. Bisogna continuare a spronare le donne vittime di violenza a denunciare. Dobbiamo partire ridando a tutte le donne del nostro Paese fiducia verso le istituzioni. Ci deve essere fiducia nelle istituzioni e nella giustizia.

I dati sono gravi. Troppo spesso e troppe donne vengono uccise, troppo spesso e troppe donne vengono aggredite psicologicamente, umiliate e costrette. Questi dati devono essere utili a fornirci elementi su cui lavorare ed elaborare tutele per queste donne, le linee guida per gli operatori del settore. Questi dati di incremento non possono semplicisticamente tradursi in immagini plastiche del dolore, del terrore, del senso di impotenza, della solitudine e della rassegnazione che costellano la spirale costante di violenza che si registra nel nostro Paese.

Vero è che, dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, l'Italia ha fatto passi da gigante, un lavoro nato nelle precedenti legislature per l'improrogabile necessità di contrastare un crimine incompatibile con il progresso e l'evoluzione culturale dei nostri giorni.

Questa legge migliora, per certi versi, il codice rosso, la cui entrata in vigore è stata opportuna e necessaria, come lo è stata la legge n. 134 del 2021, che ha previsto l'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere, e la legge n. 53 del 2022, che ha potenziato la raccolta dei dati statistici sulla violenza attraverso il necessario coordinamento di tutti i protagonisti delle istituzioni. Il codice rosso, però, con tutte le nuove disposizioni normative, ha avuto bisogno di essere testato, corretto e migliorato sul campo.

La strada è ancora lunga e certamente da solo questo provvedimento non basterà, ma è comunque il modo migliore di muoversi e ancora una volta lanciare un segnale chiaro e preciso a chi ha fatto della violenza la propria unica forma di linguaggio. Questa è la battaglia di tutti noi: arginiamo questo fenomeno, rendiamo la nostra società migliore, facciamo capire a quegli uomini che nessuna donna può essere sottomessa, nessuna donna è di proprietà. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.

[VALENTE](#) (PD-IDP). Signor Presidente, ci divide da questa destra tanto, tantissimo. Ci divide soprattutto un'idea di società e, se dovessi dire, forse ci divide ancora più di ogni altra cosa il ruolo della donna in questa società. Eppure, nonostante questo, abbiamo scelto di lavorare insieme, come stiamo facendo in queste ore, per confermare anche in questa sede il voto unanime che abbiamo espresso alla Camera sul provvedimento al nostro esame. Lo abbiamo fatto, certo, riconoscendo innanzitutto che con umiltà - cosa non sempre scontata - questo Governo si è messo nel solco di un lavoro già avviato dalle conclusioni della precedente Commissione parlamentare d'inchiesta su questi temi e dal precedente Governo. Il disegno di legge al nostro esame nasce evidentemente dentro quel solco e ne ricalca sostanzialmente i tratti più qualificanti.

Lo abbiamo fatto anche perché - secondo noi - nel riscrivere questo disegno di legge con una curvatura eccessivamente securitaria e punitiva, vi erano state delle storture che sono state poi prontamente recuperate nel dibattito parlamentare alla Camera, grazie anche all'intervento delle parlamentari delle forze di opposizione. In modo particolare ringrazio il lavoro preziosissimo delle parlamentari del mio Gruppo, del Partito Democratico. Il provvedimento è quindi stato cambiato accogliendo alcune nostre proposte.

Lo facciamo sicuramente per questo, ma lo facciamo - lo voglio dire con chiarezza - perché il meglio è nemico del bene e perché, grazie a questo provvedimento, qualche cosa in più in termini di protezione alle donne che subiscono violenza in questo Paese sarà sicuramente assicurato.

Vi è stato fatto poco riferimento fino a questo momento, ma qualche cosa, anche solo in termini di titoli, lo voglio dire: viene rafforzato l'ammonimento. Vengono rafforzate le misure di prevenzione, viene semplificata la procedura per il braccialetto elettronico, la definizione nella priorità nei ruoli d'udienza; vengono rafforzate e semplificate le procedure per adottare le misure cautelari; la specializzazione dei procuratori e degli uffici giudiziari viene scritta nero su bianco; vengono stabiliti i tempi per adottare le misure cautelari. E soprattutto viene resa finalmente reato la violazione degli ordini di protezione, seppure in sede civile e quindi si amplia lo spettro della possibilità di intervento penale, che sicuramente è un fatto significativo se pensiamo alle violenze che si subiscono nel corso di una separazione, soprattutto quando la donna - come dirò dopo - si afferma in un percorso di autonomia e di libertà da una relazione tossica. Addirittura riusciamo finalmente a prevedere la famosa misura dell'arresto in flagranza differita (richiesta più volte) e vengono rafforzate le misure per il corso per gli uomini maltrattanti, e cioè finalmente viene recepita una indicazione chiara che veniva dalla precedente Commissione parlamentare d'inchiesta. Il percorso, e soprattutto i benefici collegati alla sua frequentazione, vengono vincolati alla valutazione di un esito favorevole.

Ho detto solo dei titoli, per evidenziare che si rafforza il sistema giudiziario che il nostro impianto normativo mette a disposizione per proteggere le donne in una fase nella quale siamo ancora nelle condizioni di intervenire.

Tuttavia, cosa ci lascia perplessi e, soprattutto, cosa crediamo si debba ancora fare, cosa abbiamo, tutti noi, l'onere e il compito di fare? Pensiamo alle tante donne ammazzate. Io - l'ho ripetuto più volte - non dirò mai i numeri, perché non ne disponiamo di certi, e anche perché mancano i decreti attuativi di una legge che pure abbiamo votato all'unanimità; legge di cui rivendichiamo invece l'urgenza e l'utilità, per contare non solo le morti, ma anche e soprattutto, ancor prima, i numeri elevati di violenze e di quei cosiddetti reati spia che ci consentirebbero di intervenire in tempo utile per evitare le morti.

Mancano i decreti attuativi, ma soprattutto anche questo provvedimento rischia di non farci fare alcun concreto passo in avanti se tutti quanti noi non siamo consapevoli che le norme, anche le migliori, anche quelle che oggi speriamo - e lavoreremo per questo - si approvino all'unanimità, camminano sulle gambe degli uomini e delle donne che sono chiamati a interpretarle e applicarle. Occorre allora specializzazione e formazione di chi è impegnato a interpretare, ad applicare. *(Applausi)*.

Voi in questo provvedimento scrivete "specializzazione", ma poi, a un certo punto, quando proviamo a dire che la specializzazione non si fa a costo zero, arriviamo al solito articolo finale: è l'ennesimo provvedimento a invarianza finanziaria. Anche la specializzazione degli uffici giudiziari - e abbiamo sentito il grido dei nostri uffici giudiziari - non si fa se non si stanziavano più soldi, ma anche più risorse umane. Ci vogliono investimenti, ci vuole coraggio, ci vuole coerenza, altrimenti anche queste rischiano di essere norme bandiera. Non ci spiegheremmo altrimenti come mai dal 1981, in cui esisteva il delitto d'onore, a oggi, che arriviamo a parlare di misure di prevenzione che limitano la libertà personale di un soggetto addirittura prima dell'accertamento della sua responsabilità, le donne continuano a subire tutte le atroci forme di violenza. *(Applausi)*.

Interrogiamoci, allora, tutti quanti insieme. Non bastano le norme; serve specializzazione, ma soprattutto serve un cambio di passo nella cultura, perché anche la specializzazione di un operatore non basterà. Quando pregiudizi e stereotipi albergano nell'animo di ciascuno di noi, nelle aule giudiziarie quelle donne non saranno credute, il comportamento degli uomini sarà minimizzato, non si farà un'attenta valutazione del rischio, non si stabiliranno misure cautelari, non si metterà il

braccialetto elettronico. (*Applausi*).

È questa la sfida: non ci stancheremo mai di dirlo. Bene, allora, la rivoluzione culturale: le ho sentite, finalmente, queste parole, le abbiamo sentite tutti, anche dai banchi della destra. Bene, ci siamo. Ma come facciamo la rivoluzione culturale? Consentitemelo: non la faremo sicuramente col progetto del ministro Valditara, se i consulenti del ministro Valditara sono quelli di cui abbiamo letto in questi giorni. (*Applausi*).

Ci preoccupa. Attenzione: siamo pronti a votare a favore, ma non avalleremo mai un progetto che porta nelle scuole diseducazione per i nostri ragazzi. Le violenze sono agite dagli uomini nei confronti delle donne, non dalle donne nei confronti degli uomini: non sono uguali, non possono essere uguali. Attenzione e questo non è possibile. (*Applausi*).

Parliamo pertanto di operatori specializzati, ma anche di formazione e abbattimento di stereotipi e pregiudizi. Ha ragione la mia collega Rossomando: il tema è ricostruire modelli di relazione, perché la violenza è sperequazione di potere, è una dinamica di relazione sbagliata. Sono gli uomini che non accettano l'autonomia e la libertà delle donne. Tutti gli uomini ancora non accettano l'autonomia e la libertà delle donne ed è questa mentalità che noi dobbiamo provare a destrutturare e ricostruire.

Le donne - come è stato scritto oggi in qualche articolo di stampa - sono quelle che hanno compiuto la più grande rivoluzione del Novecento; sono coloro grazie alle quali il patriarcato è stato superato formalmente; ma nei fatti di patriarcato parliamo tutte le volte che un uomo, un qualunque uomo, si gira dall'altra parte di fronte a una promozione negata a una donna perché ha scelto di prendersi cura dei propri figli, tutte le volte che un uomo si gira dall'altra parte di fronte a una battuta sessista.

Non so se gli uomini di quest'Assemblea oggi faranno un *flash mob*, rispondendo a un appello del presidente La Russa. Ma voglio dire una cosa: abbiamo bisogno che tutti gli uomini, non solo quelli che commettono violenza, dicano chiaramente: è anche colpa mia; io mi sono girato dall'altra parte tutte le volte che di fronte a me accadeva in qualche modo la consacrazione di questa sperequazione di potere, pensando che non fosse mia responsabilità.

È responsabilità di tutti gli uomini, di quelli che commettono violenza e di quelli che la violenza l'hanno vista, ma si sono girati dall'altra parte, sostanzialmente diventando complici di un sistema che facciamo fatica a scalfire, perché - come sempre - quando è una questione di relazioni di potere, il potere si fa fatica a lasciarlo. E gli uomini di questo Paese non fanno ancora un passo indietro.

Io sono contraria a qualsiasi forma di spettacolarizzazione - e credo che di quest'ultimo omicidio si sia fatta un'eccessiva spettacolarizzazione - ma voglio dire una cosa sola, simbolica e importante: Giulia si stava per laureare ed era sicuramente un passaggio importante per l'affermazione del suo spazio di autonomia e di libertà. È quello il passaggio che vorrei sottolineare. Gli uomini devono imparare un altro modo di stare al mondo e di stare dentro la relazione. Quindi, bene le scuole, bene l'impegno di tutte le agenzie educative, ma attenzione a chi mandiamo dentro le scuole, attenzione a chi affidiamo questo compito.

Abbiamo un grandissimo, straordinario patrimonio di competenze e di specializzazione, e sono le operatrici dei centri antiviolenza: lo hanno fatto per anni, hanno accolto le donne, le hanno aiutate e sanno di cosa parlano quando parlano di violenza maschile contro le donne. Attingiamo lì, e chiediamo a quelle operatrici che hanno fatto un lavoro egregio per tanti anni da sole, senza tante forme di sostegno, di venire nelle scuole a insegnare ai nostri ragazzi. Parleranno un linguaggio di verità, renderanno giustizia alle donne che non ci sono più, ma soprattutto ci aiuteranno a costruire generazioni, a debellare stereotipi e pregiudizi e a fare davvero quella rivoluzione culturale che tutti quanti oggi insieme invociamo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare la senatrice Mennuni. Ne ha facoltà.

[MENNUNI](#) (*FdI*). Signor Presidente, il sorriso di Giulia si è spento. È un sorriso che si è spento nel fiore degli anni, così come se ne sono spenti tanti di sorrisi nel fiore degli anni, nel mondo e anche in Italia.

Le descrizioni di quel ragazzo, il fidanzato, il fatto che egli visse con sofferenza la circostanza che lei si dovesse laureare qualche giorno prima di lui, la sua possessività sono tutti elementi che indubbiamente ci devono indurre a riflettere. L'essere umano - l'uomo, la donna - si evolve, studia,

lavora e giammai deve accadere che soltanto perché, solitamente, la donna è il soggetto più debole, questa debba essere soverchiata fisicamente fino, a volte, alla sua uccisione. Purtroppo in Italia sono 120 i casi finora dall'inizio dell'anno.

È dunque bene che, come dai tempi della Convenzione di Istanbul (che è stata richiamata più volte in quest'Aula), oggi sia partito un grande percorso per cercare di mettere in difesa e tutelare la donna. Ricordo la legge sullo *stalking* durante il Governo Berlusconi. Ricordo la legge contro la violenza sulle donne, anche questa durante il Governo Berlusconi. Oggi, con questo importantissimo disegno di legge, stiamo andando ad approfondire e inasprire alcune pene nei casi di recidiva, a ridurre i termini per mettere maggiormente in protezione la donna e anticipare la soglia di difesa della stessa. È vero che la donna non può attendere tra la denuncia e l'intervento dello Stato giorni, mesi, anni in cui è praticamente abbandonata. Vi è sicuramente un pilastro giuridico e credo che questo disegno di legge vada veramente nella direzione di sostenere e aiutare le donne italiane vittime di violenza.

Vi è un pilastro culturale sul quale dobbiamo lavorare e dobbiamo lavorare molto. Io sono figlia, ad esempio, di una famiglia in cui, oltre al papà e alla mamma, vi erano tre fratelli maschi. Ricordo che - come succede sempre tra bambini, a cinque o sei anni - accadeva che tra di noi ci fossero delle baruffe e ci si menasse.

Allora il mio papà interveniva con forza nei riguardi dei miei fratelli e diceva loro che la donna non si tocca neanche con un fiore. (*Applausi*).

Oggi la famiglia è più disgregata, oggi a volte il papà a casa non c'è e allora è lì che io credo sia importante fare un grande lavoro culturale interistituzionale. Nelle scuole? Sì. Negli ambiti dei dibattiti? Sì. È stato bellissimo, per esempio, il dibattito acceso che si è consumato in quest'Aula in merito al decreto Caivano, rispetto a quell'articolo 13 tanto dibattuto, per cercare di tutelare i nostri giovani, i nostri ragazzi, che sono così esposti oggi, come non lo eravamo noi, ai *social* e ai contenuti violenti e sessisti. È stato bello vedere che vi fosse una compartecipazione trasversale rispetto all'esigenza di implementare il *parental control* e di proteggere quei ragazzi, che oggi e troppo spesso sono soli, anche perché vi è una sofferenza dell'istituzione familiare, che era e deve tornare a essere la cellula cardine della società. (*Applausi*).

Vengo da una famiglia che aveva una nonna inglese, e quindi ricordo in casa il dibattito in merito a quel diritto che abbiamo acquisito. Quanti senatori donne ci sono qui? In Inghilterra fu Emmeline Pankhurst la prima donna che partì con azioni concrete per chiedere il diritto di voto attivo e passivo per le donne. Lei diceva: noi non siamo *law breaker*, noi vogliamo diventare, perché lo possiamo fare, *law maker*. (*Applausi*). Questo deve essere lo spirito giusto, non un femminismo separatista. Noi crediamo che il separatismo non porti a nulla di positivo. Crediamo invece in uno spirito comunitario, che debba aiutare il bambino a non vedere un esempio cattivo, ma debba essere invece sostenuto e supportato dalle varie istituzioni.

Il grande dibattito sulla scuola è un dibattito interessante. Sicuramente si può fare del lavoro nelle scuole; sicuramente bisogna proseguire con un grande lavoro interistituzionale. Si è parlato della violenza economica, che spesso è il primo elemento *in nuce* dal quale poi può scaturire la violenza fisica. Il numero 1522, che deve essere implementato - e questo Governo lo sta facendo - i centri antiviolenza, che debbono operare, sono tutti elementi sicuramente importantissimi. Ma non bisogna mascherare a livello scolastico l'educazione sessuale, andando invece ad indurre i bambini piccoli nell'analisi di quello che è il genere percepito, che dovrebbe essere altro rispetto alla sessualità. (*Applausi*). Questo non è il bene del bambino e non credo vada neanche nella direzione della tutela e della salvaguardia di noi donne.

Vi ringrazio, perché so che anche su questo provvedimento vi è stato un dibattito acceso. Mi sembra che tutto sommato si converga sulle medesime posizioni. Dovremo continuare questa buona battaglia, tesa non a svilire la figura della donna, ma a rievocarne le grandi capacità di donna lavoratrice, sì, e di donna soprattutto madre, per dare autentica forza a quello che è l'effettivo archetipo della donna, che è indistruttibile e deve ritornare a essere tale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

[RENZI](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente del Senato, membri del Governo, onorevoli colleghi, ringrazio le

colleghe e i colleghi del Gruppo per avermi dato l'opportunità di aggiungere la mia voce. I recenti fatti di cronaca hanno colpito moltissimo soprattutto le giovani generazioni e fa impressione vedere il minuto di rumore che tante scuole hanno scelto di dedicare alla vicenda di Giulia Cecchettin. Sono affezionato all'idea del minuto di silenzio di fronte alle tragedie, di un momento di preghiera. Ma riconosco che nel minuto di rumore c'è una voglia di non accettare la logica della violenza e di provare a dare un segnale di reazione soprattutto da parte di chi, nato dopo il 2000, si trova a vivere in prima persona questi terribili fatti, questo terribile femminicidio.

Eppure, c'è una contraddizione in termini perché, per noi parlamentari, non è opportuno né il minuto di rumore né il minuto di silenzio: servirebbe un minuto di riflessione, un minuto che diventa un'ora, una settimana, un anno. Servirebbe legiferare non sulla base dell'ennesimo fatto di cronaca.

Mi ha colpito stamattina arrivando in Senato un messaggio che ho ricevuto, al quale ho risposto che sì, avrei parlato per il disegno di legge sulla vicenda di Giulia. Questo disegno di legge non nasce però dalla vicenda di Giulia Cecchettin: nasce - se così si può dire - dalla vicenda di Giulia Tramontano, ancora una volta, un femminicidio terribile e atroce. Non è possibile immaginare un femminicidio che non sia terribile atroce. Come tutti, ho seguito le vicende di cronaca e mi ha colpito qualche immagine di Giulia Cecchettin, l'immagine con la sua mamma, ad esempio. Mi ha colpito un audio che è stato pubblicato in cui lei dice alla zia che sarebbe tornata a trovarli qualche giorno dopo. È un audio in cui si sente una voce così delicata e contemporaneamente una donna così forte, che era pronta a laurearsi, aveva terminato il proprio percorso di studi, aveva tutta la vita davanti e aveva il diritto di viverla senza che chi diceva di amarla la uccidesse nel modo con il quale l'ha uccisa.

È un paradosso che si leggano storie diverse, legate però da un unico fattore: la violenza contro la donna. Giulia Tramontano è stata uccisa da un uomo che diceva di amarla, che la odiava e che ha ucciso non soltanto Giulia, ma anche il bambino che aveva in grembo, cercando di avvelenarli con il veleno per topi.

Questo ci fa pensare che noi non stiamo legiferando sulla base di una singola emergenza perché c'è Giulia Cecchettin, c'è Giulia Tramontano, c'è un incredibile numero di Giulie nella storia di questo nostro Paese, più di cento persone sono morte nel modo più indescrivibile e assurdo.

Avverto il bisogno di unire con voi i punti di un ragionamento che sia un po' meno emotivo. Tutti noi siamo molto colpiti. Io ho dei figli, il primo dei quali nato nel 2001, ha ventidue anni. Sono colpito, da padre. Da qualche giorno continuo a pensare ai padri di questa storia, al signor Gino, il padre di Giulia: una figura talmente drammaticamente bella e moralmente enorme in una tragedia come quella che ha vissuto, che sembra ricordare quasi una figura della tragedia greca, ma è una realtà italiana e non una tragedia greca. È un simbolo di nobiltà straordinario quest'uomo, questo padre, questa figura costretta a convivere con il dolore della scomparsa della moglie, prima, e poi della tragedia, più atroce, della figlia.

Penso però che noi abbiamo il dovere di andare oltre le emozioni. Provo allora a offrire tre pensieri che metto a disposizione, sapendo che non saranno condivisi forse al 100 per cento. Noi oggi votiamo tutti insieme, ma è giusto anche non condividere alcune cose.

Il primo: l'eco costante dell'importanza della scuola. Signori, questo Parlamento si è diviso quando si è portata l'educazione affettiva nelle scuole, perché c'è già una legge che lo prevede. È la cosiddetta legge della buona scuola. A destra ci avete detto che stavamo portando il *gender*, e non era vero; a sinistra ci avete detto che stavamo mortificando gli insegnanti, e non era vero. Nessuno parla del fatto che si sta discutendo da una settimana di una legge che già c'è.

Il punto vero è che io che quella legge l'ho voluta vi dico che non basta caricare la scuola di una responsabilità che non è soltanto della scuola. Oggi Paolo Crepet, ma in passato altri psichiatri, esperti della salute mentale, esperti dell'adolescenza, hanno richiamato la nostra attenzione sul fatto che l'educazione affettiva non deve essere delegata semplicemente alla scuola. Se la scuola deve fare qualcosa, è recuperare il gusto e la bellezza di leggere delle pagine di letteratura che sono state cancellate o diventate semplicemente un fatto burocratico. Per combattere il senso di vuoto, la crisi di questa generazione, per comprendere che l'amore non può essere possesso, forse vale la pena riscoprire il V Canto dell'Inferno e rileggerlo in una dimensione diversa. Forse vale la pena ripartire da Saffo fino

ai poeti della contemporaneità. Forse vale la pena capire che «I promessi sposi» non sono quel romanzino che va a finir bene, come qualcuno vuole continuare a dire. Se vogliamo essere seri, noi senatrici e senatori, e non continuare con un dibattito che rischia di essere semplicemente copiato da Twitter, dove ciascuno dice la sua, dobbiamo avere il coraggio di andare in profondità e capire che quello che serve oggi è tentare di affrontare quel male di vivere di cui un collega senatore che è stato seduto in questi banchi - perché di questo si parlava, a proposito di quel premio Nobel per la letteratura - parlava, dicendo «spesso il male di vivere ho incontrato». C'è una dimensione profonda che non sarà il *bonus* psicologo (giusto), che non sarà l'educazione affettiva (giusta), che è il grande tema della nuova generazione che deve essere educata alla bellezza della vita e alla difficoltà di comprendere che l'amore non potrà mai essere troppo. (*Applausi*). L'amore non ha limiti se non quello della violenza. Ancora oggi leggiamo sui giornali di una donna "uccisa per troppo amore", ma non è mai troppo amore quello che porta a uccidere, bensì è la negazione dell'amore, è la violenza, è l'odio. E, se noi non siamo in grado di stabilire un limite con i nostri ragazzi parlando con loro e guardandoli negli occhi, siamo tutti sconfitti, possiamo fare i dibattiti da bar dello sport come gli altri. L'educazione affettiva passi dalla letteratura, passi dalla capacità di ridare un ruolo alla scuola e smettiamola con il rinfacciarci gli uni agli altri le dichiarazioni.

Anche oggi, in quest'Aula, la collega Valente esprimeva un concetto che non condivido fino in fondo, ovvero che ogni uomo deve sentirsi responsabile. Io non credo a questo, ma questa frase l'ha detta per primo il Ministro degli affari esteri il giorno dell'annuncio del ritrovamento del cadavere. È stato il Ministro degli affari esteri a dire: «Vi chiedo scusa in quanto uomo». Io penso che non dobbiamo chiedere scusa in quanto uomini, ma che dobbiamo essere, come uomini, capaci di considerare questo come un nostro problema, e il nostro problema è affrontarlo insieme alle donne. Questa idea che siccome c'è un *killer*, tutti gli uomini sono colpevoli o responsabili - per utilizzare una sottile distinzione che è stata espressa in questi giorni - non mi convince e ho il dovere di dirlo. Penso che sia uomo quel padre, quel signor Gino che ci sta dando una lezione straordinaria in queste ore e penso a quel bambino, Emanuele, di undici anni, che ha scritto in un bigliettino: «Prometto di non essere come Filippo». Ci sono centinaia di migliaia di casi di persone che combattono contro il femminicidio, tra uomini e donne, che non possono essere sottaciuti. Ecco perché non condivido che - come si sta facendo in parte della sinistra - si dia la responsabilità a tutti gli uomini. Ma voglio dire alla destra, che attacca sui giornali di *opinion leader* collegati alla destra, che la stessa cosa l'ha detta il Ministro degli affari esteri di questo Governo.

Infine, sulla cultura patriarcale, signor Presidente, non condivido tante delle riflessioni che sono state fatte. La cultura patriarcale in questo Paese è senz'altro una cultura che ha segnato la storia. Oggi tendo a credere con Massimo Recalcati che il vero dramma della nostra stagione sia l'eclissi del padre. C'è bisogno di una capacità di fare i conti con la mancanza dell'autorevolezza, del saper dire no, del saper confrontarsi e condividere, che naturalmente non riguarda il caso specifico, ma riguarda tutti noi. L'eclissi del padre, su cui Recalcati - e non solo - ha scritto, rappresenta un elemento di riflessione per ciascuno di noi - questo sì - che in questa vicenda non è stato toccato, perché bisogna dare la colpa semplicemente al patriarcato. È evidente che ogni violenza contro le donne è una violenza che va combattuta senza se e senza ma. Ma è altrettanto evidente che abbiamo bisogno di fare uno sforzo un po' meno banale di quello che è stato fatto.

Signor Presidente, ho l'immagine di Giulia con le braccia intorno al collo della sua mamma; è un'immagine che tutti noi abbiamo visto e che credo ci abbia commosso per tanti motivi, anche per il fatto che la sua mamma se n'è andata un anno fa. Mi piace pensare che da qualche parte, per chi come noi è credente, ci sia questo abbraccio in questo momento. Tuttavia, per noi che siamo impegnati non semplicemente ad affidarci alle preghiere e ai buoni sentimenti, ma a lottare su questa terra, in questo Parlamento, in questa realtà, contro ogni tipo di violenza, il mio è un appello: votiamo insieme, va bene, ma facciamo uno sforzo per ascoltare gli uni le ragioni degli altri. La cosa peggiore che potrebbe accaderci dopo questi fatti di cronaca è dividerci in modo ideologico e non affrontare la vera grande questione, che è quella educativa, che ci riguarda tutti, nessuno escluso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.

[VERINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, dentro l'angoscia della tragedia che ha strappato Giulia alla vita, alla sua famiglia, ma direi a tutti noi, ci sono stati e ci sono anche aspetti di straordinaria maturità civile e umana e di delicatezza. Le cose dette dal babbo di Giulia, straziato dal dolore, non sono state parole di odio o di vendetta e anche quelle dei familiari di Filippo, con la loro diversa, annichilita angoscia, meritano rispetto. Poi c'è Elena, la sorella, che nel suo strazio ha saputo trovare la forza per dirci che l'ennesima barbare subita da una donna, da sua sorella, non è frutto di mostruosità, cioè di qualcosa di estraneo alla nostra società, alla sua vita di relazione. No: lei ha parlato di connessioni con una società intrisa di patriarcato, che non ha niente a che vedere, nella sua accezione negativa, con l'autorevolezza delle figure paterne, e ha parlato di cultura dello stupro, quella che legittima ogni comportamento. Ha poi citato aspetti di naturale quotidianità: il possesso, il controllo maschile. Si dice che non tutti gli uomini sono così. Sì, ma sono sempre gli uomini ad avere questi comportamenti. E ha aggiunto: nessun uomo è buono se non fa nulla per smantellare la società che li privilegia. Il femminicidio, infatti, non è un omicidio passionale, ma è un omicidio di potere.

Tantissime donne in questi giorni hanno gridato per l'ennesima volta parole come queste, ma anche molti uomini hanno detto cose simili: Francesco Piccolo, il cui articolo andrebbe letto nelle scuole; Antonio Polito, Michele Serra. Penso anche ad articoli usciti su «Il Foglio», su «Avvenire» e su tanti altri giornali. Penso soprattutto a migliaia di ragazzi, di maschi che, con migliaia di ragazze, hanno dato vita a fiaccolate, manifestazioni e assemblee. Hanno fatto non un minuto di silenzio, ma un minuto di rumore e quindi di speranza, perché c'è bisogno di questo, di realismo e coraggio. Sì, realismo: siamo in salita, ci sarà un motivo. Se in questo Paese - come ci ha ricordato lo straordinario film di Paola Cortellesi - le donne hanno potuto votare solo nel 1946. Ci sarà una ragione se l'abolizione del delitto d'onore è stata votata solo nel 1981, come l'abolizione del matrimonio riparatore, e se la riforma del diritto di famiglia è stata votata nel 1975 e il divorzio nel 1972, confermato dal *referendum* nel 1974. Sarebbe bello vedere quanto è costato e ricordare il sacrificio, l'impegno di tante donne in questo Parlamento e nel Paese per dette conquiste. Troppo lungo sarebbe l'elenco, e voglio citare due nomi. Il primo è quello di Franca Viola, che nel 1967 si ribellò alle logiche patriarcali e mafiose del matrimonio riparatore; l'altro nome è quello di Nilde Iotti e mi limito soltanto al nome. Questo era il coraggio del quale c'è bisogno anche oggi.

La legge che approveremo è importante, perché rafforza tutele e misure cautelari - è stato detto da tanti interventi che mi hanno preceduto - semplifica le procedure per l'applicazione dei braccialetti elettronici, sperando che ci siano a sufficienza; rafforza la misura della distanza minima. Su altri aspetti, anche di tutele di sicurezza, ci sono ancora limiti che abbiamo provato a correggere: penso al tema della formazione degli operatori della sicurezza e della magistratura.

La legge però è importante e perciò ringrazio persone - ne ho citate del passato - che in Parlamento negli anni si sono battute su questi temi con fatica e determinazione, e i risultati che raggiungiamo, anche se in salita, sono anche il frutto di tale lavoro.

Permettetemi di fare quattro nomi. Il primo è quello di una persona che ha presieduto due legislature fa la Commissione giustizia della Camera, Donatella Ferranti. Penso all'attuale presidente della Commissione giustizia del Senato, Giulia Bongiorno. Penso alla Commissione sul femminicidio della scorsa legislatura, guidata con passione e capacità dalla senatrice Valeria Valente. Voglio anche ricordare l'impegno parlamentare e oggi fuori dal Parlamento di una persona come Lucia Annibali (*Applausi*) che ha saputo e sa rappresentare un esempio di forza, di coraggio e di determinazione.

Questo ci fa dire che non ci dev'essere solo un domani, ma anche un oggi; e oggi significa colmare i grandi vuoti della legge: educazione affettiva e sessuale e cultura del rispetto e di relazione di genere, coinvolgendo tutti i soggetti della comunità educante, dalle famiglie alle scuole di ogni ordine e grado, alla comunicazione. Inoltre, sono questioni collegate anche le pari opportunità, la parità di genere nella vita, nelle professioni e nel lavoro, la parità di salario e tante altre cose che possano rendere finalmente davvero civile la nostra società, perché paritaria. Dobbiamo lavorarci presto e dobbiamo farlo insieme, con date precise e impegni precisi. L'appartenenza o no - lo vorrei dire veramente senza polemiche, perché quella polemica non è stata il massimo della vita e lo vorrei dire con sincerità alla presidente Meloni - ai valori della società patriarcale non è determinata dall'essere una famiglia di sole donne o di

solì uomini. (*Applausi*). No, è determinata dalle scelte che chi governa o chi sta in Parlamento compie ogni giorno con coerenza e coraggio per superare una società ancora terribilmente oppressa da questi disvalori che stanno alla base delle discriminazioni, dell'oppressione, del possesso e della violenza degli uomini contro le donne. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, credo che si terrà a breve la Conferenza dei Capigruppo, ma la seduta proseguirà, perché si deve arrivare al voto entro una determinata ora, su richiesta di alcuni Gruppi che hanno riunioni dei loro organi politici.

Vorrei invece pregare la senatrice Rossomando di assumere la Presidenza, perché ieri sera sono stato eletto all'unanimità Presidente del Gruppo parlamentare di Forza Italia, quindi ovviamente lascio la Vice Presidenza del Senato, ringraziando tutti i colleghi (*Applausi*) per la disponibilità con cui hanno aiutato il mio lavoro e tutti gli Uffici. Spero di aver rispettato i diritti e le facoltà di tutti e garantito l'ordinato svolgimento dei lavori.

Buon proseguimento di lavoro, ci vedremo in Aula.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,19)

È iscritta a parlare la senatrice Mieli. Ne ha facoltà.

MIELI (Fdl). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, relatrice Campione, oggi mettiamo un altro tassello contro la violenza sulle femmine. I fatti di cronaca dei giorni scorsi credo abbiano coinvolto e sconvolto ognuno di noi. Quello che è successo a Giulia è qualcosa di inqualificabile, indicibile, orribile ed atroce. Giulia poteva essere nostra figlia, nostra sorella, nostra nipote, ma anche la nostra vicina di casa.

Ricordo il messaggio della loro ultima conversazione, che con tanto amore il papà ha mostrato: «Spero di non averti svegliato. Sono andata a prendere l'autobus per andare a fare colazione con i miei amici. Ti voglio bene». Scriveva così Giulia al papà Gino su WhatsApp. E poi, a quel «Ti voglio bene», il padre aveva risposto con un «Grazie amore. Anch'io, tanto». Tutti abbiamo sperato di rivederla, quella ragazza di appena ventidue anni, ed invece è stata brutalmente uccisa. Provo un dolore infinito nel vedere le sue fotografie sorridenti e, insieme alla tristezza, una grande rabbia.

A Giulia è stata atrocemente rubata la vita da un maschio. L'amore vero non uccide. L'amore vero non fa mai del male. Questo, ovviamente, non è amore. Non poteva essere amore quello di un maschio che la riduce a non respirare più. Per quei maschi - che chiamo così perché alcuni mostri compiono stupri quando non sono ancora diventati uomini, ma pensano di esserlo - per quei maschi, dicevo, troppo spesso la femmina è un oggetto da possedere.

È una scia di violenza che continua da anni, con numeri addirittura più drammatici di quelli del passato. Il femminicidio è il gesto finale della violenza sulle femmine. È la forma estrema della violenza più brutale. È più evidente, quella fisica, che ha molti possibili modi di esercitarsi, dalle minacce alla persecuzione e dai maltrattamenti agli stupri e all'omicidio.

I dati delle Nazioni Unite parlano chiaro e ci dicono che, nell'arco della vita, una donna su tre ha subito abusi e violenza fisica o psicologica. Donne, ragazze e bambine continuano a essere, in molte aree del mondo, anche in situazioni di conflitto armato e di emergenza, vittime di discriminazioni, violenze, abusi e sfruttamento. Gli stupri di guerra sono un'arma vera e propria, che riduce le donne a territorio da possedere. Abbiamo visto le atroci immagini delle donne violentate dai terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre: scene delle ragazze stuprate, martoriate o uccise.

Su questo è necessario un impegno di tutta la comunità internazionale. Le battaglie contro i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali hanno visto da sempre l'Italia in prima linea. Nessuna cultura può definirsi tale, se contempla la violenza sulle femmine. Dobbiamo sostenere il desiderio di libertà in alcune Nazioni come l'Afghanistan e l'Iran, dove le donne stanno portando avanti una battaglia, con coraggio e determinazione, per rivendicare il proprio ruolo nella società.

Anche qui in Italia il quadro impone la massima attenzione. Con questo provvedimento abbiamo ritenuto di far prevalere ciò che unisce rispetto a ciò che divide, con la consapevolezza, signor Presidente, che, mentre oggi parliamo, da qualche parte in Italia ci sono donne vittime di violenza. Questo lavoro di sintesi ha messo alla propria base il confronto e non il conflitto.

Tutte le donne vittime di violenza devono sapere che non sono sole e che le istituzioni ci sono, al loro

fianco, non solo per accogliere la denuncia della violenza subita, ma per proteggerle, con i loro figli, e creare condizioni di sicurezza e di opportunità tali per cui si sentano accompagnate e protette. Sta a noi il compito di usare tutti gli strumenti a disposizione per tutelare la loro salute, la loro integrità fisica e psicologica e la loro libertà.

Questo è un provvedimento importante, che compie passi in avanti per la sicurezza delle donne: la custodia cautelare; il rafforzamento dell'ammonizione; il braccialetto elettronico; tempi stringenti per la valutazione del rischio da parte della magistratura e per la conseguente eventuale applicazione delle misure preventive e cautelari; ancora, regole per favorire la specializzazione sul campo dei magistrati e la formazione degli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le vittime; allontanamento d'urgenza dalle case di famiglia, anche al di fuori dei casi di flagranza.

Una cosa è certa: non arretrerebbe di un millimetro. Saremo al fianco delle femmine, nella consapevolezza che, anche se domani dovessimo arrivare a un solo caso, non avremmo ancora vinto questa battaglia di civiltà. (*Applausi*).

Signor Presidente, poco fa la senatrice Valente, che non vedo ora in Aula, ha parlato delle molte cose che ci dividono e ha voluto ribadire le distanze da questa maggioranza, forse perché la segretaria del suo partito, il 26 ottobre alla Camera, era assente a tutte le settanta votazioni che hanno riguardato il provvedimento, compreso il voto finale. (*Applausi*). Allora ve lo dico in latino: *acta, non verba*.

Quando dovete esserci, non ci siete. Un bel tacere non fu mai scritto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guidi. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Colleghi, vi chiedo di tacere o di abbassare la voce. Si può sempre uscire dall'Aula, se non si intende ascoltare.

Prego, senatore Guidi.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, non c'è bisogno che tutti ascoltino: anche questa è violenza, ci mancherebbe.

Io ho ascoltato, non da oggi, il dibattito, molto maturo, rispetto alle violenze al mondo femminile. Non riesco però, come ha detto Matteo Renzi, del quale condivido parte dei contenuti espressi, ad essere estraneo a quello che devo dire oggi. Non ci sto. Credo che sia giusto partire da noi, da me, dall'«io», non per fare psicoterapia o per forzare un applauso un pochino strappato da sentimenti così complessi, ma perché nel mio caso non credo di non poter parlare di quanto mi vergogni di essere me, maschio. Mi vergogno perché vivo due sentimenti, uno dei quali è la voglia di afferarmi come persona e come uomo, con grande fatica, perché sembra che la persona con disabilità sia quasi un marziano di Flaiano, venuto chissà da dove e chissà dove andrà. Quindi, da una parte, sin da piccolino ho cercato di essere persona e quindi uomo, ma, dall'altra, quanti ricatti ho fatto - volutamente o inconsciamente - alle donne che hanno transitato, per fortuna, nella mia vita. Mia madre ha dovuto rinunciare a una parte della sua femminilità per aiutarmi, ma sempre sotto il ricatto fatto da me di provocare in lei pena, sofferenza e preoccupazione per il futuro. Poi magari ci sono riuscito, ma a quale prezzo mia madre ha pagato il mio tentativo, più o meno riuscito, di essere normale? Ma non è violenza anche questa, quella di un figlio con disabilità che pretende dalla madre un atteggiamento più attento, facendola così rinunciare a tante cose? Così con le donne successive: con gli amori, nelle amicizie o sul lavoro, quante volte, più o meno coscientemente, ho ricattato col mio essere disabile e anche di successo? Quanto ho fatto pagare queste donne meravigliose? Io mi vergogno profondamente di quello che ho fatto, di quello che sto facendo anche adesso alle persone che amo e di quello che farò nel breve percorso futuro della mia vita.

Non è la tua coscienza. È la presa di coscienza, in quest'Aula sacra, che non c'è maschio che non possa non vergognarsi, più o meno profondamente, di quello che ha fatto, di quello che fa e di quello che farà. Per me è più difficile ancora, perché molti gesti emozionali mi fanno vivere e mi permettono di dire: «Capperò, ma io esisto, io ci sono, io sono anche un soggetto che può amare ed essere amato». Ma quanto, del mio essere con disabilità, per il mio carattere un po' - qualcuno potrebbe dire tanto - narcisista ricatta anche chi amo?

Senza fare psicoterapie e senza affermare sensi di colpa che durano un giorno, per poi ricominciare come prima, dico allora di essere profondamente colpito da troppe persone (maschi, soprattutto, ma

anche femmine, in certi casi) che si dichiarano fuori, che si sentono dalla parte della ragione, sempre. Io non sto affatto dalla parte della ragione, ma sono orgoglioso di partecipare a un provvedimento legislativo condiviso, che ci fa fare un piccolo passo in avanti. Se leva un po' di dolore alle donne, se leva un po' di incertezza, io ci sto. Qualsiasi cosa si possa fare per ridurre l'immenso e incommensurabile dolore del mondo femminile, adesso, in questo momento, io, con il mio senso di colpa, con il mio dubbio di dover andare avanti o no, io dico che ci sto.

Certo, però, alcune cose vanno dette. Questo provvedimento aiuta, ma quante altre cose - e subito - vanno fatte, nella scuola, nella famiglia e non? È possibile insegnare sentimenti a scuola? Sì, anche con dei tecnici, soprattutto, giustamente, quelli che nei centri antiviolenza hanno vissuto esperienze dirette. In questo ci sto anch'io, a raccontare quanto è bello donare amore e non possedere amore. *(Applausi)*.

Così per la sessualità. La scuola in questo momento deve partecipare subito a progetti più ampi. Ma la storia - cacchio! - non può essere vissuta solo al maschile: una successione di guerre, di vincitori e vinti e di morti; in generale, il maschio, la persona che vince, è quella che ha fatto più morti, che ha condiviso più stupri e che ha fatto vivere più violenze. La storia va riscritta anche al femminile: altrimenti, da una parte, diciamo qualcosa di positivo *hic et nunc* e poi insegniamo l'obbrobrio che solo le guerre sono la storia e che la storia è fatta di guerre. Ma scherziamo?

Così la scienza. La scienza sembra quasi tutta al maschile. La mia amica, dolcissima, Levi Montalcini, diceva che bisogna raccontare il contributo immenso delle donne alla scienza e non come cavie, ma come scienziate e come attrici del percorso di creazione del futuro.

Mi avvio a concludere, signora Presidente: credo che non possiamo fermarci, ma questa legge è un passetto in avanti, che - lo ripeto - anche io condivido. Bisogna però creare nuove sfide immense, senza creare contrapposizioni, che ricordano la guerra, tra vincitori e vinti, femmine e maschi contro, e bisogna farlo insieme. La crisi e il dolore del maschio procurano torture, procurano una vita impossibile per troppe donne. Bisogna interpretare la realtà di oggi, dolorosa e incerta, che ci rende spesso incapaci di programmare il futuro. Nell'incertezza c'è violenza, soprattutto maschile. Abbiamo bisogno di enfatizzare gli esempi positivi delle donne di oggi, delle donne scienziate, delle terapisti e delle persone che ogni giorno, spesso malpagate, vivono una vita di successi, perché spesso andare avanti nella vita è già un successo.

Mi permetto di dire una cosa, fortemente politica: se abbiamo bisogno di esempi vincenti nelle donne, possibile che per la prima volta abbiamo un Presidente del Consiglio donna e quasi sembra che abbia fatto dispetto a troppa gente? *(Applausi)*. Ma non dà coraggio a milioni di donne sapere che, per la prima volta, c'è un Presidente del Consiglio donna? E cazzo, ma come si fa a negare la realtà?

PRESIDENTE. Senatore Guidi, naturalmente vale anche per lei: i termini che usiamo in Aula non sono quelli che possiamo usare al bar. Questo vale per tutti, naturalmente.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Se posso permettermi, e concludo...

PRESIDENTE. No: su questa interiezione che ha usato, chiudiamola qui; va bene?

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Se posso permettermi, Presidente, ho usato provocatoriamente un simbolo fallico.

PRESIDENTE. Senatore Guidi, per lei, come per tutti i senatori e le senatrici di quest'Assemblea, la terminologia della lingua italiana, per provocare, anche sotto il profilo del simbolo fallico, offre una possibilità tendente all'infinito, quindi la mia censura rimane e non si sposta di un millimetro. Adesso la prego di concludere, perché siamo due minuti oltre il tempo che le era stato destinato.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Sono completamente d'accordo e ci mancherebbe altro. Ho ottenuto il risultato che volevo e chiedo scusa. *(Applausi)*.

Mi permetto di dire che mai come oggi, accanto al procedere nei percorsi politici, bisogna parlare anche di noi, perché questa estraneità - che ci porta a pensare: gli altri fanno male le cose, mentre io sono al di là delle cose - non fa bene a nessuno. Grazie dello spazio e spero che si vada avanti positivamente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cucchi. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, è con emozione che prendo la parola oggi e lo faccio

avendo a fianco la Vice Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Quelli appena trascorsi, signora Presidente, sappiamo che sono stati giorni davvero molto pesanti, segnati da un fatto gravissimo di violenza, l'ennesimo femminicidio, il centocinquesimo di quest'anno, che ha travolto l'opinione pubblica e ha scatenato un dibattito dai toni anche molto accesi. È un dibattito che prosegue e questo è un bene, almeno credo.

Ho molto riflettuto sui motivi di un così diffuso coinvolgimento, signora Presidente. In Italia, come tutte e tutti sappiamo, viene commesso un femminicidio ogni tre giorni ed è una enormità. Eppure, queste notizie finiscono spesso, in fretta, in fondo alle pagine di cronaca nera. Questa volta mi è parso che sia successo qualcosa di diverso e non penso sia solo perché è accaduto a ridosso di una ricorrenza importante come il 25 novembre. Sono giunta alla conclusione che il femminicidio di Giulia Cecchettin ci abbia scossi così tanto perché smonta completamente il luogo comune secondo il quale le vittime di femminicidio in qualche modo hanno una responsabilità.

C'è voluto il femminicidio di Giulia per dimostrare che le donne vengono uccise indipendentemente dall'età, dalla città in cui vivono, dalla professione, dalla profondità della scollatura o dalla lunghezza della gonna che indossano, da quanto bevono o non bevono. Le donne vengono uccise di giorno, da ragazzi apparentemente per bene, che a volte hanno anche la faccia pulita, da bravo ragazzo. A Giulia è stato strappato via in modo brutale il futuro.

Questo femminicidio, più di altri, ci ha mostrato l'impellenza e l'assoluta necessità di intervenire sull'educazione sessuale e affettiva dei giovani. C'è un estremo bisogno, Presidente, di educazione al consenso e alla gestione delle emozioni. Se davvero vogliamo cambiare il sistema culturale patriarcale che rappresenta l'*humus* nel quale i femminicidi avvengono, dobbiamo assumerci la responsabilità di intervenire subito per contrastare tutte le forme di violenza più lievi, quelle più diffuse e in grandissima parte sommerse, che non provocano la morte della donna, ma le impediscono di essere libera; libera di decidere per sé. Mi riferisco, Presidente, alla violenza psicologica e a quella economica, per esempio.

Se davvero vogliamo il cambiamento, dobbiamo intervenire non solo e non tanto approntando un sistema sanzionatorio adeguato - lo sappiamo - e un processo veloce ed efficace. Se davvero vogliamo il cambiamento, dobbiamo investire importanti risorse e introdurre l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, come insegnamento aggiuntivo svolto da insegnanti che abbiano le adeguate competenze specifiche: questo lo ritengo fondamentale. Dobbiamo rendere certi e puntuali i finanziamenti ai centri antiviolenza, semplificando l'*iter* di assegnazione delle risorse, che sono ancora troppo diversi da Regione a Regione, per esempio. I fondi sono pochi e vengono assegnati sempre con ritardo.

Dobbiamo smontare i luoghi comuni, gli stereotipi che rinchiudono i generi in scatole di regole e imbrigliano la libertà di essere ciò che si desidera. Parte essenziale del cambiamento è la valorizzazione del fondamentale contributo che le donne hanno dato alla civilizzazione della società, all'avanzamento del diritto e dei diritti e al miglioramento delle condizioni di vita della società. Fornire un altro modo di guardare alle donne è il primo, indispensabile passo per eliminare gli stereotipi negativi. Nella società attuale gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano, nell'ambito sia privato sia pubblico. Se in alcuni casi nell'ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello dell'uomo, la scuola ha il dovere di fornire gli strumenti per una lettura paritaria del genere. Se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione basata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio dell'immagine della donna. È indispensabile educare le nuove generazioni - lo sappiamo - al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie, per ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione, strumento fondamentale. Dobbiamo insegnare ai giovani e alle giovani l'importanza del consenso e di accettare un "no". Solo un "sì" è un "sì".

Presidente, questo disegno di legge fornisce strumenti processuali utili, anche a parere degli operatori del processo, e noi ne diamo un giudizio complessivamente positivo, ma c'è ancora tanto, tantissimo da fare. L'auspicio è che questa legislatura faccia veri passi in avanti, non solo nel sanzionare adeguatamente i reati nei quali spesso si sostanzia la violenza, ma anche nell'azione di prevenzione della violenza. Per far questo è indispensabile cambiare il modello culturale patriarcale che ancora

imperava in questo Paese; non esiste nessun'altra strada.

Mi permetta di chiudere, Presidente, rivolgendo un saluto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che ieri, durante il minuto di silenzio, hanno invece scelto di gridare la loro rabbia. E un ringraziamento in particolare a Elena Cecchetti, che con le sue parole lucide e consapevoli, in questo suo forte momento di dolore, è stata fonte di ispirazione per tante e tanti di noi, raccontando con le parole giuste la violenza alle donne, senza mistificazioni o scuse. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico sportivo «Alessandro Volta» di Colle di Val d'Elsa, in provincia di Siena, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 923 , 92 , 327 e 754 (ore 12,45)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, gentili colleghi, Governo, non è la prima volta che il Parlamento affronta il tema della violenza sulle donne, lo ha fatto diverse volte e lo ha già fatto anche quest'anno. Abbiamo infatti approvato la legge n. 122 del 2023, che interviene sulla procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere.

Il pubblico ministero ha ora l'obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Si tratta di una norma che fa un altro passo avanti, ma non è risolutiva. Il disegno di legge oggi in Aula è stato esaminato a lungo in Commissione giustizia della Camera e contiene, come tutti abbiamo detto, tante norme e strumenti che incrementano ulteriormente la tutela per le donne.

L'urgenza di approvarlo al più presto ci viene ora dall'ultimo delitto orribile, quello di Giulia, ad opera di colui che era stato il suo ragazzo: lei, una ragazza modello, bella, allegra, studiosa e bravissima, tanto che stava per laurearsi in ingegneria (come già preannunciato dal nostro ministro Bernini, avrà una laurea postuma *honoris causa*) (*Applausi*); una ragazza seria, tosta, ma pur sempre una ragazza, ancora molto giovane per avere strumenti per comprendere fino in fondo chi si trovasse davanti.

Lui, sì, era considerato anche lui un bravo ragazzo, fino a quando si è scoperto che nascondeva in sé un autentico mostro, che non solo ha agito d'impulso, ma ha premeditato una vendetta verso la persona che sosteneva di amare, dichiarando oltretutto di non poter riuscire a vivere senza di lei.

Mi chiedo: il delitto di Giulia si sarebbe potuto evitare, se fossero state in vigore le norme che ci accingiamo ad approvare oggi? Purtroppo la risposta è no. È vero: le norme che ora approviamo ci consentiranno sicuramente di fare un ulteriore passo in avanti nel contrasto ad altri casi di violenza sulle donne, ma - lo dico davvero - bisogna trovare nuove disposizioni, consentendo magari al questore di ammonire un soggetto che potrebbe molestare o fare qualcosa di peggio, anche su segnalazione di un amico oppure del parente di una presunta vittima. Serve un atto amministrativo, che può funzionare su un ragazzo, quindi su una famiglia considerata normale, per bene, al fine di spaventarla e reinserirla nella comunità e nella normalità.

Nel caso di Giulia, solo sua sorella ci ha detto di essersi accorta che non era un bravo ragazzo e ha parlato di quelle che lei, diversamente da Giulia, considerava molestie. Come già detto, sicuramente le norme inserite in questo disegno di legge serviranno a contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica, ma dobbiamo continuare in questa direzione facendo una riflessione.

Mi collego qui a quanto detto dalla collega Mennuni di Fratelli d'Italia. Una riflessione che deve partire da ogni famiglia è quella sull'educazione che bisogna dare ai propri figli, ricordandosi di far sempre mancare loro qualcosa. È vero, il mestiere di un genitore è veramente difficile, ma dobbiamo farlo. Se mancherà loro qualcosa, saranno in grado di guadagnarsela da soli. Non è solo una considerazione relativa al cosiddetto patriarcato, ma all'educazione dell'intera famiglia che coinvolge noi madri che abbiamo un ruolo fondamentale sull'educazione dei nostri figli maschi.

Possiamo poi seguire anche con l'educazione che deve dare la scuola, che può avere un ruolo importante nei limiti delle ore dedicate all'educazione civica. Un altro ruolo importante può averlo lo sport, che insegna soprattutto a saper perdere, oltre che a guadagnarsi la vittoria. Dico questo perché

perdere una gara, così come perdere un affetto, una relazione con una donna, non è la fine del mondo. Accogliamo quindi certamente con favore le tante norme importanti di questo disegno di legge voluto dal ministro Roccella, ma sono convinta che il lavoro da fare sia ancora tanto e lo faremo. Lo dico da membro della Commissione sul femminicidio, che mi onoro di rappresentare, nella quale lavoriamo costantemente attraverso molteplici audizioni e da lì accogliamo contributi e iniziative utili alla comprensione del tema per arrivare a debellare il fenomeno dell'uccisione delle donne, uccise solo per il fatto di essere tali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lopreiato. Ne ha facoltà.

[LOPREIATO \(M5S\)](#). Signor Presidente, colleghi e colleghe, invito la scolaresca che assiste ai nostri lavori a prestare particolare attenzione a quello che si sta dicendo oggi in quest'Aula.

Ricordo a tutti quanto detto l'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Occorre un impegno ulteriore delle istituzioni, della comunità civile, delle donne e degli uomini, insieme, per rimuovere ostacoli, confutare pregiudizi, operando con azioni concrete, contrastando con forza le inaccettabili violenze e i femminicidi, che sono crimini gravissimi da sanzionare con il massimo di severità».

Ebbene, colleghi, devo dire che, grazie a un percorso virtuoso di interventi legislativi e a un lavoro parlamentare trasversale, si è giunti a un assetto normativo - come abbiamo detto più volte in quest'Aula - volto ad anticipare la tutela delle vittime di violenza, a velocizzare l'adozione di provvedimenti a tutela delle donne e a individuare nuove forme di reato. Abbiamo parlato quindi di codice rosso e codice rosso rafforzato e oggi stiamo parlando di questo nuovo disegno di legge. Anzi, sul punto devo dire che il Movimento 5 Stelle ha cercato anche di accelerarlo ulteriormente, proponendo di discuterlo anche in sede deliberante, cosa che avrebbe evitato l'ulteriore passaggio in Aula.

Una cosa è certa, Presidente: si continuerà a lavorare perché sono i fatti di cronaca e i numeri a reclamare un nostro ulteriore sforzo. In Italia, infatti, si sono verificati 285 omicidi quest'anno e sono 102 le vittime donne (Giulia Cecchetti è la centotreesima), di cui 82 uccise in ambito familiare-affettivo. Di queste, 53 hanno trovato la morte per mano del *partner* o di un *ex partner* e non c'è Regione italiana immune a questa piaga sociale: è un dramma nazionale che non conosce confini geografici, né barriere sociali.

L'altro giorno, Presidente, ho avuto il piacere di essere invitata ad intervenire a un evento nella mia città, Napoli, che aveva ad oggetto, per l'appunto, la lotta contro la violenza sulle donne. In quell'occasione, ho ascoltato con estrema attenzione quanto riferitomi dall'assessore alle pari opportunità, Emanuela Ferrante, che nella mia città sta facendo un lavoro impeccabile e ho avuto il piacere di confrontarmi con la coordinatrice dei centri antiviolenza e con la responsabile del centro Dafne e mi hanno fornito una serie di dati che ho qui davanti a me e che ho consultato in maniera veramente molto attenta. Orbene, giusto per estrapolare i dati più importanti, in soli dieci mesi, da gennaio a ottobre, soltanto a Napoli, ci sono state 571 segnalazioni. L'unico dato in qualche modo rincuorante è che 270 persone hanno fatto un accesso spontaneo ai centri antiviolenza e quindi hanno denunciato spontaneamente la violenza. Il 45 per cento delle donne vittime non è occupato, nel 34 per cento dei casi l'aggressore è un *ex partner* non convivente, il 44 per cento delle donne, però, non ha poi sporto denuncia. Ai centri antiviolenza al 100 per cento si rivolgono per essere informate, per essere ascoltate, per una consulenza psicologica o per l'assistenza in un percorso di sostegno. Ho citato questi numeri e queste informazioni per riflettere e per sottolineare l'importanza dei centri antiviolenza.

Su questo, però, devo fare una critica, perché, come evidenziato anche in Commissione, nel disegno di legge di bilancio in merito non c'è nulla: si parla soltanto di 6 milioni di euro per il cosiddetto reddito di libertà, che è di un importo veramente esiguo: praticamente parliamo di 400 euro elargiti per un massimo di dodici mesi *una tantum*. Trovo che sia un importo estremamente contenuto. Per questo anche in quel caso noi del Movimento non potevamo non attivarci con una corposa attività emendativa, affinché venissero riconosciuti sia un'indipendenza economica alle donne vittime di violenza sia un dovuto rifinanziamento dei centri antiviolenza e delle case di rifugio. (*Applausi*).

Tanto doverosamente precisato, ritornando al disegno legge in esame, che riguarda le vittime di violenza, io sono stanca di parlare di vittime, perché quando si parla in questi termini significa che qualcosa è già stato consumato, quindi c'è necessità di realizzare ulteriori interventi. Non c'è bisogno delle solite frasi di circostanza, che sono veramente insopportabili quando si parla di violenza sulle donne; penso a un intervento, come abbiamo detto più volte in quest'Aula, sul piano della cultura, dell'educazione; penso a uno sforzo collettivo concreto per porre fine a una realtà che non può più essere ignorata.

Non serve solo prevedere un sistema sanzionatorio più afflittivo, non serve solo anticipare il momento di tutela della vittima; bisogna iniziare dalle radici, dalla base. È lì che bisogna iniziare, è inutile girarci intorno. Quando c'è un'incapacità delle famiglie, per motivi che possono essere lavorativi o sociali, è lo Stato che deve garantire *in primis* una giusta educazione erogata da soggetti qualificati. Al riguardo il MoVimento 5 Stelle ha presentato, unitamente all'opposizione, un ordine del giorno che prevede l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, modulata sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. L'insegnamento sarà trasversale e verrà effettuato in collaborazione con le famiglie e con il supporto tecnico di psicologi, psicoterapeuti e sessuologi esperti.

C'è, infatti, un tema che ancora appare difficile da affrontare a scuola, quello dell'educazione affettiva e sessuale; una questione fondamentale e delicata, ma circondata spesso da numerosi tabù, di cui è intrisa la nostra realtà. La sessualità è parte integrante dell'essere umano e della sua identità; essendo inscindibile dall'educazione generale della persona, deve essere affrontata, oltre che dalla famiglia, anche dalla scuola, in quanto fa parte della sua missione educativa. L'educazione sessuale non prevede solo l'insegnamento degli aspetti cognitivi legati più strettamente alla sessualità biologica, ossia del sapere, ma deve considerare anche l'aspetto relazionale ed emotivo della sessualità, ossia del saper essere in rapporto con gli altri, il rispetto di sé e dell'altro, la capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle. Tutto ciò nella scuola, perché spesso nei contesti familiari, anche difficili e fragili, parlare di sessualità è un tabù, quindi le risposte vengono cercate altrove, ad esempio sul *web*, sulla Rete, dove c'è il pericolo di pornografia, con tutti gli effetti distorsivi che ne conseguono.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 12,58)

(Segue LOPREIATO). Io vado spesso a scuola e sono gli stessi insegnanti a dirci che già a dieci o undici anni di età i bambini accedono ai siti porno e lì scoprono il sesso, poi condividono immagini e video con gli altri. Quei ragazzi e quelle ragazze che arrivano all'adolescenza bombardati da falsi messaggi, incapaci di costruire una relazione vera, di gestire un rifiuto, di gestire e di controllare la rabbia, li rendiamo analfabeti emotivi. Non si possono più chiudere gli occhi di fronte a questo. La violenza sulle donne è un fenomeno criminale, sì, ma soprattutto (e tristemente devo dire) è un fenomeno culturale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio Elena, Simona, Cinzia, Stefania, Anna, Valeria, Lavinia, Ester, Daniela, Ilaria, Daniela, Ada, Cecilia, Elena: sono i nomi delle colleghe che sono intervenute e che intervengono nella discussione generale di questo provvedimento. Le voglio citare per nome perché così sono elencate anche nel ruolino che ci arriva degli iscritti a parlare e, diversamente dagli uomini, sono citate anche con il nome. Questo credo sia anche un piccolo atteggiamento di sensibilità verso le colleghe intervenute in discussione.

Come abbiamo più volte sostenuto quando trattiamo la legislazione in materia di violenza di genere, mettiamo le mani su un laboratorio normativo che è in continuo aggiornamento, purtroppo stimolato dalla gravissima serie di eventi che quotidianamente siamo costretti a leggere sugli organi di informazione. Questo laboratorio si alimenta peraltro con il contributo, raccolto anche in queste ore attraverso degli ordini del giorno, di ulteriori sensibilità sul tema che sono sicuro si riverseranno all'interno dei futuri provvedimenti normativi.

Ma non finisce qui perché, grazie anche all'aiuto di associazioni di volontari, oggi pomeriggio il Senato ospiterà un evento sull'indipendenza economica, che la collega senatrice, presidente della Commissione giustizia, Giulia Bongiorno, ospiterà e presiederà. Domani avrà luogo un altro evento, che riguarderà le donne custodi e le donne combattenti, dove saremo impegnati con la collega Tilde

Minasi. E così sui nostri territori, dove ad esempio tornerò questo fine settimana, dove vi sarà una tre giorni a Massa che vedrà l'impegno davvero unico di forze di polizia, questore e scuole riunite tutte per tre giorni in un evento, "Il ventaglio dell'imperfezione", che svilupperà e aggiornerà studenti delle scuole su strumenti e azioni nei confronti della lotta contro la violenza di genere, la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Questo è un passaggio epocale, che il nostro Paese ha già affrontato in materia di terrorismo e lotta alla mafia. Il frutto di questa lotta e di questa guerra che l'Italia non ha mai ripudiato - anzi, oggi intraprendiamo formalmente una nuova battaglia di questa lunga guerra contro la violenza di genere - ha generato un elevato disvalore che è stato acquisito dalla popolazione, che oggi ripugna come elemento culturale proprio qualunque azione, qualunque velleità di organizzazioni criminali che, come ricordavo prima, sono state oggetto di una grande riforma legislativa nel corso degli anni scorsi.

Naturalmente in questa guerra dobbiamo sacrificare anche alcuni principi, alcune libertà, come quella della presunzione di innocenza e la libertà personale, perché purtroppo - lo abbiamo visto in questi giorni - il mostro è in prima pagina, e alimenta una copiosa pubblicistica, tirature, *audience*, una moderna esigenza di soddisfare le più che motivate aspettative di giustizia della gente. Tanta gente, soprattutto tanti giovani che in queste ore e in questi giorni stanno riempiendo le piazze per manifestare la propria adesione a una guerra senza quartiere che dobbiamo dichiarare contro questo tipo di comportamenti. La grande partecipazione ci dimostra che non si tratta di un problema generalizzato; è un problema che il legislatore deve affrontare con riferimento a una responsabilità penale che è personale, quindi riguarda soggetti specifici, ma che purtroppo colpisce tutto un mondo: anzitutto le vittime della violenza che, ahimè, anche qualora non soccombano sotto il maglio di gesti assolutamente deprecabili e inqualificabili, purtroppo hanno bisogno di assistenza. Hanno bisogno di assistenza anche gli orfani, i figli di quelle coppie vittime della violenza, perché l'autore, quando non è stato anche lui vittima di se stesso, è recluso e lascerà quei ragazzi - fortuna loro se avranno dei parenti sani che riusciranno a crescerli - soli con il problema di doversi adattare.

Il problema di dover accettare anche le conseguenze del disadattamento sociale di persone che, purtroppo, vittime di violenza, troveranno sempre difficoltà a reinserirsi nella normalità e magari sperare, qualora l'età glielo consenta, unitamente al fatto di rimanere in vita, di poter magari ricreare una famiglia.

Noi, purtroppo, dobbiamo fare anche i conti con una ridotta percentuale di reati che nulla ha a che vedere con riferimenti patriarcali, anzi tutt'altro. In questa guerra, lo Stato deve riporre attenzione a una stortura di genere, che affligge l'orientamento della naturale forza maschile verso uno scopo innaturale, che non ha più un sano indirizzo valoriale nel lavoro, nella famiglia, nella protezione del nucleo familiare, ma sembra piegata ad uno schema consumista: voglio, consumo, uso e distruggo.

È un condizionamento mediatico, capace purtroppo di stroncare ogni relazione, attraverso messaggi di omologazione massiva, per cui, se non sei al top, sei fuori; oppure, come si dice in quei giochi televisivi dove devi indovinare il pacco vincente, la tua avventura finisce qui.

No, cari signori, l'avventura delle vittime della violenza non finisce qui e noi dobbiamo trovare la forza di far andare avanti queste persone, di farle continuare a sfidare la vita ed investire su se stesse. E se non vogliamo, appunto, che quei disadattati costino alla società, dobbiamo far sì che gli autori di tali reati rientrino in qualche modo a far parte di quell'ordinato equilibrio sociale che, altrimenti, li vedrebbe come un costo a carico della società. È un impegno che costituzionalmente, ahimè, ci dobbiamo sobbarcare, per far sì che anche queste figure possano in qualche modo tornare a una quasi normalità e non diventare un costo per tutti.

Parlavo di quelli che sono gli obiettivi di questo testo, che noi condividiamo, perché rafforzano strumenti esistenti, come l'ammonizione del questore. È un momento prodromico, che può consentire, grazie all'esperienza delle nostre migliaia di appartenenti alle Forze dell'ordine, di vedere applicati, ad esempio, dei percorsi trattamentali in fase preliminare al compimento di altri atti, magari ben più gravi, che sono comportamenti spia.

Ebbene, molti questori, grazie al protocollo Zeus, stanno verificando quale sia l'efficacia di un intervento preventivo su comportamenti magari non ancora con qualifica di rilevanza penale. Grazie a

queste azioni, abbiamo visto crollare, sui soggetti che si sono volontariamente sottoposti a questi periodi di trattamento, la recidiva.

Quindi, dobbiamo spingere anche verso la prevenzione, che non può non toccare la scuola e non può non toccare la famiglia. Certamente al di fuori di una serie di pregiudizi o di deviazioni, anche ideologiche, che spesso e volentieri, anche in queste ore, abbiamo sentito dalla voce di esperti, che poi forse troppo esperti non sono, è fondamentale che queste realtà, come la scuola e la famiglia, vengano seguite da professionalità in grado di garantire una sana capacità di indirizzo e una altrettanto efficace capacità di intercettare comportamenti che potrebbero, ahimè, sfociare in futuro anche in ben peggiori conseguenze.

E poi occorre lavorare su tutti quegli elementi che costituivano, all'interno della nostra società, dei grandi momenti di verifica delle capacità attitudinali di ognuno di noi. Penso alla leva militare, che oggi magari dovremmo chiamare in un'altra maniera, per costruire un impegno civico che veda i ragazzi, in qualche modo, forzare il proprio spirito e la propria capacità di adattamento, per fare qualcosa per la comunità. Ovviamente, non posso non pensare anche all'aspetto religioso di quei tanti parroci, di quelle tante figure ecclesiali che hanno dato, come abbiamo visto anche durante i lavori sul decreto Caivano, un fortissimo contributo alla lotta al disagio.

Pertanto, come anticiperò poi l'intervento in dichiarazione di voto, la Lega non può che essere a favore di questo ulteriore tassello della grande guerra contro la violenza di genere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Elia. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, noi oggi discutiamo un disegno di legge a cui molto responsabilmente abbiamo guardato, lavorando sul merito delle questioni, pensando alle donne che concretamente nella loro vita conoscono la violenza, a come aiutarle, a come fare seriamente quella che si chiama prevenzione secondaria.

Questo disegno di legge si ispira anche a un lavoro fatto da noi nella passata legislatura, alla relazione della Commissione femminicidio presieduta dalla senatrice Valente. Quindi discutiamo un testo che oggettivamente è condiviso e che abbiamo cercato di migliorare con il lavoro alla Camera, come è stato ricordato anche nel dibattito di stamattina, impedendo alcune cose che erano particolarmente odiose, come l'ammonimento nei casi di violenza sessuale, così come ci avevano chiesto le associazioni dei centri antiviolenza nelle audizioni svolte alla Camera.

Abbiamo sempre detto, però, e continuiamo a dirlo, che le riforme non si fanno a costo zero, che non ci sono risorse sulla formazione degli operatori e delle operatrici, tema che abbiamo imposto anche nell'articolato, ma che non ha avuto risposte sul piano dei finanziamenti e che auspichiamo di poter toccare ancora nel prosieguo della discussione.

Nell'articolo 6 del disegno di legge al nostro esame per la prima volta parliamo di una formazione specifica della magistratura ed è un passo in avanti. Sappiamo però che c'è una grandissima questione di cultura, anche di chi ha a che fare con queste norme e le deve applicare per evitare quella che viene chiamata vittimizzazione secondaria, per evitare la sottovalutazione della violenza, per evitare la sottovalutazione del rischio. Anche in questi giorni abbiamo letto nelle statistiche che in occasione dell'avvicinarsi del 25 novembre ci vengono fornite, che siamo ancora un Paese fortemente segnato da stereotipi. L'Istat addirittura stamattina parlava del 48,7 per cento delle italiane e degli italiani. Abbiamo sentito narrazioni tossiche, fatemelo dire, per cui il fatto che ci siano uomini che ammazzano le donne sarebbe colpa delle madri che non hanno saputo educare, oppure che sia colpa delle donne che non riescono a denunciare il fatto che ci sia tanta violenza. Ancora una volta è sempre e comunque colpa delle donne.

Abbiamo posto anche per questo, anche discutendo di questo provvedimento, un tema più generale che la maggioranza non ha voluto affrontare in questo testo. La cultura, la necessità del cambiamento culturale e di lavorare sulla prevenzione primaria. La gran parte delle risorse noi le mettiamo ancora troppo sulla punizione e soprattutto la gran parte delle norme che abbiamo previsto intervengono su questo e non sulla prevenzione. Uno studio di Action Aid ci dice che solo il 12 per cento delle risorse che complessivamente mettiamo sulla violenza va in questo settore.

Con questo disegno di legge, quindi, facciamo una cosa importante: interveniamo per migliorare le

misure, ma a violenza avvenuta; continuiamo a muoverci nell'ambito del sistema penale e bisogna farlo per salvare le donne che denunciano, ma non basta. Tutto ci dice che in un Paese dove muore una donna per mano di un uomo ogni tre giorni, noi dobbiamo affrontare il tema della cultura patriarcale che produce violenza, perché questi uomini non sanno convivere con la libertà delle donne. Lasciatemi dire ciò con buona pace del signor Alessandro Amadori, coordinatore dei consulenti del ministro Valditara (*Applausi*), che parla di donne causa delle violenze e di esistenza di ginnarche. Non è per amore di polemica, ma non si può avere un negazionista, uno per il quale il patriarcato non esiste e la violenza non ha un tratto di genere a coordinare questi progetti. Nega esattamente quel tratto strutturale di cui ci parla la Convenzione di Istanbul. Come negare che l'uomo è andato sulla luna. Non possiamo, così come non possiamo accontentarci di un progetto extracurricolare. Questo lo chiede il Paese. Risuonano altre domande e altre parole.

Il femminicidio di Giulia Cecchettin, che si aggiunge a una lunga lista (come purtroppo dobbiamo ricordare ogni volta), ha scosso le coscienze come non mai, aprendo uno squarcio proprio sul dato culturale, sull'insopportabilità di questa contabilità a cui nessuna pena esemplare potrà dare risposta, se non si affronta ciò che la produce. Una ragazza ha trovato le parole per dirlo, Elena, la sorella di Giulia: i mostri non sono malati, sono figli sani del patriarcato, della cultura dello stupro. Ha parlato di controllo, di possessività, di *cat calling*. Non tutti gli uomini, ma sempre uomini; e ha richiamato alla responsabilità. E qui lo voglio dire, Presidente, tramite lei anche al senatore Renzi, che intervenendo prima ha detto di non condividere. Ma in questo caso la responsabilità è nel senso di impegnarsi, di avere a cura, di parole che chiamano alla responsabilità ognuno e ogni giorno. Se vedi un amico che; non è colpevolezza, ma è fare, agire per sconfiggere la violenza, agire in quanto uomini. Il femminicidio - sono sempre parole della ragazza - non è un delitto passionale, è un delitto di potere. Serve un'educazione sessuale e affettiva capillare, serve insegnare che l'amore non è possesso.

Ieri nelle scuole italiane sono risuonate le parole di ragazze e ragazzi contro la violenza, parole che raccoglievano il messaggio di Elena Cecchettin, che ha trasformato un dolore privato in una questione politica, perché la violenza maschile contro le donne è una questione politica, come ci mostra il bellissimo film di Cortellesi, nel suo finale eccezionale da questo punto di vista. Se non la trattiamo così, facendola uscire dalla cronaca nera, non abbiamo capito nulla; e penso che i ragazzi e le ragazze l'abbiano capito. Io non so se, come sostiene la scrittrice Chiara Valerio, Elena Cecchettin sia una moderna Antigone. Ma noi siamo chiamati come Parlamento a fare norme, quando i decreti ce lo consentono; e credo sia tempo, attraverso le norme, di dare... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

Ho concluso, Presidente. In ogni ordine e grado della scuola, senza paura di parlare di sessualità e affettività, credo sia tempo di dare forza attraverso le norme alle cose che le scuole in parte già fanno, ma che sono troppo legate alla sensibilità. Sostenere la comunità educante: è questo che anche ieri i ragazzi hanno chiesto, con chiarezza.

PRESIDENTE. Si avvii a concludere, grazie.

D'ELIA (*PD-IDP*). La politica deve andare oltre: cultura non è solo scuola, ma è anche scuola. È la nostra convivenza a cui dobbiamo parlare, questa attenzione a questa responsabilità che Elena Cecchettin ci chiede. È la società tutta che deve dire "ora basta", ogni giorno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leonardi. Ne ha facoltà.

LEONARDI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, prevenzione, protezione e certezza della pena sono i cardini del disegno di legge contro la violenza che ci apprestiamo ad approvare oggi in via definitiva. Un disegno di legge che rafforza le norme antiviolenza, soprattutto sul fronte della prevenzione, consapevoli che il fattore tempo è una variabile essenziale e che un intervento tempestivo può fare la differenza per riuscire a salvare la vita di una donna.

Abbiamo rafforzato l'istituto dell'ammonizione del questore, estendendolo ai cosiddetti reati spia, atti subdoli, a volte violenti, come lesioni, percosse, ma anche minacce, che troppo spesso ormai rappresentano il preludio di un percorso di violenza in ambito relazionale e familiare e di una possibile *escalation* che va tempestivamente attenzionata e fermata. Abbiamo previsto che i processi in materia

di violenza contro le donne abbiano uno svolgimento rapido, ampliando le fattispecie per le quali si assicura la priorità e stabilendo un termine massimo di venti giorni perché il pubblico ministero valuti la necessità di applicare misure cautelari nei confronti del maltrattante.

Con l'approvazione di questo disegno di legge, misure previste dal codice antimafia, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, l'obbligo di dimora o quello di mantenere una distanza non inferiore ai 500 metri, potranno essere utilizzate a tutela delle donne che trovano il coraggio di denunciare.

Per proteggerle abbiamo previsto anche l'arresto in flagranza differita sulla base di documentazione video fotografica e il rafforzamento delle misure cautelari in carcere e del braccialetto elettronico, insieme all'immediata comunicazione alla vittima di violenza di tutte quelle notizie sulle misure cautelari.

Se un maltrattante viene scarcerato, se un aguzzino si sottrae alla giustizia, la donna che ha denunciato deve essere avvisata subito perché non si ritrovi poi quell'aguzzino sotto casa o dietro la porta, pronto a compiere l'estremo evento sulla donna che ha avuto il coraggio e la forza di denunciarlo.

Nel disegno di legge al nostro esame è prevista anche una provvisoria a titolo di ristoro anticipato per le vittime, che altrimenti avrebbero dovuto attendere l'acquisizione della sentenza di condanna.

Un altro aspetto qualificante del provvedimento è quello che riguarda l'adeguata formazione degli operatori che a vario titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza, attraverso la predisposizione di linee guida nazionali per avere su tutto il territorio un approccio condiviso. Quanto è importante che chi trova il coraggio di chiedere aiuto trovi poi ad accoglierlo persone capaci di comprendere la complessità di quel percorso o leggere anche quei segnali, là dove una donna non riesce a chiedere aiuto e superare quella barriera? Penso al pronto soccorso, alle realtà sociali, alle quali una donna si rivolge magari per altro, nascondendo invece la volontà di denunciare e soprattutto di chiedere aiuto.

L'atto che approviamo oggi è un grande passo avanti contro la violenza sulle donne con un obiettivo unitario, anche se mi dispiace a volte non sentir parlare di un percorso da fare insieme, ma vedere la voglia di dividersi e di fare distinguo o utilizzare anche un provvedimento che poi sarà approvato all'unanimità per attaccare questo Governo.

È un provvedimento che mira a migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza attraverso una protezione immediata e la valutazione preventiva dei rischi della donna che subisce, soprattutto quando vuole denunciare. Vi è poi il rafforzamento delle misure contro la reiterazione di quei reati che fortunatamente la donna ha trovato il coraggio di denunciare.

Voglio ringraziare il presidente del Consiglio Meloni, tutti i Ministri coinvolti in un lavoro corale e le Commissioni parlamentari per il lavoro che è stato svolto per portare celermente in approvazione questo pacchetto di norme, che intervengono laddove si sono rilevate le maggiori criticità di intervento nel nostro sistema normativo che ormai si sta rodando e si sta arricchendo di dati per correggere e migliorare questa macchina.

Al nostro Governo va riconosciuto di aver intrapreso fin dal primo insediamento iniziative concrete per contrastare questo odioso fenomeno, che continua a presentare ogni anno un conto elevatissimo in termini di vittime e che sappiamo, nelle tante sfaccettature in cui si esercita la violenza, da quella fisica a quella psicologica, fino a quella economica, rappresentano ancora purtroppo la punta di un *iceberg* rispetto a chi invece per paura non riesce ancora a denunciare.

Un passo importante è stato percorso anche in tema di risorse economiche stanziare. Diciamo sempre che per fare le cose servono le risorse, rivendichiamo allora che i fondi per i centri antiviolenza sono stati quasi raddoppiati (*Applausi*), passando in maniera strutturale dai 35 milioni, previsti in precedenza, ai 55 milioni di euro, previsti ora.

Insieme alle misure concrete, al lavoro sulle leggi e sulla formazione, dobbiamo lavorare anche ad un cambiamento culturale nella lotta contro la violenza di genere, partendo soprattutto dalle nuove generazioni, dai giovani di oggi che saranno gli uomini e le donne di domani. Serve partire proprio dalla presa di coscienza di questo problema anche all'interno delle scuole, favorendo un dialogo diretto fra i ragazzi e portando l'esperienza delle vittime per coltivare l'empatia e far crescere la

consapevolezza.

In questa società, basata sul consumo e sul possesso, dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a capire che una donna, una ragazza, non è un oggetto da possedere, che le delusioni e i dolori fanno parte della vita e dobbiamo viverli, ma mai pensare di risolverli cancellando la persona che ci ha detto un no. (*Applausi*)

Da quanto emerge dalle casistiche denunciate, sappiamo che questo è un fenomeno che permea trasversalmente la nostra società: non si salva nessuno, né per fascia di età, né per stato sociale, né per *status* economico. Per questo è proprio dai giovani che dobbiamo partire. È proprio sul fenomeno della dipendenza economica, che porta molte donne a non denunciare per paura di non sapere domani cosa fare o dove andare, senza una casa in cui portare i propri figli, che la Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio e sulle altre forme di violenza ha iniziato la prima indagine conoscitiva.

Molte cose ci sarebbero ancora da dire e certamente continueremo a porre in essere azioni concrete per contrastare questo odioso fenomeno e proteggere ogni donna che vive una situazione di pericolo. In questi giorni, non riesco a togliermi dalla mente il sorriso tenero di Giulia Cecchettin, un sorriso pulito, solare, che tanto stride invece con la violenza e l'orrore che ha dovuto subire. Come in un domino della memoria, mi appare quell'abbraccio al suo pancione di Giulia Tramontano o la fascia rossa fra i capelli ad incorniciare il volto nel *selfie* che si è fatta Saman Abbas: istantanee di vita rubate all'affetto dei propri cari e al proprio futuro da chi avrebbe dovuto amarle e proteggerle. È per loro e per tutte le donne che continueremo questo percorso e lo faremo insieme per Giulia. Utilizzerò, in conclusione, proprio le parole del padre di Giulia, di un uomo, che ha detto: «L'amore vero non urla, non picchia, non uccide». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Collegli, la Conferenza dei Capigruppo si è riunita, grazie alla disponibilità di tutti i Presidenti dei Gruppi, durante i lavori dell'Assemblea, perché abbiamo ritenuto di non limitare in alcun modo la lunga discussione generale su questo provvedimento e ringrazio i senatori che, sia pure alternandosi, hanno seguito i lavori.

Comunico, pertanto, che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 dicembre.

Nella seduta di domani, alle ore 12, si terrà la votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di un Vice Presidente, attese le dimissioni del vice presidente Gasparri. Alle ore 15 resta confermato il *Premier question time*, con la presenza dell'onorevole Giorgia Meloni.

La prossima settimana, con sedute senza orario di chiusura, da mercoledì 29 novembre, alle ore 16,30 - martedì e mercoledì mattina si riuniscono solo le Commissioni che hanno bisogno di lavorare, in quanto avrebbero dovuto riunirsi in realtà di più questa settimana, ma poi abbiamo dovuto fare aggiunte ai lavori di Assemblea, per cui lasciamo loro lo spazio - e fino a venerdì 1° dicembre compreso, se necessario, saranno discussi i seguenti argomenti: ratifiche di accordi internazionali (mercoledì); dalla sede redigente, la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza; il decreto-legge in materia di immigrazione e sicurezza, attualmente all'esame della Camera dei deputati, ma che confidiamo sia pronto e arrivi per quel momento.

Mercoledì 29 novembre, alle ore 9,30, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

La settimana seguente, con sedute dal 5 al 7 dicembre (Sant'Ambrogio), saranno discussi il decreto-legge per la prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei, attualmente all'esame della Camera dei deputati, nonché il decreto-legge recante misure in materia economica e fiscale.

Prevediamo che la discussione del disegno di legge di bilancio dello Stato possa avere inizio nella giornata di martedì 12 dicembre.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 5 dicembre per stabilire il prosieguo dei lavori.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza

dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di novembre e dicembre 2023:

- Disegno di legge n. 821 - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(dalla sede redigente)

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 12 dicembre:

Giovedì	23	novembre	h. 12	- votazione per l'elezione di un Vice Presidente (votazione a scrutinio segreto mediante schede) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri (ore 15)
Mercoledì	29	novembre	h. 16,30	- Ratifiche di accordi internazionali - Disegno di legge n. 821 - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza (dalla sede redigente)
Giovedì	30	"	h. 10	
Venerdì	1°	dicembre	h. 10 (se necessaria)	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 133, Immigrazione e sicurezza (o v e

				<i>approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 4 dicembre)</i>
--	--	--	--	---

Mercoledì 29 novembre, alle ore 9,30, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 133, Immigrazione e sicurezza) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	5	dicembre	h. 16,30	- Disegno di legge n. ... -
Mercoledì	6	"	h. 10	Decreto-legge n. 140, Prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade l'11 dicembre)
Giovedì	7	"	h. 10	- Disegno di legge n. 912 - Decreto-legge n. 145, Misure in materia economica e fiscale (scade il 17 dicembre)

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 140, Prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei) e n. 912 (Decreto-legge n. 145, Misure in materia economica e fiscale) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	12	dicembre	h. 16,30	- Disegno di legge n. 926 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026
---------	----	----------	-------------	---

				(voto finale con la presenza e del numero legale)
--	--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 926 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario sarà integrato con la votazione per l'elezione di un senatore Segretario.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 133, Immigrazione e sicurezza)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 140, Prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 912
(Decreto-legge n. 145, Misure in materia economica e fiscale)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'

IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 926
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)**

(30 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza	3 h	
Relatori di minoranza	1 h	
Governo	3 h	
Votazioni	5 h	
Gruppi 18 ore, di cui:		
FdI	3 h	46'
PD-IDP	2 h	37'
L-SP-PSd'AZ	2 h	16'
M5S	2 h	14'
FI-BP-PPE	1 h	47'
Misto	1 h	29'
IV-C-RE	1 h	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	1 h	16'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	1 h	16'

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo una sospensione dei lavori di dieci minuti solo per mettere a posto i dettagli sugli ordini del giorno sui quali - come è noto - con i Gruppi stiamo lavorando e collaborando.

[PRESIDENTE](#). Senatore, sa che abbiamo addirittura riunito la Conferenza dei Capigruppo senza sospendere i lavori dell'Assemblea. Naturalmente non ho intenzione di non accogliere la sua richiesta, ma la prego di tener presente che fra dieci minuti ricominciamo.

Sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13,31, è ripresa alle ore 13,43).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. [923](#) , [92](#) , [327](#) e [754](#) (ore 13,43)**

[PRESIDENTE](#). Ha facoltà di parlare la relatrice.

CAMPIONE, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si è svolto questa mattina ha dimostrato ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, quanto i senatori si siano dedicati, con dedizione, competenza e - lasciatemelo dire - anche con passione, al tema in esame. Ognuno lo ha fatto con la sua competenza, la sua sensibilità e la sua cultura politica. Ma questa diversità - a mio parere - non è un ostacolo; anzi, credo sia una ricchezza di strumenti che potrà portarci a raggiungere più efficacemente quello che è un obiettivo comune.

Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi.

È stata messa in evidenza l'importanza della specializzazione degli operatori del diritto, dell'introduzione dell'educazione al rispetto nelle scuole, la necessità di riflettere sull'aumento delle fasi di violenza contro le donne. Solo stati sottolineati l'importanza della violenza economica, il ruolo fondamentale dei centri antiviolenza e delle case rifugio e anche la complessità del fenomeno, che non conosce età né collocazione geografica e neanche sociale.

Tutto questo ci trova tutti concordi e non potrebbe essere diversamente. È vero: le nostre culture politiche sono diverse e ci portano a fare analisi diverse del fenomeno, ma siamo tutti uniti dalla determinazione di sconfiggere questa piaga.

Il mio auspicio è che qui oggi, in quest'Aula, noi possiamo puntare su ciò che ci accomuna. Poi, dovremo certamente confrontarci sulle differenze; anzi, dobbiamo farlo, perché di questo tema si deve parlare di più. La discussione e l'esame del problema devono entrare nei gangli della nostra società, devono diventare patrimonio comune. Ma questo disegno di legge, oggi, qui rappresenta indiscutibilmente un grande passo avanti per tutti noi. Uniamoci su questo. Le grandi rivoluzioni si fanno a piccoli passi e noi siamo certamente in cammino. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

ROCCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, quella di oggi è una bella pagina che abbiamo scritto insieme. Io ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a scriverla, in uno spirito di condivisione e di leale collaborazione, a partire dai ministri Nordio e Piantedosi, che hanno firmato, insieme a me, il disegno di legge del Governo, e poi le relatrici e gli altri componenti del Governo che hanno seguito il provvedimento, i Presidenti e i membri delle Commissioni parlamentari coinvolte alla Camera e qui al Senato.

Ho già detto, dopo il voto alla Camera, che aver visto, fin dal primo voto sugli articoli della legge, tutte le luci verdi che si accendevano è stata una vera emozione. È un'emozione perché questa legge introduce misure che possono fare, in tanti casi, la differenza fra la vita e la morte. Averla votata tutti insieme testimonia che, sulla lotta contro la violenza sulle donne e contro i femminicidi, c'è davvero una volontà politica condivisa, che supera le divisioni e le diverse appartenenze.

È una legge, questa, che si pone nel solco del codice rosso, cioè della necessaria urgenza con cui vanno colti i segnali di rischio, gli atteggiamenti aggressivi, le minacce, le persecuzioni, per interrompere il ciclo della violenza, per proteggere la donna che ha la forza di denunciare, che si ribella al ruolo di vittima. Lo abbiamo detto più volte: si tratta di norme che intervengono sulla prevenzione più che sulla repressione, per facilitare il ricorso alle misure cautelari, per rafforzarle per assicurare tempi certi e brevi da parte della magistratura. Sappiamo che tutto questo e la rapidità nella valutazione del rischio e nell'assunzione di misure di tutela adeguate possono davvero salvare vite; non tutte, certamente.

Non avrebbero potuto salvare Giulia Cecchettin, per esempio, né altre donne che non sospettavano la violenza che covava nel cuore dell'uomo che sosteneva di amarle e che non avevano avuto segnali di rischio da parte di quelli che la sorella di Giulia ha definito "bravi ragazzi". Certo, è necessario intervenire su molti altri fronti. Vogliamo produrre un cambiamento culturale, se vogliamo spezzare quella che, non una femminista, ma un grande Pontefice ha definito il giogo della dominazione di un sesso sull'altro.

Promuovere e stimolare un cambiamento culturale è un'impresa impegnativa e per riuscirci dobbiamo andare avanti con il metodo che abbiamo seguito oggi su questa legge; un metodo di condivisione, di confronto aperto, ma anche di riflessione seria, di elaborazione attenta. Questo disegno di legge, infatti, è nato non da un'impostazione ideologica, ma da una verifica puntuale dei fatti, da un esame dei

risultati prodotti dalla normativa precedente, dalle smagliature che abbiamo toccato con mano nell'applicazione delle misure già messe in campo.

Abbiamo tenuto conto delle proposte, delle idee e delle valutazioni di chi su questo tema aveva maturato un'esperienza, così come delle importanti conclusioni raggiunte nella passata legislatura dalla Commissione femminicidio. Insomma, siamo partiti da idee suffragate da numeri e fatti e così dobbiamo continuare a fare.

Sappiamo tutti che una legge, anche la migliore, non basta, che serve un'azione vasta e tenace di educazione e formazione. Lo abbiamo detto fin dall'inizio, dalla stessa conferenza stampa in cui abbiamo presentato il disegno di legge mesi fa, annunciando che lo avremmo accompagnato con una campagna di sensibilizzazione contro la violenza, in particolare nelle scuole. Non a caso oggi, con i Ministri dell'istruzione e della cultura abbiamo presentato i progetti che a suo tempo abbiamo annunciato.

Ma, se vogliamo intervenire con efficacia, in particolare con nuove leggi, dobbiamo verificare che le azioni che vogliamo mettere in campo siano le più adeguate e abbiano dato buoni risultati laddove sono state già applicate, che siano appunto idee suffragate da numeri e fatti (per esempio per quanto riguarda l'educazione e la formazione nelle scuole). Dobbiamo vagliare quello che è stato fatto altrove e quali misure si sono rivelate davvero buone pratiche. In questo compito potrebbe aiutarci la nuova Commissione bicamerale contro il femminicidio che già sta lavorando con impegno ed elaborando nuove proposte.

Il voto di oggi, dunque, in questa legislatura è solo un primo passo, ma è davvero un passo importante che testimonia e raccoglie l'impegno di tutti per fermare quella catena di sofferenza e di morte che non possiamo più tollerare. Quindi ancora un ringraziamento a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 923, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CAMPIONE, *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G1.1 (testo 2) il parere è ostativo sulle premesse e sull'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Non ho capito bene. L'ultimo capoverso qual è? Da quello che ha detto sembra che il parere sia ostativo su tutto l'ordine del giorno.

Le chiedo di chiarire su quali parti dell'ordine del giorno il parere è favorevole, sempre se su qualcosa è favorevole perché non è obbligatorio. (*Brusio*).

CAMPIONE, *relatrice*. (*Il microfono si disattiva*) ...favorevole. Il parere è altresì contrario sulle premesse e sull'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per due minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,54, è ripresa alle ore 13,56*).

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

ROCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G1.1 (testo 2) esprimo parere contrario sull'ultimo capoverso delle premesse, da «ebbene, alla data odierna» fino a «violenza domestica». Esprimo invece parere favorevole sull'impegno.

PRESIDENTE. Cioè l'ultimo capoverso prima dell'impegno, che è il penultimo capoverso. Corretto?

ROCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Corretto.

PRESIDENTE. Quindi chiede ai presentatori di eliminare l'ultimo capoverso per avere il parere favorevole, altrimenti il parere è contrario. È corretto?

ROCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. È corretto.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.2 (testo 2), se l'impegno viene riformulato come segue: «a promuovere, per quanto di propria competenza, la calendarizzazione dei disegni di legge che intervengono sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica a

completamento della normativa vigente in tempi rapidi».

Sull'ordine del giorno G1.3 esprimo parere contrario sulle premesse e parere favorevole sull'impegno, con la seguente riformulazione: «ad adoperarsi per porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, potenziando ulteriormente lo stanziamento di finanziamenti diretti al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative volte a promuovere la semplificazione dell'*iter* di assegnazione delle risorse, al fine di ridurre i ritardi nella distribuzione di esse».

PRESIDENTE. Quindi, si cambia l'impegno con queste parole. E la premessa?

ROCCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. La premessa va bene e, quindi su di essa vi è il parere favorevole.

PRESIDENTE. In realtà, mi sembrava che alla premessa avesse detto parere contrario.

ROCCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Sì, ha ragione, alle premesse il parere è contrario.

PRESIDENTE. Allora, è contrario sulla premessa, ma, votandolo separatamente, favorevole all'impegno, purché modificato come dice lei. Andiamo al G1.4.

ROCCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.4, non abbiamo problemi sulla premessa. Esprimo parere favorevole, con la seguente riformulazione dell'impegno: «a valutare l'opportunità di prevedere per il caso di violenza sessuale di gruppo aggravata un ulteriore inasprimento della pena».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.5 con la seguente riformulazione dell'impegno: «a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, oltre che in termini di organizzazione degli uffici preposti, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alla necessità di prevedere protocolli di presa in carico di minori che hanno perso un genitore e l'altro è detenuto o entrambi, nonché di rafforzare la comunicazione e l'informazione delle vittime in merito alle opportunità contenute nella legge n. 4 del 2018».

PRESIDENTE. La premessa andava bene?

ROCCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Sì, Presidente.

Esprimo poi parere favorevole sull'ordine del giorno G1.6 con la seguente riformulazione dell'impegno: «a valutare l'opportunità di prevedere normativamente che la mancata partecipazione ai percorsi di recupero da parte del soggetto ammonito ovvero la valutazione negativa riportata all'esito degli stessi, sia comunicata al questore ai fini della valutazione della pericolosità sociale dell'interessato, per l'applicazione di una misura di prevenzione più adeguata e maggiormente rispondente alla tutela della persona offesa, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.7 con la riformulazione dell'impegno volta ad inserire «a valutare l'opportunità di» all'inizio e l'eliminazione del quarto capoverso dell'impegno di cui do lettura: «introdurre nel codice penale una disposizione che configuri la violenza sulle donne con disabilità come fattispecie autonoma di reato».

PRESIDENTE. Il senatore Bazoli fa cenno di accettare la riformulazione dell'ordine del giorno G1.1 (testo 2).

Senatore Verini, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.2 (testo 2)? Senatore, intervenga cercando di dare risposta al quesito.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, accetto la riformulazione dell'ordine del giorno G1.2 (testo 2). Detto questo, però, nel dizionario dei sinonimi e contrari, sinonimi di breve sono corto, sintetico, telegrafico, stringato, spedito e rapido; i contrari sono lungo e interminabile. L'ordine del giorno voleva semplicemente autovincolarci a fare presto. Accetto la riformulazione, prendendola però come impegno di tutti noi a fare in tempi brevi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Breve vuol dire breve, non c'era bisogno di una particolare spiegazione, fino a lì ci arriviamo tutti. Breve è l'opposto di lungo.

Il parere del Governo sull'ordine del giorno G1.3 è contrario sulle premesse, ma favorevole con la

nuova riformulazione. La senatrice Cucchi, accetta la riformulazione?

CUCCHI (*Misto-AVS*). Sì, Presidente.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo perché vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G1.3 (testo 2).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SIRONI (*M5S*). Vorrei anche richiamare nell'intervento svolto in discussione generale dalla collega Lopreiato l'importanza dell'aumento del finanziamento per le case rifugio.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, non è questo il momento.

Senatrice Stefani accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.4?

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, accettiamo tutte le riformulazioni proposte dal Governo.

[PRESIDENTE](#). Quindi anche le riformulazioni sugli ordini del giorno G1.5, G1.6 e G1.7: tutte le modifiche proposte dal Ministro sono accolte.

Possiamo quindi procedere alla votazione di questi ordini del giorno, se insistete, ma essendoci accordo su tutto, credo che un applauso corale sia meglio di tante votazioni. (*Applausi*). È molto bello, grazie.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.1 (testo 3), G1.2 (testo 3), G1.3 (testo 2), G1.4 (testo 2), G1.5 (testo 2), G1.6 (testo 2) e G1.7 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e sul quale invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CAMPIONE](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del Governo. (*Commenti*).

[PRESIDENTE](#). La relatrice ha detto che si rimette al parere del Governo, l'ha detto prima. Stiamo praticamente invertendo i ruoli, ma davvero lo avete scoperto adesso? È un modo per evitare che vi siano pareri diversi e per favorire un voto unanime. Credo che questo sia l'intento della relatrice.

CAMPIONE, *relatrice*. Certamente.

PRESIDENTE. Spiego a chi pensa di convincermi di non averlo capito che c'è un problema del Governo che chiede la riformulazione per arrivare a un voto favorevole comune. Questi dati non sono stati trasmessi in modo sufficientemente tempestivo alla relatrice, perché vengono formulati man mano, quindi non è un problema della relatrice, ma c'è il tema di non allungare i tempi facendo il passaggio parola per parola. (*Applausi*). Bisogna capirle, le cose. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.1.

[ROCELLA](#), *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, tutti qui sanno che sugli ordini del giorno c'è stata incertezza e discussione fino all'ultimo minuto proprio per arrivare alla maggior condivisione possibile, quindi si prega di essere tutti comprensivi.

PRESIDENTE. La prego, signor Ministro, di esprimere il parere senza preamboli.

ROCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Si invita a ritirare l'ordine del giorno G2.1, altrimenti il parere del Governo è contrario.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Lopreiato, accoglie l'invito al ritiro da parte della rappresentante del Governo o insiste per la votazione?

LOPREIATO (*M5S*). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice. Apprezzo molto il suo senso di responsabilità.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ROCCELLA](#), ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole con la seguente riformulazione dell'impegno: «A valutare l'opportunità, anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio superiore della magistratura, di porre in essere ogni strumento necessario per sensibilizzare le procure, affinché, avendo come obiettivo quello di dare seguito in modo puntuale e tempestivo agli adempimenti necessari, sia destinato, in ottica di specializzazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, un numero adeguato di sostituti in effettivo servizio presso l'ufficio di procura.».

[PRESIDENTE](#). Senatrice Ambrogio, accoglie la riformulazione proposta?

[AMBROGIO](#) (Fdl). Signor Presidente, la accetto.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ROCCELLA](#), ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G6.1 (testo 2) il parere è favorevole con la seguente riformulazione dell'impegno: «a valutare l'opportunità di inserire nei curricula scolastici, con il pieno coinvolgimento dei genitori, l'educazione al rispetto fra uomo e donna in tutti i cicli scolastici, anche attraverso una formazione emotivo-sentimentale che renda gli studenti più consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie azioni, al fine di creare le condizioni per rapporti umani, sentimentali e relazionali più sani ed equilibrati, anche attraverso l'ausilio di docenti qualificati.».

[CAMPIONE](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Malan, accoglie la proposta?

[MALAN](#) (Fdl). Signor Presidente, la accetto.

[PRESIDENTE](#). Sull'ordine del giorno G6.100 (testo 2) procediamo nel modo seguente: il Governo illustra le proposte di modifica, poi la relatrice esprime il suo parere e poi il Governo esprime il proprio, così anche la forma è salva.

[ROCCELLA](#), ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Signor Presidente, la riformulazione è la stessa di quella proposta per l'ordine del giorno precedente.

[CAMPIONE](#), relatrice. Per me il parere è favorevole se riformulato, come indicato nell'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatore Bazoli, accetta la riformulazione proposta?

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, non la accetto.

[MALAN](#) (Fdl). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (Fdl). Signor Presidente, vorrei chiedere la votazione dell'ordine del giorno a mia prima firma.

[PRESIDENTE](#). Facciamo una cosa: raccogliamo i pareri della relatrice e della rappresentante del Governo su tutti gli ordini del giorno e poi passiamo alle votazioni. (*Commenti*). Così si fa di solito. Senatrice Pirro, non si agiti.

Invito quindi la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G6.3.

[CAMPIONE](#), relatrice. Signor Presidente, il parere su tale ordine del giorno è favorevole se

riformulato secondo le indicazioni del rappresentante del Governo.

[ROCCELLA](#), *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, il parere è favorevole se l'ordine del giorno è riformulato come segue: «a proseguire, nell'ambito delle sue proprie prerogative, nei necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti e polizia municipale».

[PRESIDENTE](#). Senatore Bazoli, accoglie la riformulazione esposta dal Governo?

BAZOLI (*PD-IDP*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G6.4.

[CAMPIONE](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere su tale ordine del giorno è favorevole se riformulato come indicato nell'ordine del giorno G6.1 del senatore Malan.

[ROCCELLA](#), *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Maiorino, accetta la proposta di riformulazione?

MAIORINO (*M5S*). No, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G6.5.

[CAMPIONE](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere su tale ordine del giorno è favorevole se riformulato come indicato nell'ordine del giorno G6.1 del senatore Malan.

[ROCCELLA](#), *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Cucchi, accoglie la proposta di riformulazione?

CUCCHI (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G6.6.

[CAMPIONE](#), *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G6.6, esprimo parere favorevole, subordinato alla seguente riformulazione dell'impegno: «a valutare l'opportunità di investire adeguate risorse per contrastare il fenomeno del femminicidio, finalizzate a finanziare i centri antiviolenza e a garantire un adeguato supporto legale e psicologico alle donne, a promuovere iniziative per una cultura contro la violenza di genere».

[ROCCELLA](#), *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Chiedo alla senatrice Cucchi se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G6.6.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente, la accetto.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.1 (testo 3).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, su questo ordine del giorno, visto che ci sono altri ordini del giorno, su cui il Governo ha dato parere favorevole, che si richiamano a questo nostro ordine del giorno, se l'opposizione insiste nel votare i propri ordini del giorno, allora noi possiamo anche votare il nostro. (*Commenti*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Romeo, il problema è molto semplice: che lo votiamo o non lo votiamo, quando l'ordine del giorno è accolto, è accolto. Porlo in votazione non dà qualcosa in più. Cosa poteva avvenire? Che i proponenti degli altri ordini del giorno accettassero la riformulazione. Per cui, voteremo quelli per cui è stata accettata la riformulazione, quindi anche il suo, in un'unica votazione, se diventano identici, anche nelle premesse. Dove le premesse sono diverse, li voteremo singolarmente.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, volevo solo dire che c'è stato un errore di comunicazione. In realtà, la riformulazione proposta dell'ordine del giorno G6.5, a firma della senatrice Cucchi e poi anche mia e di altri, noi non la accettiamo. Chiedo scusa, ma è stato un errore. In ogni caso, signor Presidente, ne annunciamo il ritiro.

[PRESIDENTE](#). Non so se sia stato un errore o un ripensamento, ma la Presidenza prende atto del ritiro dell'ordine del giorno G6.5.

[ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ovviamente, si può avere elasticità, anche perché siamo in un clima che cerchiamo di condividere, però, se vogliamo essere onesti su cosa abbiamo fatto finora, abbiamo fatto una procedura che poi, in corso d'opera, abbiamo cambiato.

Abbiamo cioè seguito una procedura tale per cui, se la riformulazione di un ordine del giorno viene accolta, non lo si pone in votazione, perché si ritiene che l'accoglimento sostituisca la votazione. Quanto all'ordine del giorno successivo, ne può essere accolta o no la riformulazione, ma il proponente, legittimamente, può decidere di insistere per la votazione o no.

Detto questo, altrettanto legittimamente nella dialettica d'Aula, evidentemente c'è stato un ripensamento della maggioranza su questo punto, nel non aver voluto insistere per la votazione di un ordine del giorno accolto. In corso d'opera, lei ha detto che allora li voteremo tutti alla fine, ma stiamo procedendo diversamente.

Questo è esattamente quello che è successo. Quindi, di fatto, dal punto di vista della procedura quell'ordine del giorno è stato superato e non poteva più essere messo in votazione.

[PRESIDENTE](#). In realtà, lei sa benissimo che una cosa è accogliere la proposta di riformulazione, una cosa è dare risposta alla precisa domanda, che in quel caso non è stata formulata, se si intende insistere per la votazione o no. C'è la registrazione, io non ho posto questa domanda, però non mi pare che sia dirimente. Siamo andati oltre, siamo passati agli ordini del giorno successivi. (*Commenti*).

Senatore Romeo, ho capito: lei insiste per la votazione, va bene. Colleghi, ho appena accettato una riformulazione del parere da parte del Gruppo Misto. Mi pare che non ci sia niente di male. Insiste per la votazione? Non c'è chiarezza se lo abbiamo già votato (secondo me no, non vedo la differenza), ma se il senatore Romeo mi chiede di metterlo in votazione alla fine, lo facciamo, anche perché non gli è mai stato chiesto se insisteva per la votazione o no. È chiaro? Non è mai stato chiesto. (*Commenti*).

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, visto che siamo in tema di rettifica, ritiro l'ordine del giorno G6.4.

PRESIDENTE. Prendo doverosamente atto di tutte le rettifiche e adesso vediamo se le ricordo tutte.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei semplicemente fare presente a lei e a quest'Assemblea che in una seduta precedente c'era un mio ordine del giorno (o emendamento, adesso non ricordo) del quale ho accettato la riformulazione. Non mi è stata fatta la fatidica domanda. Quando sono iniziate le votazioni si è passati al mio, ho chiesto di votarlo e mi è stato risposto (se non ricordo male era proprio lei) che avrei dovuto dirlo prima ed è andata liscia così.

PRESIDENTE. Forse non ero io, però: ricorda male.

SIRONI (*M5S*). In ogni caso, stabiliamo quali sono le regole di quest'Aula, perché non si possono fare due pesi e due misure. La regola dev'essere, come lei ben sa da collega avvocato, univoca. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Certo, ma la norma è che bisogna chiederlo. Se l'altra volta non è stato chiesto, è stato un errore.

[PAITA](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*IV-C-RE*). Signor Presidente, colleghi, vi chiedo una cortesia a titolo personale. Ci rendiamo

conto dello spettacolo che stiamo dando tutti assieme? (*Applausi*).

Se qualcuno ci osserva in questo momento, vede ripicche, impuntature e piccole osservazioni, ma noi dobbiamo dare fuori di qui una risposta compatta, seria e sobria. Per favore, auspico un po' di dignità da parte di tutti quanti. Ve lo chiedo per cortesia, perché sono in forte imbarazzo come donna e come rappresentante delle istituzioni di fronte allo spettacolo che stiamo tenendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Paita, i nostri cuori sono aperti al suo appello.

Lo dico in forma definitiva: la norma è che si danno i pareri, si parla delle modifiche proposte dal Governo e i proponenti, al termine di ogni ordine del giorno o alla fine, possono dare la loro adesione o no, poi, alla fine di tutti i pareri - questa è la procedura - si votano tutti gli ordini del giorno. Non si votano uno a uno. Ricordo bene quindi che questa è la formula che abbiamo usato anche oggi, mi pare. Non c'è nessuna modifica.

Abbiamo concluso i pareri all'articolo 6, quindi anche per il criterio uniforme di lavoro di oggi (stiamo accettando i ripensamenti, le modifiche e quant'altro), credo che non ci sia niente di male se passo a votare tutti gli ordini del giorno, così come sono stati presentati, salvo che siano stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.1 (testo 3).

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva - Il Centro - Renew sull'ordine del giorno G6.1 (testo 3) e anche - così intervengo una sola volta - sull'ordine del giorno successivo. È ovvio che avremmo preferito l'accoglimento di quello che abbiamo firmato, perché ci sembra più completo.

PRESIDENTE. Ovvio, giusto.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Grazie. Ci sembra più completo e ci sembra che dica le cose che c'è bisogno di fare. Siamo uno dei pochissimi Paesi dell'Unione europea che, per esempio, non ha l'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole. Dire nel 2023, in Italia, che va introdotta l'educazione sessuale nelle scuole è una cosa di sano buon senso, non è niente di rivoluzionario ed è in linea con quello che succede in tutta Europa. Voglio stigmatizzare il fatto che nell'altra Camera un esponente della maggioranza abbia sostanzialmente aggredito una deputata, una collega del Movimento 5 Stelle, su questo tema. È buon senso non è una porcheria, come ha detto l'onorevole Sasso.

Dopodiché, pur preferendo una dizione che dice di portare nelle scuole l'educazione al rispetto, l'educazione sentimentale, l'educazione emotiva e anche l'educazione sessuale, dobbiamo dire che l'ordine del giorno proposto dal Governo è un ordine del giorno che non dice granché, signor Presidente, ma che porta una novità, che noi non ci sentiamo di rigettare aprioristicamente. La destra italiana, che si è sempre detta contraria all'educazione sentimentale, forse a causa della tragedia della povera Giulia Cecchettin, oggi presenta con un ordine del giorno che introduce una significativa novità, che noi consideriamo una vittoria politica di queste opposizioni. Finalmente abbiamo convinto la destra italiana ad ammettere che nelle scuole ci vuole l'educazione sentimentale e l'educazione affettiva. (*Applausi*).

Avete paura della parola "sessuale"? Fa niente; sappiamo che nell'emotività e nell'affettività dei nostri ragazzi, essendo umani, c'entra anche la sessualità. Pertanto, se il Governo si darà da fare, bene. Abbiamo qualche dubbio e qualche perplessità. Temo che l'impegno del Governo poi nella sua implementazione sarà largamente insoddisfacente, come è insoddisfacente il piano presentato dal ministro Valditarà; quindi sono sicuro che, pur votando oggi a favore dell'ordine del giorno, poi ci divideremo in modo molto serio e molto netto sul modo in cui il Governo attuerà l'impegno che prende oggi. Però va riconosciuta la novità. Credo che sia importante dare al Paese un senso di unità e di dignità e quindi prendere atto del fatto che la maggioranza ci porta questo fatto nuovo cioè in un momento nel quale l'intero Paese è sensibile e allarmato da un fenomeno che ormai - ahinoi - è diventato strutturale, ma che certo, nel caso di Giulia, ha colpito l'immaginazione e la sensibilità di tutti noi.

Proprio in questo spirito, pur preferendo la nostra dizione (lo sottolineo), pur sfidando il Governo a

portare avanti un piano che sia di questo secolo e non di quello scorso, pur prevedendo che ci divideremo moltissimo nell'implementazione di questo impegno, riconosciamo che il Governo lo sta assumendo e che peraltro, accogliendo l'ordine del giorno del collega Verini, si sta impegnando a promuovere la calendarizzazione dei disegni di legge che intervengono in materia e quindi - diciamolo chiaramente al Paese - a venire in Aula quanto prima. Quindi questo piano non dovrà essere realizzato con un decreto ministeriale nelle segrete stanze del Governo, della ministra Roccella o del ministro Valditara, ma dovrà essere discusso in queste Aule, in una dialettica parlamentare. Sappiamo dall'esperienza albanese che questo Governo, quando può evitare il Parlamento, cerca di farlo; ma fortunatamente, grazie a queste opposizioni, non ci riesce. Ancora una volta vi aspettiamo qui in Aula, signora ministra Roccella, a portarci un piano scolastico per tutti i cicli di studio, che ricomprenda l'educazione sentimentale ed emotiva e il rispetto, con il coinvolgimento dei genitori e con il coinvolgimento di personale qualificato e specializzato ciò per fornire la giusta formazione ai nostri ragazzi, per mettere un tassello non soltanto securitario, come fa questo Governo, ma anche di crescita e di educazione.

PRESIDENTE. Le ricordo che anche i decreti-legge per la conversione, comunque arrivano in Aula.

[GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere le parole del collega Scalfarotto. Anche noi condividiamo la necessità di andare oltre le contrapposizioni e lavorare tutti insieme nella stessa direzione. Riteniamo importante che venga coinvolto il Parlamento e che si debba tornare qui a discutere di educazione all'affettività.

Dobbiamo comunque avere fiducia nella scuola perché è giusto che il Parlamento intervenga e dia le linee di indirizzo. Non illudiamoci che la nostra proposta sia quella migliore. Può darsi che dalle scuole autonomamente vengano spunti e suggerimenti di contenuto e di metodo migliori del nostro ordine del giorno. Questo è un percorso e francamente il voto favorevole credo sia di buon senso.

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAIORINO](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per annunciare e spiegare il voto d'astensione del mio Gruppo sull'ordine del giorno G6.1. Noi ci troviamo a votare questo disegno di legge in un clima emotivamente molto provato. Questa legge nasce come coda "al primo codice rosso" per rimediare a delle falle nel sistema di protezione delle donne che sono state ritrovate proprio dopo l'approvazione del codice stesso. A seguito però di quanto accaduto, a seguito del barbaro omicidio di Giulia Cecchettin, il clima naturalmente è cambiato. L'intero Paese chiede un cambiamento culturale. (*Applausi*). È l'intero Paese che chiede che si agisca finalmente sul piano culturale, come noi facciamo da anni.

Apprezziamo - lo dico sinceramente alla ministra Roccella - lo sforzo che è stato fatto perché è un traguardo storico che oggi la destra parli di parità di genere, parli di un approccio culturale e che addirittura abbia messo nero su bianco la necessità di introdurre una forma di educazione all'affettività, sebbene le linee guida presentate oggi dal ministro Valditara ci lasciano completamente scontenti. È quindi bene che si parlamentarizzi la materia perché in quelle linee guida vanno inseriti dei contenuti. Quello che oggi ci chiede il Paese, quello che oggi ci chiedono i ragazzi e le ragazze è coraggio. In questo ordine del giorno il coraggio non c'è. Se noi vogliamo affrontare davvero la questione unitamente, chiedo alla maggioranza di votare anche il nostro ordine del giorno, quello successivo, in cui si chiede un intervento strutturale e finanziato che preveda l'educazione emotiva a partire dalle scuole elementari, affiancata anche ad un'educazione sessuale a partire dalle scuole medie. Dimostriamo ai ragazzi e alle ragazze che facciamo sul serio. Se voi voterete favorevolmente il nostro ordine del giorno, noi voteremo favorevolmente anche il vostro. In caso diverso il mio Gruppo è costretto ad astenersi.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, è una dichiarazione di astensione dal voto, altrimenti non capisco a cosa serve la dichiarazione di voto se è "aperta".

[D'ELIA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, anche io volevo fare una dichiarazione di voto di astensione del Gruppo Partito Democratico. Penso che sia molto importante che noi, in sede di discussione di un provvedimento che riguardava le misure di prevenzione secondarie, siamo riusciti ad aprire una discussione seria sulla necessità di introdurre nelle scuole l'educazione affettiva.

Vedo dei passi avanti in questa discussione, che è anche unitaria. Penso però che sul punto sia necessaria chiarezza. Era questo il senso dell'ordine del giorno da noi presentato. Vogliamo infatti un'educazione in tutti i cicli scolastici. Vogliamo dare carattere strutturale a quanto la scuola sta facendo. Per tali ragioni accogliamo con grande piacere il fatto che si sia convenuti su un ordine del giorno, che impegna le forze politiche in Parlamento a discutere in tempi brevi nel merito di quello che vogliamo ad affrontare anche le questioni che ci dividono sul tema, sapendo che dobbiamo dare una risposta al Paese e agli studenti che in questi giorni ce lo chiedono. Per tale ragione noi ci asterremo dal voto. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, mi riconosco molto nelle cose che sono state dette adesso dalle senatrici Maiorino e D'Elia e quindi dichiaro anche da parte del Gruppo Misto l'astensione per le stesse ragioni.

Come poi dirò in dichiarazione di voto, quando avrò più tempo per parlarne, faccio parte di una formazione politica e di un Gruppo parlamentare che nel 2013, dieci anni fa, ha presentato una proposta di legge per l'educazione sentimentale. Davvero mi chiedo se fosse stata approvata dieci anni fa, quante cose avremmo risparmiato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. E chi lo sa?

Mi sembra che il dibattito stia convenendo sulla necessità di approfondire questo tema, cosa sulla quale mi pare tutti potrebbero essere d'accordo.

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, noi non abbiamo presentato questo ordine del giorno al traino di nessuno, semmai il centrodestra ha qualcosa da insegnare. (*Applausi. Commenti*). Siamo stati noi che abbiamo introdotto, per esempio, il reato di *stalking*, siamo noi che abbiamo portato la prima donna alla Presidenza del Consiglio, siamo noi che siamo andati avanti su tante cose. (*Applausi*). Qui abbiamo il ministro Roccella e il vice ministro Isabella Rauti, che ha condotto per anni lotte di questo tipo, per cui non siamo al traino di nessuno su questi temi.

Voglio sottolineare quello che c'è in questo ordine del giorno, che chiede il pieno coinvolgimento dei genitori: noi non siamo per le lezioni di educazione a cose strane fatte dalle *drag queen* nelle scuole, in rappresentanza di circoli intitolati a personaggi quantomeno imbarazzanti. (*Applausi. Commenti*). Questo è il nostro ordine del giorno, questo è quello che voteremo. (*Applausi. Commenti*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice Pirro, il senatore Malan ha espresso un'opinione che lei non condivide, ma è un'opinione e toccava a lui parlare. (*Commenti*).

Vi prego di rientrare nella logica di questo provvedimento - senatrice Pirro, la richiamo all'ordine adesso - che vi prego di ricordare si è consentito di anticipare, perché si era in una fase in cui la clausola di invarianza richiedeva una deroga, con l'assenso unanime di tutti i Gruppi. Tutti i Gruppi, all'unanimità, hanno deciso, anche in considerazione dell'avvicinarsi della data del 25 novembre, di porre il disegno di legge all'attenzione dell'Assemblea, con uno sforzo comune. Non ci sono necessariamente priorità rispetto alle varie posizioni; ci possono essere posizioni non coincidenti, tant'è che si arriva all'astensione o al voto favorevole, senza primogeniture. Ebbene, forse non c'era neanche bisogno che lo ricordassi.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, forse non c'è neanche bisogno che lei intervenga, ma se lo ritiene le devo dare la parola. La prossima volta me la chieda prima del mio "pistolotto", se tale è.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo molto velocemente semplicemente per dire che

questa tematica è così complessa che forse un esame di coscienza, da parte di tutti noi, ci dovrebbe portare a pensare che nessuno ha in tasca la soluzione giusta. (*Applausi*). Bisognerebbe forse imparare ad ascoltare un po' di più e a cercare di capire tutti insieme quali sono le misure che si possono portare a casa, perché dopo tanti anni di chiacchiere la gente, purtroppo, assiste ancora oggi a troppi femminicidi. L'espressione giusta che bisognerebbe utilizzare in questi casi - e che noi abbiamo raccolto nel primo concetto dell'ordine del giorno - è "educazione al rispetto", perché quando si ha rispetto, lo si ha verso tutto: c'è il rispetto verso la donna, verso le idee degli altri, verso l'orientamento sessuale, verso la posizione politica. È il rispetto che oggi, purtroppo, nella nostra società manca a tantissimi livelli. (*Applausi*).

L'obiettivo è quindi semplicemente quello di insegnare ai nostri ragazzi a rispettare l'altro o l'altra, a prescindere da tutto. Se riportassimo questo al centro dell'attenzione, probabilmente faremmo un passo in avanti: non solo la scuola, ma anche la famiglia, i genitori, tutte le istituzioni devono fare il proprio lavoro.

Quello che non ci piace - e magari il collega Malan voleva accennare a questo - è portare, con il discorso del contrasto alla violenza sulle donne che è sacrosanto e va insegnato nelle scuole, delle ideologie che nulla hanno a che vedere con questo punto. (*Applausi*). Lasciamo fuori le ideologie; lavoriamo a educare al rispetto delle persone e avremo fatto dei passi decisamente in avanti. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.1 (testo 3), presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.100 (testo 2), presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'ordine del giorno G6.2 è stato ritirato.

Senatore Bazoli, accoglie le modifiche proposte all'ordine del giorno G6.3?

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, le accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.3 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo alle senatrici Maiorino e Cucchi di confermare il ritiro, rispettivamente, degli ordini del giorno G6.4 e G6.5.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G6.4 è ritirato.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G6.5 è ritirato.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G6.4 e G6.5 sono stati ritirati.

Senatrice Cucchi, accoglie la riformulazione proposta all'ordine del giorno G6.6?

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, la accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.6 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CAMPIONE](#), relatrice. Signor Presidente, invito al ritiro dell'ordine del giorno G14.1, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G14.2 se viene accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità di intervenire, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza, nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per i reati di violenza di genere o domestica».

[ROCCELLA](#), ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Signor Presidente, il Governo è conforme alla posizione del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Lopreiato, accoglie l'invito al ritiro dell'ordine del giorno G14.1?

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G14.1 è ritirato.

Senatrice Lopreiato, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G14.2?

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, accetto la riformulazione e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CAMPIONE](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G17.1 se viene accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità di introdurre uno strumento che consente al pubblico ministero di chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale».

[ROCCELLA](#), ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Signor Presidente, il Governo si esprime conformemente alla posizione del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Lopreiato, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G17.1?

[LOPREIATO](#) (M5S). Sì, signor Presidente, e non insisto per la votazione.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17.1 (testo 2) non verrà posto

ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Prima di procedere agli interventi in dichiarazione di voto, volevo ricordare a tutti che domani pomeriggio, nella sala Koch del Senato, verrà proiettato l'ultimo film della signora Cortellesi, che ne è anche regista. Se non sbaglio, saranno presenti il produttore e altri membri della produzione. Chi vuole, potrà intervenire. La proiezione avrà luogo immediatamente dopo il *Premier question time*.

Passiamo alla votazione finale.

[GELMINI](#) *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 14,57)

[GELMINI](#) *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza delle donne, siamo state scossi da accadimenti che mai avremmo voluto vedere e che rappresentano qualcosa di una gravità enorme, un qualcosa che ha scosso l'Italia. Mi riferisco all'uccisione brutale di Giulia Cecchettin, una ragazza che poteva essere la figlia di ciascuno di noi: era una ragazza che si affacciava alla vita, che era vicina a conseguire la laurea e che, invece, è morta brutalmente per mano di chi diceva di amarla. Ma non voglio dimenticare nemmeno la morte di Rita Talamelli, assassinata invece dal marito.

Purtroppo, questi femminicidi sono, anche dal punto di vista numerico, particolarmente inquietanti, perché siamo arrivati a 106 donne uccise nell'arco dell'anno. E l'Italia è, purtroppo, al quinto posto in Europa tra i Paesi con il maggior numero di donne uccise.

Noi oggi ci troviamo di fronte ad una duplice emergenza: da un lato, molte donne, il 70 per cento delle donne violentate e vittime di violenza, non trovano il tempo, il coraggio o le condizioni per poter denunciare la violenza subita; dall'altro lato, quel 30 per cento di donne, che invece denunciano, non sempre sono, anzi spesso non sono adeguatamente tutelate dallo Stato.

Io dirò subito che il voto di Azione, rispetto al disegno di legge Roccella, sarà un voto favorevole, perché condividiamo molti dei punti di questo provvedimento, che pure riteniamo perfettibile e ulteriormente migliorabile. Il rafforzamento dell'utilizzo del braccialetto elettronico, l'allargamento e l'estensione delle misure cautelari, l'arresto in flagranza differito, la procedibilità d'ufficio, la formazione degli operatori sono però punti sicuramente positivi. Noi abbiamo il dovere di agire e di farlo in fretta. E lo facciamo orgogliosamente, in maniera trasversale, perché molte volte, in queste difficili giornate, la politica è stata chiamata alla trasversalità, ad andare oltre gli steccati le divisioni.

In realtà l'avevamo già fatto con riferimento al "codice rosso", all'approvazione dei reati di *sexting*, di *revenge porn* e di *stalking*, quest'ultimo introdotto da Mara Carfagna. Una trasversalità c'è sempre stata, quindi noi la confermiamo anche oggi e non perché non vediamo i limiti di questo provvedimento. Infatti non possiamo non constatare che si è perso colpevolmente del tempo, perché la stragrande maggioranza delle misure contenute in questo disegno di legge erano già state previste da un provvedimento analogo del Governo precedente. Bastava approvarlo e probabilmente oggi avremmo già una legge operativa. Non solo: credo che questo provvedimento debba essere monitorato nella sua attuazione.

Ad ogni modo, nel provvedimento presentato dalla ministra Roccella siamo riusciti anche ad inserire alcune nostre proposte: quindi il nostro voto sarà favorevole. Certo mi riferisco in particolare alla vigilanza dinamica, che è una misura che ho fortemente voluto e che so che è stata anche fortemente osteggiata; vorrei però ricordare in queste giornate il caso di Erba, della ventitreenne che è stata colpita

con acido al volto da parte del fidanzato, che era già stato denunciato e che era in una condizione di divieto di avvicinamento. Ebbene, quel divieto di avvicinamento è stato violato: per fortuna due operai hanno salvato la malcapitata ragazza che ha rischiato, ancora una volta, di morire e che comunque si trova in ospedale con delle lesioni da acido.

Mi domando, allora, quanto siano efficaci queste misure, perché - quando una persona, come nel caso del fidanzato di questa ventitreenne, aveva già dimostrato un carattere violento, era già stato denunciato, era già stato in carcere e semplicemente, di fronte all'ennesima violenza ci si limita ad emettere un provvedimento di divieto di avvicinamento - io penso che ciò che si sta facendo non sia assolutamente sufficiente per tutelare la vita di questa persona. (*Applausi*).

Forse è allora il caso di valutare la vigilanza dinamica, perché è meglio conculcare la libertà di una donna che rischia di morire, piuttosto che assistere all'ennesima violenza. Quindi meno male che la vigilanza dinamica è contemplata all'interno di questo provvedimento. Poi, ripeto, lo valuteremo e ne andrà monitorata l'efficacia: però è sicuramente un passo in avanti.

Certo l'omicidio brutale di Giulia, come è stato sottolineato prima, ci fa apprendere il senso del limite anche delle sanzioni penali. Per questo oggi fa ingresso in quest'Aula la consapevolezza che le sanzioni penali sono indispensabili, devono essere perfezionate, ma sicuramente non sono sufficienti. Abbiamo dunque orgogliosamente votato a favore di tutti gli ordini del giorno che vanno nella direzione di affermare un'esigenza culturale, come ha chiesto la sorella di Giulia, relativa all'educazione sentimentale, all'educazione all'affettività e anche all'educazione sessuale (*Applausi*). Su questo sicuramente dobbiamo dare il nostro contributo alle scuole ma, come ho detto prima, prendendo atto di una fragilità delle famiglie, che non fa venir meno il dovere delle stesse di esserci su questo punto. Che cos'altro possiamo fare se non chiedere ad una istituzione come la scuola, che ogni volta, di fronte ad un'emergenza, viene chiamata a fare la propria parte, di intervenire? Quindi il fatto che si introduca nella scuola l'educazione all'affettività penso sia un passo in avanti.

Quello che mi sento però di suggerire è che tutto ciò non diventi un adempimento burocratico. Anche qui: introdurre all'interno dell'educazione alla cittadinanza l'ennesima ora, dedicata ad un'esigenza specifica, penso non sia la strada giusta. Molti anni fa, quando con Mara Carfagna eravamo al Governo avevamo introdotto la settimana contro la violenza di genere.

Io mi auguro che su questo punto la politica abbia anche la consapevolezza dei propri limiti e, quindi, che passi da quest'Aula un messaggio: la lotta alla violenza di genere non può essere solo appannaggio della politica. È una battaglia che riguarda tutti i cittadini e le cittadine, rispetto ai quali nessuno di noi può delegare.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Gelmini.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Ciascuno deve sentirsi in prima linea nel combattere questa battaglia. E soprattutto, Presidente, nel confermare il voto favorevole, dobbiamo sapere che l'approvazione del disegno di legge Roccella non è un punto d'arrivo, ma è ancora una volta un punto di partenza. Ho la sensazione che la sfida sia molto lontano dall'essere vinta. Quindi, non abbassiamo la guardia, non affidiamoci solo alle norme penali, monitoriamo l'andamento dell'educazione all'affettività nelle scuole e diamoci ancora da fare. Le 106 donne morte nell'arco di un anno danno davvero il segno di quanto sia pervasivo il fenomeno e di come debba essere combattuto. (*Applausi*).

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi senatori, non c'è un solo posto in Italia dove una donna può sentirsi sicura. Sono parole di Elena Cecchetti, sorella di Giulia, barbaramente uccisa, cancellata dal suo ex ragazzo, che diceva di amarla e invece voleva solo possederla, sopraffarla; Giulia, che abbiamo adottato un po' tutti in questi giorni, in un dolore questo sì collettivo, figlia d'Italia come tutte le donne uccise quotidianamente senza che si riesca ad essere lì quell'attimo prima, fondamentale. Quella di Elena non è l'esagerazione di una ragazza, trafitta dal dolore dell'assassinio di una sorella. Quando dice che nessun posto è sicuro, si tratta non solo di uno spazio fisico, ma anche di uno etico, morale e intellettuale. Quella di Elena è la pura verità, che tutti, donne e uomini, anche qui dentro, dobbiamo metabolizzare. Noi dettiamo le regole del gioco di

un'intera società e, se non ci crediamo noi, se non capiamo noi davvero l'importanza di sviscerare certi argomenti, come possiamo pensare che diventino comportamenti corretti, adottati da una comunità intera?

Non siamo credibili e partiamo già sconfitti quando qui si offre il posto nella Commissione femminicidio a un collega uomo e ci si vede rispondere con sghignazzamenti, sorrisini deridenti, darsi di gomito con altri sodali, quasi fosse una vergogna, fosse un'onta far parte della Commissione bicamerale di inchiesta sui femminicidi: quasi fosse una cosa da femminucce isteriche o pazze, come spesso dicono gli uomini di noi, che devono immediatamente cambiare questo linguaggio. Tutti sappiamo che i femminicidi non sono un problema delle donne. Vi è una carenza educativa nell'uomo, ha ammesso Luciano Garofalo, ex comandante del RIS dei Carabinieri: quello dei femminicidi e delle violenze è un problema fortemente connotato all'educazione di noi uomini. Sono ancora troppi quelli che non sanno accettare la libertà e l'indipendenza delle donne.

Dopo questa giornata, dopo il varo di questa legge, mi auguro che siano molti i colleghi che vogliano offrirsi a sostituire le colleghe in Commissione femminicidio. Sarebbe un grande gesto, affinché tutto quello che diremo oggi, in questa coincidenza di circostanze significative, non risulti una grande ipocrisia, pronta a svanire non appena l'emozione per la morte di Giulia si diraderà. Il mio posto è a disposizione. Ovviamente ringrazio quei colleghi, davvero pochi, che hanno scelto di far parte della Commissione. È il coraggio di certi uomini, degli uomini migliori, che serve alla politica e alla società per andare al cuore del problema e debellarlo.

Per un momento vorrei che tutti ci focalizzassimo dolorosamente e in silenzio sulle vittime, che vengono ovviamente compiante, sperando che la prossima non sia una nostra amica, figlia, nipote, parente, ma della quale non si capisce credo fino in fondo - e non si interiorizza - il terrore, l'orrore, il panico, la paura, il dolore, la solitudine provate prima del sopraggiungere della morte. Mettiamoci un secondo, per un secondo solo, nei panni di Giulia: io ho il terrore. Tutto è iniziato la maggior parte delle volte, forse non questa, con un tono della voce alterato, con urla abnormi, isteriche, immotivate, con un controllo ossessivo, con occhi che si dilatano di odio, con bocche ferali spalancate, con l'invasione del proprio spazio fisico, per sopraffare, per opprimere, per dimostrare la supremazia fisica del maschio alfa, che viceversa, comportandosi così, è un irrisolto che avrebbe bisogno di un percorso psicoterapeutico.

Personalmente mi fa tremare e mi lascia sgomenta e ammutolita pensare alla sofferenza di queste vittime. Sono preoccupata per il cinismo che ci attanaglia, per una società nella quale sono venuti evidentemente meno tutti i valori collante di una società sana, forse anche per la decadenza dei valori religiosi alla base delle nostre radici cristiane; forse perché i dieci comandamenti che ereditavamo dall'ora di religione a scuola, tra i quali non uccidere, i nostri giovani non sanno neppure cosa siano; forse per la decadenza dell'autorevolezza della scuola e delle famiglie - è già stato detto - spesso distratte o disinteressate.

Noi *boomer* ricorderemo la canzone di Luca Carboni sull'uso della droga, nota tra i giovani negli anni Ottanta, che diceva «i professori non chiedevano mai se eravamo felici», «Silvia aspetta debbo parlarti». Vale anche per la generazione Z, giovani in cerca di ascolto: ieri come oggi, che non lo trovano.

Siamo anestetizzati a questa violenza, al bullismo dei video e delle *fiction*, dei porno che ci rimandano un'idea distorta della vita, dell'amore e della morte. Non possiamo cancellare le minacce, non possiamo estirpare la violenza e il male dalla società: ma almeno educiamo l'anima ai sentimenti! Torniamo al garbo, alla galanteria di sostanza, alla delicatezza, che non è stoltezza come spesso si fa credere a quegli uomini che la praticano.

Non resteremo in silenzio per Giulia e per le altre, ma distruggeremo tutto: urlano i giovani in queste ore, turbati dall'omicidio di quella bambina, appena cresciuta, strappata alla vita. Non servono però le parole, anche se in queste ore trafiggono le coscienze. Servono fatti concreti; già quello che votiamo oggi - diciamocelo - è superato dalla realtà del "Filippo bravo ragazzo".

Servono i Daspo? Sì, sui divertimenti, sugli usi e costumi dei responsabilizzanti dell'era moderna. Serve educazione alle relazioni, come promesso dal Governo; diffondere la conoscenza del numero

1522 e inventare *startup* di garanzia di sicurezza per le donne. Serve soprattutto incalzare ed educare le donne a non rinunciare a denunciare. Serve cogliere quegli aspetti che gli psichiatri evoluti chiamano le *red flag*, i segnali spia di quella furia feroce, di quella rabbia barbara, che sta lì dentro da anni, dalla nascita, come dice Emma Dante, solo sopita come un vulcano pronto a eruttare.

Sogno un mondo in cui gli uomini non usano violenza sulle donne e le donne non perdonano gli uomini che usano violenza su di loro. "Piccola stella, ora sarai insieme alla tua mamma": sono le parole lasciate sotto casa di Giulia. Davanti a tanto dolore e tanta commozione, la politica deve fare un balzo indietro; guai a colpevolizzare una parte o l'altra, maggioranza e opposizione. Il sistema Paese deve dare un segnale, un esempio di grande unità e maturità: in caso contrario, a vincere sarà il prossimo assassino, il prossimo bruto, il prossimo impunito, che trova la falla nel muro, il pertugio dove continuare a picchiare, umiliare, deludere, urlare e, poi, affondare la lama, parafrasando le parole del padre di Giulia.

Ha ragione però chi sostiene che questa violenza esercitata sulle donne è dovuta a una struttura ideologica di matrice non solo patriarcale, ma spesso anche matriarcale. Diciamo la verità: anche noi donne abbiamo delle colpe, perché è vero che le mamme spesso riservano al figlio maschio un'altra educazione, un altro permissivismo. Non ammetterlo sarebbe un altro *festival* dell'ipocrisia. In Italia l'educazione la trasmette la madre, talvolta per troppa assenza dei padri e del loro ruolo, forse perché figlie di quelle madri che hanno subito la subordinazione - come vedremo domani nel film della Cortellesi - annientate nella propria soggettività sul piano psicologico, simbolico, economico e sociale, in qualche modo schiave dell'uomo che portava il pane in famiglia al quale tutto era permesso e dovuto.

I retaggi atavici e ancestrali sul ruolo dell'uomo e della donna sono duri da estirpare: serve davvero un massiccio, instancabile e costante lavoro culturale ed educativo, non solo circoscritto agli uomini.

Lasciatemi aggiungere che spesso anche le donne lanciano pietre e giudizi superflui, volti a favorire uomini senza scrupoli. Penso ad esempio agli attacchi nei confronti del nostro *premier* donna Giorgia Meloni da quelle giornaliste politiche che si permettono persino di coinvolgere una bimba di sette anni nella diatriba politica, per colpirne la mamma. Anche questa è violenza, colleghi, che donne verso le donne non dovrebbero mai commettere.

Con un magone in gola riprenderò la coda del mio discorso dell'anno scorso, esattamente di un anno fa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e sui femminicidi e del varo della Commissione bicamerale di inchiesta. Facciamo in modo - come ho detto l'anno scorso - che il funesto *countdown* quotidiano l'anno prossimo abbia invertito la marcia. In quel momento eravamo ad 88 femminicidi compiuti in ambito familiare, oggi siamo a 107; numeri *shock* del fallimento non del Governo di turno, ma di un'intera società, dello Stato, come ha ammesso oggi il ministro Nordio, nel suo insieme. Un *boomerang* verso la mia maggioranza? No, un'operazione di verità che chi ha coscienza deve fare. I dati peggiori degli altri Paesi e dei precedenti Governi sono un esercizio superfluo: non ci gratificano e non scusano nessuno, maggioranza o opposizione che sia.

La violenza sulle donne è un tumore pieno di metastasi di tutta la società. Il mio appello va agli uomini, che sono padri, fratelli e mariti, che con molta probabilità riescono molto meglio di noi a parlare agli altri uomini, cresciuti magari con gli stessi *cliché* culturali, ma che da questi sono riusciti ad affrancarsi. L'intento non è mai stato quello di schierarsi nei confronti del genere femminile per andare contro quello maschile. Non è mia volontà classificare gli uomini come irrispettosi e crudeli per natura, un male da combattere *a priori*.

Mi preme dire che dobbiamo guardare sempre l'altra faccia della medaglia, che in questo caso sono gli uomini: e sono spesso amanti affidabili e protettivi; anche loro possono essere vittime in questa società, come lo è il papà di Giulia, che non trova più il cuore dopo la morte della moglie e l'uccisione della figlia.

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne ha l'ultimo volto di Giulia, che non è più l'ultima. Io invoco gli uomini: devono essere loro a ribellarsi anche contro se stessi - come scriveva un giornalista qualche giorno fa - battere un colpo, interrogarsi, muoversi, e non perché portino colpe in assoluto, ma perché sono gli unici che si fanno ascoltare dai loro simili. Uscite dalla

solidarietà pelosa, amici uomini, ed entrate nella lotta: né sopra né sotto di noi, ma al fianco, come all'origine del mondo, la donna costola dell'uomo per chi crede.

Con questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE. (*Applausi*).

PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, sono giorni davvero particolari: da un lato, l'enorme successo del film di Paola Cortellesi, che è diventato un vero e proprio fatto sociale, a testimonianza di una accresciuta sensibilità sui temi della violenza e dei diritti delle donne. Dall'altro lato, però, i numeri, che nella loro crudezza fotografano un fenomeno che non indietreggia di un millimetro: più di 100 donne ammazzate da inizio anno, di cui più della metà per mano del *partner* o di *ex partner*. Voglio qui ricordare una di quelle donne, Deborah Saltori, uccisa dall'ex marito il 22 febbraio 2021 nelle campagne di un sobborgo di Trento. E questo fino a Giulia Cecchettin, uccisa da un uomo che non aveva accettato di essere stato lasciato, che le aveva chiesto di rallentare gli studi, che le ha tolto la vita nella sera in cui era andata a comprare le scarpe per la sua seduta di laurea; una uccisione che non nasce in un contesto di miseria familiare o sociale e che ci dimostra, ancora una volta, che la violenza contro le donne non è legata a condizioni culturali o di censo.

Ma la morte di Giulia Cecchettin colpisce più di altre proprio per il dato simbolico: la libertà e l'emancipazione della donna risultano insopportabili e Giulia è vittima non in quanto debole, ma in quanto desiderosa di affermare sé stessa e la propria libertà.

Presidente, noi oggi votiamo allora un provvedimento che ha il merito di intervenire sulle lacune emerse in questi anni, rafforzando i sistemi di prevenzione, di protezione delle vittime, di formazione degli operatori sanitari e di Polizia; un provvedimento importante soprattutto nella parte connessa alle misure di protezione, perché uno Stato, che non è in grado di tutelare una persona che ha chiesto aiuto, è uno Stato che ha fallito nella sua missione primaria. È tuttavia un provvedimento monco, perché privo delle risorse per lo sviluppo delle misure. Personalmente mi aspettavo - e ci aspettavamo come Gruppo - che il Governo, dopo la morte di Giulia, avrebbe dato un segnale proprio su questo fronte, arrivando a finanziare le misure.

Lo stesso vale per l'educazione sentimentale nelle scuole: bene che se ne parli, ma anche qui servono risorse. Non può essere lasciato tutto alla buona volontà degli insegnanti. Nelle scuole devono andare a parlare le vittime di violenza, le Forze di polizia e i giudici e ci devono andare gli psicologi, ai quali affidare il compito di educare al fallimento. L'omicidio di Giulia lascia intravedere anche questo aspetto: generazioni allevate all'ideologia del successo, all'idea che ogni cosa è un diritto; generazioni che vivono ogni negazione, sconfitta o privazione come una intollerabile aggressione alla loro fragile identità. Un ruolo importante nell'insegnare i valori della sconfitta e del rifiuto che tanto servono in una società come la nostra, terrorizzata dal fallimento e ossessionata dal consenso, può giocarlo lo sport. E poi bisogna intervenire sui programmi scolastici, portando lo sguardo di genere in tutte le discipline.

Ad esempio, nelle lezioni di diritto bisogna raccontare che fino al 1981 una donna che tradiva poteva essere uccisa dal marito con conseguenze penali lievissime, e in quelle di scienze che, se tutti i nomi sono al maschile, è perché le donne un tempo non potevano studiare.

Desideriamo altresì ricordare che nel non lontano 1976 il procuratore della Repubblica di Trento ordinava il sequestro, su tutto il territorio nazionale, della enciclopedia della vita sessuale di Mondadori, rinviando a giudizio il sindaco, due bibliotecari della biblioteca comunale di Cembra e il funzionario che aveva disposto l'acquisto. Bisognerà arrivare fino al 1980 perché ci fosse il dissequestro dell'opera.

Anche in questo caso, però, non dobbiamo commettere un errore pensando che, investendo la scuola di questi compiti, si risolva tutto. Il femminicidio è la manifestazione più violenta ed estrema di un maschilismo, che è alla base dell'organizzazione delle nostre società. Lo vediamo: nel mondo del lavoro, nello squilibrio nei salari a parità di mansioni, nel mancato accesso delle donne ai ruoli apicali

(quando da anni il numero delle laureate supera quello dei laureati); nella mancanza di politiche per equilibrare il ruolo dei padri nei compiti di cura e gestione familiare; nella fuoriuscita dal mercato del lavoro di molte donne dopo la nascita di un figlio. Oggi le donne con un conto corrente intestato solo a proprio nome sono appena il 58 per cento e questo dato la dice lunga sui numerosi tetti di cristallo da abbattere, per una vera parità.

Occorre allora un impegno a 360 gradi: occorre cioè un dispositivo complesso che tenga assieme il contrasto alla violenza con l'impegno per l'emancipazione economica, quello per l'accesso alle cariche apicali con quello per la crescita di generazioni sane dal punto di vista della gestione delle relazioni.

È con questi auspici che annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-C-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, non voglio fare polemica, ma forse sarebbe stata opportuna la presenza, oltre che del ministro Ciriani, anche della ministra Roccella.

Vorrei dire subito in apertura, dopo i tanti interventi e la lunga discussione di questa mattina, che oggi è certamente importante addivenire a un voto all'unanimità per approvare il provvedimento in esame, che è rilevante e che - come è stato più volte detto - va a rafforzare il "codice rosso", e quindi a segnare importanti novità dal punto di vista della restrizione di alcuni provvedimenti necessari proprio in ambito di prevenzione.

Accanto a questo, però - come ha detto anche questa mattina il senatore Renzi - è necessario fare davvero una politica di prevenzione a tutto campo. Ciò significa che il femminicidio, la violenza di genere, non è un'emergenza, ma è una piaga sociale. (*Applausi*). È importante questo anche nel linguaggio e nelle parole che noi utilizzeremo oggi, quando andremo ad approvare all'unanimità il disegno di legge in esame. Possiamo scrivere tutte le migliori leggi possibili, ma non è sufficiente: dobbiamo davvero fare un salto di qualità, adottando politiche culturali e sociali nuove. Quando il 25 novembre, tra qualche giorno, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, parleremo non più di contrasto alla violenza, ma di eliminazione della violenza di genere, allora in quel momento avremo fatto davvero quel salto culturale per portare il nostro Paese a essere davvero moderno e civile.

Oggi, sull'onda emotiva che ha sconvolto ognuno di noi per quello che è accaduto a Giulia Cecchettin, pensiamo anche a tutte le donne che ogni giorno subiscono violenza, abusi, maltrattamenti! Purtroppo c'è un bollettino che continua a cambiare in peggio ogni giorno. C'è un dato che ogni giorno ci colpisce di più: oltre al numero enorme di donne che vengono uccise, maltrattate e abusate, c'è un 87 per cento di donne che vengono uccise in un contesto familiare o cosiddetto amico. Questa è un'altra riflessione che dobbiamo fare, quando affrontiamo con grande delicatezza questo tema.

Anche da alcune parole e da alcuni interventi che ho sentito qui, emerge un'immagine stereotipata di una famiglia tradizionale che purtroppo non esiste o esiste in parte. Dobbiamo anche essere in grado noi, che siamo prima di tutto legislatori, di adottare delle politiche nuove da questo punto di vista. Non basta la repressione, che è necessaria, perché certamente dobbiamo scrivere delle regole certe e fissare pene certe: vanno puniti in maniera esemplare coloro che commettono reati atroci. Ma il tema è: quale insegnamento vogliamo dare oggi ai nostri figli e alle nostre figlie? Abbiamo parlato di un fenomeno sociale che investe qualsiasi contesto culturale, sociale, anagrafico e geografico; non c'è un profilo del carnefice. Quindi, anche questo è un salto di qualità di cui dobbiamo tenere conto. E lo vediamo anche purtroppo nelle violenze, fino ad arrivare ai femminicidi che si sono compiuti in questi giorni, di cui può essere autore anche colui che apparentemente sembra un bravo ragazzo, una persona normale.

Allora, con la stessa dignità con cui anche Gino, il papà di Giulia, ha voluto lanciare dei messaggi in questi giorni, dobbiamo essere pronti come parlamentari ad accogliere quelle parole nel senso giusto. Ecco perché vogliamo promuovere certamente delle buone politiche, prima di tutto insegnando ai nostri ragazzi un'educazione diversa, improntata ai sentimenti, alle emozioni, all'affettività, al rispetto. Ma lo potremo fare se prima di tutto ci sarà una società più giusta, altrimenti è il fallimento della

società stessa.

Una società più giusta significa che dobbiamo raggiungere quell'equilibrio paritario tra donne e uomini che oggi ancora non c'è. (*Applausi*). C'è uno squilibrio, prima di tutto salariale e di autonomia delle donne, soprattutto nei luoghi apicali. È uno dei motivi per cui ancora tante donne non denunciano: non c'è l'emancipazione economica. Ecco perché noi, come Italia Viva, ci siamo battuti con un emendamento specifico sul reddito di libertà. È una cosa importante: dobbiamo mettere le donne nelle condizioni di essere libere, di essere alla pari con gli uomini, altrimenti questa è una società che ha fallito in partenza. È il messaggio che oggi mi sento di dare anche da quest'Aula così importante e autorevole.

Mi rivolgo al Governo: cerchiamo davvero di fare delle leggi che certamente poi vanno applicate correttamente, ma che vadano prima di tutto adeguatamente sostenute economicamente. Proprio perché non è un'emergenza, abbiamo il compito di costituire dei fondi strutturali, significa aiutare le donne - ecco anche la prevenzione: ciò - prima, durante e dopo. C'è tutto un percorso che dobbiamo seguire per evitare che le donne vengano colpevolizzate e da vittime diventino loro stesse colpevoli, e quindi doppiamente vittime; donne che magari vengono uccise, maltrattate e hanno dei figli e questi sono gli orfani di femminicidio, di cui non si parla abbastanza.

Anche in questo caso non possono essere risorse, che chiediamo in ogni finanziaria. Ci vogliono dei fondi strutturali, per aiutare i figli di donne che non ci sono più e che hanno magari padri in carcere. Quindi, dobbiamo fare una politica diversa da quella di cui abbiamo parlato, anche nell'ambito di alcuni interventi di questa mattina.

Al Governo voglio dire prima di tutto che è evidente che siamo di fronte a un dramma, a una guerra. Lo abbiamo detto perché è una guerra quando ogni tre giorni viene uccisa una donna. Ma alla guerra si risponde con un'azione unitaria, con un nuovo patto educativo, culturale e sociale tra le istituzioni, le famiglie e la scuola, dove ognuno si deve sentire responsabile nel proprio ruolo, perché ognuno di noi è parte della società, ognuno con il proprio ruolo.

Questa è la consapevolezza che noi dobbiamo trasmettere. Servono messaggi e valori positivi, ma servono anche testimonianze positive. Di fronte a tanta violenza, che vediamo nella vita quotidiana e anche in un uso improprio dei *social* da parte di bambini troppo piccoli, o in un utilizzo sbagliato di alcuni messaggi che diamo, anche attraverso i media, come politica dobbiamo essere impegnati e responsabili più di quanto lo siamo oggi.

Signor Presidente, è evidente che Italia Viva-Il Centro-Renew Europe voterà a favore di questa legge. Ma, per scrivere una pagina nuova e celebrare degnamente quel 25 novembre che arriverà tra qualche giorno, noi dobbiamo compiere, tutti insieme, il nuovo passaggio epocale e culturale. Segnare una pagina nuova significa fermare, una volta per tutte, le violenze e scrivere un nuovo patto tra donne e uomini, iniziando dall'educazione dei più piccoli, dove i figli maschi forse vanno educati in maniera diversa.

E ciò non significa colpevolizzare tutti gli uomini o tutte le donne. Significa, però, sottoscrivere un nuovo patto tra donne e uomini, iniziando dai più piccoli. Questo significa fare politiche serie, politiche di prevenzione, politiche attente alle persone. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 15,33)

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, annuncio subito che noi voteremo a favore di questo disegno di legge. Abbiamo, come anche gli altri Gruppi, rinunciato a presentare emendamenti. Abbiamo semplicemente presentato qualche ordine del giorno, perché pensiamo che questo provvedimento comunque migliori il sistema processuale penale, intervenendo - in maniera a nostro avviso condivisibile - nella primissima fase conseguente alla denuncia.

Io, però, anche alla luce del dibattito che c'è stato poco fa, durante l'illustrazione degli ordini del giorno, vorrei aggiungere qualche considerazione. Noi crediamo che la violenza contro le donne non si risolva inasprendo le pene oppure rendendo agile, veloce ed efficiente il processo. Dico esattamente ciò che penso: nessuna pena, purtroppo, fermerà gli uomini violenti. In questo modo, si interverrà

prontamente soltanto dopo il fatto di violenza denunciato, nel migliore dei casi impedendo violenze ulteriori e assicurando la giusta punizione del colpevole. Ma è chiaro che, se invece l'intento è bloccare la scia dei morti e la scia della violenza, allora è indispensabile intervenire con un'azione più ampia, un'azione che possa contrastare sin dal nascere ogni discriminazione di genere; un'azione - per dirla con altre parole - che provi a cambiare radicalmente, addirittura a sovvertire, l'intero sistema culturale. I recenti drammatici avvenimenti, che hanno ovviamente suscitato nel Paese una grande emozione, dimostrano, ancora una volta, che intervenire a fatto avvenuto, punendo il colpevole, non è sufficiente. Anche per questo il mio Gruppo, nuovamente in questa legislatura, ha presentato una proposta di legge per introdurre l'educazione sessuale, affettiva ed emotiva a scuola.

L'ho ricordato anche prima, quando abbiamo discusso gli ordini del giorno Presidente, ma vorrei ribadirlo: non è la prima volta che questa proposta di legge viene presentata. Oltre dieci anni fa alla Camera, a metà del 2013, il Gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, all'epoca, con prima firma dell'onorevole Costantino, presentò esattamente la stessa proposta di legge, ma purtroppo a quella giusta e sacrosanta iniziativa non fu data alcuna risposta. Già all'epoca si faceva riferimento al fatto che molte scuole, usufruendo dell'autonomia scolastica, avevano avviato progetti didattici incentrati oltre che sull'educazione sessuale, anche sulla scoperta - c'era scritto così - e sulla consapevolezza del proprio corpo, nonché sull'educazione sentimentale degli studenti. Quella proposta di legge chiedeva di far diventare quegli esempi, legati per l'appunto all'autonomia scolastica, un vero e proprio modello nazionale.

Purtroppo va oggi ricordato che non solo non fu sufficientemente presa in considerazione, ma ci fu un vero e proprio fronte contrario, all'epoca guidato dalle destre, che chiedeva al massimo delle linee guida. Non chiedeva invece che fossero immaginate delle attività curriculari e quindi - come si capisce bene - il ritardo è dovuto anche e soprattutto a tutto questo ritardo, ritardo che c'era all'epoca e che però, purtroppo, continua ad esserci ancora oggi.

Io ho visto - come immagino tutte le colleghe e i colleghi - la direttiva del ministro Valditara e ho sentito le cose che sono state dette stamattina. Devo dire che la trovo molto deludente. È molto poco. Si parla di attività extracurricolari su base volontaria. Non c'è un reale coinvolgimento della componente studentesca. Si fa riferimento alle famiglie e si chiede il consenso dei genitori. Peraltro io mi chiedo: pensate che tutte le famiglie diano il consenso o che invece possano esistere casi - come peraltro ci ricorda anche la cronaca degli ultimi mesi - di famiglie che possono addirittura ostacolare un'eventuale percorso di emancipazione di un giovane o di una giovane? Insomma, vedo pochi passi avanti rispetto alle linee guida della vecchia legge che fu chiamata "buona scuola", che io considero insufficienti, e mi sembra da questo punto di vista davvero una occasione perduta. Peraltro, è un'occasione perduta che dà l'immagine di un Paese bloccato, proprio come se le lotte per l'emancipazione, che pure in un'altra stagione avevano attraversato le strade e le piazze d'Italia e avevano anche prodotto significativi miglioramenti della legislazione, fossero state completamente dimenticate.

Ora vedremo, dopo l'approvazione degli ordini del giorno di stamattina, se veramente si farà qualche passo avanti. Devo dire che conservo diversi elementi di scetticismo. Mi auguro naturalmente che il Governo venga in Aula a discutere degli eventuali passi avanti, oppure se si torna all'antico adagio, secondo il quale un ordine del giorno non si nega a nessuno e, quindi, abbiamo fatto questa cosa ma non ci saranno passi avanti significativi.

Ovviamente è giusto ricordare che il nostro Paese, già dieci anni fa, fu tra i primi a ratificare la Convenzione di Istanbul, ma questa cosa dimostra quanto ancora grande sia il ritardo di oggi. Io credo che sia invece del tutto indispensabile stanziare i fondi: per introdurre l'insegnamento specifico a scuola; per superare i ruoli di genere; per la crescita educativa, culturale, emotiva delle generazioni più giovani; per fermare sul nascere il germe della violenza e della sopraffazione. Credo che serva molto più questo a immaginare, per l'appunto, dei percorsi virtuosi che non il semplice aumento delle pene. Le pene esemplari non determineranno - io credo - alcun tipo di reale cambiamento.

Per provare invece a scardinare il sistema patriarcale, perché a questo sistema va dato un nome preciso, bisogna fare di più, bisogna fare molto di più. Ecco, mi chiedo davvero - lo dicevo anche

alcuni minuti fa - quanti di questi casi drammatici si sarebbero evitati se si fosse introdotta un'educazione affettiva volta al rispetto, alla cura e alla parità di genere. Sarebbe per l'appunto molto importante che le forze politiche si prendessero la responsabilità di un atto concreto in questa direzione.

Gli uomini violenti, Presidente, sono il frutto di una cultura malata in cui siamo tutti immersi, sono il frutto del patriarcato, e del maschilismo: è nostro compito superare tutto questo, ma, se il cambiamento tarda così tanto ad attuarsi, è anche perché dalla stessa politica purtroppo arrivano segnali ambigui e contrastanti, che non vanno nella giusta direzione. Se anche fra di noi, in quest'Aula, chi riveste le cariche più alte ha bisogno di nascondersi dietro i pronomi maschili, allora evidentemente vuol dire che il patriarcato pesa. Se l'espressione "una brava donna di casa" è ancora considerata un complimento, anche quando si riferisce a una brillante ventiduenne che sta per laurearsi in ingegneria biomedica, anche in questo caso è il patriarcato a parlare. Se ragazzi giovanissimi reagiscono con violenza inaudita alla legittima decisione di andare via e di chiudere una relazione - e se vengono travolti dalla frustrazione al punto tale da annientare la stessa esistenza di chi sono convinti di amare - è perché considerano normale la prevaricazione, in un sistema culturale che impone anche a loro un ruolo e che li imbriglia in uno stereotipo. Anche in questo caso, è il patriarcato a parlare.

Presidente, ritengo che sarebbe allora molto utile e importante se quest'Assemblea potesse discutere anche di questo, oltre che dei provvedimenti che intervengono sul codice penale. Naturalmente quello di oggi è un passo e per questo voteremo a favore, con l'auspicio però che questo sia soltanto un capitolo di un'attività parlamentare decisa a sconfiggere la violenza contro le donne in tutte le sue forme. *(Applausi)*.

[RONZULLI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il provvedimento che stiamo discutendo in quest'Aula rafforza il perimetro normativo, allargando la rete di protezione per le donne vittime di violenza, ed è un ottimo segnale politico e istituzionale che diamo al Paese dopo l'ennesima atroce notizia di femminicidio.

Il nostro Governo è intervenuto con rapidità ed efficacia per innalzare ancora di più gli argini di protezione con il disegno di legge che oggi ci accingiamo ad approvare. Abbiamo inasprito ulteriormente le pene, rafforzato la prevenzione, posto limitazioni ancora più ferree nei confronti degli uomini prevaricatori, attraverso l'istituto dell'ammonimento, del braccialetto elettronico e della distanza minima di avvicinamento: abbiamo fornito ai magistrati gli strumenti affinché ci sia meno discrezionalità possibile.

Ovviamente sappiamo tutti che non è abbastanza; non parlo in termini legislativi o parlamentari, ma parlo in termini culturali. La grande sfida che donne e uomini insieme devono saper affrontare riguarda una questione sociale: educare i nostri bambini, maschi e femmine indistintamente, a qualcosa che oggi sembra difficile, se non impossibile da raggiungere: saper amare. La questione educativa ed educazionale è una questione emotiva; educare i bambini a rispettarsi, educare una ragazza non accettare una relazione tossica, educare un ragazzo a non esercitare il possesso e la violenza significa educare le nuove generazioni a saper amare.

Che cosa significa saper amare? Significa saper accettare un rifiuto, significa dare gli strumenti a un ragazzo per voler comprendere che un amore può essere non corrisposto e che un "no" va accettato, che l'ego non ne viene sminuito. Significa spiegare alle ragazze che c'è vita, c'è realizzazione, c'è l'appagamento nell'indipendenza da un uomo, perché l'amore non è sopraffazione, ma è condivisione. Questo percorso, questa rivoluzione culturale che dobbiamo affrontare, è una rivoluzione che parte nelle scuole e nelle famiglie, attraverso l'esempio e l'ascolto.

Io ho una figlia di tredici anni, che si affaccia al mondo delle relazioni (i primi amori, le prime "cotte"), e cerco ogni giorno di spiegare a Vittoria che, se una cosa non la fa stare bene, qualsiasi cosa, anche un'amicizia con la compagna di banco, se qualcuno non la rende felice, significa che quella cosa non è giusta per lei.

Qui non si tratta di famiglia patriarcale o matriarcale, ma di essere presenti nella vita dei nostri figli e

attenti ai segnali che ci inviano ogni giorno, di non sottovalutare le loro emozioni. Tante volte - diciamo - siamo anche noi le prime a voler sminuire il loro primo amore, la prima emozione, a non voler vedere i segnali, a non renderci conto che forse proprio lì, nelle prime emozioni, si annida il pericolo di prendere una strada sbagliata. È proprio lì che risiede la radice del percorso evolutivo, formativo, emozionale e culturale sul quale i nostri ragazzi gettano le basi del loro futuro esistenziale. Educare ad amare, educare al rispetto ed educare all'ascolto è il primo grande obiettivo rivoluzionario che dobbiamo raggiungere. In questo senso, mi sento di plaudire la proposta rispetto all'educazione sentimentale nelle scuole per aiutare i ragazzi a gestire le relazioni. Mi chiedo però e mi interrogo se sia giusto farlo alle superiori: forse è troppo tardi, perché a quattordici-quindici anni le relazioni sono già chiuse nel perimetro di quelle relazioni precedenti, non sono più scardinabili e quindi forse bisogna interrogarsi nel pensare di intervenire prima, magari già nella scuola media, se non addirittura nell'ultimo anno della scuola primaria.

Dispiace vedere che anche davanti all'ennesima tragedia, come quella di Giulia e di tante altre, ci sia chi continua a strumentalizzare visioni politiche diverse, dando responsabilità culturali che ovviamente non hanno ragione di esistere. Le responsabilità risiedono in una condizione relazionale che dobbiamo provare a scardinare e che, da madre di figlia di adolescente, mi preoccupa fortemente; la paura di rimanere soli, la paura di essere rifiutati, la paura di essere meno della propria compagna o della propria fidanzata. Ci sono donne che vengono uccise due volte: la prima per mano di chi professa amore e dispensa coltellate e colpi di pistola, la seconda per mano di chi quei colpi di pistola trova sempre modo di giustificare, andando a scandagliare nella psiche dell'assassino o, ma, peggio ancora, nei comportamenti della vittima. Pensiamo quindi a cosa dobbiamo raccontare ai genitori di Giulia, di Carol, di Erica e di tante altre vittime innocenti, se sul banco degli imputati ci finiscono non solo gli assassini, ma anche i presunti comportamenti delle vittime. Quante volte abbiamo sentito e letto frasi che dicevano che lei era provocante, aveva la minigonna, una scollatura troppo bassa, i jeans troppo attillati, aveva atteggiamenti che hanno fatto equivocare sulla sua disponibilità o no. Quante volte la gelosia viene usata come un'attenuante. Non è un'attenuante, semmai un'aggravante. Quante sentenze sono suonate come una beffa per chi piangeva quelle morti. (*Applausi*).

E allora il nostro impegno deve dare coraggio, il coraggio di denunciare. Ricordiamo il numero antiviolenza: 1522. Dobbiamo assicurare le case protette per nascondersi dagli aguzzini e un sostegno economico per non sentirsi legate al proprio uomo sotto il ricatto di non potersi sostenere da sole o con i loro bambini. Questo dobbiamo fare.

In conclusione, voglio ricordare il caso di Giulia Tramontano, che il 27 maggio scorso è stata uccisa con 37 coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Era incinta al settimo mese, come ricordiamo tutti. All'omicida non è stato contestato il reato di duplice omicidio, ma l'omicidio di Giulia e l'interruzione di gravidanza non consensuale. Una cosa gravissima, avvenuta credo anche a causa del nostro ordinamento che non prevede questa circostanza. Una lacuna alla quale vogliamo porre rimedio con un disegno di legge che per questi casi preveda il duplice omicidio.

L'auspicio e l'impegno che stiamo mettendo in campo è di fare ogni cosa in nostro potere, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista culturale, per far sentire ogni donna al sicuro, mai sola e libera. Alle ragazze dico: amatevi e fatevi amare, non abbiate paura di pretendere una vita felice. Ragazzi, rispettate e prendetevi cura di chi avete al vostro fianco, perché solo così sarete davvero uomini. Colleghi, prendiamoci la responsabilità di entrare nelle scuole e nelle case, con messaggi privi di retorica, ma carichi di realismo. Il provvedimento di oggi è già ovviamente un primo passo in questo senso, perché la violenza contro le donne è una piaga che riguarda tutti e che tutti insieme dobbiamo combattere. È una battaglia che dobbiamo affrontare ogni giorno dell'anno e non soltanto dopo ogni brutale fatto di sangue o in questa settimana così importante. Lo dobbiamo fare per dire no alla violenza sulle donne, per unire lo sbaffo rosso sul viso, le scarpe rosse e le panchine rosse, perché il rosso non sia più il colore del sangue, ma rappresenti il simbolo della reazione e della rinascita.

Per questo motivo, ovviamente, annuncio il voto favorevole di Forza Italia. Mi permetta, Signor Presidente, di usare soltanto alcuni secondi per ringraziare il mio Gruppo, Forza Italia, perché non mi ha mai fatto mancare collaborazione, sostegno e affetto. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Francesco Selmi» di Modena, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. [923](#) , [92](#) , [327](#) e [754](#) (ore 15,51)

MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, era già abbastanza provante per me parlare oggi in Aula su questo argomento, sapendo che ci sono anche delle studentesse e degli studenti che ci guardano mentre discutiamo dell'approvazione di questa legge di contrasto alla violenza sulle donne.

Questo certamente aumenta il mio senso di responsabilità e la mia emozione, perché quest'oggi in Aula, in realtà, più che parlare del contenuto della legge in esame si è parlato molto di loro. Si è parlato molto delle scuole, si è parlato molto di ciò che l'educazione dovrebbe fare e di che tipo di società e di messaggio vogliamo provare a lanciare.

Si è discusso di questo, perché purtroppo in cuor nostro sapevamo qual era stata la fine di Giulia Cecchettin, ma in quella settimana, in quei dieci giorni di attesa, credo che nessuno di noi abbia avuto il coraggio di dirlo per una sorta di pudore scaramantico, per non far avverare quella maledetta profezia, che poi si autoavvera ma lo sapevamo tutte e tutti.

Quell'evento ha cambiato il corso anche di questa discussione, ma vorrei che quell'evento cambiasse tutto, che da quella presa di posizione fortissima e così piena di dignità che ha avuto la famiglia di Giulia Cecchettin anche noi, anche la politica, potessimo davvero cambiare tutto. *(Applausi)*.

Cosa ci chiedono i ragazzi e le ragazze quando dicono «Distruggiamo tutto»? Attenzione a non fraintendere, a non banalizzare e a non pensare che si riferiscano a tumulti o a distruzioni di ordine materiale. Parlano di sovvertire il paradigma su cui ancora la nostra società è fondata e di farlo con coraggio fin dalle fondamenta.

Uniti noi stiamo votando questo disegno di legge e come MoVimento 5 Stelle ne siamo orgogliosi. Questo provvedimento è in fondo il seguito e la seconda parte del "codice rosso", che fu approvato nel 2019, certamente su spinta - vanno riconosciuti i meriti a ciascuno: questo significa unità - dell'allora ministra Bongiorno, ma con il grande sforzo e la caparbità del ministro della giustizia Bonafede che volle, fortissimamente volle, che quel provvedimento venisse aperto al Parlamento. *(Applausi)*. Grazie a quella forza di volontà il Parlamento aggiunse a quanto previsto dal decreto-legge iniziale, cioè di dare una corsia preferenziale alle denunce delle donne vittime di violenza - correttissimo - previsioni rispetto a lacune assolutamente inconcepibili del nostro ordinamento. Abbiamo potuto aggiungere lo sfiguramento del volto con gli attacchi con l'acido, il matrimonio forzato e la violenza assistita. Abbiamo aggiunto reati che purtroppo il nostro codice non prevedeva e oggi abbiamo messo la giustizia in grado di avere gli strumenti per poterli fronteggiare. Proprio grazie all'approvazione del "codice rosso" di allora abbiamo potuto identificare le falle del sistema; infatti, in seguito all'approvazione del "codice rosso", sono aumentate le denunce delle donne, che si fidano delle istituzioni, denunciano, ma poi le istituzioni non le prendono in carico come dovrebbero e purtroppo succede un'altra volta quello che non dovrebbe accadere.

Il provvedimento in esame interviene su questo e va a porre rimedi alle falle che sono state identificate grazie al primo "codice rosso". Tuttavia, oggi in realtà nessuno ha parlato e sta parlando del contenuto di questo provvedimento, su cui siamo tutti d'accordo (e va benissimo); oggi si sta parlando per la prima volta (e lo trovo un traguardo enorme per tutte e tutti) della necessità di educare. Considerate che sono una delle più forti sostenitrici del fatto che nelle scuole vadano inseriti in maniera strutturale percorsi di educazione affettiva ed emotiva - che dir si voglia - affiancata all'educazione sessuale, sana e corretta. *(Applausi)*.

Tuttavia, ciò che le ragazze e i ragazzi ci stanno chiedendo va ancora oltre questo. Se pensiamo di aver risolto il problema, una volta riusciti a fare questo, allora il problema non sarà risolto. Chiedo quindi a tutte e a tutti di fare un ulteriore passo avanti. Alcuni cenni sono stati fatti, ma non in maniera tanto esplicita. Oggi sui giornali è un fiorire di articoli che sfaccettano il tema da varie prospettive e punti di

vista; ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente, a firma di un uomo che racconta la giornata tipo degli uomini e dei padri, e so che in quest'Aula c'è grande sensibilità rispetto al ruolo dei padri. Ve lo riassumo, senza leggerlo: sostanzialmente dice ciò che sappiamo tutto e tutti, cioè che l'educazione dei figli oggi è ancora demandata alle madri. Attenzione, però, non solo per un fatto culturale: è la legge che la demanda alle madri, perché è la legge a prevedere che gli uomini siano a casa dodici giorni una volta che sono diventati padri e tutto il resto, invece, è sulle spalle delle donne. Se oggi abbiamo compreso che l'antidoto contro la violenza sulle donne è la parità di genere, allora uniamoci per estendere il congedo parentale, per dare ai padri un ruolo centrale nella crescita, nell'educazione e nell'accudimento. (*Applausi*). È così che si combatte lo stereotipo della donna che accudisce e dell'uomo che dovrebbe essere un'autorità, ma poi non c'è a casa. È così che si contrasta la violenza sulle donne.

Questa è una battaglia che possiamo fare insieme. C'è n'è un'altra che sembra minore, ma questo è veramente un residuo di primitivismo. Prima ho sentito che negli interventi precedenti si citava il diritto di famiglia, che è stato modificato nel 1975, quando i coniugi hanno assunto pari dignità. C'è un residuo di primitivismo in questo: il cognome materno. Perché le donne non possono trasmettere il cognome materno? Anche questo è quello che alcuni chiamano patriarcato. Non lo volete chiamare patriarcato, ma è comunque disparità di genere. Allora anche su questo uniamoci. Direte che è una battaglia minore, ma i simboli sono importanti; i simboli hanno una valenza estremamente culturale per gli esseri umani.

C'è poi un'altra questione di cui siamo particolarmente orgogliosi e che è sempre stata trattata in maniera superficiale. Come MoVimento 5 Stelle, ci siamo orgogliosamente battuti perché venissero sostenuti, anche economicamente, e venisse anche resa nota l'esistenza dei centri per uomini maltrattanti. In questo disegno di legge, si prevedono finalmente linee guida in proposito. Che cosa si fa trattando gli uomini autori di violenza? Non si fa loro un favore, non si aiutano i maltrattanti, ma si aiutano le donne a non tornare ad essere di nuovo vittime di quegli stessi uomini maltrattanti (*Applausi*). Oltretutto si fa un lavoro culturale enorme sugli uomini per contrastare gli stereotipi di genere, che ingabbiano anche loro. Si dice agli uomini: apriti, parla delle tue difficoltà, parla dei disagi; se non vivi bene in una relazione, se non sai gestire le tue emozioni, puoi rivolgerti a esperti che ti potranno guidare. Questo significa fare prevenzione e non intervenire *a posteriori*, quando ormai la violenza più forte purtroppo si è già manifestata ed ha agito.

Sull'educazione un passaggio devo farlo. Sull'introduzione dell'educazione ho detto che apprezziamo molto i passi avanti che sono stati fatti, ma questo non è sufficiente. Solo fino a poco tempo fa, gli stessi che finalmente oggi parlano della necessità di arrivare a un'autentica parità di genere rigettavano e ripudiavano il termine femminicidio: il femminicidio è soltanto l'omicidio di una donna, quindi perché dovremmo chiamarlo in un altro modo? Se da una parte apprezziamo i passi avanti che sono stati fatti, dall'altra consentiteci di essere scettici. La nostra astensione significa comunque un'apertura di credito. Consentiteci di essere scettici, se da quella stessa parte - non voglio fare nomi e cognomi - qualcuno parla di madri disturbate, nel senso che le madri di chi agisce con violenza sarebbero persone disturbate. Qualcuno parla di donne cattive. Qualcun altro addirittura dà della satanista alla sorella della vittima di femminicidio. Quindi noi un minimo di scetticismo, su questo e sull'educazione, ci permettiamo di averlo.

Voglio concludere con un appello alla *Premier*, alla Prima ministra, perché voglio credere che non si identifichi con la cultura del patriarcato. Allora, può dimostrarlo e può dare un messaggio potentissimo proprio ai ragazzi e alle ragazze che ci guardano in questo momento: faccia un controcomunicato, un comunicato opposto a quello che ha fatto immediatamente dopo il suo insediamento e chiedi di essere chiamata "la Presidente". Dimostri di essere orgogliosa di appartenere al genere femminile (*Applausi*) e così contribuirà all'*empowerment* delle ragazze.

Mi aspetto che questa stessa unità che oggi abbiamo avuto su misure che comunque influiscono e hanno a che fare semplicemente con le procedure penali e di giustizia, possa esserci davvero, come ci chiedono i ragazzi e le ragazze, a livello culturale. Uniamoci anche per tutti questi altri passi avanti che il nostro Paese ha bisogno di fare. (*Applausi*).

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, i recenti fatti hanno veramente turbato e commosso forse un po' tutti ed hanno alimentato un dibattito che, in realtà, è da anni che si sta svolgendo. Qualcuno ha detto che non siamo al punto zero sul tema del femminicidio. Non siamo, purtroppo, al punto zero, perché si stanno susseguendo ancora casi terribili, che hanno alimentato anche discussioni nella società civile, le cui varie argomentazioni hanno cercato forse anche di individuare dei colpevoli, magari nella famiglia, nella scuola, negli amici o forse anche nella politica e nelle norme.

Non possiamo non interrogarci sulle trasformazioni sociali che stanno avvenendo, forse anche dei fenomeni sociali che sta avvenendo. Mi spiego meglio, proprio a partire dal caso recentissimo di Giulia Cecchettin, della bellissima Giulia, con quello che le è accaduto. Stiamo parlando di un contesto sociale, quello in cui queste famiglie vivono, percepito come normale, il classico Veneto quasi benestante. Stiamo parlando di un ambito che non ha nulla a che fare con periferie abbandonate o con situazioni di disagio sociale e familiare, di povertà o di mancanza di scolarizzazione. Occorre quindi porsi anche la domanda del perché accada questo, in questo tipo di contesti.

Per certi versi, ci poniamo anche la domanda su quale possa essere, in questi casi, la valenza, eventualmente deterrente, dell'aggravamento di una pena. Chi agisce in quel momento sta a pensare a quale potrebbe essere la conseguenza o a quanti saranno gli anni di carcere?

Per certi versi, questo disegno di legge dà delle risposte, perché si inserisce in un percorso che è nato con la ratifica della Convenzione di Istanbul, ha stabilito anche dei principi e si è consolidato con l'ottimo "codice rosso", che è diventato proprio un fondamento, un asse portante del tema, e delle norme che riguardano i casi di violenza domestica. In tal senso, siamo ancora veramente a ringraziare la senatrice Giulia Bongiorno, attuale Presidente della Commissione giustizia, all'epoca Ministro, per avere seguito, coltivato e fortemente voluto questa norma. (*Applausi*).

Ma quali sono la valenza e l'importanza di questo disegno di legge, l'importanza di questo disegno di legge? Innanzitutto, esso nasce da un dibattito maturo, ma agisce su due direttrici fondamentali. Una è l'anticipazione della tutela, perché pensare soltanto alla parte repressiva, come dicevamo prima, forse non ha l'efficacia della deterrenza. Stiamo guardando al momento ancora precedente. In questa ottica, si pongono tutto il rafforzamento della fase dell'ammonimento, così come tutto il potenziamento delle misure di prevenzione, che vanno dalla sorveglianza speciale fino all'utilizzo del braccialetto elettronico. E qui occorre fare un ragionamento sulle modalità cosiddette di controllo elettronico.

Anche in questo caso, del braccialetto elettronico va verificata la fattibilità tecnica, come dice anche il test. Questo perché, se il braccialetto elettronico non funziona, rischiamo una trappola, come aveva detto la presidente Bongiorno nel corso di una seduta della nostra Commissione. E la trappola è ciò che di peggio possa accadere a una donna che magari confida nel poter sapere dov'è il suo eventuale aggressore o il molestatore.

Sulla direttrice dell'anticipazione della tutela, abbiamo utilizzato anche l'ipotesi dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Questi sono meccanismi che funzionano sulla base di alcune spie. L'importante è saper individuare le spie, i segnali, che non nascono solo dalla persona che vede il comportamento del proprio coniuge, del proprio compagno, dell'ex coniuge, dell'ex compagno, di un amico particolarmente affezionato oppure di qualcuno che magari ha atteggiamenti che già si interpretano come leggermente persecutori. Tali spie non sono solo nella persona, ma anche in chi le sta attorno. Noi viviamo in una società che deve avere la capacità di usare i propri anticorpi e saper vedere oltre. Non bisogna chiudersi nei propri contesti sociali, nelle proprie famiglie e nelle proprie stanze, ma guardare anche quello che accade attorno.

L'altra direttrice fondamentale del provvedimento è relativa alla celerità e alla certezza dei tempi che è alla base del "codice rosso". Ricordiamo bene, infatti, che nel "codice rosso" siano previste norme fra le quali quella importantissima che impone i famosi tre giorni - per il procuratore - per intraprendere iniziative a fronte di una denuncia che viene posta dalla persona offesa che intende, che presume o che espone di essere vittima di violenza. Tra l'altro recentemente abbiamo approvato anche un disegno di legge molto importante, sempre a prima firma della presidente Bongiorno, proprio nel senso

addirittura di chiedere un'avocazione quasi delle indagini nel caso in cui non si rispettino questi tre giorni.

Comunque, per quanto riguarda la celerità e la certezza dei tempi, c'è bisogno di rispondere con immediatezza e non per niente in questo disegno di legge è prevista una trattazione spedita degli affari proprio nella fase cautelare. È prevista addirittura una priorità, nel caso in cui cominci il processo, dell'iscrizione nei ruoli di udienza e nella trattazione degli stessi processi. Ci sono dei termini per l'adozione delle misure cautelari affinché non restino delle sacche e in quei tempi morti, purtroppo, accada l'irreparabile.

Accanto a queste due direttrici, vi sono altri importantissimi interventi che vertono sull'iniziativa formativa degli operatori che vengono in contatto con le persone vittime di violenza, perché la persona vittima di violenza ha subito, magari ha vissuto, dei contesti dove si è adattata a certi sistemi. Io ricordo un tristissimo caso durante l'esercizio della mia attività professionale di una donna tranquillissima, madre di famiglia, serena, che stava anche bene, che però mi ha rivelato, alzandosi la maglia, quante botte aveva preso, quante percosse aveva preso. Il marito era insospettabile e anche lei. Eppure in quel contesto si erano realizzati dei profondi maltrattamenti e non aveva il coraggio, aveva vergogna di parlare di quello che era accaduto, delle cose che aveva subito per anni.

Le iniziative formative riguarderanno coloro che vengono a contatto con queste persone, perché bisogna dare anche il coraggio di agire e soprattutto fornire informazioni sulle risorse, le opportunità e i mezzi di salvezza.

Abbiamo previsto comunque un appesantimento delle sanzioni, a partire dall'innalzamento delle pene per la violazione degli ordini di protezione che vengono emessi dal giudice civile: l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento sono dei rimedi a tutela della persona, ma - se non vengono monitorati e se non sono previste pesanti sanzioni in caso di violazione - è come se non esistessero. Abbiamo previsto poi l'arresto, addirittura in flagranza differita, nel caso in cui venga individuato l'aggressore, magari attraverso dei mezzi video o fotografie.

Quello che dicevamo prima, comunque, è che questo importantissimo disegno di legge nasce proprio su un percorso che probabilmente non è ancora finito. Di certo una riflessione deve essere fatta anche sulla popolazione dei giovani che vediamo crescere e nascere: ciò perché quando le violenze accadono fra giovani ci inquietano maggiormente e ci domandiamo che cosa è accaduto e che cosa è stato sbagliato.

Di certo vi è una problematica diffusa relativa all'incapacità della gestione della frustrazione, dell'interpretazione dei propri fallimenti o di quelli che vengono letti come fallimenti: ma magari sono soltanto dei piccoli passaggi di una vita. Manca una corretta rappresentazione della realtà, al di fuori dei video e dei telefoni, in un mondo che magari non si capisce e nel quale magari si teme di non avere più nulla e quando svanisce quel poco che ti sembra sia per te, ti sembra che si distrugga tutto.

Possiamo però fare un appello a tutte le donne, alle ragazze che ci seguono. Nell'ultima settimana sono aumentate le chiamate al numero d'emergenza, al 1522, da parte delle famiglie che magari hanno delle preoccupazioni. Quello che vogliamo dire a queste donne è di essere sì prudenti, perché la prudenza è una virtù, non è viltà. Bisogna però ricordare loro che devono essere forti, che devono essere coraggiose, che non si devono vergognare di chiedere aiuto, di parlare, di raccontare, di sentirsi parte della società. E noi dobbiamo essere al loro fianco, non dobbiamo far sentire mai nessuno solo.

Per questa ragione il Gruppo della Lega voterà convintamente a favore di questo provvedimento. *(Applausi)*.

[SENSI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SENSI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, Ministra, onorevole senatrici e senatori, non è mai facile prendere la parola in quest'Aula, figurarsi oggi, in questa occasione e in questo momento. Già soltanto il fatto di prendere la parola - quando forse solo il silenzio restituirebbe un senso a ciò che senso non riesce ad avere, la morte di Giulia Cecchettin oggi e di altre 105 donne uccise da uomini finora solo in Italia, solo in questo 2023 - dicevo già solo il fatto di prendere la parola, sebbene qui, in Parlamento, risuona come un insopportabile stridore, come una mancanza di rispetto (quasi l'ennesima), come un

rumore. No, non quello delle piazze, Presidente, dei coetanei di Giulia Cecchettin (lo ricordava Cecilia D'Elia stamattina): occorre sostituire con il suono della vita l'ingessata cerimonia del silenzio, non accettare che si resti muti, indifferenti, rassegnati. Ma qui è il rumore di una politica che parla sempre troppo, di tutto, ma non di ciò che è essenziale, che copre troppo spesso, con la sua chiacchiera autoriferita, un crescente vuoto di ascolto, di significato, di autorevolezza, di azione.

Sembra quasi che le uniche parole possibili e consentite in questo frangente siano soltanto quelle della famiglia di Giulia Cecchettin, quelle austere e dolorose del padre, quelle fiammeggianti di Elena, la sorella, perfino quelle drammatiche del padre di lui, di sofferenza e di vergogna. *Be a beautiful cupcake in a world full of muffin*, scriveva Giulia Cecchettin sotto una sua foto, con quel suo sorriso timido; un bellissimo *cupcake* in un mondo pieno di *muffin*. Eppure parliamo: parlo io qui che ne ho meno titolo di tutte, delle mie straordinarie colleghe, del mio Gruppo, della Commissione femminicidio. Ne parliamo tutti, un Paese intero, scosso, attonito, impietrito. Parlano le donne, indomite, stanche; stavolta parlano perfino gli uomini, richiesti di trovare voce per dire, per condannare, certo, per assumersi una responsabilità. Questa è cosa più difficile e gravosa, se possibile (se ne parlava stamattina), dell'addossarsi una colpa, in un dibattito pubblico che oscilla tra il dovere della responsabilità individuale e l'urgenza di quella collettiva, di genere.

Anche se facciamo di tutto per non vederla, esiste, colleghi, una continuità fra gli elementi strutturali abituali della violenza di genere e l'estremo del femminicidio, perché in fondo è questa continuità che molti fra noi negano, mettendosi al sicuro. Io ho ucciso? No, ma uno di noi uomini, di noi maschi lo ha fatto. Io ho stuprato? No, ma uno di noi uomini, di noi maschi lo ha fatto. Io ho molestato, aggredito? No, ma è uno di noi uomini che lo ha fatto. Io ho umiliato, Presidente? Sì, l'ho fatto. E quanti di noi l'hanno fatto e lo fanno ogni giorno? Io ho silenziato? Sì. Io ho diminuito? Sì. Io ho dato per inteso? Sì. (*Applausi*). Fatto quelle battute, usato quel linguaggio, escluso, spiegato non richiesto? Sì, Presidente, l'ho fatto, a volte di proposito, a volte, peggio, senza pensarci, senza neanche accorgermene. Come è maschile questa sfilza di "io", che non sa mai farsi "me"; come è già violento questo mio linguaggio.

Non mi interessa venire qui a segnalare l'impostura di una virtù, a cercare querulo un'approvazione per continuare poi a togliere spazio e dimensione, ruolo e respiro alle donne, alla piena soggettività delle donne (ne parlava Anna Rossomando). Non è ciò che ci interessa in gioco qui, Presidente, ma ciò che ci riguarda, ciò che non possiamo più tacere, i conti che dobbiamo cominciare a fare con la nostra identità e la sua crisi, che - lo vediamo - pagano le donne, spesso con la vita, sempre nella vita. Siamo diventati una mafia noi maschi, Presidente? Lo siamo sempre stati? Siamo padri e figli, fratelli e complici di una prevaricazione, di un abuso eretto a sistema, di un danno che si perpetua e vive di noi e in noi? La domanda giusta non è se lo abbiamo fatto, se uno o tanti di noi abbiano ucciso, violentato, aggredito, umiliato, offeso, diminuito, reificato, insultato, minacciato, spiato, controllato, sequestrato una donna: perché lo abbiamo fatto. La domanda giusta non può essere neanche se lo faremo di nuovo, se accadrà di nuovo, perché sappiamo tutti che accadrà e che lo faremo di nuovo. La domanda giusta che ognuno di noi - parlo degli uomini, dei maschi - si dovrebbe porre oggi è: perché può accadere? Perché posso farlo? Sono fatto così? È il desiderio? È il possesso che esercito? La fisicità? È la mancata formazione? È un'educazione sbagliata? È la famiglia, il branco, il clan? È la cultura patriarcale? Schemi e strutture, anche economiche e di potere, che ci guidano e alle quali non facciamo eccezione, nessuno di noi? È una malattia? È una tara, un baco nelle relazioni tra uomo e donna? Il punto è questo, Presidente: perché può accadere? Perché accade?

Colleghe, in quest'Aula a noi è chiesto non di dare la risposta a questo interrogativo smisurato; in questo caso forse sarebbe davvero opportuno tacere, di fronte a questo abisso.

Da noi qui, come parlamentari, si pretende invece di ricevere strumenti, insufficienti certo, ma che possano diffondere una consapevolezza più matura, evitare violenze, proteggere libertà, salvare delle vite. Una società che si fonda sul dare libertà, deve poi saperla proteggere. Per questo abbiamo il diritto e le leggi che regolano l'incontro e lo scontro di queste libertà, che limitano l'abuso, lo riducono, cercano di neutralizzarlo. Anche se siamo sempre daccapo, non siamo sempre daccapo, come ricordava la senatrice Malpezzi. Dobbiamo saperlo, avere fiducia e crederci. Questo è lo Stato di diritto e non di polizia. Sapevamo tutto, certo che sapevamo e su questo siamo e saremo giudicati, per

quello che non abbiamo fatto, che non abbiamo saputo fare, per ciò che avremmo dovuto fare, che potevamo fare e non abbiamo fatto.

In questa settimana, segnata dall'assassinio di Giulia Cecchettin, sappiamo tutti che non sarebbe ammesso qui niente altro che un sì corale, sollecito e convinto, alla legge che discutiamo e che ha già ricevuto il via libera unanime alla Camera. Non sarebbe comprensibile niente altro e - aggiungo - non sarebbe giusto. Sappiamo tutti, certo che lo sappiamo che questo provvedimento interviene soltanto su un ambito importante, quello della cosiddetta prevenzione secondaria. Molti passi avanti sono stati fatti alla Camera affinché non solo si raggiungesse quell'unità che oggi ribadiamo grazie a un confronto utile tra maggioranza e forze di opposizione, ma anche che si evitasse qualche inciampo. A questo serve il lavoro parlamentare, a migliorare le proposte, ad irrobustirle e farle camminare nella vita delle persone; non ad esibire, invece, i colori delle nostre gualdrappe su una questione che dei nostri colori non ha certo bisogno.

Certo, noi del Partito Democratico avremmo preferito che il tema dell'educazione, della prevenzione primaria, divenuto così centrale nel dibattito pubblico che questo caso ha suscitato nel Paese con una forza che ha pochi precedenti, venisse raccolto e, in qualche modo, recepito già dentro questo provvedimento. Sulle statistiche, sulle risorse e soprattutto sull'impegno solenne a venire in questa Aula a discutere insieme su quello che in questo provvedimento ancora manca (*Applausi*) - e ringrazio per questo il senatore Verini e il lavoro paziente del senatore Bazoli - noi ci siamo stati, ci siamo e insisteremo ancora e ancora. Ciò non per dividerci o per contarci, colleghi, ma perché a contare sia l'aspettativa delle persone e delle donne e perché questo Parlamento non si riveli incapace di ascoltare, di aiutare e di essere utile con soluzioni perfettibili, come perfettibile è la democrazia, il suo scacco e il suo tentativo.

La legge che approviamo oggi non è la risposta alla violenza sulle donne, nessuno si illuda, ma una risposta, manchevole, provvisoria, fragile e possibile.

Collegli, le differenze fra noi sono spesso radicali, irriducibili e nette. Ognuno di noi pensa che sia sacrosanto così, che ci siano storie, valori, culture inassimilabili o che questa diversità sia una ricchezza per la nostra democrazia: il suo fondaco.

Anche sulla violenza contro le donne e sul femminicidio possiamo proporre soluzioni differenti e alternative. Possiamo pensare, sbagliando, che la repressione sia la risposta della destra e che la formazione sia appannaggio della sinistra: ma su questo, se non è insieme, se non serve, non è.

Possiamo sventolare i nostri stendardi, rivendicare l'impianto di questa legge (*Applausi*), debitrice del lavoro prezioso svolto dalla Commissione guidata dalla senatrice Valeria Valente nella scorsa legislatura. Auguri alla nuova presidente Martina Semenzato. Possiamo far valere gli ordini del giorno, lucidare gli ottoni del lessico, dichiarare accigliati davanti alle telecamere; potrei digrignare su Valditara e il suo consulente, su Sasso, sui singhiozzi procedurali di questa mattina. Ci sono però poi storie come quella di Giulia Cecchettin che azzerano qualsiasi palinsesto (*Applausi*), che ci spingono davanti a uno specchio e ci chiedono uno sforzo di verità e di dignità, imponendolo a questo Parlamento.

Penso ad esempio che l'invito alla collaborazione - che *leader* come Giorgia Meloni o Elly Schlein - hanno, a più riprese, formulato su questo tema, oggi da ultimo, e con effetti che tutti apprezziamo - non sia più solo possibile, ma doveroso, necessario e urgente in questa legislatura. Anzi dico, con Schlein e Meloni, a tutti i *leader* delle forze che sono in questo Parlamento che sarebbe bello se il segno di questa legislatura non fossero lo stravolgimento costituzionale delle riforme istituzionali o l'Italia alla rovescia dell'autonomia differenziata, ma un percorso comune sulla violenza contro le donne, su una sanità più efficiente (*Applausi*), sulla questione della salute mentale, sul lavoro più dignitoso, su una crescita più sostenibile, su un territorio ricucito, su città più sicure, sul diritto allo studio e alla casa, su carceri senza bambini dentro (*Applausi*), su meno e non più armi nelle case degli italiani.

Abbiamo uno strumento, Presidente, una Commissione bicamerale che può essere il luogo per un confronto, che sarà anche aspro, ma sempre e solo per costruire condizioni migliori per le donne, per la loro libertà e per i loro diritti. Uno dei primi diritti - diceva nella sua ultima intervista Angela Bottari -

è il diritto a vivere la propria vita. Usiamolo questo strumento, il Parlamento. Rischiamo, facciamolo vivere di questa sfida.

È con questa attesa, con questa speranza, dunque, signor Presidente, che annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. Facciamone buon uso, più *cupcake*, meno *muffin*. (*Applausi*).

[DE PRIAMO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PRIAMO (*FdI*). Signor Presidente, mi permetta innanzitutto di ringraziare il Capogruppo e il Gruppo intero per la responsabilità che mi è stata data di svolgere una dichiarazione di voto su un tema per noi estremamente importante. In particolar modo, voglio ringraziare la relatrice Campione, tutte le colleghe senatrici che sono intervenute, i colleghi della Commissione giustizia che hanno lavorato su questo tema e sul provvedimento che oggi andiamo ad approvare. Credo che non sia casuale la scelta di Fratelli d'Italia di affidare a un uomo la dichiarazione di voto su un disegno di legge che riguarda il tema del femminicidio, la violenza di uomini nei confronti di donne. Pensiamo, infatti, che questa sia una battaglia dalla quale gli uomini non si possono e non si devono chiamare fuori. Ricordo che già alcuni mesi fa a questo proposito il presidente del Senato La Russa aveva lanciato un appello, secondo noi molto significativo, affinché vi fosse una mobilitazione di uomini per denunciare la vergogna del femminicidio, di omicidi, aggressioni, violenza fisica o morale ai danni della donna, che sono una piaga in Italia, così come purtroppo in ogni parte del pianeta. Spiace notare che in una discussione ampia, sincera, appassionata, che è durata più di sei ore - anche l'intervento del collega Sensi che mi ha preceduto, così come tanti altri interventi, rende onore a questa passione e a questo impegno - ci sia stato chi lascerà alle cronache di questa giornata una foto un po' squallidamente fatta agli scranni vuoti (*Applausi*), magari pensando di fare un danno al Governo e non sapendo di farlo invece alla credibilità delle istituzioni tutte e quindi a tutti i cittadini e le cittadine che oggi aspettano da noi risposte, tra l'altro astenendosi incomprensibilmente su ordini del giorno unitari. (*Applausi*).

Questo provvedimento arriva alla sua approvazione in giorni significativi: non faccio riferimento alla ricorrenza imminente della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ma a quello che è accaduto in questi giorni. Infatti, a fronte di una drammatica contabilità che vede più di cento donne uccise ogni anno, in questi giorni è accaduto qualcosa che per certi versi ci ha ricordato la reazione che il popolo italiano ha spesso avuto. Arriva il momento, in tante circostanze, in cui il nostro popolo dice "ora basta". È successo, ad esempio, per la lotta contro la mafia: anni e anni di stragi mafiose, fino alle stragi di Capaci e di via D'Amelio e alla capacità di reazione di quei giorni. È accaduto allora e auspichiamo che possa accadere anche oggi, quando tutto il nostro popolo per diversi giorni ha sperato in un diverso finale per la vicenda di Giulia Cecchettin, ha sperato che l'epilogo della sua storia fosse diverso da quello drammatico cui abbiamo assistito e che per tanti anni si è ripetuto.

Forse quello che è accaduto può far scattare un meccanismo emotivo nel sentimento popolare della nostra gente, delle istituzioni, degli studenti, dei giovani, di tutti affinché nell'opinione pubblica si dica una volta per tutte basta violenza contro le donne, basta sopraffazione. (*Applausi*). È arrivato il tempo di affermare ovunque la cultura del rispetto, l'etica della gentilezza e di isolare una visione malata e tossica delle relazioni, una visione che ha tante sfaccettature, che va studiata, approfondita e che, a nostro avviso, non si può liquidare unicamente con la critica anche un po' datata della società patriarcale.

Certo, c'è anche quello, ma secondo noi a questo proposito dobbiamo prendere atto del fatto che Paesi più avanzati dal punto di vista della riduzione del *gender gap*, come molti di quelli scandinavi, hanno dati peggiori e più allarmanti dei nostri. Allora evidentemente c'è dell'altro; in questa dinamica c'è tutto il nostro tempo, c'è la società odierna. Questa vicenda è figlia delle contraddizioni della nostra società, anche dell'incapacità di alcuni di noi uomini di gestire le proprie frustrazioni, talvolta dell'incapacità o dell'assenza della famiglia nell'insegnare ai figli ad accettare anche la sconfitta, il fallimento, e ad imparare ad alzarsi in piedi e a riprendere il proprio cammino senza fare del male a nessuno. (*Applausi*).

In un simile scenario, certo che dobbiamo fare di più e sempre meglio la nostra parte e oggi lo facciamo con un provvedimento che si pone nel solco della legislazione che è stata ricordata in tanti

interventi. Mi riferisco intanto a quella a suo tempo portata avanti dal governo Berlusconi, a quella portata avanti con la legislazione sul "codice rosso" che, pur dall'opposizione, Fratelli d'Italia approvò, perché è giusto che su provvedimenti come questo si cerchi ciò che unisce piuttosto che ciò che divide.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 16,33)

(Segue DE PRIAMO). Sul provvedimento in esame è stato fatto un grande lavoro da tutto il Governo, ma in particolare dalla ministra Roccella, alla quale esprimiamo stima e solidarietà, a proposito di tolleranza e di violenza (anche quella morale), per alcuni ingiusti attacchi subiti in relazione alle sue idee e i suoi valori. In questo testo trova spazio il tema della prevenzione, molto citato anche nella discussione di oggi. Vorrei ricordare il rafforzamento dell'ammonizione, che viene esteso anche ai cosiddetti reati spia; viene introdotto l'obbligo per il tribunale di imporre il divieto di avvicinamento e l'obbligo di distanza; viene ampliato l'uso del braccialetto elettronico; si prevede l'anticipo dei tempi per la valutazione del rischio; vi è, come è stato ricordato, la possibilità dell'arresto in flagranza differita; è prevista la formazione dei magistrati sul tema e l'obbligo per le procure di avere un responsabile su questo tipo di reati in ogni procura; vi è anche l'ampliamento dei reati di violenza a quelli commessi in presenza di minori; vi è l'anticipo della provvisoria di ristoro e ancora condizioni più stringenti nelle misure cautelari. Si tratta, quindi, di norme che potranno salvare vite e delle quali siamo orgogliosi.

Fratelli d'Italia, infatti, è da sempre in prima linea. Oggi la senatrice Maiorino ha detto che è storia il fatto che la destra oggi accetti la parità di genere. La informiamo sommessamente che la storia l'abbiamo già scritta, candidando per suoi meriti e facendo eleggere Presidente del Consiglio la prima donna nella storia repubblicana. (*Applausi*). Al di là di questo, Fratelli d'Italia è stata, con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, prima firmataria nel 2013 di una proposta di legge sulla ratifica della Convenzione di Istanbul; Fratelli d'Italia ha dalla sua fondazione un dipartimento sulle vittime della violenza. Oggi si è parlato anche a pochi metri da qui - alla presenza del Ministro dell'istruzione e del merito, della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro della cultura - del protocollo che è stato firmato in tema di educazione, dell'impegno a portare avanti questo tema anche nelle scuole. Al riguardo cito la collega Valente, che ha richiamato a fare attenzione a chi mandiamo dentro le scuole: è un tema serio, perché è importante che questo tipo di lavoro sia fatto da chi ha le competenze e il giusto discernimento. Pertanto, anche con qualche premessa diversa, firmiamo e sottoscriviamo il suo appello: attenzione a chi mandiamo dentro le scuole.

Il provvedimento in esame mette al centro dei principi che si collegano a questa discussione: prevenzione, protezione, certezza della pena. Non si tratta, però, di un *unicum* in un deserto di azioni; al contrario, si inserisce in un lavoro straordinario fatto in questo anno, che ha visto il Governo Meloni portare i fondi per i centri antiviolenza e le case rifugio da 35 a 55 milioni anche con la prossima legge di bilancio; sono stati stanziati 9 milioni per il sostegno alle donne vittime di violenza e sul reddito di libertà e per rafforzare in modo capillare la campagna di diffusione del numero antiviolenza 1522; infine, sono state messe in campo, in questo caso a tutela dei minori, le norme sul *parental control* presenti nel cosiddetto decreto-legge Caivano.

Insomma, colleghi, si tratta di un lavoro importante per sostenere le donne vittime di violenza, alle quali deve essere garantita una rete di protezione tale da consentire loro di coltivare la fiducia in se stesse, di affidarsi al proprio istinto e di rendersi libere, allontanando gli uomini - ai quali va tutto il nostro disprezzo - che non le rispettano e che possano fare loro del male o anche solo pensare di farlo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 923, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Ringrazio tutti i colleghi.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 92, 327 e 754.

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti (Collegato alla manovra finanziaria) (ore 16,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 924 recante: «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

LOREFICE, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", si rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli: l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti", è composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del Capo II (articolo 3).

PRESIDENTE. Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge collegato n. 924, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente e risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del Capo II (articolo 3).

Dispongo pertanto lo stralcio della predetta disposizione che andrà a costituire un autonomo disegno di legge n. 924-*bis*: «Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti». Conseguentemente, il titolo del disegno di legge n. 924, risulta così modificato: «Istituzione della filiera formativa, tecnologico-professionale».

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 23 novembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 novembre, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (ore 16,43).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica ([923](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime*)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-*bis*, 612-*ter*, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »;

b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale »;

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 5-*ter*. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-*bis* e tenuto conto dei relativi esiti.

5-*quater*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-*bis*, 612-*ter*, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

5-*quinquies*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-*bis*, 612-*ter*, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo ».

2. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

« Art. 3.1. - (*Particolari tutele per le vittime di violenza domestica*) - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ».

3. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,

n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-*bis* e 612-*ter* quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

b) all'articolo 11, comma 1, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-*quinqies*, » e le parole: « 609-*octies* o 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 609-*octies*, 612-*bis* o 612-*ter* del codice penale ».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

V. testo 3

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

la violenza degli uomini sulle donne - alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali - rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica della Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

inoltre, occorre evidenziare come il provvedimento in titolo raccolga le indicazioni che sono state proposte dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio nella scorsa legislatura e che sono state votate all'unanimità in tutte le Relazioni;

considerato che:

la violenza sulle donne basata sul genere è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinvia le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese. Come noto in Italia nel 1981 esisteva il delitto d'onore, nel 1996 la violenza sessuale era ancora una violenza contro la morale e non contro la persona e solo nel 2018 con la legge sugli orfani di crimini domestici è stato riconosciuto l'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, ciò a significare la fatica che il nostro ordinamento ha sempre fatto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

nel corso della XVIII Legislatura è stata approvata all'unanimità la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

un testo anch'esso frutto della Commissione d'inchiesta sul Femminicidio che, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica, ha introdotto efficaci strumenti di verifica e controllo su un fenomeno gravissimo qual è quello della violenza di genere e del femminicidio, che purtroppo, come ci ricorda la cronaca, non sembra conoscere alcuna forma di arretramento. Strumenti essenziali al fine di elaborare interventi puntuali e mirati in materia di violenza;

l'articolo 5, comma 4, dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sia istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale siano censite le principali informazioni relative ai reati di violenza di genere;

ebbene, alla data odierna nessuno di tali decreti è stato emanato lasciando così nei fatti privo di operatività uno strumento essenziale per il monitoraggio del fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché i decreti attuativi citati in premessa siano emanati.

G1.1 (testo 3)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

la violenza degli uomini sulle donne - alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali - rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica della Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

inoltre, occorre evidenziare come il provvedimento in titolo raccolga le indicazioni che sono state proposte dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio nella scorsa legislatura e che sono state votate all'unanimità in tutte le Relazioni;

considerato che:

la violenza sulle donne basata sul genere è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinvia le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese. Come noto in Italia nel 1981 esisteva il delitto d'onore, nel 1996 la violenza sessuale era ancora una violenza contro la morale e non contro la persona e solo nel 2018 con la legge sugli orfani di crimini domestici è stato riconosciuto l'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, ciò a significare la fatica che il nostro ordinamento ha sempre fatto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

nel corso della XVIII Legislatura è stata approvata all'unanimità la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

un testo anch'esso frutto della Commissione d'inchiesta sul Femminicidio che, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica, ha introdotto efficaci strumenti di verifica e controllo su un fenomeno gravissimo qual è quello della violenza di genere e del femminicidio, che purtroppo, come ci ricorda la cronaca, non sembra conoscere alcuna forma di arretramento. Strumenti essenziali al fine di elaborare interventi puntuali e mirati in materia di violenza;

l'articolo 5, comma 4, dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sia istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale siano censite le principali informazioni relative ai reati di violenza di genere;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché i decreti attuativi citati in premessa siano emanati.

(*) Accolto dal Governo

G1.2 (testo 2)

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#)

V. testo 3

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

l'approvazione all'unanimità da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge in titolo è senza dubbio un fatto positivo e di rilievo che vuole rappresentare tra l'altro una ulteriore risposta delle istituzioni di fronte ai ripetuti e drammatici casi di femminicidio e di violenza contro le donne per dare più forza e concretezza alla lotta contro una barbarie che ha profonde radici nella società;

il disegno di legge de quo interviene su aspetti importanti come il rafforzamento delle misure di ammonimento, di informazione e sul versante della repressione. L'articolato non presenta tuttavia disposizioni conseguenti in ordine alla prevenzione quali tra l'altro l'introduzione dell'educazione all'affettività in ogni ciclo scolastico e al rispetto delle differenze di genere nelle scuole unitamente alla definizione di risorse adeguate per la formazione, a cominciare dagli operatori delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria e della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a promuovere la calendarizzazione dei disegni di legge che intervengono sulla prevenzione e sul contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica, a completamento della normativa vigente, al fine di iniziare il loro *iter* parlamentare entro la data del 31 gennaio 2024.

G1.2 (testo 3)

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

l'approvazione all'unanimità da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge in titolo è senza dubbio un fatto positivo e di rilievo che vuole rappresentare tra l'altro una ulteriore risposta delle istituzioni di fronte ai ripetuti e drammatici casi di femminicidio e di violenza contro le donne per dare più forza e concretezza alla lotta contro una barbarie che ha profonde radici nella società;

il disegno di legge de quo interviene su aspetti importanti come il rafforzamento delle misure di

ammonimento, di informazione e sul versante della repressione. L'articolato non presenta tuttavia disposizioni conseguenti in ordine alla prevenzione quali tra l'altro l'introduzione dell'educazione all'affettività in ogni ciclo scolastico e al rispetto delle differenze di genere nelle scuole unitamente alla definizione di risorse adeguate per la formazione, a cominciare dagli operatori delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria e della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a promuovere per quanto di propria competenza la calendarizzazione dei disegni di legge che intervengono sulla prevenzione e sul contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica, a completamento della normativa vigente in tempi rapidi.

(*) Accolto dal Governo

G1.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Scalfarotto](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Valente](#), [D'Elia](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premessi che:

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

è innegabile l'importanza dei centri antiviolenza, quali luoghi protetti di aiuto alle donne per il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e per l'affermazione della propria indipendenza e libertà, che negli anni hanno avuto un ruolo determinante nella creazione di servizi indipendenti e progettualità politiche utili per l'affermazione dei diritti delle donne e il riconoscimento sociale della violenza;

l'ultimo riparto delle risorse per i centri e le case rifugio risale al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022, che ha provveduto a ripartire le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'annualità 2022: tale provvedimento prevede il trasferimento alle Regioni di una somma pari a 40 milioni, di cui 30 milioni per il finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e 10 milioni per il finanziamento degli interventi regionali tra i quali le iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, il rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

l'iter di assegnazione prevede, dopo la registrazione del Dpcm da parte della Corte dei conti, che le Regioni inviino al Dipartimento la richiesta di trasferimento delle risorse unitamente alla nota di programmazione e il Dipartimento, in esito alle verifiche provveda poi a suddividere le risorse fra le regioni, le quali a loro volta provvedono alla concreta corresponsione delle risorse alle strutture con

tempi complessivamente troppo lunghi e con modalità del tutto disomogenee nel territorio che pongono di continuo a repentaglio l'operatività concreta delle strutture: le risorse vengono distribuite con un ritardo medio quantificato in 14 mesi, secondo una indagine dell'associazione Action Aid;

inoltre, suddividendo i fondi per le strutture esistenti, emerge che ai centri anti violenza, singolarmente, vengono assegnati circa 39 mila euro, a ogni casa rifugio 36mila (dati Action Aid per il 2022);

si tratta con ogni evidenza di fondi insufficienti che non si basano su una analisi dettagliata dei bisogni a livello territoriale e nazionale, sui quali grava anche un meccanismo di distribuzione da parte delle Regioni contrassegnato da profonde differenze posto che alcune, le più virtuose, distribuiscono i finanziamenti direttamente ai centri antiviolenza accreditati ma altre invece - ed è notoriamente il caso della Campania, ma non solo - scelgono di trasferirli agli ambiti socio-sanitari, e quindi ai Comuni capofila degli ambiti spetta la ulteriore ripartizione;

in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi nei primi 11 mesi del 2023 se ne registrano già 106, un dato veramente preoccupante che rende improrogabile una reale presa d'atto e conseguenti investimenti a sostegno delle strutture che garantiscono libertà e autodeterminazione alle donne che fuoriescono da storie di violenza;

nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervenire a sostegno dei centri antiviolenza, e non prevede alcuna semplificazione dell'iter di distribuzione delle risorse né lo stanziamento delle necessarie risorse destinate alle strutture suddette, inoltre sono comunque stati bocciati tutti gli emendamenti di questo tenore,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia l'adeguato stanziamento di finanziamenti diretti al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative normative volte a intervenire semplificando l'iter di assegnazione delle risorse al fine di ridurre i ritardi nella distribuzione di esse.

G1.3 (testo 2)

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Scalfarotto](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Valente](#), [D'Elia](#), [Sironi](#) (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

impegna il Governo:

ad adoperarsi per porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, potenziando ulteriormente lo stanziamento di finanziamenti diretti al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative volte a promuovere la semplificazione dell'iter di assegnazione delle risorse al fine di ridurre i ritardi nella distribuzione di

esse.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G1.4

[Stefani](#), [Potenti](#)

V. testo 2

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (A.S. 923),

premessi che:

il presente disegno di legge, al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

il disegno di legge si muove inoltre nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-*bis*, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020) sull'attività dalla medesima svolta, nonché in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura;

l'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione;

considerato che:

l'articolo 609-*octies* del codice penale prevede il reato di violenza sessuale di gruppo e l'articolo 609-*ter* le circostanze aggravanti della violenza sessuale per le quali la pena è aumentata di un terzo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel caso di violenza sessuale di gruppo aggravata la pena dell'ergastolo.

G1.4 (testo 2)

[Stefani](#), [Potenti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (A.S. 923),

premessi che:

il presente disegno di legge, al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

il disegno di legge si muove inoltre nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-*bis*, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020) sull'attività dalla medesima svolta, nonché in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura;

l'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione;

considerato che:

l'articolo 609-*octies* del codice penale prevede il reato di violenza sessuale di gruppo e l'articolo 609-*ter* le circostanze aggravanti della violenza sessuale per le quali la pena è aumentata di un terzo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per il caso di violenza sessuale di gruppo aggravata un ulteriore inasprimento della pena.

(*) Accolto dal Governo

G1.5

[Stefani, Potenti](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premesso che:

si registrano in tutto il territorio nazionale problematiche in relazione alla concreta attuazione di quanto disposto dalla L. n. 4 del 11/01/2018 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), volta a prevedere istituti a sostegno e supporto dei figli delle vittime della cd. "violenza domestica";

nei purtroppo numerosi casi di "femminicidio", infatti, drammatica è la situazione dei figli che hanno perso un genitore ucciso dall'altro genitore o che hanno perso entrambi perché poi l'omicida si è tolto la vita o non ha nessun genitore che possa curarlo perché il genitore omicida è detenuto in carcere. E' fondamentale dare piena attuazione all'intervento legislativo della L. 4/18 che garantisce tutele processuali ed economiche per i figli delle donne vittime di crimini domestici, anche mediante misure di sostegno economico diretto, assistenza medica e psicologica e modalità di affidamento a familiari. La legge è stata poi potenziata con decreto 21 maggio 2020 con un sostegno alle famiglie affidatarie dei minori, borse di studio e sgravi fiscali;

manca tuttavia un coordinamento degli interventi che consenta innanzitutto l'individuazione degli orfani e una banca dati che consenta agli operatori di intervenire e si ravvisa la necessità di protocolli chiari, con presa in carico dei suddetti orfani, al fine di garantire gli interventi;

le Associazioni del Terzo Settore che si occupano della problematica segnalano, infatti, dette problematiche e fra queste anche quella primaria di conoscere ed individuare tempestivamente i casi per i quali tali tutele potrebbero essere applicate,

ciò premesso, impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, oltre che in termini di

organizzazione degli uffici preposti, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alla necessità di prevedere protocolli di presa in carico di minori che hanno perso un genitore e l'altro è detenuto o entrambi, istituire una banca dati nazionale che consenta la tempestiva individuazione degli orfani di crimini domestici nonché delle famiglie affidatarie, nonché di rafforzare la comunicazione ed informazione delle vittime in merito alle opportunità contenute nella legge 4 del 2018.

G1.5 (testo 2)

[Stefani, Potenti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premessi che:

si registrano in tutto il territorio nazionale problematiche in relazione alla concreta attuazione di quanto disposto dalla L. n. 4 del 11/01/2018 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), volta a prevedere istituti a sostegno e supporto dei figli delle vittime della cd. "violenza domestica";

nei purtroppo numerosi casi di "femminicidio", infatti, drammatica è la situazione dei figli che hanno perso un genitore ucciso dall'altro genitore o che hanno perso entrambi perché poi l'omicida si è tolto la vita o non ha nessun genitore che possa curarlo perché il genitore omicida è detenuto in carcere. E' fondamentale dare piena attuazione all'intervento legislativo della L. 4/18 che garantisce tutele processuali ed economiche per i figli delle donne vittime di crimini domestici, anche mediante misure di sostegno economico diretto, assistenza medica e psicologica e modalità di affidamento a familiari. La legge è stata poi potenziata con decreto 21 maggio 2020 con un sostegno alle famiglie affidatarie dei minori, borse di studio e sgravi fiscali;

manca tuttavia un coordinamento degli interventi che consenta innanzitutto l'individuazione degli orfani e una banca dati che consenta agli operatori di intervenire e si ravvisa la necessità di protocolli chiari, con presa in carico dei suddetti orfani, al fine di garantire gli interventi;

le Associazioni del Terzo Settore che si occupano della problematica segnalano, infatti, dette problematiche e fra queste anche quella primaria di conoscere ed individuare tempestivamente i casi per i quali tali tutele potrebbero essere applicate,

ciò premesso, impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, oltre che in termini di organizzazione degli uffici preposti, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alla necessità di prevedere protocolli di presa in carico di minori che hanno perso un genitore e l'altro è detenuto o entrambi, nonché di rafforzare la comunicazione e l'informazione delle vittime in merito alle opportunità contenute nella legge n. 4 del 2018.

(*) Accolto dal Governo

G1.6

[Potenti, Stefani](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premessi che:

tra le misure che nel corso degli anni hanno dimostrato la loro efficacia vi è il provvedimento di

ammonimento questorile; istituto di natura amministrativa e derivazione anglosassone, introdotto nel nostro Ordinamento dal D.L. n. 11 del 23.02.2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 23.04.2009. Con lo stesso intervento legislativo si è anche inserito nel Codice penale il medesimo delitto di atti persecutori;

così, l'art. 8, D.L. n. 11/2009, oggi prevede che: "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore". Al comma 2 la norma prevede inoltre che: "Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale";

lo strumento di ammonimento ha trovato profonda valorizzazione grazie al c.d. "Protocollo Zeus" promosso dal Ministero dell'Interno-Direzione Centrale Anticrimine. Questo strumento, già attivo in altre città italiane è finalizzato ad aumentare l'efficacia dello strumento dell'ammonimento del Questore, atto amministrativo previsto per le condotte riconducibili alla violenza domestica o agli atti persecutori, che intima all'uomo di interrompere qualsiasi forma di aggressione, anche verbale, e anticipa la tutela della vittima intervenendo sul maltrattante prima che si palesino condotte penalmente rilevanti;

in particolare i soggetti violenti, che in questa fase non sono stati ancora segnalati all'autorità giudiziaria, ma sono stati oggetto dell'ammonimento da parte del Questore, al momento della notifica dell'atto, riceveranno un invito a rivolgersi agli sportelli di uno dei centri di ascolto per uomini maltrattanti per seguire volontariamente un percorso gratuito ed anonimo, con la finalità di accompagnare al cambiamento gli autori dei comportamenti violenti per prevenire il compimento fatti più gravi;

tale protocollo costituisce uno strumento di collaborazione sinergica che si rivolge all'autore delle violenze, puntando a prevenire la violenza domestica attraverso un percorso di recupero e cura degli autori di questi reati prima che si concretizzino. Infatti, dalle prime evidenze sulla riduzione dei casi di recidiva riguardanti coloro i quali abbiano deciso di sottoporsi a questo percorso, emerge l'efficacia preventiva dello strumento trattamentale;

appare quindi ragionevole, sul piano del temperamento degli interessi esistenti nella materia *de quo*, l'ipotesi di rendere vincolante per effetto di previsione normativa, la scelta del Questore, il quale in sede di ammonimento, ritenga utile invitare a percorso trattamentale il soggetto ammonito,

ciò premesso invita il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre con apposita previsione normativa l'obbligo accessorio, se richiesto dal Questore nella sede dell'ammonimento di cui all'art. 8, D.L. n. 11/2009, di svolgimento di un percorso trattamentale per uomini maltrattanti.

G1.6 (testo 2)

[Potenti, Stefani](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premessi che:

tra le misure che nel corso degli anni hanno dimostrato la loro efficacia vi è il provvedimento di ammonimento questorile; istituto di natura amministrativa e derivazione anglosassone, introdotto nel nostro Ordinamento dal D.L. n. 11 del 23.02.2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito con

modificazioni dalla L. n. 38 del 23.04.2009. Con lo stesso intervento legislativo si è anche inserito nel Codice penale il medesimo delitto di atti persecutori;

così, l'art. 8, D.L. n. 11/2009, oggi prevede che: "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore". Al comma 2 la norma prevede inoltre che: "Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale";

lo strumento di ammonimento ha trovato profonda valorizzazione grazie al c.d. "Protocollo Zeus" promosso dal Ministero dell'Interno-Direzione Centrale Anticrimine. Questo strumento, già attivo in altre città italiane è finalizzato ad aumentare l'efficacia dello strumento dell'ammonimento del Questore, atto amministrativo previsto per le condotte riconducibili alla violenza domestica o agli atti persecutori, che intima all'uomo di interrompere qualsiasi forma di aggressione, anche verbale, e anticipa la tutela della vittima intervenendo sul maltrattante prima che si palesino condotte penalmente rilevanti;

in particolare i soggetti violenti, che in questa fase non sono stati ancora segnalati all'autorità giudiziaria, ma sono stati oggetto dell'ammonimento da parte del Questore, al momento della notifica dell'atto, riceveranno un invito a rivolgersi agli sportelli di uno dei centri di ascolto per uomini maltrattanti per seguire volontariamente un percorso gratuito ed anonimo, con la finalità di accompagnare al cambiamento gli autori dei comportamenti violenti per prevenire il compimento fatti più gravi;

tale protocollo costituisce uno strumento di collaborazione sinergica che si rivolge all'autore delle violenze, puntando a prevenire la violenza domestica attraverso un percorso di recupero e cura degli autori di questi reati prima che si concretizzino. Infatti, dalle prime evidenze sulla riduzione dei casi di recidiva riguardanti coloro i quali abbiano deciso di sottoporsi a questo percorso, emerge l'efficacia preventiva dello strumento trattamentale;

appare quindi ragionevole, sul piano del contemperamento degli interessi esistenti nella materia *de quo*, l'ipotesi di rendere vincolante per effetto di previsione normativa, la scelta del Questore, il quale in sede di ammonimento, ritenga utile invitare a percorso trattamentale il soggetto ammonito,

ciò premesso invita il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere normativamente che la mancata partecipazione ai percorsi di recupero da parte del soggetto ammonito ovvero la valutazione negativa riportata all'esito degli stessi sia comunicata al questore ai fini della valutazione della pericolosità sociale dell'interessato per l'applicazione di una misura di prevenzione più adeguata e maggiormente rispondente alla tutela della persona offesa, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

(*) Accolto dal Governo

G1.7

[Stefani, Potenti](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»,

premessi che:

la violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva delle donne: isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé

stesse e dei propri figli;

i bambini che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento;

secondo gli ultimi dati Istat sulle violenze subite da donne con disabilità (fermi purtroppo al 2014), il quadro che emerge è inquietante: il 36% delle le donne con disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali contro il 30% delle donne senza disabilità; il 10% è stata vittima di stupro contro il 4,7% delle donne senza disabilità e il 31,4% delle donne con disabilità ha subito una violenza psicologica dal partner attuale;

considerato che:

le donne con disabilità sono vittime delle stesse forme di violenza che colpiscono le altre donne ma con conseguenze amplificate in ragione della loro particolare vulnerabilità, del loro isolamento, della limitata capacità di difendersi, di fuggire, di chiedere aiuto e di essere credute;

molto spesso, l'autore di una condotta violenta nei confronti di una donna con disabilità è un tutore, un amico, un operatore, un conoscente, il partner, un familiare o il caregiver;

per le persone con disabilità, quest'ultima circostanza è la peggiore di tutte perché insinua la paura di essere abbandonati da chi si è dipendenti per la propria sopravvivenza fisica impedendo, così l'allontanamento e la denuncia. Tale situazione drammatica si amplifica anche a causa delle disuguaglianze presenti tra Nord e Sud;

rilevato infine che:

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009) all'articolo 6 riconosce che le donne con disabilità sono soggette a discriminazione multipla (in quanto donne ed in quanto disabili), e l'articolo 16 impegna gli Stati Parti a contrastare ogni forma di sfruttamento, violenza e maltrattamenti nei confronti delle persone con disabilità tenendo conto dell'età, del genere e del tipo di disabilità,

impegna il Governo a:

- promuovere e praticare azioni formative rivolte agli operatori dei centri di accoglienza, al personale di polizia e della magistratura, dei servizi sanitari e sociali, tenendo conto della specificità delle diverse disabilità che richiedono adeguate conoscenze e capacità di risposta appropriata.;

- assicurare la piena accessibilità e fruibilità degli ambienti di accoglienza e supporto quali case rifugio, ospedali, posti di polizia;

- inasprire le sanzioni per i *caregiver* od operatori che commettono la violenza nei confronti delle donne con disabilità a loro affidate;

- introdurre nel codice penale una disposizione che configuri la violenza sulle donne con disabilità come fattispecie autonoma di reato;

- incrementare campagne di sensibilizzazione sulla violenza verso le donne con disabilità, rivolte prima di tutto alle agenzie educative come la scuola, progettate secondo la comunicazione universale: in caso di video audiodescrizioni e sottotitolazioni, nel caso di materiale stampato l'inserimento obbligatorio del QR-code, comunicazione *easy to read* e comunicazione aumentativa alternativa;

- potenziare gli accessi appropriati di comunicazione, interazione e fruizione da parte dei servizi antiviolenza, al fine di consentire alle donne con disabilità di utilizzare la modalità di dialogo più adatta e confacente alla propria disabilità;

- rafforzare la rete di relazione che includa anche le associazioni di rappresentanza della disabilità in grado di dare supporto e assistenza al fine di consentire interventi adeguati, mirati e personalizzati in base alle specifiche caratteristiche delle donne con disabilità che subiscono violenza a ogni livello.

G1.7 (testo 2)

[Stefani](#), [Potenti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»,

premessi che:

la violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva delle donne: isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli;

i bambini che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento;

secondo gli ultimi dati Istat sulle violenze subite da donne con disabilità (fermi purtroppo al 2014), il quadro che emerge è inquietante: il 36% delle donne con disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali contro il 30% delle donne senza disabilità; il 10% è stata vittima di stupro contro il 4,7% delle donne senza disabilità e il 31,4% delle donne con disabilità ha subito una violenza psicologica dal partner attuale;

considerato che:

le donne con disabilità sono vittime delle stesse forme di violenza che colpiscono le altre donne ma con conseguenze amplificate in ragione della loro particolare vulnerabilità, del loro isolamento, della limitata capacità di difendersi, di fuggire, di chiedere aiuto e di essere credute;

molto spesso, l'autore di una condotta violenta nei confronti di una donna con disabilità è un tutore, un amico, un operatore, un conoscente, il partner, un familiare o il caregiver;

per le persone con disabilità, quest'ultima circostanza è la peggiore di tutte perché insinua la paura di essere abbandonati da chi si è dipendenti per la propria sopravvivenza fisica impedendo, così l'allontanamento e la denuncia. Tale situazione drammatica si amplifica anche a causa delle disuguaglianze presenti tra Nord e Sud;

rilevato infine che:

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009) all'articolo 6 riconosce che le donne con disabilità sono soggette a discriminazione multipla (in quanto donne ed in quanto disabili), e l'articolo 16 impegna gli Stati Parti a contrastare ogni forma di sfruttamento, violenza e maltrattamenti nei confronti delle persone con disabilità tenendo conto dell'età, del genere e del tipo di disabilità,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

- promuovere e praticare azioni formative rivolte agli operatori dei centri di accoglienza, al personale di polizia e della magistratura, dei servizi sanitari e sociali, tenendo conto della specificità delle diverse disabilità che richiedono adeguate conoscenze e capacità di risposta appropriata.;

- assicurare la piena accessibilità e fruibilità degli ambienti di accoglienza e supporto quali case rifugio, ospedali, posti di polizia;

- inasprire le sanzioni per i *caregiver* od operatori che commettono la violenza nei confronti delle donne con disabilità a loro affidate;

- incrementare campagne di sensibilizzazione sulla violenza verso le donne con disabilità, rivolte prima di tutto alle agenzie educative come la scuola, progettate secondo la comunicazione universale: in caso di video audiodescrizioni e sottotitolazioni, nel caso di materiale stampato l'inserimento obbligatorio del QR-code, comunicazione *easy to read* e comunicazione aumentativa alternativa;

- potenziare gli accessi appropriati di comunicazione, interazione e fruizione da parte dei servizi antiviolenza, al fine di consentire alle donne con disabilità di utilizzare la modalità di dialogo più adatta e confacente alla propria disabilità;

- rafforzare la rete di relazione che includa anche le associazioni di rappresentanza della disabilità in grado di dare supporto e assistenza al fine di consentire interventi adeguati, mirati e personalizzati in

base alle specifiche caratteristiche delle donne con disabilità che subiscono violenza a ogni livello.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Potenziamento delle misure di prevenzione)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-*quinquies* e 609-*bis* del medesimo codice »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3-*bis*, le parole: « la disponibilità dei relativi dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « la relativa fattibilità tecnica »;

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-*bis* sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo »;

c) all'articolo 8, comma 5:

1) le parole: « agli articoli 1, comma 1, lettera *c*), e 4, comma 1, lettera *i-ter*), » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni »;

d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva

la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni »;

e) all'articolo 75-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *l-bis*. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza ».

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: « violenza di genere » sono inserite le seguenti: « , comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, ».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento;

l'art. 384 del codice di procedura penale contempla lo strumento del fermo di persona gravemente indiziata di delitto, anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, in caso si tratti di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della

reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico;

appare indispensabile dotare il pubblico ministero di uno strumento operativo nuovo ed efficace quando non sia possibile attendere il provvedimento del giudice, ampliando le ipotesi in cui può essere disposto il fermo di indiziato di delitto anche fuori dei casi già previsti, nei confronti della persona gravemente indiziata di delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.), violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.). La gravità di cui sono espressione tali condotte, nonché il pericolo di reiterazione, giustificerebbe l'eccezionalità di un tale strumento,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per introdurre il nuovo strumento del fermo di indiziato dei delitti individuati in premessa, in quanto trattasi di comportamenti che pongono comunque in grave pericolo l'integrità fisica o psichica e troppo spesso la vita stessa della persona offesa.

ARTICOLI DA 3 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *a-bis*) ai delitti previsti dagli articoli 387-*bis*, 558-*bis*, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-*quinquies*, 593-*ter*, da 609-*bis* a 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter* e 613, terzo comma, del codice penale ».

Art. 4.

Approvato

(Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare)

1. Nei casi indicati dall'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera *a-bis*), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica)

1. Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica ».

ORDINE DEL GIORNO

G5.1

[Ambrogio](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

premessi che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame apporta modifiche alla legislazione vigente, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica. In particolare, si interviene sull'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che, nel testo vigente, riconosce al procuratore capo la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione;

le modifiche esplicitano che, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica;

considerato che:

il richiamato articolo contiene un principio di assoluto rilievo, in quanto viene normato il concetto di specializzazione, indispensabile nel caso di reati di violenza domestica e di genere;

la creazione di gruppi di lavoro specializzati, peraltro ampiamente diffusi sul territorio nazionale, non è più frutto di una scelta discrezionale del capo dell'Ufficio, ma diviene un preciso obbligo di legge, quantomeno per il settore in oggetto;

nondimeno, a fronte delle nuove e onerose incombenze alle quali i magistrati di tale settore sono chiamati, tale disposizione può rivelarsi in parte inefficace, laddove la creazione del gruppo non avvenga in termini numerici tali da garantire l'effettiva possibilità dello stesso di fornire una puntuale e esaustiva risposta alle esigenze contenute nel disegno di legge, che peraltro si aggiungono a quelle numerose già previste per il settore del cd. Codice Rosso;

in particolare, si tratta di assicurare la valutazione entro 30 gg. delle esigenze cautelari correlate ai reati del settore, di assicurare comunque una tempestiva e completa conclusione delle indagini e un altrettanto idonea trattazione dei procedimenti che ne potranno scaturire;

valutato che:

la recente riforma del diritto di famiglia ha altresì posto a carico della Procura degli obblighi puntuali di coordinamento con il Tribunale ordinario - disciplinati dall'art 64 disp. att. c.p.p. - che risulteranno potenziati dalle nuove disposizioni;

si tratta di assicurare una nuova e maggiore efficacia di contribuire alle valutazioni del giudice civile sul tema - specie ove emerga la necessità di provvedimenti urgenti da parte di quest'ultimo - che potrà trovare attuazione solo a fronte di una corretta ripartizione delle forze nell'ufficio di Procura;

ritenuto inoltre che:

in tal senso, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art 19 del testo in esame - tale da determinare l'impossibilità di procedere ad aumenti di organico - impone di assicurare effettività all'attività dei gruppi specializzati in materia di violenza di genere e domestica attraverso un riconoscimento sul piano quantitativo dell'impegno funzionale alle priorità considerate dal legislatore, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni strumento necessario per sensibilizzare le Procure affinché, avendo come obiettivo quello di dare seguito in modo puntuale e tempestivo gli adempimenti necessari, sia destinato, in ottica di specializzazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, non meno del 25% dei sostituti in effettivo servizio presso l'ufficio di Procura.

G5.1 (testo 2)

[Ambrogio](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

premessi che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame apporta modifiche alla legislazione vigente, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica. In particolare, si interviene sull'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che, nel testo vigente, riconosce al procuratore capo la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione;

le modifiche esplicitano che, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica;

considerato che:

il richiamato articolo contiene un principio di assoluto rilievo, in quanto viene normato il concetto di specializzazione, indispensabile nel caso di reati di violenza domestica e di genere;

la creazione di gruppi di lavoro specializzati, peraltro ampiamente diffusi sul territorio nazionale, non è più frutto di una scelta discrezionale del capo dell'Ufficio, ma diviene un preciso obbligo di legge, quantomeno per il settore in oggetto;

nondimeno, a fronte delle nuove e onerose incombenze alle quali i magistrati di tale settore sono chiamati, tale disposizione può rivelarsi in parte inefficace, laddove la creazione del gruppo non avvenga in termini numerici tali da garantire l'effettiva possibilità dello stesso di fornire una puntuale e esaustiva risposta alle esigenze contenute nel disegno di legge, che peraltro si aggiungono a quelle numerose già previste per il settore del cd. Codice Rosso;

in particolare, si tratta di assicurare la valutazione entro 30 gg. delle esigenze cautelari correlate ai reati del settore, di assicurare comunque una tempestiva e completa conclusione delle indagini e un altrettanto idonea trattazione dei procedimenti che ne potranno scaturire;

valutato che:

la recente riforma del diritto di famiglia ha altresì posto a carico della Procura degli obblighi puntuali di coordinamento con il Tribunale ordinario - disciplinati dall'art 64 disp. att. c.p.p. - che risulteranno potenziati dalle nuove disposizioni;

si tratta di assicurare una nuova e maggiore efficacia di contribuire alle valutazioni del giudice civile sul tema - specie ove emerga la necessità di provvedimenti urgenti da parte di quest'ultimo - che potrà trovare attuazione solo a fronte di una corretta ripartizione delle forze nell'ufficio di Procura;

ritenuto inoltre che:

in tal senso, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art 19 del testo in esame - tale da determinare l'impossibilità di procedere ad aumenti di organico - impone di assicurare effettività all'attività dei gruppi specializzati in materia di violenza di genere e domestica attraverso un riconoscimento sul piano quantitativo dell'impegno funzionale alle priorità considerate dal legislatore, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura di porre in essere ogni strumento necessario per sensibilizzare le Procure affinché, avendo come obiettivo quello di dare seguito in modo puntuale e tempestivo agli adempimenti necessari, sia destinato, in ottica di specializzazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, un numero adeguato dei sostituti in effettivo servizio presso l'ufficio di Procura.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Iniziativa formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

ORDINI DEL GIORNO

G6.1 (testo 2)

[Malan](#), [Romeo](#), [Ronzulli](#), [Biancofiore](#)

V. testo 3

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

premessi che

i recenti fatti di cronaca lasciano sgomento, inquietudine e preoccupazione sociale stante l'efferatezza con cui vengono consumati omicidi di donne prevalentemente ad opera di uomini legati da rapporti sentimentali che non si rassegnano all'idea di essere lasciati o che non accettano la crisi di un rapporto;

considerato che

si ritiene necessario intervenire dove si formano i giovani, le generazioni del domani, attraverso l'acquisizione della consapevolezza del valore, del rispetto e della complementarità tra uomo e donna, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nei programmi scolastici, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, l'educazione al rispetto, anche attraverso una formazione emotivo sentimentale, che renda gli individui più consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie azioni al fine di creare le condizioni per rapporti umani sentimentali e familiari più sani ed equilibrati.

G6.1 (testo 3)

[Malan](#), [Romeo](#), [Ronzulli](#), [Biancofiore](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

premessi che:

i recenti fatti di cronaca lasciano sgomento, inquietudine e preoccupazione sociale stante l'efferatezza con cui vengono consumati omicidi di donne prevalentemente ad opera di uomini legati da rapporti sentimentali che non si rassegnano all'idea di essere lasciati o che non accettano la crisi di un rapporto;

considerato che

si ritiene necessario intervenire dove si formano i giovani, le generazioni del domani, attraverso

l'acquisizione della consapevolezza del valore, del rispetto e della complementarità tra uomo e donna, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nei curricula scolastici, con il pieno coinvolgimento dei genitori, l'educazione al rispetto tra uomo e donna, in tutti i cicli scolastici, anche attraverso una formazione emotivo-sentimentale che renda gli studenti più consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie azioni, al fine di creare le condizioni per rapporti umani, sentimentali e relazionali più sani ed equilibrati anche attraverso l'ausilio di docenti qualificati.

G6.100 (testo 2)

[Bazoli](#), [Lopreiato](#), [Scalfarotto](#), [Cucchi](#)

Respinto

Il Senato, in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

premessi che:

la violenza sulle donne è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i sessi nel nostro Paese. Come noto, solo nel 1981 con la legge 5 agosto del 1981, n. 442 in Italia è stato abolito il delitto d'onore e solo nel 1996 la violenza sessuale è stata riconosciuta come delitto contro la persona e non già contro la morale. Tutto ciò a significare la grande fatica che il nostro ordinamento ha sempre avuto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d'Europa, meglio nota come Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

negli ultimi anni dunque è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati, sia a livello nazionale che sovranazionale così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti. Anche nel corso della XVIII legislatura, infatti, sono state approvate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricorda la legge 19 luglio 2019, n. 69 nota come «codice rosso» e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del

numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

infatti, la cronaca quotidiana in Italia ci riporta un quadro drammatico. Le donne italiane muoiono una ogni tre giorni per mano non già di uno sconosciuto, ma di un uomo legato a loro da una relazione. Una violenza che, come evidenziato dagli ultimi drammatici fatti di cronaca, dimostra come il fenomeno abbia un tratto intergenerazionale, una linea di violenza, possesso e sopraffazione che non trova discontinuità e che appare legata dall'incapacità strutturale di molti uomini a riconoscere ed accettare la libertà della donna e il suo determinarsi nelle scelte di vita;

occorre restituire ai giovani una corretta prospettiva volta al rispetto del prossimo specificatamente nell'ambito della sessualità e dell'affettività per mezzo della scuola, che attraverso percorsi di educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di comprendere le proprie emozioni e di saperle gestire;

l'educazione sessuale ed affettiva non può essere lasciata solo alla sensibilità e all'iniziativa delle singole scuole ma, nel rispetto dell'autonomia, dovrebbe essere affidata a percorsi strutturali, finanziati e svolti da personale formato;

secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma alla salute stessa, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»;

impegna il Governo:

a promuovere, in sinergia con il Parlamento e tutte le forze politiche, l'istituzione di percorsi di educazione all'affettività in tutte le scuole di ogni ordine e grado e, in linea con le migliori pratiche europee, a partire dalle scuole secondarie di primo grado, anche percorsi di educazione sessuale volti a diffondere in maniera strutturale l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere nonché a informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori, a tal fine prevedendo l'istituzione di un apposito fondo.

G6.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

la violenza sulle donne è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i sessi nel nostro Paese. Come noto, solo nel 1981 con la legge 5 agosto del 1981, n. 442 in Italia è stato abolito il delitto d'onore e solo nel 1996 la violenza sessuale è stata riconosciuta come delitto contro la persona e non già contro la morale. Così come non può non evidenziarsi come fino all'approvazione della legge 11 gennaio 2018, n.4 sugli orfani di crimini domestici l'uxoricidio non fosse punito con l'ergastolo come invece previsto negli altri casi di omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577 del codice penale. La legge n. 4 del 2018 è intervenuta in tal senso prevedendo anche in questi casi la pena dell'ergastolo ed estendendo l'ambito d'applicazione della disposizione anche ai casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

tutto ciò a significare la grande fatica che il nostro ordinamento ha sempre avuto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

considerato che:

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una

corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d'Europa, meglio nota come Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

negli ultimi anni dunque è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati, sia a livello nazionale che sovranazionale così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti. Anche nel corso della XVIII legislatura, infatti, sono state approvate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricorda la legge 19 luglio 2019, n. 69 nota come «codice rosso» e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere;

rilevato che:

nonostante quanto evidenziato, la cronaca quotidiana in Italia ci riporta un quadro drammatico. Le donne italiane muoiono una ogni tre giorni per mano non già di uno sconosciuto, ma di un uomo legato a loro da una relazione;

una violenza che, come dimostrato dagli ultimi dati, dimostra come il fenomeno abbia un tratto intergenerazionale, una linea di violenza, possesso e sopraffazione che non trova discontinuità e che appare legata dall'incapacità strutturale di molti uomini a riconoscere ed accettare la libertà della donna e il suo determinarsi nelle scelte di vita;

e proprio il dato relativo all'età degli autori di violenza appare davvero preoccupante, in tal senso basti pensare a titolo esemplificativo, alla rilevazione svolta dal Tribunale di Milano dalla quale emerge come nel 2023 il 40 per cento dei reati di *stalking*, maltrattamenti e violenza sessuale sia stato commesso da giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni;

come di tutta evidenza, dunque, a fronte di un corposo quadro normativo, non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti - dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al *revenge porn*, dalla tratta allo sfruttamento, dallo *stalking* alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio - senza un reale intervento sul piano culturale e una politica di promozione di norme che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione tra i sessi;

è necessario promuovere nel sistema educativo processi formativi che comprendano lo sviluppo del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della parità tra uomini e donne, insieme all'esercizio del rispetto della differenza quale espressione di diritto-dovere, nell'ambito dei principi democratici di cittadinanza, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione;

occorre che i curricula delle scuole di ogni ordine e grado siano integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e di pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto della differenza, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione, pertanto, di ogni forma di violenza sulle donne;

è necessario, inoltre, intervenire affinché gli istituti scolastici, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, predispongano un piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo e alla promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali, l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione sessuale;

analogamente, occorre intervenire affinché nell'ambito delle priorità del Piano nazionale di

formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 vi sia la formazione del personale docente e non docente finalizzata all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie dell'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché della prevenzione e del contrasto della violenza di genere,

impegna il Governo:

a promuovere, in sinergia con il Parlamento e tutte le forze politiche, azioni dirette alla diffusione di una educazione all'affettività in tutte le scuole di ogni ordine e grado e all'avvio di interventi strutturali mirati a diffondere l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere anche al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori.

G6.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Lopreiato](#), [Scalfarotto](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premesso che:

in merito alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,

impegna il Governo:

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, nell'ambito delle sue proprie prerogative, le obiettive carenze, sia finanziarie che organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti e polizia municipale -.

G6.3 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Lopreiato](#), [Scalfarotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premesso che:

in merito alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di

una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,

impegna il Governo:

a proseguire nell'ambito delle sue proprie prerogative nei necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti e polizia municipale -.

(*) Accolto dal Governo

G6.4

[Maiorino](#), [Lopreiato](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché

strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

è ormai notorio che il fenomeno della violenza di genere è prioritariamente una questione culturale e, pertanto, è su questo piano che va affrontato preliminarmente;

occorre restituire ai giovani una corretta prospettiva volta al rispetto del prossimo specificatamente nell'ambito della sessualità e dell'affettività per mezzo della scuola, che attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di comprendere le proprie emozioni e di saperle gestire;

l'educazione sessuale ed affettiva non può essere svolta in maniera disomogenea in base all'iniziativa autonoma dei singoli istituti. Dovrebbe, piuttosto, essere introdotta come misura strutturale quale corso nel programma formativo ministeriale;

secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma alla salute stessa, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»,

impegna il Governo:

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre nell'ambito del percorso di istruzione primaria l'educazione affettiva e nella secondaria l'educazione affettiva e sessuale, quali misure strutturali nel programma formativo ministeriale.

G6.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premessi che:

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

la violenza contro le donne è un fenomeno complesso e in gran parte sommerso: si calcola infatti che con riguardo alle violenze sessuali ad esempio, solo il 10 per cento dei reati sia denunciato, inoltre la violenza intesa come maltrattamenti fisici, ma anche psicologici ed economici spesso viene tollerata in ambito familiare e non conduce alla denuncia e quindi alla sanzione penale del responsabile;

i dati riguardanti la diffusione di condotte a vario titolo inquadrabili come violenza di genere fra i giovanissimi sono particolarmente preoccupanti, anche per le ripercussioni traumatiche che tali

episodi causano nei percorsi evolutivi e di crescita delle giovani generazioni;

accanto alla formazione culturale, che si avvale di un ampio spettro di riferimenti ai saperi si pone anche la necessità di promuovere percorsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e di ragionare sull'emotività, sui sentimenti e sull'affettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l'obiettivo di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i rifiuti e le complesse fasi dell'adolescenza;

nella società attuale, gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano nell'ambito sia privato che pubblico: se in alcuni casi nell'ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello dell'uomo, la scuola ha il dovere di fornire gli strumenti per una lettura paritaria del genere;

se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione basata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio dell'immagine della donna;

nell'ottica di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie e di ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione si ritiene indispensabile l'introduzione dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado;

nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervenire in questo senso, impegna il Governo:

a valutare di introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione sessuale e affettiva condotta da personale docente con le opportune competenze tecniche.

G6.6

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Lopreiato](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premesso che:

Dall'inizio del 2023, in Italia le vittime di femminicidio sono state 106, confermando una terribile statistica che dimostra inequivocabilmente come il femminicidio e più in generale, la violenza contro le donne, sia un fenomeno strutturale, endemico della società attuale.

In Italia, durante il primo *lockdown* e subito dopo la fine di esso, le richieste di aiuto e le segnalazioni ai centri antiviolenza sono aumentate del 73 per cento. Nel 2020, l'anno in cui è scoppiata la pandemia, gli omicidi volontari sono scesi ai minimi storici, registrando un numero inferiore a trecento, ma questo calo non ha, però, riguardato le donne uccise dagli uomini.

Sono numeri agghiacciati, i quali testimoniano che la violenza sulle donne è ormai un fenomeno culturale diffusissimo, e che come tale deve essere combattuto, attraverso un approccio multidisciplinare che cominci dall'educazione sentimentale nelle scuole;

considerato che:

occorre una cultura dell'ascolto della vittima a partire dal ri-conoscimento che il femminicidio, lo stalking, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono forme di violenza di genere, rivolta contro le donne in quanto donne;

ritenuto che:

occorre raccogliere i dati secondo un'ottica di genere, per capire se davvero le donne che chiedono aiuto vengono protette o se, invece, vengono lasciate sole;

ritenuto altresì che:

spesso mancano i posti letto per accoglierle, perché i fondi sono insufficienti e le case rifugio

chiudono; oppure le donne non ricevono informazioni esatte, pensano che se denunciano non possono avere protezione, perché nessuno le ha informate dell'esistenza degli ordini di allontanamento civile, che consentono di ottenere il mantenimento, oltre che l'allontanamento del coniuge o il compagno violento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di investire ingenti risorse per contrastare il fenomeno del femminicidio finalizzate a finanziare i centri antiviolenza e garantire un adeguato supporto legale e psicologico alle donne, promuovere iniziative per una cultura contro la violenza di genere, nonché di prevedere di introdurre una forma di educazione sentimentale, sessuale e all'affettività nelle scuole di ogni ordine e grado.

G6.6 (testo 2)

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Lopreiato](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premessi che:

Dall'inizio del 2023, in Italia le vittime di femminicidio sono state 106, confermando una terribile statistica che dimostra inequivocabilmente come il femminicidio e più in generale, la violenza contro le donne, sia un fenomeno strutturale, endemico della società attuale.

In Italia, durante il primo *lockdown* e subito dopo la fine di esso, le richieste di aiuto e le segnalazioni ai centri antiviolenza sono aumentate del 73 per cento. Nel 2020, l'anno in cui è scoppiata la pandemia, gli omicidi volontari sono scesi ai minimi storici, registrando un numero inferiore a trecento, ma questo calo non ha, però, riguardato le donne uccise dagli uomini.

Sono numeri agghiacciati, i quali testimoniano che la violenza sulle donne è ormai un fenomeno culturale diffusissimo, e che come tale deve essere combattuto, attraverso un approccio multidisciplinare che cominci dall'educazione sentimentale nelle scuole;

considerato che:

occorre una cultura dell'ascolto della vittima a partire dal ri-conoscimento che il femminicidio, lo stalking, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono forme di violenza di genere, rivolta contro le donne in quanto donne;

ritenuto che:

occorre raccogliere i dati secondo un'ottica di genere, per capire se davvero le donne che chiedono aiuto vengono protette o se, invece, vengono lasciate sole;

ritenuto altresì che:

spesso mancano i posti letto per accoglierle, perché i fondi sono insufficienti e le case rifugio chiudono; oppure le donne non ricevono informazioni esatte, pensano che se denunciano non possono avere protezione, perché nessuno le ha informate dell'esistenza degli ordini di allontanamento civile, che consentono di ottenere il mantenimento, oltre che l'allontanamento del coniuge o il compagno violento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di investire adeguate risorse per contrastare il fenomeno del femminicidio finalizzate a finanziare i centri antiviolenza e garantire un adeguato supporto legale e psicologico alle donne, promuovere iniziative per una cultura contro la violenza di genere.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 7 A 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Termini per la valutazione delle esigenze cautelari)

1. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 362-bis. - *(Misure urgenti di protezione della persona offesa)* - 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria ».

Art. 8.

Approvato

(Rilevazione dei termini)

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ».

Art. 9.

Approvato

(Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-bis:

1) al primo comma, dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi »;

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 10.

Approvato

(Arresto in flagranza differita)

1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 382-bis. - *(Arresto in flagranza differita)* - 1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)

1. All'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-*bis*. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-*bis*, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-*bis* del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2-*ter*. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-*bis*, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.

2-*quater*. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

2-*quinquies*. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-*ter*.

2-*sexies*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo ».

Art. 12.

Approvato

(Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria »;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 282-*ter* »;

c) all'articolo 282-*bis*, comma 6:

1) dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, »;

2) dopo le parole: « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate, » è inserita la seguente: « 583-*quinquies*, »;

3) le parole: « anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni »;

4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi »;

d) all'articolo 282-*ter*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di

non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi »;

2) al comma 2, le parole: « una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone » sono sostituite dalle seguenti: « una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ».

Art. 13.

Approvato

(Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « per uno dei delitti indicati » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 387-bis del codice penale o » e dopo le parole: « nell'articolo 381, comma 2, » sono inserite le seguenti: « del presente codice ».

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato »;

b) all'articolo 299, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

« 2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.

2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa »;

c) all'articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.

ORDINI DEL GIORNO

G14.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

è di tutta evidenza che il ruolo della vittima nel processo abbia finito per perdere sempre più rilevanza, e ciò è dimostrato anche dall'assenza, nel nostro codice di procedura penale, della nozione di "vittima", laddove vengono usate le definizioni di «offeso dal reato», «persona offesa», «persona offesa dal reato». Pertanto vi è la necessità di far recuperare alla vittima una posizione di centralità nel processo di accertamento della violazione e della punizione che subisce il colpevole

è fondamentale, dunque, che il processo penale, in quanto tale, si traduca in concreto in uno strumento ontologicamente funzionale alla soddisfazione delle istanze del soggetto danneggiato dal reato;

le fonti europee hanno gradualmente dimostrato un'attenzione sempre maggiore, sul piano del diritto penale, rispetto alla salvaguardia delle garanzie non solo dell'accusato, ma anche della vittima. Il considerando n. 9 della direttiva 2012/29/UE, afferma che «un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime»;

nella stessa CEDU, che si presta a una continua interpretazione evolutiva «*in the light of present-day conditions*», sono rinvenibili evidenti segnali della crescente valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato;

l'art. 394 del codice di procedura penale consente alla persona offesa di promuovere la richiesta di incidente probatorio, rimettendo al Pubblico ministero la valutazione circa la presentazione dell'istanza al Giudice per le indagini preliminari;

in caso di mancato accoglimento da parte del pubblico ministero, questi pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa;

ne deriva, quindi, che la vittima di reati, anche particolarmente insidiosi quali quelli di violenza

contro le donne e domestica, non è legittimata ad avanzare direttamente la richiesta di incidente probatorio al giudice, ma sempre per il tramite del pubblico ministero, che funge quindi da filtro;

occorre, pertanto, riconoscere maggiore centralità alla persona offesa nel procedimento penale e ciò ancor di più laddove sia vittima di gravi reati di violenza di genere o domestica;

sarebbe, pertanto, opportuno attribuire un vero e proprio potere di impulso della richiesta di incidente probatorio anche alla persona offesa del reato, almeno in caso in cui si proceda per reati di violenza di genere e domestica;

inoltre, sotto altro profilo, l'art. 415-*bis* c.p.p. stabilisce che il Pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione, faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore l'avviso di conclusione delle indagini. Mentre al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, solo ove si proceda per i reati di maltrattamenti e atti persecutori, ex artt. 572 e 612 bis del codice penale,

impegna il Governo:

in un'ottica di valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato, a prevedere, con il primo provvedimento utile, strumenti di maggiore partecipazione da parte della persona offesa al procedimento penale, quali la facoltà di iniziativa diretta relativa alla richiesta di incidente probatorio e l'obbligo di comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini alla persona offesa in tutti i procedimenti penali per reati di violenza di genere e domestica, nonché, in generale, ad introdurre la facoltà per la vittima di essere ascoltata dal giudice nel giudizio di riesame di una misura cautelare, e per il suo difensore di porre direttamente domande alla persona sottoposta ad esame.

G14.2

[Lopreiato, Bilotti](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti, finanche derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;

occorre preservare le vittime di violenza di genere e domestica anche sotto il profilo della tutela dei dati personali: informazioni quali il cambio di indirizzo di residenza dovrebbero rimanere riservate e non dovrebbero, quindi, essere accessibili da parte del presunto autore del reato, al fine di impedire a quest'ultimo di reiterare le condotte lesive, specie laddove consumate all'interno dell'ambiente domestico;

non di rado, invero, le donne che hanno subito abusi da parte di familiari o conviventi sono costrette ad abbandonare la propria abitazione, allontanandosi da casa senza fornire un nuovo indirizzo;

per tale motivo, in tali casi, occorre contemperare correttamente il diritto di accesso agli atti amministrativi e la tutela della privacy dei soggetti interessati;

come noto, la Legge n. 241/1990 prevede, infatti, un regime generalizzato di accessibilità agli atti amministrativi, individuando tassativamente i casi in cui esigenze particolari ne impongono una limitazione; anche la L. n. 675 del 1996 detta una disciplina specifica in tema di comunicazione di dati personali da parte di Enti Pubblici, la quale è ammessa quando sia prevista "da norme di legge o di regolamento", o risulti comunque necessaria "per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

tuttavia, occorre prevedere delle specifiche limitazioni relative all'accesso all'anagrafe da parte dell'indagato nell'ambito di un procedimento riguardante delitti di violenza di genere, e ciò non solo per tutelare la privacy della vittima, ma per impedire gravi rischi per l'incolumità e la sua salute,

impegna il Governo:

ad intervenire, con il primo provvedimento legislativo utile, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza, nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per reati di violenza di genere o domestica.

G14.2 (testo 2)

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e

domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti, finanche derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;

occorre preservare le vittime di violenza di genere e domestica anche sotto il profilo della tutela dei dati personali: informazioni quali il cambio di indirizzo di residenza dovrebbero rimanere riservate e non dovrebbero, quindi, essere accessibili da parte del presunto autore del reato, al fine di impedire a quest'ultimo di reiterare le condotte lesive, specie laddove consumate all'interno dell'ambiente domestico;

non di rado, invero, le donne che hanno subito abusi da parte di familiari o conviventi sono costrette ad abbandonare la propria abitazione, allontanandosi da casa senza fornire un nuovo indirizzo;

per tale motivo, in tali casi, occorre contemperare correttamente il diritto di accesso agli atti amministrativi e la tutela della privacy dei soggetti interessati;

come noto, la Legge n. 241/1990 prevede, infatti, un regime generalizzato di accessibilità agli atti amministrativi, individuando tassativamente i casi in cui esigenze particolari ne impongono una limitazione; anche la L. n. 675 del 1996 detta una disciplina specifica in tema di comunicazione di dati personali da parte di Enti Pubblici, la quale è ammessa quando sia prevista "da norme di legge o di regolamento", o risulti comunque necessaria "per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

tuttavia, occorre prevedere delle specifiche limitazioni relative all'accesso all'anagrafe da parte dell'indagato nell'ambito di un procedimento riguardante delitti di violenza di genere, e ciò non solo per tutelare la privacy della vittima, ma per impedire gravi rischi per l'incolumità e la sua salute,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di intervenire, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza, nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per reati di violenza di genere o domestica.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 15 A 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata

della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ».

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».

Art. 16.

Approvato

(Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza »;

b) al comma 2, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

Art. 17.

Approvato

(Provvisoriale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. - *(Provvisoriale)* - 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisoriale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

2. La provvisoriale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-*bis*, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della presente legge;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice

civile.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisoria può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisoria e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;

b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisoria e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato ».

ORDINE DEL GIORNO

G17.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici, più stringenti e finanche derogatori della disciplina ordinaria;

il comma 1-*bis* dell'art. 316 del codice di procedura penale, a tutela dei figli delle vittime, stabilisce che il pubblico ministero, quando proceda per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, - anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se

l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza - in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;

tale previsione andrebbe estesa anche ad ipotesi ulteriori rispetto alla fattispecie di omicidio, in generale, laddove si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti non solo dai figli delle vittime di omicidio, ma dalle persone offese o danneggiate dal reato,

impegna il Governo:

ad introdurre, con il primo provvedimento utile, uno strumento che consenta al pubblico ministero di disporre sempre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'art. 362 comma 1-*ter* del codice di procedura penale.

G17.1 (testo 2)

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici, più stringenti e finanche derogatori della disciplina ordinaria;

il comma 1-*bis* dell'art. 316 del codice di procedura penale, a tutela dei figli delle vittime, stabilisce che il pubblico ministero, quando proceda per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, - anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza - in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle

somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;

tale previsione andrebbe estesa anche ad ipotesi ulteriori rispetto alla fattispecie di omicidio, in generale, laddove si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti non solo dai figli delle vittime di omicidio, ma dalle persone offese o danneggiate dal reato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di introdurre uno strumento che consenta al pubblico ministero di chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato)

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-*quater*, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

Art. 19.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e ulteriori disposizioni in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere ([92](#))

ARTICOLI DA 1 A 14

Art. 1.

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza in minorenni »;

b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, nonché del reato di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi »;

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-quater. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di allontanamento dalla casa familiare)

1. All'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 56 e 575, »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice prescrive le modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, salvo che, con adeguata motivazione, non le ritenga necessarie nel caso concreto. Nei casi in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e degli strumenti di controllo, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono soppresse;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 282-*ter* »;

c) all'articolo 282-*ter*, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. »

Art. 4.

(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « anche fuori dai casi di flagranza, » sono inserite le seguenti: « o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1, ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di atti persecutori e di lesioni personali)

1. Dopo l'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 384-*ter*. - *(Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di atti persecutori e di lesioni personali)* - 1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 572, 582 e 612-*bis* del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 384, commi 2 e 3, nonché, in

quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3 ».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, »;
- b) all'articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.

Art. 7.

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), dopo le parole: « 612-bis del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583-quinquies e 609-bis del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 »;
- b) all'articolo 6, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misurasi applicano le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5 ».

Art. 8.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla valutazione positiva in merito alla non persistente pericolosità sociale del soggetto condannato. Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al primo periodo, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1 ».

2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero, e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale ».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 387-bis, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di

separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di flagranza differita)

1. All'articolo 382 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei casi di cui all'articolo 387-bis del codice penale, si considera in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. »

Art. 11.

(Disposizioni in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

1. L'articolo 612-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 612-ter - *(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Se in conseguenza del fatto deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna per il delitto di cui al presente articolo comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Il pubblico ministero, quando ha notizia del delitto di cui al presente articolo, ne informa senza ritardo il Garante per la protezione dei dati personali.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al terzo e quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. ».

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: « e 609-octies » sono sostituite dalle seguenti: « 609-octies e 612-ter ».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 923.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica ([327](#))

ARTICOLI DA 1 A 13

Art. 1.

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »;

b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, nonché del reato di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, commessi »;

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-*quater*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo ».

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale »;

b) al comma 3, le parole: « La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata » sono sostituite dalle seguenti: « Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate »;

c) al comma 4, le parole: « per il delitto previsto dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono soppresse;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 282-*ter* »;

c) all'articolo 282-*bis*, comma 6, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nella forma

tentata, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette »;

d) all'articolo 282-ter, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « per uno dei delitti indicati » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 380, comma 2, o » e dopo le parole: « anche fuori dai casi di flagranza, » sono inserite le seguenti: « o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1-bis, ».

Art. 4.

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), dopo le parole: « 612-bis del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583-quinquies e 609-bis del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 »;

b) all'articolo 6, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura sono aggiunte le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5 ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, »;

b) all'articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di fermo di indiziato di delitto)

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli

articoli 572, 582 e 612-*bis* del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona, per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice »;

b) al comma 2, le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 1-*bis* ».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1 ».

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale ».

Art. 8.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di provvisoriale)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - *(Provvisoriale)* - 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere una provvisoriale da imputare nella liquidazione definitiva dell'indennizzo.

2. La provvisoriale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e comma 1-bis. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso il reato o concorso alla commissione dello stesso.

3. L'istanza è presentata dalla vittima o dagli aventi diritto al prefetto della provincia di residenza o della provincia nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:

a) copia del provvedimento giurisdizionale emesso all'esito del procedimento per i reati di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, della presente legge, nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisoriale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge.

6. La provvisoriale di cui al comma 1 può essere richiesta con le medesime modalità di cui al presente articolo nella fase delle indagini preliminari sulla base degli atti del procedimento penale. In tal caso la provvisoriale è concessa alle medesime condizioni, previo parere del pubblico ministero competente.

7. Qualora, decorso il termine di cui all'articolo 13, comma 2, non sia presentata domanda di indennizzo ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile, il Comitato di cui al comma 5 del presente articolo dichiara la decadenza dal beneficio della provvisoriale e dispone la ripetizione di quanto erogato ».

Art. 11.

(Disposizioni in materia di tutela per le vittime di violenza domestica)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3.1. - *(Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)* - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita)

1. Nei casi di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 923.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica ([754](#))

ARTICOLI DA 1 A 21

Art. 1.

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-*bis*, 612-*ter*, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza in minorenni »;

b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, nonché dei reati di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi »;

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-*quater*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di allontanamento dalla casa familiare)

1. All'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 56 e 575, »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice prescrive le modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, salvo che, con adeguata motivazione, non le ritenga necessarie nel caso concreto. Nei casi in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e degli strumenti di controllo, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « previo accertamento della concreta realizzabilità tecnica da parte della polizia giudiziaria »;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 282-*ter* »;

c) all'articolo 282-*ter*, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582 del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582 del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale »;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « anche fuori dai casi di flagranza, » sono inserite le seguenti: « o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1, ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-*ter*, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, »;

b) all'articolo 659, il comma 1-*bis* è abrogato.

Art. 6.

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: « 612-*bis* del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, 583-*quinquies* e 609-*bis* del codice penale »;

b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3-*bis*, le parole: « la disponibilità dei relativi dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « la concreta realizzabilità tecnica »;

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-*ter*. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo di cui al comma 3-*bis*, alla misura si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5 ».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla valutazione positiva in merito alla non persistente pericolosità sociale del soggetto condannato. Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al primo periodo, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ».

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha

emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero, e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».

Art. 8.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-*bis*, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di flagranza differita)

1. All'articolo 382 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 387-*bis*, 572 e 612-*bis* del codice penale, si considera in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».

Art. 10.

(Disposizioni in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

1. L'articolo 612-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 612-*ter*. - *(Diffusione illecita di immagini video sessualmente espliciti)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Se in conseguenza del fatto deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna per il delitto di cui al presente articolo comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi

di cui al terzo e al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ».

2. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*octies* e 612-*ter* ».

Art. 11.

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati al questore per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di educazione alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e domestica)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo le parole: « l'educazione alla salute e al benessere, » sono inserite le seguenti: « l'educazione alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e domestica, ».

2. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità volte a promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne e domestica, mediante campagne di comunicazione rivolte alla collettività.

Art. 13.

(Istituzione di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica)

1. È istituita presso ogni sede centrale di tribunale e di corte d'assise una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica, cui è devoluta la cognizione degli affari e delle controversie indicati nella presente legge.

2. È istituita presso ogni corte di appello e presso ogni corte d'assise di appello una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica, con il compito di giudicare sull'appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate di cui al comma 1.

Art. 14.

(Determinazione degli organici delle sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica e della loro competenza per materia)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'organico delle sezioni specializzate di cui all'articolo 13, tenendo conto del numero dei procedimenti e dell'urgenza nella definizione degli affari e delle controversie, e le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati altresì le tipologie di reato per le quali la competenza è attribuita alle sezioni di cui all'articolo 13, nonché i criteri per l'assegnazione dei giudici che esercitano le funzioni giudiziarie professionalmente e dei giudici che esercitano le funzioni giudiziarie non professionalmente, requirenti e giudicanti, alle sezioni di cui al citato articolo 13.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate di cui all'articolo 13 sono tenuti a partecipare.

Art. 15.

(Polizia giudiziaria)

1. Presso l'ufficio del pubblico ministero della sezione specializzata di cui all'articolo 13 è costituito

uno specifico nucleo di polizia giudiziaria.

2. Il nucleo di polizia giudiziaria di cui al comma 1 si compone di soggetti scelti tra coloro che hanno maturato esperienze significative sulle tipologie di reato attribuite alla competenza della sezione specializzata di cui all'articolo 13, nel numero imposto dalle necessità operative.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della difesa, da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le iniziative e le modalità idonee a favorire la formazione e la specializzazione della polizia giudiziaria per potenziarne la tempestività e l'utilità, sotto il profilo della tutela preventiva della vittima e della qualità delle indagini.

Art. 16.

(Attività di coordinamento con i servizi sociali)

1. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, le sezioni specializzate di cui all'articolo 13 possono avvalersi dei servizi erogati dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dagli istituti e dagli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o da questo convenzionati, da soggetti che hanno maturato una comprovata esperienza nel perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle sezioni medesime.

2. Al di fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei propri compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali ovvero le disposizioni riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia.

Art. 17.

(Reinserimento sociale delle vittime di violenze dopo la decisione giudiziaria)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, anche dopo la conclusione del processo, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; ».

Art. 18.

(Controllo sull'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio)

1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le modalità per l'espletamento dell'attività di controllo circa il regolare funzionamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio e individuano i soggetti competenti per materia.

Art. 19.

(Relazione al Parlamento sul fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica)

1. Nelle more dell'attuazione delle previsioni di cui alla legge 5 maggio 2022, n. 53, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare, anche in ottica di prevenzione, un effettivo monitoraggio del fenomeno, l'autorità di Governo delegata per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione dedicata al fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica, avvalendosi almeno dei dati acquisiti dai Ministeri della giustizia, dell'interno e della salute, ai sensi della predetta legge 5 maggio 2022, n. 53, in forma aggregata e anonima.

2. Ai fini del presente articolo, il Dipartimento per le pari opportunità si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica e del Sistema statistico nazionale.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 923.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 923

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 923

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il quadro legislativo vigente per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, seppur robusto e articolato, ha mostrato in alcuni ambiti della sua applicazione alcune criticità che ne hanno indebolito l'efficacia;

è obiettivo del disegno di legge in esame di rimuovere tali criticità, recependo le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 234 del 2021;

la legge 5 maggio 2022, n. 53, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere attraverso un maggiore coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023 prevede il monitoraggio e la valutazione costante degli interventi realizzati e delle relative ricadute, nonché dei processi e dei soggetti pubblici e privati coinvolti, adottando una metodologia di analisi basata su *standard* qualitativi e indicatori condivisi e rilevabili nel medio e lungo periodo;

l'attuazione del Piano è sottoposta a una valutazione partecipata degli interventi previsti - anche attraverso un sistema di consultazione *online*, strutturata e per *target* - con il coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse che contribuiscono all'attuazione degli interventi e con un'integrazione tra metodi e tecniche di valutazione qualitative e quantitative. In questo modo si consentono un'ampia partecipazione ai processi di crescita e sviluppo delle politiche di settore e l'acquisizione di un contributo significativo per il miglioramento dell'azione di governo a tutti i livelli;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, sul disegno di legge n. 924

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", si rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli: l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti", è composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del capo II (articolo 3).

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 923:

sull'articolo 10, il senatore Cataldi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Malan, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rapani, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto, Speranzon, Tosato, Unterberger e Zaffini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Verducci, per partecipare a un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza. Senato, Consiglio di Presidenza

Con lettera del 22 novembre 2023, la senatrice Ronzulli ha comunicato le sue dimissioni, in data 21 novembre 2023, da Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE.

Con lettera del 22 novembre 2023, il senatore Gasparri ha comunicato la sua elezione, in data 21 novembre 2023, a Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE.

Con la predetta lettera, il senatore Gasparri ha comunicato di avere rassegnato le dimissioni da Vice Presidente del Senato.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - Il Centro - Renew Europe ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Fregolent; entra a farne parte la senatrice Musolino;

9a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Musolino; entra a farne parte la senatrice Fregolent.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro dell'istruzione e del merito

Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti (924-bis)

(presentato in data 22/11/2023)

Derivante da stralcio art. 3 del DDL S.924;

senatori Cantu' Maria Cristina, Romeo Massimiliano, Murelli Elena, Minasi Tilde, Paganella Andrea, Centinaio Gian Marco, Bongiorno Giulia, Garavaglia Massimo, Bizzotto Mara, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Cantalamessa Gianluca, Dreosto Marco, Germana' Antonino, Marti Roberto, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo, Ternullo Daniela, Silvestro Francesco

Riorganizzazione e potenziamento in ambito reumatologico (946)

(presentato in data 22/11/2023).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera del 20 novembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 - lo schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea (n. 95) e lo schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (n. 96).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 7^a Commissione permanente che esprimerà i pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 22 novembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, 4 e 17, comma 1, lettera *b*), della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (n. 97).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6^a Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione. La 2^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 6^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, con lettera in data 14 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 6a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. LV*, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Sesta relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM(2023) 665 definitivo), alla 1a e alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MARTELLA](#), [FLORIDIA Aurora](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

in data 5 ottobre 2023 la società Tecnoinerti S.r.l., con sede legale a Polpenazze del Garda (Brescia),

ha presentato istanza per il rilascio della necessaria autorizzazione ai sensi della normativa vigente ai fini della realizzazione di un impianto per la messa a dimora permanente di rifiuti pericolosi contenenti amianto, sito nel comune di Villafranca di Verona, presso la località Caluri;
il sito individuato risulta essere già critico dal punto di vista ambientale, in quanto già sede di discarica con episodi di inquinamento da percolato della falda, con analisi che nel tempo hanno presentato valori di agenti inquinanti al di sopra della norma;
anche in relazione al "piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, aggiornato con DGRV n. 988/2022, elaborato A, articolo 5. Trasmissione rapporto annuale sulla produzione e gestione di rifiuti speciali in Veneto (edizione 2022 relativo alla produzione e gestione dei rifiuti speciali dell'anno 2021)", la suddetta richiesta presenta una serie di incongruenze poiché il territorio veronese risulta già fortemente "stressato" dal punto di vista ambientale con quasi un quarto dei siti di raccolta rifiuti localizzato su territorio provinciale;
la popolazione locale si è opposta ad ogni progetto che punta alla rimessa in funzione dell'impianto e addirittura al suo ampliamento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo risulti essere a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative intenda assumere per quanto di competenza, al fine di scongiurare la realizzazione di una discarica di amianto presso la località Caluri di Villafranca di Verona, a tutela del territorio e delle comunità residenti, considerato anche lo storico che accompagna il sito in questione.

(4-00857)

[CATALDI](#), [PIRRO](#), [ALOISIO](#), [PIRONDINI](#), [NAVE](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [MARTON](#), [SIRONI](#), [DI GIROLAMO](#), [LOPREIATO](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che secondo quanto riportato da "Tgcom24" del 13 novembre 2023 il commissario europeo responsabile del lavoro, Nicolas Schmit, ha sottolineato che la direttiva (UE) n. 2022/2041 del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea "non dice che i Paesi che hanno un elevato livello di contrattazione collettiva non devono introdurre il salario minimo. È vero, ci sono Paesi come l'Austria o la Svezia che non ne hanno bisogno. Ma l'Italia è un caso particolare, perché ha un tasso di copertura della contrattazione collettiva, ma al tempo stesso presenta settori interi con stipendi molto bassi. E dunque la questione si pone";

considerato che:

la direttiva istituisce delle linee guida al fine di pervenire ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nell'Unione europea, nell'ottica di ridurre le disuguaglianze di natura salariale e garantire ai lavoratori condizioni dignitose;

gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 15 novembre 2024, comunicando alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno nel settore disciplinato dalla direttiva stessa,

si chiede di sapere:

quali azioni si intenda adottare in risposta alle osservazioni del commissario Schmit, soprattutto nei settori e nelle regioni con bassi stipendi;

se nella fase di recepimento della direttiva UE sul salario minimo si intenda tenere conto delle peculiarità del contesto lavorativo nazionale, anche alla luce di quanto dichiarato dal commissario Schmit;

quali strategie siano previste per assicurare un equilibrio tra la contrattazione collettiva e l'introduzione di un salario minimo, al fine di mitigare le disparità salariali nei vari settori lavorativi.

(4-00858)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 126ª seduta pubblica del 16 novembre 2023, a pagina 7, sotto il titolo: "Sui lavori del Senato", alla quarta riga del nono capoverso, sostituire le parole: "legge, in sede referente," con le seguenti: "legge, in sede redigente,".

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.